

ANNO XXII - N. 1

GENNAIO - FEBBRAIO 1970

# RASSEGNA

## DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



*Pubblicazione bimestrale di servizio*

ROMA  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
1970

## ABBONAMENTI

ANNO ..... L. **7.500**  
UN NUMERO SEPARATO ..... » **1.300**

*Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:*

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA  
c/c postale 1/40500

---

*Stampato in Italia - Printed in Italy*

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(9211739) Roma, 1970 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

# INDICE

## Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag.	1
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	»	37
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	»	54
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	»	71
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile)	»	81
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	»	140
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Antonino Terranova)	»	167

## Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzella)	pag.	1
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	»	3
CONSULTAZIONI	»	27

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:  
UGO GARGIULO

## ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

- ALBISINNI G., *Note minime in margine ad una sentenza del Tribunale superiore delle acque, con particolare riguardo alla questione concernente la necessità o meno di un formale provvedimento per la utilizzazione di acque pubbliche da parte dei Canali Demaniali* . . . . . pag. 147
- DI TARSIA P., *Il reato di attentato all'integrità territoriale dello Stato e l'idoneità della condotta* . . . . . » 167
- ROSSI A., *Cenni sulla tassazione dello scioglimento delle riserve disponibili a favore dei soci* . . . . . » 109

## INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

### ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Concessione di utenza - Potere di intervento del Ministro dei lavori pubblici ex art. 43 t.u. acque e impianti elettrici - Condizioni per l'esercizio: esigenze non normali, straordinarie, fuori della comune prevedibilità - Fattispecie - Necessità di preservare i canali demaniali annualmente dal gelo - Necessità di incrementare la portata dei canali demaniali nella stagione di mare - Illegittimo esercizio del potere - Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 147.
- Consorzio obbligatorio per regolazione di invaso - Provvedimenti relativi alla utilizzazione delle acque invasate - Interesse dei consorziati alla impugnativa - Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 146.
- Demanio idrico - Questione di demanialità di un collettore - Possibilità di soluzione della questione *incidenter tantum* da parte del G.O. non specializzato - Esclusione - Conversione necessaria della questione in controversia e competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche a deciderla col necessario contraddittorio della P.A. - Sussistono, 142.
- Discrezionalità della P.A. in ordine alla determinazione delle opere e dei provvedimenti relativi al buon regime delle acque pubbliche - Sussiste - Limite della sottrazione al sindacato dell'A.G.O. dell'operato della P.A. nel caso di negligente manutenzione di un'opera idraulica - Sussiste, 143.
- Occupazioni di fondi per opere di bonifica inerenti il regime delle acque - Indennizzo per danni - Indennità di esproprio - Competenza del Tribunale Regionale delle Acque, 60.

- Provvedimenti di immissione di nuove acque nei canali demaniali - Mancata comparazione di altri interessi pubblici concorrenti - Illegittimità, con nota di G. ALBISINNI, 147.
- Requisiti - Carattere pubblico delle opere di canalizzazione - Irrilevanza, 60.

### APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Contratto di appalto stipulato dalla Cassa per il Mezzogiorno o dai suoi concessionari - Obbligo contrattuale assunto dalle parti di uniformarsi alle disposizioni del Capitolato generale della Cassa - Validità limitata alle materie parallelamente disciplinate dal Capitolato generale statale oo.pp. 1962 con norme di carattere inderogabile - Sussiste - Applicazione in materia di controversie fra appaltatore e Stazione appaltante, 161.
- Appalto di opere pubbliche - Domanda dell'appaltatore di un equo compenso per l'esecuzione di scavi in terreni rocciosi, argillosi o marnosi - Improporzionalità derivante dall'avvenuta sottoscrizione da parte dell'appaltatore di clausola contrattuale relativa alla remunerabilità dei prezzi di elenco di ogni categoria di scavi anche per il taglio e lo scasso di roccia di qualsiasi natura, durezza o compattezza, da effettuare con qualsiasi mezzo, e per la rimozione di trovanti di qualsiasi dimensione e natura - Sussiste, 161.
- Appalto di opere per conto della Gestione INA-CASA - Capitolato generale predisposto dalla Gestione - Natura regolamentare - Esclusione - Necessità di assunzione contrattuale - Sussiste - Adeguamento automatico alle norme del Capitolato generale statale per le oo.pp. per effetto di

integrazione disposta dall'art. 6 d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340 - Susiste - Denunciabilità in Cassazione della violazione delle norme del predetto Capitolato generale INA-CASA - Esclusione, 140.

#### ARBITRATO

- Appalto di opere pubbliche - Domanda di arbitrato - Natura giuridica, 161.
- Appalto stipulato da Ente concessionario della Cassa per il Mezzogiorno - Nomina dell'arbitro dell'Amministrazione - Competenza dell'Ente concessionario - Susiste, 161.

#### ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

- Nei confronti della p.a. - Risparmio di spesa - Riconoscimento della utilità - Necessità - Sussistenza, 67.

#### ATTO AMMINISTRATIVO

- Motivazione - Pluralità di motivi - Validità di alcuni soltanto - Legittimità, 78.

#### COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Annullamento d'ufficio - Omesso annullamento - Controversia - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 78.
- Atto compiuto dallo Stato quale soggetto dell'ordinamento internazionale - Qualifica di illecito secondo il diritto interno - Ammissibilità - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste, 43.
- Contratti di guerra - Provvedimenti del Commissario per la liquidazione - Violazione di norme contrattuali di diritto comune o di leggi speciali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste, 37.

— Impiegato dello Stato - Assistenza dell'ENPAS in favore del dipendente statale, che abbia diritto ad indennizzo da parte dei terzi - Facoltà discrezionale dell'ENPAS e correlativo interesse legittimo del dipendente statale - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 71.

- Improponibilità assoluta della domanda - Condizioni per la sua configurabilità, 37.
- Occupazione di fondi per l'esecuzione di opere concernenti il regime delle acque pubbliche - Controversie - Competenza del Tribunale Regionale delle acque, 69.

#### CONTRATTI DI GUERRA

- Nozione, 37.

#### CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizi incidentali di legittimità costituzionale - Giudice *a quo* - Pronuncia sull'ammissibilità dell'impugnazione - Natura giurisdizionale, 9.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Statuti speciali regionali - Intervento del presidente regionale - Ammissibilità, 18.

#### DANNI DI GUERRA

- Contributo per la ricostruzione - Presupposti - Danni di guerra - Inosservanza del termine di cui all'art. 3 l. 17 dicembre 1956, n. 1238, 74.

#### EDILIZIA

- Edifici costruiti in violazione del piano regolatore comunale - Inattività del sindaco - Intervento del Ministero dei lavori pubblici, 73.

- Intervento del Ministero dei lavori pubblici ex art. 26, l. 17 agosto 1942, n. 1150 - Legittimità delle occupazioni temporanee, 73.

#### EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Atti della Commissione dell'impiego del fondo per l'incremento edilizio - Situazione giuridica del privato, 75.

#### ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Occupazione d'urgenza - Criteri e principi generali - Lavori iniziati prima della determinazione amministrativa - È fatto illecito che non influisce sulla legittimità dell'atto dolativo, 78.
- Occupazione d'urgenza - Impianti sportivi e turistici - Seggiosciovia - Rilevanza sul contenuto definitivo del provvedimento - Non occorre, 78.
- Termini di inizio dei lavori - Scadenza - Non determina decadenza della dichiarazione di p.u., 71.

#### ENTI PUBBLICI

- Organi - Situazione d'incompatibilità - Annullamento della nomina senza invito ad optare - Illegittimità, 79.

#### FALLIMENTO

- Procedimento civile - Cause concernenti beni acquisiti al fallimento - *Legittimatio ad processum* del fallito - Esclusione - Rilevabilità *ex officio* - Sussiste, 43.

#### GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- Ordinanza di rimessione fondata su ipotesi, su previsioni o su congetture - Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, 25.

#### GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Intervento - Intervento in giudizio *ad opponendum* - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione al ricorrente, 74.
- Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile o non - Concorso a pubblico impiego - Ammissione con riserva - Non è impugnabile immediatamente - Clausola limitativa del bando - Impugnazione insieme con il provvedimento di esclusione definitiva - Ammissibilità, 77.
- Ricorso giurisdizionale - Notificazione all'Autorità emanante - Criterio - Autorità che secondo il ricorrente sarebbe stata competente a provvedere - Non occorre notificazione, 79.

#### IMPIEGO PUBBLICO

- Dimissioni volontarie - Momento della estinzione del rapporto di impiego, 75.
- Magistrati - Stato giuridico - Provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura, 75.
- Procedimento disciplinare - Commissione di disciplina - Composizione - Ricusazione - Art. 61 cod. proc. pen. - Inapplicabilità - Rinnovazione di procedimento a seguito di annullamento - Membro che si era pronunciato nel giudizio annullato - Può far parte della Commissione, 76.
- Procedimento disciplinare - Seduta dibattimentale - Delegato del Capo del Personale - Facoltà - Intervento nella discussione ed espressione di pareri - Legittimità - Limite, 76.

#### IMPOSTA DI REGISTRO

- Finanziamento bancario - Imposta di bollo surrogatoria dell'imposta di registro - Finanziamento mediante cambiali - Necessità dell'integrale trascrizione, 125.
- Società per azioni - Riserve disponibili - Deliberazione di di-

stribuzione a favore dei soci - Tassa d'obbligo - Applicabilità, con nota di A. Rossi, 108.

#### IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Interessi compensativi su somme dovute a titolo di risarcimento del danno - Tassabilità - Esclusione, 118.
- Interessi compensativi su somme dovute a titolo di risarcimento del danno - Tassabilità - Esclusione - Interessi moratori su somme dovute a titolo di risarcimento del danno giudizialmente liquidato - Tassabilità, 119.
- Ritenuta diretta - Controversie relative - Controversia tributaria - Nozione - Esclusione, 118.

#### IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Base imponibile - Onere testamentario - Tassabilità, 105.
- Crediti contestati giudizialmente - Sospensione esazione imposta - Condizioni, 113.
- Deduzione dall'attivo dell'imposta sul valore globale - Deducibilità della sola imposta in concreto corrisposta, 95.
- Disposizioni a favore dell'anima - Erezione di cappella funeraria - Fine di culto - Esclusione, 105.

#### IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Regione Siciliana - Tassazione dei corrispettivi pagati alla Regione - Sostituzione della Regione Siciliana allo Stato - Diritto di rivalsa - Inammissibilità, 131.
- Solidarietà - Eccezioni - Fattispecie - Esclusione, 89.

#### IMPOSTE DOGANALI

- Esenzione dall'imposta di conguaglio - Olii vegetali commestibili - Nozione, 103.

— Imposta di fabbricazione - Contrabbando - Diversa destinazione di merci esente da imposta - Individuazione del soggetto passivo - Accertamento - Fatto costituente reato - Ingiunzione fiscale - Applicabilità - Opposizione - Inversione dell'onere della prova - Sussistenza - Indagine sulla esistenza del fatto-reato - Ammissibilità, 136.

— Imposta erariale di consumo - Agevolazione per l'importazione di bucce di cacao destinate alla estrazione di teobromina - Utilizzazione della merce importata anche per la produzione di burro di cacao - Irrilevanza, 92.

#### IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Commissioni tributarie - Provvedimenti dell'Intendente di Finanza in tema di composizione delle Commissioni distrettuali delle imposte - Non sono atti definitivi, 72.
- Condono di sanzioni pecuniarie non penali - Legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - Pagamento irripetibile del tributo - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza, 116.
- Condono di sanzioni pecuniarie non penali - Pagamento del tributo in pendenza del giudizio - Cessazione della materia del contendere, 116.
- Imposta di conguaglio sui prodotti importati - Violazione della riserva di legge - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 6.
- Imposte automobilistiche - Supplemento - Prescrizione triennale - Si applica, 85.
- Imposte dirette - Accertamento - Poteri della Commissione delle imposte, 101.
- Imposte dirette - Azione giudiziaria - Necessità del preventivo ricorso alle Commissioni tributarie - Applicabilità nelle sole controversie tra Finanza e contribuenti - Controversia in tema di tassazione per ritenuta diretta - Inapplicabilità - Imposte di-

rette - Rimborso - Possibilità di ricorso alle Commissioni tributarie - Applicabilità nelle sole controversie tra Finanza e contribuenti - Controversia in tema di tassazione per ritenuta diretta - Inapplicabilità, 119.

- Imposte dirette - Proponibilità dell'azione giudiziaria dopo la iscrizione a ruolo del tributo - Violazione del principio di difesa - Illegittimità costituzionale, 4.
- Imposte dirette - Sgravio dai ruoli - Esclusione dell'indennità di mora - Illegittimità costituzionale, 30.
- Procedimento innanzi alle Commissioni - Impugnazione limitata all'A.G.O. - Questioni relative alla parte del rapporto non impugnata - Inammissibilità, 95.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Nullità - Errori *in procedendo* - Impugnazione innanzi all'A.G.O. - Esclusione, 128.
- Riscossione imposte dirette - Impiegati delle Esattorie - Diverso limite di collocamento a riposo per uomini e donne - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione, 1.
- Solidarietà tributaria - Imposte doganali - Ingiunzione non impugnata da uno dei coobbligati - Decadenza per gli altri coobbligati - Non sussiste, 81.

#### INFORTUNIO SUL LAVORO

- Sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato - Termine per l'azione civile di risarcimento - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 28.

#### OPERE PUBBLICHE

- Cooperazione di più Enti pubblici nella realizzazione dell'opera - Imputazione degli effetti giuridici - Comuni danneggiati dalla guerra - Sostituzione del Ministero dei LL.PP. nella realizzazione dei piani di ricostruzione - Concessione della esecuzione dei lavori - Effetti, 64.

#### ORGANO COLLEGIALE

- Provvedimenti di nomina e di decadenza - Interesse all'impugnativa, 72.

#### PIANO REGOLATORE

- Procedimento - Parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Irregolare composizione della Sezione che ha emesso il parere - Illegittimità del parere, 80.

#### PRESCRIZIONE

- Amministrazione non legittimata passivamente *ad causam* - Atti interruttivi - Effetti nei confronti dell'amministrazione legittimata, 43.

#### PREVIDENZA ED ASSISTENZA

- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Estensione anche agli artigiani senza dipendenti - Eccesso rispetto alla delega legislativa - Esclusione, 15.

#### PROCEDIMENTO CIVILE

- Condanna generica al risarcimento del danno - Sufficienza del danno potenziale - Sussiste, 143.
- Giudizio di rinvio - Cassazione per difetto di motivazione - Questioni esplicitamente ed implicitamente decisive - Efficacia vincolante, 56.
- Giudizio di rinvio - Interpretazione del giudicato rescindente - Presunzione di completezza del principio di diritto enunciato, 88.
- *Legittimatio ad causam* - Concetto - Titolarità del rapporto sostanziale - Distinzione - Accertamento - Poteri della Corte di Cassazione, 64.
- Legittimazione alla causa - Concetto - Distinzione rispetto alla

titolarità del rapporto sostanziale, ossia alla questione di merito, non sottratta alla disponibilità delle parti e suscettibile di giudicato, 143.

#### PROCEDIMENTO PENALE

- Atti compiuti dalla polizia giudiziaria - Fase delle indagini preliminari - Inapplicabilità degli artt. 304 bis, ter e quater c.p.p. - Infondatezza della questione, 12.
- Autorizzazione a procedere - Ritardo nella concessione dell'autorizzazione - Ingiustificato all'esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 26.
- Compimento di atti istruttori da parte del Pretore - Indagini di polizia giudiziaria - Violazione diritto di difesa - Mancanza di motivazione del decreto di citazione a giudizio - Illegittimità costituzionale - Infondatezza delle questioni, 13.
- Connessione - Sentenza di rinvio a giudizio dell'imputato davanti al Pretore competente - Questione infondata di costituzionalità, 36.
- Incidenti di esecuzione - Audizione del condannato detenuto in luogo diverso dalla sede del giudice competente - Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Esclusione, 16.
- Parte civile - Impugnazione della sentenza di proscioglimento dell'imputato - Limitazione ai soli casi di condanna della P.C. alle spese e ai danni - Illegittimità costituzionale relativamente al ricorso per Cassazione, 9.

#### RAPPORTO DI LAVORO

- Contratto di apprendistato - Esclusione dell'apprendista dal diritto di conseguire l'indennità di anzianità - Illegittimità costituzionale, 33.

#### REATO

- Attentato all'integrità territoriale dello Stato - Idoneità della condotta - Applicazione dei principi desunti dall'art. 56 cod. pen. - Inammissibilità, con nota di P. DI TARZIA, 167.
- Liberazione condizionale - Conseguente libertà vigilata - Potere ministeriale di revoca anticipata delle misure di sicurezza - Inammissibilità della questione di costituzionalità, 29.

#### RESPONSABILITÀ CIVILE

- Fatto illecito permanente - Nozione - Persistenza del diritto al risarcimento - Decorrenza della prescrizione, 43.

#### RICORSI AMMINISTRATIVI

- Ricorso giurisdizionale - Condizioni di ammissibilità - Lesione dell'interesse legittimo vantato - Acque pubbliche - Consorzio obbligatorio per regolazione di invaso - Provvedimenti che incidono sulla utilizzazione delle acque invasate - Mancanza di danni - Lesione dell'interesse dei consorziati ad evitare illegittime dispersioni di acque - Sussiste, con nota di G. ALBISINNI, 147.
- Ricorso giurisdizionale - Intervento in giudizio - Interesse autonomo alla proposizione del ricorso - Inammissibilità, con nota di G. ALBISINNI, 147.

#### SICILIA

- Statuto della Regione - Norme relative all'Alta Corte - Funzioni penali della stessa - Contrasto con la Costituzione nel suo complesso - Illegittimità costituzionale della normativa, 18.

#### SICUREZZA PUBBLICA

- Apparecchi da giuoco - Divieto di uso - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 25.

**TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI**

- Trattato di pace - Definizione dei rapporti con le Potenze belligeranti e con i loro cittadini relativi a perdite o danni risultanti da fatti di guerra - Rapporti derivanti da contratti di guerra - Esclusione dall'ambito di operatività del Trattato e dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, 37.

**TURISMO**

- Piste di sci - Idoneità di un tracciato - Sindacato di legittimità - Inammissibilità, 72.

**VIOLAZIONE DELLE LEGGI FINANZIARIE E VALUTARIE**

- Pena pecuniaria - Responsabilità solidale delle persone giuridiche - Fatto commesso nell'interesse dell'Ente - Concetto, 54.

## INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

### CORTE COSTITUZIONALE

11 luglio 1969, n. 123 . . . . .	pag.	1
11 luglio 1969, n. 125 . . . . .	»	4
11 luglio 1969, n. 126 . . . . .	»	6
22 gennaio 1970, n. 1 . . . . .	»	9
22 gennaio 1970, n. 2 . . . . .	»	12
22 gennaio 1970, n. 3 . . . . .	»	15
22 gennaio 1970, n. 4 . . . . .	»	13
22 gennaio 1970, n. 5 . . . . .	»	16
22 gennaio 1970, n. 6 . . . . .	»	18
28 gennaio 1970, n. 8 . . . . .	»	25
28 gennaio 1970, n. 9 . . . . .	»	26
28 gennaio 1970, n. 10 . . . . .	»	28
28 gennaio 1970, n. 11 . . . . .	»	29
4 febbraio 1970, n. 12 . . . . .	»	25
4 febbraio 1970, n. 13 . . . . .	»	30
4 febbraio 1970, n. 14 . . . . .	»	33
4 febbraio 1970, n. 15 . . . . .	»	36

### GIURISDIZIONI CIVILI

#### CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un. 29 luglio 1969, n. 2881 . . . . .	pag.	37
Sez. I, 28 ottobre 1969, n. 3534 . . . . .	»	81
Sez. I, 10 novembre 1969, n. 3655 . . . . .	»	85
Sez. I, 15 novembre 1969, n. 3728 . . . . .	»	88
Sez. I, 2 dicembre 1969, n. 3850 . . . . .	»	140
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3947 . . . . .	»	92
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3950 . . . . .	»	95
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3959 . . . . .	»	101
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3963 . . . . .	»	103
Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3964 . . . . .	»	105
Sez. I, 17 dicembre 1969, n. 3993 . . . . .	»	108
Sez. I, 17 dicembre 1969, n. 3994 . . . . .	»	113
Sez. I, 17 dicembre 1969, n. 3996 . . . . .	»	116
Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4004 . . . . .	»	118
Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4005 . . . . .	»	125
Sez. I, 7 gennaio 1970, n. 21 . . . . .	»	54
Sez. Un. 19 gennaio 1970, n. 100 . . . . .	»	43
Sez. Un. 19 gennaio 1970, n. 101 . . . . .	»	56
Sez. Un. 19 gennaio 1970, n. 102 . . . . .	»	142
Sez. Un. 20 gennaio 1970, n. 111 . . . . .	»	128
Sez. I, 21 gennaio 1970, n. 126 . . . . .	»	60

INDICE

XIII

Sez. I, 22 gennaio 1970, n. 136 . . . . .	pag.	64
Sez. I, 28 gennaio 1970, n. 178 . . . . .	»	67
Sez. I, 30 gennaio 1970, n. 208 . . . . .	»	69
Sez. III, 6 febbraio 1970, n. 264 . . . . .	»	119
Sez. I, 9 febbraio 1970, n. 300 . . . . .	»	131
Sez. I, 9 febbraio 1970, n. 302 . . . . .	»	136

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

29 ottobre 1969, n. 30 . . . . .	pag.	146
----------------------------------	------	-----

LODO ARBITRALE

3 novembre 1969, n. 61 (Roma) . . . . .	pag.	161
-----------------------------------------	------	-----

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 5 novembre 1969, n. 631 . . . . .	pag.	71
Sez. IV, 5 novembre 1969, n. 642 . . . . .	»	71
Sez. IV, 5 novembre 1969, n. 668 . . . . .	»	72
Sez. IV, 5 novembre 1969, n. 676 . . . . .	»	73
Sez. IV, 12 novembre 1969, n. 707 . . . . .	»	74
Sez. IV, 18 novembre 1969, n. 720 . . . . .	»	74
Sez. IV, 25 novembre 1969, n. 728 . . . . .	»	75
Sez. IV, 3 dicembre 1969, n. 747 . . . . .	»	76
Sez. IV, 3 dicembre 1969, n. 749 . . . . .	»	77
Sez. IV, 3 dicembre 1969, n. 759 . . . . .	»	78
Sez. IV, 3 dicembre 1969, n. 763 . . . . .	»	78
Sez. IV, 9 dicembre 1969, n. 771 . . . . .	»	79
Sez. IV, 9 dicembre 1969, n. 775 . . . . .	»	79

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 27 maggio 1969, n. 1569 . . . . .	pag.	167
-------------------------------------------	------	-----

## SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

### RASSEGNA DI DOTTRINA

MONTEL A. - PROTETTI E., <i>Possesso e azioni possessorie nella giurisprudenza</i> , CEDAM, Padova 1970 . . . . .	pag.	1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---

### RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGGI E DECRETI (segnalazioni) . . . . .	pag.	3
------------------------------------------	------	---

### NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

#### — Norme dichiarate incostituzionali:

codice di procedura penale, art. 168, secondo comma	>	3
codice di procedura penale, art. 195 . . . . .	>	3
d.lg. 15 maggio 1946, n. 455, artt. 26 e 27 . . . . .	>	4
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198, secondo comma	>	4
legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10 . . . . .	>	4
legge reg. sic. appr. 12 novembre 1969 . . . . .	>	4

#### — Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:

codice di procedura penale, art. 15, primo e quinto comma . . . . .	>	4
codice di procedura penale, art. 219 . . . . .	>	5
codice di procedura penale, art. 372, art. 392 e art. 398	>	5
codice di procedura penale, art. 374 . . . . .	>	5
codice di procedura penale, art. 409 . . . . .	>	5
codice di procedura penale, art. 630, secondo comma	>	5
r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4, quinto comma . .	>	5
d.lg. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 840, art. 1 . . . . .	>	6
d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 4, tariffa allegato A	>	6
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 113, quinto comma	>	6
d.P.R. 27 novembre 1960, n. 1798 . . . . .	>	6
legge 20 maggio 1965, n. 507, art. 1 . . . . .	>	6
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 204 . . . . .	>	7
legge reg. sic. appr. 10 dicembre 1969 . . . . .	>	7

#### — Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale . . . . .


>	7
---	---

#### — Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito . . . . .

>	7
---	---

## INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Caccia e pesca . . . . .	pag. 27	Foreste . . . . .	pag. 30
Concessioni amministrative . . . . .	> 27	Imposta di registro . . . . .	> 30
Confisca . . . . .	> 28	Imposte e tasse . . . . .	> 31
Contrabbando . . . . .	> 28	Imposta sul patrimonio . . . . .	> 31
Costituzione . . . . .	> 28	Imposte varie . . . . .	> 32
Danni di guerra . . . . .	> 28	Locazione di cose . . . . .	> 33
Dazi doganali . . . . .	> 29	Pensioni . . . . .	> 33
Edilizia economica e popolare . . . . .	> 29	Rappresentanza . . . . .	> 34
Espropriazione per p.u. . . . .	> 29	Reati finanziari . . . . .	> 34
Fallimento . . . . .	> 30	Regioni . . . . .	> 34
		Responsabilità civile . . . . .	> 34



# GIURISPRUDENZA

---

SEZIONE PRIMA

## GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (\*)

CORTE COSTITUZIONALE, 11 luglio 1969, n. 123 - Pres. Branca -  
Rel. Verzi - Parrino (n. c.) e Assessore alle Finanze Regione sici-  
liana (Sost. avv. gen. dello Stato Agrò).

**Imposte e tasse in genere - Riscossione imposte dirette - Impiegati  
delle Esattorie - Diverso limite di collocamento a riposo per uomini  
e donne - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione.**  
(Cost., art. 3, 37; d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 140).

*Non è fondata, con riferimento ai principi costituzionali di egua-  
glianza e di parità giuridica della donna lavoratrice, la questione di  
legittimità costituzionale dell'art. 140 T.U. 15 maggio 1963, n. 858,  
sulla riscossione delle imposte dirette, nella parte in cui dispone che  
il collocamento a riposo dei dipendenti delle Esattorie abbia luogo  
al 60° anno per gli uomini e al 55° anno per le donne (1).*

(Omissis). — 1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Palermo  
solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del testo  
unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette, appro-  
vato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,  
n. 858, in quanto — disponendo che vengano mantenuti in servizio gli  
impiegati delle esattorie fino al 55° anno di età, se donne, ed al 60°

---

(\*) *Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha  
collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.*

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 22 dicembre 1967  
della Corte di Appello di Palermo (*Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1968, n. 102).

Sulla particolare posizione della donna lavoratrice, pur nel rispetto del  
principio di eguaglianza di trattamento economico e normativo, cfr. la pre-  
cedente sentenza della Corte 5 marzo 1969 n. 27, in questa *Rassegna*,  
1969, 197.

anno, se uomini — violerebbe gli artt. 3 e 37 della Costituzione, i quali garantiscono alla donna lavoratrice parità di diritti rispetto al lavoratore.

La questione non è fondata.

2. - Occorre preliminarmente porre in rilievo che il fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette — riordinato con la legge 2 aprile 1958, n. 377 — ha assunto la struttura di una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, e si è uniformato ai principi della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Pertanto, l'articolo 21 della suindicata legge n. 377 del 1958 dispone — in conformità con l'art. 9 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria generale — che gli iscritti al fondo hanno diritto alla pensione quando possano far valere almeno 15 anni di contribuzione ed abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini e di 55, se donne.

L'art. 140 del testo unico n. 858, del 1963, che è stato impugnato, disciplina la posizione dei dipendenti delle esattorie o ricevitorie, nel momento della scadenza o della cessazione del contratto di esattoria, disponendo che il personale iscritto al fondo ha diritto di essere mantenuto in servizio senza soluzione di continuità. Non hanno tuttavia tale diritto quegli impiegati che abbiano raggiunto l'età di 60 anni se uomini e di 55 se donne ed abbiano maturato il diritto a pensione. Qualora all'età sopraindicata essi non abbiano ancora maturato tale diritto sono mantenuti in servizio fino a quando lo maturino, ma non oltre i cinque anni. Pertanto, diritto al mantenimento in servizio e diritto alla pensione sono intimamente legati: il primo cessa quando sorge il secondo; per l'uno e per l'altro identica è l'età di 60 o di 55 anni.

3. - Secondo l'art. 37 della Costituzione, la donna ha gli stessi diritti e — a parità di lavoro — le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Sostanzialmente viene applicato in materia di lavoro il principio di uguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, proclamato in via generale dall'art. 3. Vale pertanto anche in questa materia quanto ha già costantemente ritenuto questa Corte, che cioè la Costituzione non vuole un livellamento generale, né una uguaglianza meccanicamente applicata, ma — tenendo conto delle esigenze dell'ordine giuridico e sociale — non si può prescindere dalla ragionevole differenziazione di rapporti e di situazioni. In riferimento ad obibettive diversità, sarebbe infatti contrario al principio di uguaglianza un trattamento non differenziato.

Alla stregua di tali considerazioni, la Corte ritiene che non è né irrazionale né arbitrario il principio, discrezionalmente fissato dal legislatore, in termini di generalità, che l'uomo possa essere licenziato quando abbia raggiunto l'età di 60 anni e la donna quella di 55 anni, ed abbiano maturato il diritto a pensione. Già è stato rilevato che sussistono innegabilmente particolari attitudini, che rendono i cittadini dell'uno o dell'altro sesso idonei a determinati uffici, e di tali attitudini, il legislatore può tenere discrezionalmente conto (sentenza n. 56 del 1958). Anche la ordinanza di rimessione riconosce che un criterio obiettivamente attitudinario può essere ammesso come giusta causa di differenziato trattamento fra uomo e donna. Orbene, il fatto di potere utilizzare le prestazioni della donna fino a 55 anni, piuttosto che fino a 60, tenendo conto della costituzione, della capacità, della resistenza a particolari lavori faticosi, del rendimento e di altri fattori, che si compendiano nel termine attitudine, importa una valutazione tecnica, normalmente consentita al legislatore. Necessità di adottare principi uniformi per tutte le svariate categorie di donne lavoratrici, nel vasto campo della assicurazione obbligatoria generale, non consente evidentemente la distinzione fra lavoro e lavoro, oppure fra condizioni soggettive, — anche per non creare inutili e dannose discriminazioni nello stesso ufficio o nella stessa fabbrica — sicché il legislatore razionalmente ha ritenuto di adottare un unico criterio generale, fissando l'età di 55 anni perché la donna acquisisca il diritto a pensione. E, se il legislatore è partito dal presupposto che la attitudine al lavoro, in via di massima, viene meno nella donna prima che nell'uomo, in genere di maggiore resistenza fisica, non può dirsi che siffatta valutazione del legislatore sia arbitraria.

4. - Per altro, la norma impugnata non viola, sotto un diverso profilo, il principio di parità di diritti della donna lavoratrice. Ed invero, la norma costituzionale non afferma soltanto questa parità, ma intende altresì salvaguardare l'essenzialità della funzione familiare della donna. Perciò, rimette al legislatore il potere di fare alla donna un trattamento differenziato, stabilendo condizioni di lavoro che le permettano di curare gli interessi familiari. La Corte ritiene che rientri fra questi interessi, sia pure in modo indiretto, anche quello di limitare nel tempo il periodo in cui la donna venga distratta dalle cure familiari e di assicurare che, giunta ad una certa età, essa torni ad accudire esclusivamente alla famiglia, con l'apporto anche di quella pensione che le viene corrisposta. L'art. 37 fa espressamente una riserva di legge per il limite minimo di età per il lavoro salariato della donna; e le ragioni che suffragano tale riserva possono, quanto meno in parte, valere per la fissazione di un limite massimo di età in connessione con l'assicurazione generale obbligatoria. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 11 luglio 1969, n. 125 - Pres. Branca -  
Rel. Benedetti - Menichini (n. c.) e Amministrazione delle Finanze  
dello Stato (Sost. avv. gen. dello Stato Tracanna).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Proponibilità dell'azione  
giudiziaria dopo l'iscrizione a ruolo del tributo - Violazione del  
principio di difesa - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 24, 113; legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6, comma primo;  
r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22).

*Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 24  
e 113 della Costituzione, gli artt. 6, primo comma, della legge 20 mar-  
zo 1865, n. 2284, all. E, e 22 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, limitatamente  
alle parti in cui condizionano l'esercizio dell'azione del contribuente  
avanti all'autorità giudiziaria ordinaria alla pubblicazione del ruolo  
ed all'iscrizione a ruolo dell'imposta (1).*

(Omissis). — 1. - In materia di controversie relative alle imposte  
dirette l'art. 6, comma primo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alle-  
gato E detta la regola particolare secondo la quale l'azione dinanzi  
all'autorità giudiziaria non è proponibile fino a quando non abbia avuto  
luogo la pubblicazione dei ruoli. L'art. 22, comma quarto, del decreto  
legge 7 agosto 1936, n. 1639, a sua volta dispone che l'autorità giudi-  
ziaria può essere adita dal contribuente anche dopo che sia interve-  
nuta soltanto decisione definitiva della Commissione distrettuale o di  
quella provinciale, purché la relativa imposta sia stata iscritta a ruolo.

Con l'ordinanza di rimessione viene denunciata l'incostituzionalità  
delle indicate disposizioni rilevandosi che, costituendo l'iscrizione e  
pubblicazione del ruolo una indispensabile condizione per la propo-  
nibilità dell'azione giudiziaria, è evidente che la tutela giurisdizionale  
del contribuente garantita dagli artt. 24 e 113 della Costituzione viene

---

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 30 ottobre 1967 della  
Corte di Appello di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 1968, n. 152).

Le norme ora espunte dall'ordinamento traevano giustificazione dottri-  
nale sulla teorica della inammissibilità di un accertamento senza imposi-  
zione, e quindi di una posizione di interesse legittimo del contribuente  
prima dell'atto impositivo concreto (PUGLIESE, *Diritti subiettivi e interessi  
legittimi di fronte alla giurisdizione tributaria*, *Riv. it. dir. fin.* 1938, I,  
68. ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Torino, 1953, 19).

D'altra parte, dopo che la giurisprudenza della Corte Suprema aveva  
ammesso le azioni di accertamento negativo (cfr. fra le ultime sentenze,  
Sez. un. 8 giugno 1968, n. 1751, *Giur. it.*, 1968, I, 1540), tale prospettazione  
dottrinale non era più sostenibile; e le stesse norme di cui alla sentenza in  
rassegna avevano un significato quasi esclusivamente tradizionale, senza  
corrispondere neanche ad una pratica utilità per l'Amministrazione Fi-  
nanziaria.

ad essere limitata ritardandosene l'esperibilità al verificarsi di un presupposto che non può ritenersi giustificato da alcun interesse dell'Amministrazione finanziaria.

2. — La questione è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricordata dal giudice *a quo*, i citati precetti costituzionali consentono al legislatore ordinario di regolare modi ed efficacia della tutela giurisdizionale e di subordinarne l'esercizio al verificarsi di presupposti e condizioni differendola nel tempo. Quel che tuttavia occorre, perché una disciplina del genere non si riveli arbitraria e quindi in contrasto con il fondamentale principio della tutela giurisdizionale, è la presenza di concrete esigenze, di apprezzabili interessi il cui necessario soddisfacimento nei giustifichi l'emanazione.

Ora tutto ciò non ricorre nel caso delle norme denunciate. Esse pongono in essere un presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale dinanzi al giudice ordinario che non appare giustificabile in relazione alla esigenza dell'Amministrazione di attuazione della pretesa tributaria. La proposizione dell'azione giudiziaria, dopo l'esperimento, almeno in un grado, del ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie e prima della iscrizione a ruolo, non preclude all'Amministrazione il diritto di realizzare il suo credito. Anche in pendenza del giudizio ordinario infatti, in forza del principio generale dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, può procedersi alla iscrizione e pubblicazione del ruolo nonché alla riscossione coattiva del tributo. Sotto tale profilo quindi l'interesse del fisco non riceve alcuna particolare tutela dalle norme impugnate.

Diversa è invece, proprio sotto l'aspetto considerato, la posizione del contribuente al quale le disposizioni in esame innegabilmente precludono di chiedere una sollecita tutela del proprio diritto ritenuto leso.

Iscrizione e pubblicazione del ruolo sono atti necessariamente conseguenti all'accertamento che assolvono alla funzione di rendere esigibile l'eventuale azione esecutiva della finanza. Non è sostenibile che prima della pubblicazione del ruolo manchi un interesse giuridico concreto ed attuale del contribuente a chiedere la dichiarazione giudiziale di illegittimità di un accertamento tributario già compiuto dall'Amministrazione ed in relazione al quale è altresì intervenuta nella fase d'impugnazione in sede amministrativa una decisione definitiva delle competenti Commissioni tributarie.

Una tempestiva azione di tutela dei propri diritti offre al contribuente maggiori possibilità di ottenere una decisione di accoglimento prima ancora che sia stata soddisfatta, in tutto o in parte, spontaneamente o in via coattiva, l'obbligazione tributaria.

Le norme denunciate, quindi, poiché non assolvono allo scopo di tutela di un interesse dell'Amministrazione e limitano per contro,

frapponendo un ingiustificabile ritardo, la tutela giurisdizionale del soggetto privato, vanno dichiarate costituzionalmente illegittime. — (Omissis).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 11 luglio 1969, n. 126 - Pres. Branca - Rel. Reale - Soc. Masturzo (avv. Castelli) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

**Imposte e tasse in genere - Imposta di conguaglio sui prodotti importati - Violazione della riserva di legge - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 23,76; legge 31 luglio 1954, n. 570, art. 1, 3).

*Poichè l'art. 23 della Costituzione non vieta che, con l'osservanza dei limiti del successivo art. 76, possa essere demandata al Governo l'emanazione di atti normativi in materia di imposte aventi lo stesso valore della legge ordinaria, sono costituzionalmente legittimi gli articoli 1 e 3 della legge 31 luglio 1954 n. 570, istitutivi dell'imposta di conguaglio sui prodotti importati, costituendo essi l'esercizio di una formale delega legislativa al Governo nella materia (1).*

(Omissis). — 1. - La questione sollevata con l'ordinanza sopra riferita della Corte d'appello di Napoli ha per oggetto gli artt. 1 e 3 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la disciplina dei due diversi regimi tributari dei prodotti industriali indicati in apposite tabelle: la restituzione, all'atto della loro esportazione, dell'imposta generale sull'entrata (art. 1, primo comma) e l'istituzione di una imposta di conguaglio dovuta al momento della importazione (art. 1, secondo comma).

L'art. 3 dispone poi che alla formazione ed approvazione delle tabelle predette, quella riguardante l'elenco dei prodotti per i quali è stabilita la restituzione dell'I.G.E. (all. A) e quella concernente, invece, le merci colpite da imposta di conguaglio (all. B), è autorizzato « Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, emanato su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'este-

---

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 5 gennaio 1968 della Corte di Appello di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1968, n. 170).

In giurisprudenza, per la natura ed autonomia dell'imposta in questione, cfr. Cass., Sez. Un., 27 giugno 1969, n. 2309 e 23 luglio 1969, n. 2779.

ro, sentito il Consiglio dei Ministri », « entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa » ed osservati i criteri stabiliti nell'art. 2.

In quest'ultimo articolo, non impugnato, i prodotti soggetti agli speciali regimi sopra accennati sono classificati in quattro categorie, con riguardo alla corrispondente incidenza della imposta generale sull'entrata e sono determinate le aliquote, rispettivamente del rimborso o del conguaglio, per ciascuna di esse.

Le tabelle, riguardanti tali prodotti, sono state poi approvate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, emanato appunto in virtù dell'autorizzazione contenuta nel citato art. 3.

La Corte d'appello, in riferimento al caso in esame, nel quale si controverte circa l'applicazione, all'atto della loro importazione, della imposta di conguaglio a quantitativi di olii vegetali destinati alla raffinazione, in conformità della tabella B (parte IV) allegata al decreto del Presidente della Repubblica summenzionato, nuove dalla premessa che nella specie non sia da ravvisarsi una delega legislativa, a norma dell'art. 76 della Costituzione.

Il ricordato art. 3 non attribuirebbe testualmente l'esercizio di potere legislativo al Governo, ma conterrebbe l'autorizzazione ad emanare un provvedimento amministrativo (di cui l'ordinanza non indica la natura), volto a stabilire in quali casi l'introduzione di un prodotto industriale nel territorio dello Stato legittimi la pretesa dell'amministrazione finanziaria di esigere l'imposta di conguaglio e determinando così, in definitiva, un presupposto sostanziale dell'imposta.

Un provvedimento, cioè, che sarebbe esercizio non di « mera discrezionalità tecnica amministrativa » nella specificazione delle modalità del tributo, ma di una scelta politica riservata invece agli organi legislativi, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione.

La questione non è fondata.

2. - L'art. 3 della legge in esame deve essere infatti interpretato come norma di delegazione legislativa e non come autorizzazione ad emanare un provvedimento di natura diversa, tale da giustificare le ulteriori illazioni della Corte d'appello.

Si deve premettere che alla confugrazione della delega non osta il principio della riserva legislativa in materia tributaria.

La garanzia stabilita nell'art. 23 della Costituzione non vieta che, con l'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 76 della stessa Carta costituzionale, possa essere demandata al Governo l'emanazione di atti normativi in materia di imposte aventi lo stesso valore della legge ordinaria, purché la volontà del Parlamento a delegare l'esercizio della funzione legislativa, trovi essa stessa espressione nella legge formale, a conclusione della « normale procedura » di esame ed approvazione della legge, come nella specie è appunto avvenuto, in conformità dell'art. 72 ultimo comma della Costituzione.

Né può dubitarsi che con l'art. 3 della legge n. 570 del 1954 il Governo sia stato legittimamente delegato ad emanare un provvedimento avente valore di legge nella materia in esame.

Non vale obiettare in contrario, come si fa nell'ordinanza di rinvio, che l'autorizzazione a formare gli elenchi dei prodotti soggetti ad imposta di conguaglio sarebbe diretta non al Governo, così come richiesto dall'art. 76 della Costituzione, ma all'autorità amministrativa.

La formulazione dell'art. 3 della legge in esame, invece, se pur non indica espressamente il Governo quale destinatario dell'« autorizzazione » ad emanare l'atto delegato, si riferisce sostanzialmente al Governo della Repubblica attesa la puntuale indicazione degli organi che, a norma dell'art. 92, primo comma, lo compongono.

Tanto la legge attributiva del potere, quanto il decreto emanato sulla base di esso, contengono la formula « sentito il Consiglio dei Ministri »: formula non raramente usata nella prassi per indicare la deliberazione del Consiglio dei Ministri, necessaria all'esercizio della delega.

L'intento del Parlamento di conferire al Governo la delegazione legislativa per la formazione delle tabelle, indicate nell'art. 1 della legge, ed in specie quella dei prodotti soggetti ad imposta di conguaglio, emerge d'altra parte, senza possibilità di equivoco, dai lavori preparatori della stessa legge impugnata.

È inoltre confermato, e ciò vale anche ad integrare la piena osservanza del disposto dell'art. 76 della Costituzione, dal concorso, nell'articolo 3, dei requisiti univoci, che condizionano la legittimità della delegazione stessa: la determinazione, cioè, dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 2 della legge, la definizione dell'oggetto e, in ultimo, la prefissione del termine di tre mesi per l'esercizio del potere-dovere delegato. Elemento quest'ultimo che riveste particolare rilievo in riferimento alla disposizione dell'art. 11 della legge impugnata, subordinante alla entrata in vigore del decreto presidenziale delegato l'efficacia della legge medesima.

È poi significativo che nel preambolo del decreto delegato non risulta l'audizione del parere del Consiglio di Stato, quale organo di consulenza obbligatoria in materia regolamentare: parere, del resto, nemmeno richiesto dalla legge impugnata. Del pari nello stesso decreto non è ad esso attribuita alcuna qualificazione di regolamento od altra analoga. Ciò, anche su questo punto, in piena aderenza alla legge delegante.

Di fronte a tali concordanti e decisivi rilievi rimangono privi di importanza gli argomenti che la Corte d'appello ha voluto trarre dalla successiva legge, anch'essa di delegazione, 7 luglio 1960, n. 633, il cui testo, malgrado qualche diversità di formulazione, non è, nel suo contenuto, diverso da quello della legge in esame, come, del resto, si

opinò nel corso dei lavori preparatori della suddetta legge e precisamente nella relazione della Commissione Finanza e Tesoro del Senato all'analogo disegno di legge n. 979, comunicato alla Presidenza dell'Assemblea il 9 giugno 1960. In tale documento si accennò, infatti, alla legge ora impugnata come caso aderente a prassi costante di delegazione al Governo di attività legislativa nella materia in oggetto, all'esercizio del quale potere delegatorio il Parlamento era nuovamente chiamato. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 22 gennaio 1970, n. 1 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Zulian (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).**

**Corte Costituzionale - Giudizi incidentali di legittimità costituzionale - Giudice a quo - Pronuncia sull'ammissibilità dell'impugnazione - Natura giurisdizionale.**

(Cost., art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; c.p.p., art. 207).

**Procedimento penale - Parte civile - Impugnazione della sentenza di proscioglimento dell'imputato - Limitazione ai soli casi di condanna della P. C. alle spese e ai danni - Illegittimità costituzionale relativamente al ricorso per Cassazione.**

(Cost., art. 3, 24, 111; c.p.p., art 195).

*È ammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal giudice in sede di esame deliberatorio di ammissibilità dell'impugnazione, giusta l'art. 207 Cod. proc. penale (1).*

---

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 23 marzo 1968 del Pretore di Padova (*Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 1968, n. 152).

In ordine a quanto ritenuto dalla Corte con la prima massima, la giurisprudenza ha affermato che il provvedimento del giudice *a quo*, di cui all'art. 207 c.p.p., incidendo sulla sottostante sentenza di merito, nel senso che la fa passare in giudicato (art. 576 c.p.p.), è irrevocabile, salva la sua ricorribilità in Cassazione (Cass. 1° aprile 1948 ric. Coppola, *Riv. dir. proc.*, 1948, 276, con nota fortemente critica di CARNELUTTI, *Natura del provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione*).

Tenuto conto degli effetti, almeno riflessi, di giudicato che l'ordinanza del giudice *a quo* dell'impugnazione può importare, la decisione della Corte Costituzionale circa la legittimazione di detto giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale appare corretta.

Per ampia disamina, in dottrina, sulla legittimazione del giudice *a quo* nel processo costituzionale, ONIDA, *Note critiche in tema di legittimazione del giudice a quo nel giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi*,

*L'art. 195 c.p.p., nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per Cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili, è in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, e va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittimo relativamente a detti limiti (2).*

(Omissis). — Il pretore di Padova, essendo chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 207 del codice di procedura penale, sull'ammissibilità di un gravame proposto da una parte lesa, costituita parte civile, contro una sua sentenza, con la quale quel pretore aveva prosciolto l'imputato, ha ritenuto non conforme alle norme costituzionali relative al diritto di difesa la disposizione dell'art. 195 dello stesso codice che, nella ipotesi di proscioglimento dell'imputato, consente alla parte civile un diritto di gravame limitato al solo caso in cui essa sia stata condannata ai danni e alle spese. Al riguardo l'Avvocatura dello Stato prospetta preliminarmente il dubbio che, al giudice chiamato ad esprimere il sommario giudizio di cui all'art. 207 del codice di procedura penale non sia consentito di sollevare questioni di costituzionalità, per essere a lui sottratto l'esame del merito, che è riservato invece al giudice dell'impugnazione.

Ma, secondo questa Corte ha già più volte ritenuto, legittimato a sollevare eccezioni di incostituzionalità è ogni organo investito di funzioni di giurisdizione che, per risolvere una qualsiasi questione sottoposta al suo esame e che abbia il compito di decidere, debba interpretare ed applicare una norma della cui conformità alla Costituzione abbia motivo di dubitare.

E poichè, nel caso, il pretore di Padova doveva, per assolvere il compito commessogli dall'art. 207 del codice di procedura penale, interpretare ed applicare quanto è dal detto articolo disposto, egli era senza dubbio legittimato a sollevare, in rapporto ad esso, questioni di costituzionalità.

---

*Giur. it.*, 1968, IV, 232; e, per quanto concerne il processo civile; ZAGREBELSKY, *Considerazioni sulla competenza del giudice istruttore civile a sollevare incidenti di legittimità costituzionale*, *Giur. cost.*, 1967, 621.

(2) La sentenza della Corte produrrà l'effetto, come è espressamente chiarito nella motivazione, di consentire il ricorso alla P.C. solo se contro la sentenza non sia proposto, da altre parti, appello. Da notare la particolare qualificazione del diritto di difesa, che, secondo la decisione in rassegna, assume una sua copertura costituzionale assoluta per l'impugnativa davanti alla Corte di Cassazione.

In dottrina, sulla posizione della P.C. rispetto alle impugnazioni, cfr. SELLAROLE, *I limiti dell'impugnazione della P. C.*, *Giust. pen.*, 1964, 22; GUALTIERI, *Il sistema delle nullità e delle impugnazioni con riguardo alla P.C.*, *ivi*, 1968, III, 97.

Ond'è che il dubbio proposto dall'Avvocatura deve ritenersi infondato.

2. Passando all'esame del merito, è da precisare che il giudice *a quo*, benchè nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione abbia indicato, come norme di comparazione ai fini del giudizio di costituzionalità, soltanto quelle di cui agli artt. 24, comma secondo, e 3, in realtà egli ha preso in considerazione anche la norma dell'art. 111 della Costituzione, la cui disposizione ha citata nella parte motiva della stessa ordinanza, sia pure per escludere che quella norma abbia importato un diretto effetto abrogativo — modificativo della disposizione e del sistema dell'art. 195 del codice di procedura penale.

È ovvio che il giudice *a quo*, nel porsi tale quesito, ha manifestato di avvertire un contrasto fra le due norme, quella dell'art. 195 del codice di procedura penale — che esclude il gravame della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato (salvo il caso di sua condanna alle spese e ai danni) — e quella dell'art. 111, comma secondo, della Costituzione, che ammette il ricorso per cassazione contro ogni tipo di sentenza. E deve dedursene che lo stesso giudice, in tanto ha ommesso, nelle conclusioni, di richiamare l'art. 111 da lui pur menzionato (e che, nel caso era specificamente pertinente perchè la parte civile Chiodetto proprio un ricorso per cassazione aveva proposto), in quanto ha fatto riferimento alla disposizione dell'art. 24, comma secondo, che può considerarsi comprensiva di ogni altra relativa alla tutela del diritto di difesa.

Ciò posto, la Corte ritiene che il giudice *a quo* abbia dedotto anche violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata non lede gli artt. 24 e 3 della Costi-

atti, per quanto riguarda in generale il diritto di difesa, la parte civile ha modo di esercitarlo pienamente nel primo grado del giudizio. E che, sotto questo aspetto, l'art. 24 della Costituzione non è violato. Altrettanto si dica dell'art. 3: se alla parte civile in certi casi, il diritto di appellare, ciò si giustifica con la lesione che essa, come parte lesa, ha nel processo penale; non sembra irragionevole che, nel silenzio di pubblico ministero, il giudice le manchi di potere di provocare il riesame sul fatto. Il ragionamento non può ovviamente ripetersi per il ricorso in cassazione, poichè l'art. 111, secondo comma, della Costituzione ammettendolo « sempre », e cioè senza esclusioni, ne attribuisce il potere a tutte le parti del giudizio di merito, quando siano consumate o non siano consentite altre forme di gravame.

Deve riconoscersi quindi che alla parte civile, per il disposto dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, compete il diritto di ricorrere in cassazione per violazione di legge anche contro la sen-

tenza, sia di primo che di secondo grado, che abbia prosciolto l'imputato e che, non avendo condannato ai danni e alle spese essa parte civile, per l'art. 195 non può essere ora da lei in alcun modo impugnata.

Ed è appena il caso di soggiungere che il ricorso per cassazione, che la parte civile è così ammessa a proporre nelle ipotesi in cui le era prima vietato, ha sempre lo stesso oggetto, e quindi gli stessi limiti, dell'azione civile che essa è abilitata a esercitare nel processo penale; può cioè investire le sole disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili.

Va poi anche soggiunto che il ricorso per cassazione della parte civile, quando è proposto contro sentenza di primo grado, per lei inappellabile, produrrà effetto soltanto se contro la stessa sentenza non segua un esame in appello, cui la parte civile ha titolo per partecipare in forza del disposto dell'art. 92 del codice di procedura penale, e che abbia luogo a seguito di gravame proposto dall'imputato o dal pubblico ministero.

Deve pertanto concludersi che la disposizione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione ha reso illegittimo l'art. 195 del codice di procedura penale nella parte in cui questo non consente che la parte civile proponga ricorso per cassazione, limitatamente alle disposizioni concernenti i suoi interessi civili, contro la sentenza, sia di primo che di secondo grado, la quale ha concluso il processo cui essa ha partecipato. — (*Omissis*).

## I

**CORTE COSTITUZIONALE, 22 gennaio 1970, n. 2 - Pres. Branca - Rel. Capalozza - Briosco ed altri (avv. Clarizia) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).**

**Procedimento penale - Atti compiuti dalla polizia giudiziaria - Fase delle indagini preliminari - Inapplicabilità degli artt. 304 bis, ter e quater c. p. p. - Infondatezza della questione.**

(Cost., art. 3, 24; c.p.p., art. 219).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 219 c.p.p. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, per effetto delle sentenze della Corte n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969, e poi della legge 5 dicembre 1969 n. 932, è da escludersi che la polizia giudiziaria, pur in presenza di un soggetto da considerare indiziato di reato, possa procedere ad atti istruttori senza l'osservanza delle dispo-*

sizioni degli artt. 304 bis, ter e quater c.p.p., che assicurano il minimo delle garanzie difensive (1).

## II

CORTE COSTITUZIONALE, 22 gennaio 1970, n. 4 - Pres. Branca - Rel. Rossi - Valentini ed altri (n. c.) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

**Procedimento penale - Compimento di atti istruttori da parte del Pretore - Indagini di polizia giudiziaria - Violazione diritto di difesa - Mancanza di motivazione del decreto di citazione a giudizio - Illegittimità costituzionale - Infondatezza delle questioni.**  
(Cost., art. 3, 24, 111; c.p.p., art. 231, 398, 225, 409).

*Sono manifestamente infondate, in relazione ai precedenti enunciati della Corte Costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 231 e 398 c.p.p. e dell'art. 225 dello stesso codice nella parte in cui, rispettivamente, riguardano la facoltà del Pretore di non interrogare l'imputato prima di rinviarlo a giudizio e disciplinare le indagini di polizia giudiziaria; mentre è infondata, con riferimento all'art. 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 dello stesso codice, che non prevede la motivazione del decreto di citazione a giudizio (2).*

## I

(Omissis). — 3. - In conseguenza dei principi affermati nelle due precedenti decisioni e delle statuizioni in esse contenute, deve escludersi che l'art. 219 del codice di procedura penale, ora impugnato, con-

---

(1-2) Le questioni erano state proposte con varie ordinanze di giudici di merito.

Le due sentenze costituiscono una interpretazione autentica delle precedenti decisioni della Corte 5 luglio 1968, n. 86 (in questa *Rassegna*, 1968, 715) e 22 dicembre 1969 n. 148 (*ivi* 1969), la quale è valsa a salvare l'attuale testo dell'art. 219 c.p.p.

In considerazione della tormentata vicenda costituzionale del Codice di procedura penale, si ravvisa sempre più improcrastinabile l'esigenza che il legislatore vi metta mano, oltre che per coordinare le norme già profondamente incise dalle sentenze della Corte, anche per adeguare tutte le restanti norme ai precetti della Costituzione.

In dottrina, CONSO, *Preistruttoria e diritto di difesa*, *Giur. it.*, 1968, IV, 305; FLORDIA, *Primi appunti sull'intervento della difesa nel periodo degli atti preliminari*, *Giust. pen.*, 1968, III, 617.

sentita, nella genericità della sua formulazione, che la polizia giudiziaria, pur in presenza di un soggetto da considerare indiziato ai sensi dell'art. 78, secondo comma, del codice di procedura penale, possa procedere ad atti pre-istruttori senza l'osservanza delle disposizioni che assicurano un minimo di garanzia difensiva. In particolare, per quanto riguarda l'interrogatorio, se è vero che la polizia giudiziaria può procedervi nell'esercizio dei poteri conferitile dall'art. 219, non è altrettanto vero, come suppongono le ordinanze di rimessione, che esso possa essere compiuto, anche in presenza di un indiziato di reato, senza l'osservanza degli artt. 304 *bis*, *ter* e *quater*: in tale caso, infatti, l'obbligo del rispetto di dette disposizioni — quando, ripetesi, un indizio di reità si è già soggettivizzato nei confronti della persona interrogata — discende dalla dichiarazione di parziale illegittimità dell'articolo 225 del codice di procedura penale. Più in generale può dirsi che l'art. 219 del codice di procedura penale necessariamente prescinde dall'applicazione degli artt. 304 *bis*, *ter* e *quater*, perchè esso contempla tutte le attività che la polizia giudiziaria può e deve compiere fino al momento in cui le indagini preliminari si traducono in atti pre-istruttori aventi la funzione di predisporre prove di colpevolezza, utilizzabili come tali nel successivo processo, contro un determinato soggetto che abbia assunto la figura di indiziato di reato. È da questo momento — e solo da questo momento — che, nel rispetto dell'art. 24 della Costituzione, devono operare i meccanismi idonei ad assicurare un minimo di contraddittorio, di assistenza e di difesa (cfr. sent. n. 149 del 1969): e tale esigenza è già soddisfatta dalle statuizioni contenute nelle ricordate decisioni n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969. — (*Omissis*).

## II

(*Omissis*). — Nessuna delle questioni può trovare accoglimento.

1) Sulla prima questione (artt. 231 e 398 del codice di procedura penale; artt. 24 e 3 della Costituzione) la Corte si è già ripetutamente pronunciata con la sentenza n. 46 del 1967 e con l'ordinanza n. 4 del 1968, nè sono stati dedotti motivi che inducano a diverso avviso.

2) La seconda questione (art. 225 c.p.p.; art. 24 della Costituzione) è venuta a cadere con la sentenza di questa Corte n. 86 del 1968 che dichiarò appunto la illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 c.p.p., nella parte in cui consentivano, nelle indagini di polizia ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 *bis*, *ter*, *quater* cp.p.

3) La terza questione è infondata. In dottrina si suole distinguere tra provvedimenti giurisdizionali soggetti all'obbligo della motivazione (art. 111, primo comma, Costituzione) e provvedimenti ordinatori, nei

quali si potrebbe far rientrare il decreto di citazione davanti al pretore che non ha alcun carattere decisorio. È certo comunque che il decreto di citazione a giudizio, avente i soli scopi di contestazione dell'accusa e di assegnazione di termini processuali, non può essere motivato altrimenti che in funzione di tali scopi. E deve ritenersi che esso rispetta il principio costituzionale sancito dalla rt. 111, primo comma, quando contiene l'enunciazione del fatto contestato, del titolo del reato, degli articoli di legge applicabili ed indica altresì i testimoni a carico e discarico che il giudice reputa utili per l'accertamento della verità.

L'intrinseca garanzia dei diritti di difesa dell'imputato nei processi davanti al pretore si rinviene nell'art. 398 c.p.p., così come esso deve leggersi dopo le sentenze n. 33 del 1966 e n. 151 del 1967. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 22 gennaio 1970, n. 3 - Pres. Branca - Rel. Mortati - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni (Avv. Prosperetti) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa).**

**Previdenza e assistenza - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Estensione anche agli artigiani senza dipendenti - Eccesso rispetto alla delega legislativa - Esclusione.**

(Cost., art. 76; legge 19 gennaio 1963, n. 15, art. 30; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 204).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 76 Costituzione, per violazione della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, dell'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nella parte in cui pone tale obbligo anche relativamente agli artigiani i quali prestino opera manuale senza concorso di dipendenti (1).*

---

(1) La questione era stata proposta con due ordinanze del Conciliatore di Trento, 31 luglio e 3 agosto 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1967, n. 282).

In dottrina, cfr. LANFREDINI, *Gli artigiani e il nuovo testo unico sugli infortuni lavoro*, *Riv. it. prev. soc.*, 1966, 29.

CORTE COSTITUZIONALE, 22 gennaio 1970, n. 5 - Pres. Branca - Rel. Rocchetti - Zanetto (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

**Procedimento penale - Incidenti di esecuzione - Audizione del condannato detenuto in luogo diverso dalla sede del giudice competente - Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Esclusione.**

(Cost., art. 24, 3; c.p.p., art. 630, comma secondo).

*Non è fondata, nè con riferimento al diritto di difesa, nè con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui consente l'audizione del condannato detenuto in luogo diverso dalla sede del giudice dell'incidente, non da parte di questi, ma solo da parte del giudice di sorveglianza o del Pretore del luogo di detenzione (1).*

(Omissis). — 1. Il pretore di Camposampiero ritiene che nel procedimento per incidenti di esecuzione, regolato negli artt. 628 e 632 del codice di procedura penale, al condannato che sia detenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice avanti al quale si svolge l'incidente, sia fatto dalla legge un trattamento che lede il suo diritto di difesa e la condizione di eguaglianza. E ciò in quanto l'art. 630, col prescrivere che egli possa essere sentito soltanto dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo ove è detenuto, non consente che possa essere ascoltato personalmente dal giudice competente a conoscere dell'incidente, così come è invece previsto per la parte libera e per quella che sia detenuta nella stessa sede. Dal che il giudice *a quo*

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 27 maggio 1968 del Pretore di Camposampiero (*Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1968, n. 222).

In materia di incidenti di esecuzione è da ricordare la precedente sentenza della Corte 27 marzo 1962 n. 29 (*Giur. Cost.*, 1962, 225) di non fondatezza della questione dell'obbligo assoluto della nomina del difensore di ufficio.

La giurisprudenza aveva ritenuto la nullità assoluta del procedimento per la mancata osservanza delle prescrizioni dell'art. 630, secondo comma, c.p.p., riguardo al condannato detenuto (Cass. 6 febbraio 1962, ric. Poner, *Giust. pen.*, 1962, III, 34). Era stato ritenuto, però, conformemente a quanto ha ora deciso la Corte Costituzionale, che il condannato detenuto in luogo diverso da quello dell'incidente non ha diritto di presenziare di persona alla discussione dello stesso (Cass. 20 aprile 1966, ric. Tesfas, *Cass. Pen.*, 1964, 782).

In dottrina, cfr. PISANI, *Incidenti di esecuzione e inviolabilità del diritto di difesa*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 669.

Vedi, però, la sentenza della Corte, di prossima pubblicazione, 18 maggio 1970, n. 69, per l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 630, primo comma, cod. proc. penale.

deduce che l'art. 630, nella parte citata, sarebbe in contrasto con l'art. 24, comma secondo, e con l'art. 3 comma primo, della Costituzione.

La questione come sopra proposta è da ritenersi non fondata.

2. Negli incidenti di esecuzione il condannato riceve dalla cancelleria del giudice competente, e con preavviso di almeno cinque giorni, comunicazione della data fissata per la deliberazione dell'incidente ed ha facoltà di provvedere alla sua difesa in uno dei seguenti modi: comparendo personalmente, assistito o no dal difensore, comparendo a mezzo del difensore, presentando memorie sia di persona sia a mezzo del difensore.

Questa così vasta possibilità di difese orali e scritte subisce una appena apprezzabile modificazione qualora il condannato che è parte nell'incidente, è detenuto in luogo diverso da quello ove ha sede l'ufficio del giudice competente. In tal caso il giudice, invece di ascoltarlo di persona, commette l'incarico di ascoltarlo al giudice di sorveglianza o al pretore del luogo ove egli è detenuto. Ma è ovvio che, anche in tal caso, il condannato oltre ad essere pur sempre sentito, benchè per rogatoria, seguita a usufruire delle altre possibilità offertegli dalla legge, circa la comparizione a mezzo del difensore e la presentazione di memorie, sottoscritte da lui stesso o dal suo difensore.

Le sue possibilità di difesa rimangono quindi integre, senza che un'apprezzabile variazione la tutela di quel diritto possa ritenersi subisca dalla circostanza che l'audizione di lui non viene effettuata a mezzo dello stesso giudice che provvede poi alla decisione dell'incidente.

In questo tipo di procedimento, alla parte privata condannata, la comparizione di persona è consentita per un fine diverso da quello per cui l'imputato è convocato avanti al giudice dell'istruzione o del giudizio, e che è un fine, almeno in parte, volto all'acquisizione di elementi probatori. Nell'incidente di esecuzione invece la comparizione personale, per altro facoltativa, del condannato rappresenta soltanto un mezzo di difesa a lui offerto, congiunto ai vari altri mezzi di difesa orali e scritti a lui spettanti.

Non può quindi scorgersi nessuna compressione di quel diritto in una comparizione personale che avviene per il tramite di un altro giudice. E ciò particolarmente se si tenga conto del carattere del procedimento, che è ristretto a questioni ordinariamente di solo diritto, ben circoscritte e determinate.

È quindi da escludersi la lamentata violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

3. Quanto alla pur dedotta violazione dell'art. 3, comma primo, relativa alla condizione di eguaglianza, deve innanzi tutto osservarsi che se l'audizione del condannato, fatta a mezzo di altro giudice, non menoma la sua possibilità di difesa, nessun rilievo può attribuirsi alla

diversità di trattamento che è riservata al condannato il quale sconta la pena in altra sede ed è ascoltato nel modo anzidetto, rispetto a quella del libero, o del condannato che sconta la pena nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio del giudice ed è da questo ascoltato di persona.

Ma quand'anche questa differenza, appena ravvisabile, dei due modi previsti per la comparizione del condannato, secondo che egli si trovi fuori della sede o nella stessa sede del giudice dell'incidente, potesse avere sul piano giuridico un qualche rilievo, è ovvio che tale differenza non sarebbe irrazionale. Il legislatore ha giustamente ritenute prevalenti in senso ostativo le difficoltà pratiche che un trasporto in stato di detenzione presenta, di fronte alla irrilevanza che il beneficio di essere ascoltato di persona dal giudice competente a decidere rappresenta per il detenuto, garantito nella sua difesa, dagli altri mezzi a lui offerti dalla legge.

Anche la questione sollevata in rapporto all'art. 3, comma primo, deve pertanto dichiararsi non fondata. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 22 gennaio 1970, n. 6 - Pres. Branca - Rel. Crisafulli - Lentini (n.c.) e Presidente Regione Siciliana (avv. Guarino, Leone).**

**Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Statuti speciali regionali - Intervento del Presidente regionale - Ammissibilità.**

(Cost., art. 116; legge 11 marzo 1933, n. 87, art. 23, 25).

**Sicilia - Statuto della Regione - Norme relativa all'Alta Corte - Funzioni penali della stessa - Contrasto con la Costituzione nel suo complesso - Illegittimità costituzionale della normativa.**

(Cost., art. 116, disp. trans. XVII, 112, 108; St. reg. sic., art. 26, 27).

*Quando siano denunciate davanti alla Corte Costituzionale disposizioni contenute negli Statuti speciali regionali, e limitatamente a tale ipotesi, il Presidente della Regione è legittimato a costituirsi in giudizio così come è espressamente disposto per l'ipotesi che sia impugnata una legge regionale (1).*

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 9 maggio 1968 del Giudice istruttore di Palermo (*Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1968, n. 235).

In dottrina, **ABBAMONTE**, *Il processo costituzionale italiano*, Napoli 1957, I, 136.; **GIANNINI**, *Sull'intervento nel processo davanti alla Corte Costituzionale*, *Giur. Cost.*, 1956, 240 segg.

*Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con la Costituzione nel suo complesso, ed anche con riferimento alle norme degli artt. 116, XVII transitoria, 112 e 108, gli articoli 26 e 27 dello Statuto regionale siciliano riguardanti le funzioni penali dell'Alta Corte per la Regione siciliana (2).*

(*Omissis*). — Deve anzitutto prendersi in esame il problema della ammissibilità dell'intervento proposto dal Presidente della Regione siciliana nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale, che ha per oggetto un atto con forza di legge dello Stato (il d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).

La Corte osserva che lo Statuto della Regione, anche se adottato con legge costituzionale dello Stato, come prescritto per le regioni ad autonomia speciale dall'art. 116 della Costituzione, o se contenuto in atto legislativo statale, così come originariamente è accaduto per lo Statuto della Regione siciliana, è pur sempre l'atto costitutivo sul quale direttamente si fondano le potestà legislative ed amministrative della Regione, la garanzia costituzionale prima ed essenziale della sua stessa autonomia. E pertanto, quando siano denunciate disposizioni contenute negli statuti speciali regionali, e limitatamente a tale ipotesi, deve ritenersi implicito nel principio risultante dal combinato disposto degli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che il Presidente della Regione sia legittimato a costituirsi dinanzi a questa Corte, così come è espressamente disposto per l'ipotesi in cui sia impugnata, invece, una legge regionale.

2. La questione di legittimità costituzionale degli articoli 26 e 27 dello Statuto della Regione siciliana, per la parte relativa alla competenza penale dell'Alta Corte, viene prospettata « per contrasto non con una singola norma, bensì con la *ratio* della Carta costituzionale », vale a dire con i principi che stanno a fondamento del sistema costituzionale complessivo; ed infatti nel dispositivo la censura è formulata in primo luogo, e con maggiore perspicuità, « in rapporto alla Costituzione della Repubblica ». L'ordinanza avverte espressamente che soltanto per ossequio formale alla lettera dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ad evitare una pronuncia di inammissibilità della

---

(2) La precedente sentenza della Corte, ricordata in motivazione, 1° marzo 1957, n. 38, leggesi in *Rassegna dir. pubbl.*, 1959, 362, e nota di DE FINA, *L'Alta Corte e la Costituzione*. Il punto di vista dell'Avvocatura, conforme a quello poi sanzionato dalla Corte Costituzionale, è ampiamente richiamato nel volume *I giudizi di costituzionalità 1956-60*, 461 segg., cui si rinvia.

Sui precedenti storico-giuridici relativi allo statuto della Regione siciliana, cfr. SALEMI, *Lo Statuto della Regione siciliana*, Padova 1961.

questione per incertezza assoluta sull'oggetto di essa, viene fatto poi specifico riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, richiamato peraltro — così nella motivazione come nel dispositivo dell'ordinanza — in stretto collegamento con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2, interpretata dal giudice istruttore come avente costituzionalizzato lo Statuto « con le modifiche di quelle parti in cui contrastava con la Costituzione ».

In conformità con la propria giurisprudenza (sentenze n. 48, n. 63 e n. 67 del 1961; n. 87 del 1963; n. 44 del 1964; n. 50 del 1967) la Corte ritiene che dall'ordinanza del giudice istruttore di Palermo risulti con sufficiente chiarezza l'oggetto della sollevata questione, essendo d'altronde agevolmente individuabili, attraverso l'esame dei motivi adottati, quali norme costituzionali, oltre quelle espressamente indicate, si assumono violate (artt. 3, 5, 112, 116 e 134 in relazione all'art. 96).

3. Non può nemmeno dubitarsi della proponibilità della questione sotto il profilo della rilevanza, dal momento che l'ordinanza muove esplicitamente dall'affermazione che le disposizioni dello Statuto regionale che istituiscono la competenza penale dell'Alta Corte sono di immediata applicazione « ed ancora in vigore », pur non essendo state costituzionalizzate con la legge costituzionale del 1948. Ed è giurisprudenza costante di questa Corte che il giudizio di abrogazione è di competenza del giudice del processo principale, di guisa che, ove questi non ritenga che sia intervenuta abrogazione e prospetti l'asserito contrasto di disposizioni anteriori con norme costituzionali in termini di incostituzionalità, spetta alla esclusiva competenza della Corte giudicare in questi stessi termini. Correttamente, dunque, stante la premessa sulla vigenza delle disposizioni dello Statuto relative alla competenza penale dell'Alta Corte, il giudice istruttore, richiesto dal Procuratore della Repubblica di procedere con il rito formale nei confronti di un ex assessore regionale per fatti commessi durante il periodo in cui era in funzione e con questa connessi, ha sollevato la questione di costituzionalità in oggetto, poichè dalla risoluzione di essa dipende se egli abbia competenza a procedere in materia che, a norma di quelle disposizioni, gli sarebbe invece sottratta.

4. Nel merito, la questione è fondata. Giova richiamarsi anzitutto alla sentenza n. 38 del 1957, con la quale questa Corte ebbe a ritenere assorbite nella propria competenza a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, statali e regionali, nonchè sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, le competenze per l'innanzi esercitate sulle medesime materie, relativamente ai rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana, dall'Alta Corte. Dato il modo in cui il problema si era posto in quella occasione, e cioè dovendo la Corte costituzionale giudicare incidentalmente sulla propria competenza, che era contestata dalla Regione, in un giudizio di legittimità costituzionale proposto in

via di azione contro una legge della Regione siciliana, la sentenza n. 38 lasciò formalmente impregiudicato quanto concerne la competenza penale dell'Alta Corte: competenza che, è il caso di avvertire, non si era mai per il passato concretamente esplicitata ed è persino dubbio che avrebbe potuto esplicitarsi per la mancanza di qualsiasi norma di procedura, sia in ordine alla fase istruttoria e dell'accusa, sia in ordine alla fase del giudizio dibattimentale.

Ma è significativo che a quella decisione della Corte costituzionale, considerata nei principi che la informano e nelle sue logiche implicazioni, sia stato fatto autorevole riferimento dall'allora Presidente della Repubblica, nella lettera indirizzata il 3 aprile del 1957 al Presidente della Camera quale Presidente del Parlamento in seduta comune, con la quale veniva rappresentata l'opportunità di rinviare l'elezione — indetta per il giorno successivo — di un membro effettivo e di uno supplente dell'Alta Corte. Com'è noto, il suggerimento venne accolto, nè mai più in seguito, fino ad oggi, il Parlamento ha proceduto, per quanto di sua competenza, ad integrare la composizione dell'Alta Corte, per rimetterla materialmente in grado di funzionare. Dal canto suo, l'Assemblea regionale siciliana una sola volta ancora dopo la sentenza n. 38, e precisamente il 20 dicembre del 1961, ha provveduto alla nomina di un giudice dell'Alta Corte, poscia deceduto senza che si procedesse alla sua sostituzione.

Senza voler dare alle circostanze testè rammentate un peso eccessivo, sta di fatto, comunque, che il comportamento delle forze politiche interessate rivela come sia stata generalmente avvertita l'impossibilità di considerare tuttora esistente ed operante nell'ordinamento un organo di giustizia costituzionale, qual'era l'Alta Corte, limitatamente ad una sola tra le sue competenze originarie, dopo che, per effetto della sentenza n. 38 del 1957 di questa Corte, tutte le altre erano venute a cessare.

5. Bisogna insistere sul carattere di provvisorietà a suo tempo posto in evidenza dalla sentenza n. 38 del 1957, che ebbe a caratterizzare sin dall'inizio l'istituzione dell'Alta Corte: introdotta, per far fronte a situazioni politiche particolari e contingenti, prima ancora che avessero luogo le elezioni dell'Assemblea costituente, e quando perciò tutto si ignorava circa l'assetto che allo Stato italiano avrebbero conferito l'esito del *referendum* istituzionale del 2 giugno 1946 e la successiva opera dell'Assemblea costituente. Una tale provvisorietà risulta, d'altronde, dallo stesso testo del regio decreto legislativo del 15 maggio 1946, prescrivente, nel secondo comma del suo articolo unico, che lo Statuto della Regione siciliana, comprendente tra l'altro le disposizioni sull'Alta Corte, avrebbe dovuto essere presentato all'Assemblea costituente « per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato ».

Senonchè l'Assemblea si trovò a provvedere in materia soltanto durante il periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione, quando cioè, a norma della XVII disposizione finale e transitoria, le sue attribuzioni « prorogate » erano limitate a quelle così specificate nella stessa disposizione transitoria: deliberare « sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa ». Risulta dagli atti dell'Assemblea costituente che la « commissione dei diciotto » ebbe chiara consapevolezza del mutamento verificatosi con l'entrata in vigore della nuova Costituzione, essendo ormai l'Assemblea chiamata ad attuare l'art. 116 della Costituzione, cui univocamente si riferisce, per questa parte, la XVII disposizione transitoria, e pertanto a adottare uno statuto speciale per la Regione siciliana come per le altre Regioni indicate nello stesso art. 116, al fine di assicurare ad esse « forme e condizioni particolari di autonomia ». Compito, sotto un certo aspetto più circoscritto, e sotto altro aspetto più largo, ma comunque sostanzialmente diverso da quello in un primo tempo prescritto dalla riferita formula dell'articolo unico del decreto legislativo del 1946. Fu soltanto per considerazioni di pratica e politica opportunità, ed anche per la ristrettezza del tempo, se l'Assemblea si orientò nel senso di prendere a base del lavoro cui si accingeva il testo dello Statuto allora in vigore; ed è noto che, essendosi manifestate gravi divergenze e protraendosi la discussione, si finì per approvare all'ultimo momento utile, e cioè il 31 gennaio del 1948, la legge costituzionale n. 2 del febbraio 1948, che, nel suo art. 1, genericamente assume lo statuto della Regione siciliana tra le leggi costituzionali dello Stato, « ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione ».

Fermo restando, dunque, che l'Assemblea costituente nel procedere alla cosiddetta « costituzionalizzazione » dello statuto in regime di *prorogatio*, non avrebbe potuto oltrepassare i limiti derivanti dal combinato della XVII disposizione transitoria e dell'art. 116 della Costituzione, una corretta interpretazione della legge costituzionale n. 2 del 1948 porta a ritenere, come già ebbe ad affermare questa Corte con la sentenza n. 38 del 1957, che non sono state munite di efficaci formalmente costituzionale le norme dello Statuto che, mentre non rientravano tra quelle dirette a realizzare « forme e condizioni particolari di autonomia », si ponevano in radicale contrasto con la Costituzione della Repubblica. Non è infatti immaginabili che nell'adottare, sia pure con rinvio a quello attualmente esistente, lo statuto speciale della Regione siciliana in ottemperanza all'art. 116 della Costituzione, si fosse invece dato vita ad una revisione tacita — comunque vietata dalla XVII disposizione transitoria — della Costituzione stessa, entrata in vigore da appena un mese.

6. Ciò premesso, contrastano con la Costituzione, nel loro insieme, tutte le norme relative all'Alta Corte, perchè in uno Stato unitario,

anche se articolantesi in un largo pluralismo di autonomie (art. 5 della Costituzione), il principio della unità della giurisdizione costituzionale non può tollerare deroghe di sorta. E, come bene osservato nell'ordinanza di rimessione e come risulterà dalle considerazioni che seguono, la competenza a giudicare dei reati commessi dal presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni era stata attribuita all'Alta Corte proprio in quanto organo di giurisdizione costituzionale, e non come ad un qualsiasi giudice speciale.

Lo confermano le disposizioni concernenti la messa in stato di accusa, demandata all'Assemblea regionale ed al commissario dello Stato presso la Regione: organo politico-legislativo, la prima, ed organo amministrativo alle dipendenze del Governo nazionale, il secondo. Si contravviene così anche al principio dell'art. 112 della Costituzione, rimettendosi il promuovimento dell'azione penale a deliberazioni di un'assemblea a composizione politica o a valutazioni più o meno discrezionali di un organo, quale il commissario dello Stato, la cui figura non è certo comparabile a quella del Pubblico ministero.

Specialità dell'accusa e specialità del giudice si integrano tra loro indissolubilmente, rispondendo a un disegno unitario, che ha come conseguenza la piena e totale sottrazione al regime processuale penale comune a tutti i cittadini, compresi gli assessori regionali delle altre regioni, di coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un determinato ufficio in una singola e determinata regione, con palese violazione, oltre tutto, del principio di eguaglianza.

Nelle sue linee generali, il sistema istituito dagli artt. 26 e 27 dello Statuto ricalca da vicino, ed anzi ha anticipato nel tempo, quello che la Costituzione riserva al Presidente della Repubblica nonché al Presidente del Consiglio ed ai ministri per quel che riguarda gli illeciti costituzionali di cui essi possano in ipotesi essere resi responsabili.

Ora, prescindendo da quanto riguarda il Capo dello Stato, in ordine al quale vengono in considerazione principi in parte diversi, un'attenta analisi della ragione che giustifica, nei confronti del Presidente del Consiglio e dei ministri, una così profonda deroga al diritto comune, dimostra come sia impossibile estenderla ai membri del Governo regionale siciliano. Il Governo della Repubblica è organo costituzionale di indirizzo politico ed amministrativo, posto al vertice dell'intera organizzazione amministrativa dello Stato, legato dal rapporto fiduciario con le Assemblee legislative direttamente rappresentative del popolo, di fronte alle quali può quotidianamente esser chiamato a rispondere. Ed è proprio in ragione delle caratteristiche dei soggetti agenti, titolari di supremi uffici politici dello Stato, oltre che della natura dei reati ministeriali e delle loro possibili conseguenze sul sistema, che si è voluto derogare alle norme comuni, nel duplice intento di assicurare la più ampia tutela dell'ordinamento repubblicano e di garantire al

tempo stesso la posizione e l'azione del Governo, oggettivamente considerato, prima ancora che le persone che di volta in volta lo compongono.

Sotto questo profilo, l'istituto risultante dagli artt. 96 e 134 della Costituzione presenta evidenti analogie con quello dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri delle Camere, previsto dall'articolo 68, scondo comma. Ma, come le Assemblee regionali non sono assimilabili puramente e semplicemente alle Assemblee parlamentari, così nemmeno gli organi di governo regionali sono assimilabili al Governo della Repubblica. Con i dovuti adattamenti, valgono, infatti, nei confronti dei membri del Governo regionale siciliano, le stesse argomentazioni con le quali l'Alta Corte per la Regione siciliana ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 64 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29, che estendeva ai deputati dell'Assemblea siciliana le immunità spettanti ai membri del Parlamento, e valgono egualmente le ulteriori considerazioni svolte da questa Corte nelle precedenti decisioni n. 66 del 1964 e n. 143 del 1968 (quest'ultima, in relazione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia): nelle quali, pur riconoscendosi che le Regioni sono enti dotati di autonomia politica, nell'ambito della Repubblica « una e indivisibile », si avvertiva peraltro come tale autonomia non sia da confondere con la sovranità, negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari.

7. Nè dicasi che la giurisdizione speciale dell'Alta Corte in sede penale, rientrando tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 102 della Costituzione, sopravviverebbe alla entrata in vigore del nuovo ordinamento costituzionale in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione, nell'interpretazione costantemente affermatane dalla giurisprudenza della Corte.

È da rilevare, infatti, che la menzionata transitoria si limita ad escludere che giudici speciali, anteriormente istituiti, siano — sol perchè tali — costituzionalmente illegittimi; ma non esclude che alcuni tra essi possano esserlo, se e quando le norme che li disciplinano contrastino con altre norme della Costituzione. E questa, per l'appunto, è l'ipotesi che si verifica quanto all'Alta Corte, come risulta dalle considerazioni che precedono. Le quali convincono, in primo luogo, che l'Alta Corte sarebbe un giudice doppiamente speciale, in ragione della materia devoluta alla sua competenza e in ragione delle persone, che ad essa sono sottoposte, individuate come sono in relazione ad uffici ricoperti nell'ambito della sola Regione siciliana e perciò limitatamente ad una parte del territorio nazionale. Ma soprattutto mettono in evidenza che l'Alta Corte è stata configurata quale giudice speciale costituzionale, avente carattere essenzialmente politico, come si ricava sia dalla specialità del procedimento per la messa in stato di accusa, sia

dagli stessi criteri adottati per la composizione dell'organo, la struttura paritetica del quale non trova riscontro — di regola — neppure nei tribunali costituzionali degli Stati federali.

Nè può sottacersi che l'ordinamento non prevede per i componenti dell'Alta Corte quelle garanzie di indipendenza, che, a norma dell'art. 108, ultima parte, della Costituzione, devono essere apprestate dalla legge nei confronti dei giudici delle giurisdizioni speciali: nel che sarebbe da ravvisare un ulteriore motivo di incostituzionalità. — (*Omissis*).

## I

CORTE COSTITUZIONALE, 28 gennaio 1970, n. 8 - Pres. Branca - Rel. Fragali - Chioetto (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

**Giudizi di legittimità costituzionale - Ordinanza di rimessione fondata su ipotesi, su previsioni o su congetture - Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.**

(Cost., art. 3, 4, 35 e 41; t.u.p.s., art. 86; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

*È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dell'art. 86 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, per la parte in cui sancisce l'obbligo della previa autorizzazione di pubblica sicurezza per la detenzione, in pubblico esercizio, di apparecchi da tavolo, quando la questione sia proposta non perchè creduta utile al giudizio di merito ma per prevenire decisioni contrarie alla interpretazione preferita dal giudice a quo da parte del giudice dell'eventuale impugnazione (1).*

## II

CORTE COSTITUZIONALE, 4 febbraio 1970, n. 12 - Pres. Branca - Rel. Trimarchi - Associazione Lombarda Relaz ed altri (avv. Majno, Talamanca e Petrelli) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

**Sicurezza pubblica - Apparecchi da giuoco - Divieto di uso - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, il quale stabilisce il divieto di*

---

(1-2) Il primo giudizio è stato promosso con ordinanza 8 luglio 1968 dal Pretore di Padova (*Gazzetta Ufficiale*, 26 febbraio 1969, n. 52).

*usare anche apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco, che possano dar luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazione di qualunque specie, con riferimento agli articoli 41, 3 e 18 della Costituzione (2).*

La seconda sentenza concerne i giudizi riuniti promossi con ordinanza 24 novembre 1967 del tribunale di Milano (*Gazzetta Ufficiale*, 15 giugno 1968, n. 152), con ordinanza 29 marzo 1968 del pretore di Padova (*Gazzetta Ufficiale*, 14 settembre 1968, n. 235) e con ordinanza 29 gennaio 1969 del pretore di Adrano (*Gazzetta Ufficiale*, 21 maggio 1969, n. 128).

In materia di licenze per l'uso di apparecchi o congegni per giuochi o scommesse vedasi Corte Cost., 9 luglio 1963, n. 125 (*Giur. cost.*, 1963, 1393).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 28 gennaio 1970, n. 9 - *Pres. Branca - Rel. Fragali - Benaglia ed altri* (n. c.).

**Procedimento penale - Autorizzazione a procedere - Ritardo nella concessione dell'autorizzazione - Ingiustificato all'esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 24 secondo comma, 68 e 112; c.p.p., art. 15, primo e quarto comma).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma, 68 e 112 della Costituzione, dell'art. 15, primo e quinto comma, codice di procedura penale, in quanto i regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica contengono norme di sollecitazione delle deliberazioni parlamentari in materia di autorizzazione a procedere e l'impedimento all'esercizio dell'azione punitiva in pendenza dell'autorizzazione rispecchia lo spirito e la lettera dell'art. 68 della Costituzione (1).*

(*Omissis*). — 1. - La questione di legittimità del quinto comma dell'art. 15 del codice di procedura penale, che allega la mancanza di rimedi contro i ritardi nel procedimento parlamentare di autorizzazione a procedere è priva del presupposto di base.

L'art. 2 del regolamento della Camera dei Deputati e l'art. 56 del regolamento del Senato della Repubblica prescrivono che, trascorsi quindici giorni per la Camera e trenta per il Senato, se la commis-

(1) La questione è stata introdotta con ordinanza 24 giugno 1968 dal Pretore di Novara (*Gazzetta Ufficiale*, 28 settembre 1968, n. 248).

In materia di autorizzazione a procedere contro i membri del Parlamento vedasi anche la sentenza n. 22 del 1959. Sull'autorizzazione a procedere in genere cfr. Corte Cost. n. 94 del 1963, n. 4 e n. 99 del 1965 (in questa *Rassegna*, 1965, 1114).

sione referente non ha presentato la sua relazione, rispettivamente, il Presidente della Camera annunzia che la domanda sarà iscritta senz'altro all'ordine del giorno, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni, e il Presidente del Senato dispone, senz'altro, l'iscrizione della domanda all'ordine del giorno con uguale precedenza. L'esistenza di tali norme dimostra che, per la materia di cui si tratta, l'ordinamento contiene già misure di sollecitazione delle deliberazioni parlamentari: e si tratta di misure che, attenendo all'ordine dei lavori delle Camere, trovano sede legittima di previsione nei regolamenti deliberati dalle stesse.

L'applicazione di tali disposizioni non può certo formare oggetto di controllo esterno, e comunque dar ragione ad illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.

2. - Non è fondato che la norma stessa vulnera il principio di parità. La prerogativa di cui si discute protegge la sfera di autonomia delle Camere e garantisce l'esercizio della funzione parlamentare; quindi deve coinvolgere unicamente la posizione dei soggetti che le Camere compongono, ed essi soli, perchè è tale posizione che viene a formarne fondamento logico e giuridico. Nè una disparità viene dal fatto che, quando l'autorizzazione ritarda, deve disporsi lo stralcio del procedimento penale riguardo a quanti non godono della garanzia costituzionale: la sospensione del procedimento anche contro costoro, di fatto estenderebbe la prerogativa a soggetti estranei all'attività del Parlamento, e violerebbe perciò la lettera e lo spirito dell'art. 68 della Costituzione.

Non è neppure sostenibile che, non proponendosi di ovviare alle remore che l'autorizzazione comporta, l'art. 15, quinto comma, del codice di procedura penale permette un ingiustificato impedimento all'esercizio dell'azione punitiva. Le procedure parlamentari possono trovare regola soltanto nell'esplicazione dell'autonomia conferita alle singole assemblee; a favore delle quali perciò deve riconoscersi, in materia, una riserva di competenza normativa. D'altro canto il procedimento per la concessione dell'autorizzazione non può non avere regole che si coordinano con il carattere politico dell'atto; e se è vero che viene sospesa l'attuazione dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, è dalla norma costituzionale che l'effetto proviene, avendo essa dato alla singola Camera legittimazione esclusiva alla scelta del tempo e del modo di esercizio della competenza che le spetta, perchè soltanto la singola Camera è legittimata a regolare lo svolgimento dei propri lavori.

3. - Circa l'altro assunto prospettato dall'ordinanza, per cui viola il diritto di difesa il divieto fatto al pubblico ministero, nell'art. 15, primo comma, del codice di procedura penale, di contestare l'accusa e di procedere all'interrogatorio dell'imputato prima che sia concessa

l'autorizzazione, la Corte osserva che il divieto stesso concorda con il contenuto dell'art. 68 della Costituzione.

L'emissione di un mandato o di un ordine, anche di semplice comparizione, è espressione di una potestà coercitiva del giudice o del pubblico ministero; e l'art. 68 predetto ha escluso tassativamente che il magistrato possa rivolgere tale sua potestà contro coloro che appartengono alle assemblee parlamentari. Lo ha escluso quando gli ha vietato di privare il deputato o il senatore della libertà personale, la quale, secondo la sentenza di questa Corte del 19 giugno 1956 n. 11, viene ad essere ristretta ogni qualvolta si pone ad un soggetto un obbligo di fare o di non fare. Il parlamentare deve essere sottratto a limitazioni o ad ostacoli nella esplicazione della sua funzione provenienti da poteri che non facciano capo alla Camera cui appartiene, e che potrebbero assumere il carattere di interferenza nello svolgimento della funzione dell'organo sovrano.

Il pretore obietta che il divieto succitato esclude quel diretto contatto tra l'imputato e il giudice che può offrire elementi per un proscioglimento in istruttoria. Ma se fosse consentito quel contatto, si permetterebbe, al parlamentare, di sottrarsi all'immunità prima ancora che la Camera di appartenenza accerti l'esistenza di serie ragioni di privazione della prerogativa; di cui soltanto la Camera può disporre perché è prevista a favore di essa o per lo svolgimento regolare e libero della sua funzione, nell'interesse dell'ordinamento, e soltanto strumentalmente a favore di coloro che sono investiti dell'esercizio di quella funzione. Il carattere irrinunciabile della prerogativa, riconosciuto quasi unanimemente, e al quale l'ordinanza si richiama per desumere una ulteriore ragione di menomazione del diritto di difesa del parlamentare, ha radice nella necessità di proteggere la funzione dell'organo costituzionale anche contro atteggiamenti del suo componente, che vulnererebbero l'essenza stessa della garanzia e la sua efficienza, anche se ispirati ad un soggettivo vantaggio immediato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 gennaio 1970, n. 10 - Pres. Branca - Rel. Mortati - D'Acerno ed altri, ENEL (n. c.).

**Previdenza e assistenza sociale - Infortunio sul lavoro - Sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato - Termine per l'azione civile di risarcimento - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**  
(Cost., artt. 3, 35 e 38; r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4, quinto comma).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, dell'art. 4, quinto com-*

*ma, r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, il quale stabilisce che, qualora in relazione ad un infortunio sul lavoro sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, l'azione civile di risarcimento dei danni deve essere proposta entro un anno dalla sentenza (1).*

---

(1) Il giudizio era stato promosso con ordinanza 3 febbraio 1968 del tribunale di Roma (*Gazzetta Ufficiale*, 14 settembre 1968, n. 235) e, sotto diverso profilo (decorrenza del termine di decadenza), con ordinanza 18 giugno 1969 della Corte d'Appello di Potenza (*Gazzetta Ufficiale*, 6 agosto 1969, n. 200).

Sul principio che il termine è incongruo, sotto l'aspetto della irragionevolezza, solo quando venga dal legislatore determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, cfr. Corte Cost. n. 57 e 93 del 1962, n. 107 e 118 del 1963, n. 2 del 1964 (in questa *Rassegna*, 1964, 9), n. 92 del 1967 (*ivi*, 1967, 514), n. 26 del 1969 (*ivi*, 1969, 96).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 gennaio 1970, n. 11 - Pres. Branca -  
*Rel. Rossi - Rendina (n.c.).*

**Reato - Liberazione condizionale - Conseguente libertà vigilata - Potere ministeriale di revoca anticipata delle misure di sicurezza - Inammissibilità della questione di costituzionalità.**

(Cost., art. 13, primo e secondo comma; c.p., art. 207, terzo comma).

*Poichè il potere ministeriale di revoca anticipata delle norme di sicurezza non si estende all'ipotesi, tutta particolare, della libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale del condannato, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, codice penale, con riferimento all'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione (1).*

---

(1) Questione introdotta con ordinanza 25 giugno 1968 dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Foggia (*Gazzetta Ufficiale*, 14 settembre 1968, n. 235)

Sulle misure di sicurezza in genere cfr. Corte Cost., 23 marzo 1964, n. 23 e 30 giugno 1964 n. 68 in questa *Rassegna* 1964, 261 e 821.

CORTE COSTITUZIONALE, 4 febbraio 1970, n. 13 - Pres. Branca - Rel. Bonifacio - S.A.G.A.P. ed altri (avv. Fortino, Ermetes) e Amministrazione finanziaria dello Stato (sost. avv. gen. dello Stato Cavalli).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Sgravio dai ruoli - Esclusione dell'indennità di mora - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 3; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198, secondo comma).

*È illegittimo, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 198, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennità di mora (1).*

(*Omissis*). — 1. - L'art. 198 del testo unico sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), dopo aver stabilito (primo comma) che quando risulta che siano iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, aggiunge (secondo comma) che in questo sono compresi — tranne i casi previsti dagli artt. 61 e 68 — « anche gli aggi di riscossione ». La Corte di cassazione, muovendo dall'esatto presupposto che la disposizione debba essere interpretata nel senso che dallo sgravio è esclusa l'indennità di mora, dubita della sua legittimità costituzionale, perché, a suo avviso, essa assoggetterebbe, per quanto si riferisce alla predetta indennità, allo stesso trattamento sia « coloro che sono effettivamente soggetti passivi del rapporto tributario » sia « coloro che non lo sono affatto e risultano solo formalmente iscritti nei ruoli quali debitori di imposta »: questa uniformità di disciplina per situazioni del tutto diverse determinerebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, un contrasto fra la legge impugnata e l'art. 3 della Costituzione.

2. - L'Avvocatura dello Stato preliminarmente obietta che la norma denunciata non consente un confronto fra le posizioni del contribuente al quale sia dovuto il rimborso delle somme iscritte a ruolo e pagate ed il contribuente al quale tale rimborso non sia dovuto, e ciò perché quella norma, in quanto disciplina gli effetti dello sgravio, riguarda esclusivamente la prima ipotesi.

Tale dubbio sulla corretta proposizione della questione appare privo di fondamento. Ed infatti, pur essendo vero che l'art. 198 si riferisce solo allo sgravio delle somme non dovute, l'effetto della disposizione è precisamente quello di rendere irrilevante sulla sorte dell'indennità di mora il successivo riconoscimento dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo: vale a dire, come in sostanza rileva il giudice *a quo*, di parificare, a quel riguardo, la situazione del contribuente che quel

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza 13 marzo 1968 della Corte di Cassazione (*Gazzetta Ufficiale*, 10 agosto 1968, n. 203).

riconoscimento ottenga e la situazione del contribuente che delle somme iscritte a ruolo sia effettivo debitore.

3. - Definita la questione di legittimità costituzionale nei suddetti termini, l'indagine deve essere volta a verificare se fra le indicate situazioni ci sia quella netta diversità che renderebbe necessaria, nel rispetto del principio di eguaglianza, una disciplina corrispondentemente differenziata.

A sostegno di una conclusione negativa entrambe le parti costituite invocano in primo luogo l'esecutorietà che assiste il ruolo di imposta. In sostanza esse sostengono che se di fronte all'iscrizione a ruolo ed indipendentemente dalla legittimità di questa il contribuente deve tempestivamente pagare le singole rate di imposta e, in caso di ritardo, è tenuto a corrispondere l'indennità di mora prevista dalla legge (art. 194 t.u.), non gli si può riconoscere, in caso di successivo sgravio, il diritto al rimborso di tale indennità, perché comunque egli deve subire le conseguenze del ritardato adempimento di un obbligo che discendeva direttamente ed autonomamente dall'iscrizione nel ruolo.

La Corte ritiene che tale tesi non possa essere condivisa. Esatta nelle premesse, essa giunge a conseguenze che non appaiono conciliabili col principio di legalità che è un cardine del vigente ordinamento costituzionale.

Non c'è dubbio che il ruolo di imposte, secondo le regole proprie dei provvedimenti amministrative, si caratterizza per gli attributi dell'autoritatività e dell'esecutorietà. Tale regime giuridico, predisposto ad assicurare alla pubblica amministrazione la pronta e regolare disponibilità dei mezzi economici necessari per fra fronte ai suoi compiti, soddisfa una fondamentale esigenza della vita dello Stato e trova perciò giustificazione costituzionale in un preminente, pubblico interesse. Gli scopi ai quali esso è preordinato rendono legittimo il potere di riscuotere i tributi iscritti a ruolo senza che sia necessario un previo accertamento della legittimità della loro imposizione, ed autorizzano, in caso di mancato adempimento, l'esecuzione forzata nei modi previsti dalla legge. È perciò esatto che finché non intervenga, in via amministrativa o giurisdizionale, un riconoscimento dell'illegittimità della iscrizione a ruolo, non v'è da distinguere secondo che il contribuente sia o non sia effettivo debitore dell'imposta: in ogni caso egli legittimamente soggiace alla pretesa della pubblica amministrazione, alle conseguenze che si connettono al ritardo nei pagamenti, all'eventuale esecuzione. Ma l'irrilevanza della legittimità o illegittimità dell'iscrizione a ruolo deve arrestarsi a questo punto. Autoritatività ed esecutorietà dell'atto, compatibili con la Costituzione nei limiti in cui costituiscono strumento essenziale per il soddisfacimento del pubblico interesse al quale innanzi si è accennato, non sono idonee a giustificare il permanere di effetti sanzionatori a carico del soggetto nei cui con-

fronti e nei modi previsti dall'ordinamento venga accertata l'illegittimità del ruolo. Ed invero nel momento in cui, in conseguenza di tale accertamento, si dispone lo sgravio, la situazione del contribuente a carico del quale erano state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione del contribuente che allo sgravio non abbia diritto, ed esige una regolamentazione giuridica che tenga indenne l'interessato dalle sanzioni che discendono dall'inadempimento di un obbligo che illegittimamente gli era stato imposto. A questo proposito non ha alcuna rilevanza la disputa intorno all'esatta individuazione della fonte generica dell'obbligazione tributaria. Quel che conta è che l'amministrazione finanziaria ha il dovere di agire nell'ambito e nei limiti della legge (art. 23 Cost.), sicché, ove risulti l'illegittimità del ruolo, deve necessariamente venir meno il diritto a pretendere o a trattenere, per le rate scadute prima dello sgravio, quella indennità di mora che è sanzionatoria di un dovere di prestazione che era stato imposto fuori dei casi consentiti dalla legge.

Tale diritto non potrebbe trovare giustificazione, contro quanto sostengono le difese dell'Amministrazione finanziaria e della S.A.G. A.P., neppure in base alla considerazione che la predetta indennità svolge una funzione compensativa dell'obbligo dell'esattore di versare all'ente impositore le somme iscritte nei ruoli anche se alle scadenze fissate egli non le abbia ancora riscosse. E difatti, poiché il contribuente è terzo rispetto al rapporto di esattoria, sarebbe del tutto arbitrario, quando risulti che le somme iscritte non erano dovute, addossare a lui le conseguenze svantaggiose che all'esattore derivano da quel rapporto.

4. - In base a quanto si è detto si deve concludere che la legge impugnata, escludendo l'indennità di mora dagli effetti del provvedimento di sgravio, ha sottoposto, per quella parte, ad una medesima disciplina il contribuente effettivo debitore delle somme iscritte a ruolo ed il contribuente che risulti non esserlo: vale a dire, ha trattato allo stesso modo due situazioni nettamente differenziate ed è incorsa perciò, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, nella violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 198, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, deve essere dichiarato, pertanto, parzialmente illegittimo.

5. - L'ordinanza di rimessione ha denunziato anche l'art. 98 del r.d. 15 settembre 1923, n. 2090, che nel terzo comma egualmente esclude dallo sgravio « le multe per ritardati pagamenti ». Ma poiché si tratta di un regolamento e, quindi, di un atto non avente forza di legge, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile. Rientra nei poteri del giudice ordinario, al fine dell'eventuale disapplicazione, verificarne la compatibilità con il testo della legge quale risulta a seguito della pronuncia di parziale illegittimità. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 4 febbraio 1970, n. 14 - Pres. Branca - Rel. Oggioni - Lopez ed altri (avv. Di Stefano, Sermonti) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Casamassima).

**Lavoro - Contratto di apprendistato - Esclusione dell'apprendista dal diritto di conseguire l'indennità di anzianità - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 3, primo comma, art. 35, primo e secondo comma; l. 15 luglio 1966, n. 604, art. 10; c.c. art. 2095, 2120 e 2134; l. 14 gennaio 1955, n. 25, art. 2; l. 15 aprile 1962, n. 230).

*Poichè, in virtù dell'evoluzione legislativa, il rapporto di apprendistato è assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro, è costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di uguaglianza, l'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari della indennità di anzianità (1).*

(Omissis). — 2. - Le due ordinanze prospettano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 sui licenziamenti individuali.

Si assume che, col delimitare l'ambito di applicazione delle norme della legge stessa, (tra cui la norma sulla indennità di anzianità prevista nel precedente art. 9) ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio ai sensi dell'art. 2095 c.c. in quanto professionalmente già formati, si verrebbe implicitamente ad escludere gli apprendisti, nonostante si tratti di rapporto che non differisce sostanzialmente, per quanto attiene agli obblighi ed ai diritti dei contraenti, dal rapporto di lavoro ordinario.

Da ciò deriverebbe un contrasto, sia con il principio generale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia anche (secondo l'ordinanza della Corte di Bologna) con il principio di tutela del lavoro e della formazione professionale enunciato nell'art. 35 della Costituzione.

3. - L'Avvocatura dello Stato prospetta un dubbio circa la rilevanza della questione in quanto questa Corte si è pronunciata, con

---

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 16 maggio 1968 dal pretore di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1968, n. 222) e con ordinanza 4 marzo 1969 della Corte d'Appello di Bologna

Sul carattere retribuito della indennità di anzianità, cfr. Corte Cost. 3 luglio 1967, n. 68, in questa *Rassegna*, 1967, I, 505 con richiami; sulla spettanza dell'indennità di anzianità anche in caso di licenziamento per colpa o dimissioni volontarie del lavoratore, cfr. Corte Cost. 27 giugno 1968, n. 75, *idem*, 1968, I, 699, con richiamo in dottrina.

sentenza n. 75 del 27 giugno 1968, nel senso che l'indennità di anzianità ha natura di retribuzione differita al momento della cessazione del rapporto, quale parte del compenso dovuto al lavoro prestato. Ne deriverebbe, secondo l'Avvocatura, nel caso in esame, il riconoscimento non più discutibile che l'indennità di anzianità spetti senz'altro anche agli apprendisti, che prestano un'attività lavorativa dietro retribuzione.

Ma, dal principio già affermato da questa Corte con la ricordata sentenza, non discende l'irrilevanza della questione ora proposta, la quale ha per suo oggetto specifico l'individuare, per il controllo di legittimità costituzionale dell'art. 10, la natura del contratto di apprendistato in rapporto all'ordinario contratto di lavoro, ed agli effetti dell'attribuzione dell'indennità di anzianità: mentre il rilievo dell'Avvocatura presuppone già risolta la questione nel senso della completa equiparabilità dei due contratti.

4. - Le ordinanze di rinvio prospettano in termini precisi e di dimostrata rilevanza la questione di incostituzionalità dell'art. 10.

Va, invero, riconosciuto esatto che la formulazione dell'articolo è tale da escludere un suo riferimento estensivo ai rapporti di apprendistato.

L'art. 2095 c.c., ivi richiamato, riguarda il rapporto di lavoro ordinario e non l'altro, considerato e definito speciale sia dall'art. 2134 c.c., sia dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato (art. 2). E le « qualifiche » che vengono a rivestire i soggetti del rapporto, sono anch'esse dall'art. 10 riferite direttamente al citato art. 2095.

In base a queste rilevazioni d'ordine esegetico e sistematico, accompagnate da considerazioni sulla speciale natura del rapporto di apprendistato, notevole parte della giurisprudenza e della dottrina ha ritenuto di escludere il rapporto stesso dal novero dei rapporti in ordine ai quali sia assicurato il diritto alla indennità di anzianità in caso di risoluzione.

Ciò premesso, la Corte, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di tale esclusione, osserva che questa pone l'apprendista, irrazionalmente, in situazione di inferiorità e di disuguaglianza.

Infatti, non varrebbe sostenere, che il contratto di apprendistato abbia natura di contratto a termine, per sottrarlo alla conseguenza del conseguimento della indennità di anzianità in caso di risoluzione, dovuta solo per i rapporti a tempo indeterminato (art. 2120 c.c.: art. 1 legge n. 604 del 1966).

Il termine di durata massima del periodo di apprendistato è stabilito dall'art. 7 della legge n. 25 del 1955, come già dall'art. 2130 c.c., a tutela dell'apprendista, per evitare il protrarsi, oltre i limiti di ragione, di una situazione intermedia: salvo, verificandosi le condizioni di cui all'art. 19 della legge ora citata, che richiama appunto l'art. 2118

del c.c. sul recesso dal contratto a tempo indeterminato, il successivo passaggio dall'apprendistato ad un ordinario rapporto di lavoro.

D'altra parte, è ora la legge 15 aprile 1962, n. 230, che, nello stabilire la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, lo circoscrive a speciale ipotesi al cui elenco (art. 1) il contratto di apprendistato è assolutamente estraneo.

Tanto meno varrebbe equiparare il contratto in esame a quello in prova, per giustificare, costituzionalmente, l'inapplicabilità della indennità di anzianità.

L'assunzione in prova (art. 2096 c.c.) è contratto diverso da quello di apprendistato, il quale può, soltanto per tempo limitatissimo e per volontà delle parti, essere preceduto da un periodo di prova (art. 91 legge n. 25 del 1955).

La prova ha un funzione di conferma di qualificazioni tecniche che si presuppongono già formalmente acquisite, mentre l'apprendistato ha per funzione la loro acquisizione.

Dato ciò, va considerato se il rapporto di apprendistato sia assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro.

La Corte ritiene di dare risposta affermativa.

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, e il relativo Regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1618) costituiscono, in confronto al precedente r.d.l. n. 1906 del 21 settembre 1938 sulla stessa disciplina, una maggiore puntualizzazione oin senso evolutivo della natura dell'istituto.

L'apprendistato è definito « rapporto di lavoro » sia pure speciale, che intercorre tra l'apprendista e l'imprenditore che « ne utilizza la opera » (art. 2 della legge) inserendolo, quindi, nel ciclo produttivo. Da parte dell'apprendista, sussiste l'obbligo di collaborazione mediante « prestazione d'opera » nonché subordinazione, nel rispetto dell'orario di lavoro (artt. 10 e 12). L'assunzione degli apprendisti, che deve avvenire tramite l'ufficio di collocamento (art. 3), comporta, da parte del datore di lavoro, l'obbligo della retribuzione, ossia del corrispettivo, della collaborazione, anche durante l'annuale periodo di ferie (art. 11 lettere c ed e), nonché l'applicazione delle norme sulla previdenza ed assistenza sociale, compresi gli assegni familiari (artt. 15 e 21 modificati dalla legge 8 luglio 1956, n. 706).

La specialità del rapporto è data dal fatto che il periodo di tirocinio deve essere dall'imprenditore utilizzato anche per impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario affinché diventi lavoratore qualificato (art. 2). È questa una causa del contratto che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione di lavoro, tanto da assorbirla. Si tratta di un rapporto complesso, costituito da elementi che, componendosi, non perdono la loro individualità.

Ne consegue che la privazione per l'apprendista del diritto di conseguire « in ogni caso », alla pari degli altri lavoratori, l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 della legge sui licenziamenti individuali (per effetto della omissione nel successivo art. 10) crea una situazione di trattamento differenziato cui non corrisponde una diversità di situazione di fatto e di diritto nei soggetti destinatari della norma.

Ciò con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione. —  
(*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 4 febbraio 1970, n. 15 - Pres. Branca -  
*Rel. Reale* - Gagliano (n. c.).

**Procedimento penale - Connessione - Sentenza di rinvio a giudizio dell'imputato davanti al pretore competente - Questione infondata di costituzionalità.**

(Cost., art. 3 e 25; c.p.p., art. 374).

*In quanto il principio del giudice naturale precostituito per legge è rispettato anche dalle norme di competenza concernenti le ipotesi di connessione ed in quanto l'art. 374 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice istruttore, a chiusura della istruzione formale, possa disporre il rinvio a giudizio dell'imputato davanti al pretore competente, ove non ritenga di concedere il perdono giudiziale, esige che anche in ordine ai reati di competenza pretorili dei quali il giudice istruttore conosce per connessione, questo giudice proceda agli atti istruttori volti a stabilire se sussistano anche per detti reati « prove sufficienti » per il rinvio a giudizio, tale norma del codice di procedura penale non contrasta con gli articoli 25 e 3 della Costituzione (1).*

---

(1) Il giudizio è stato introdotto con ordinanza 8 maggio 1968 del pretore di San Giovanni Rotondo.

Sul giudice naturale precostituito per legge in materia di procedimenti penali comuni cfr. Corte Cost. 13 luglio 1963, n. 130 (*Giur. cost.*, 1963, 1454) e 8 aprile 1958, n. 29 (*ivi*, 1958, 125).

SEZIONE SECONDA

**GIURISPRUDENZA  
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE**

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 luglio 1969, n. 2881 - Pres. Fiore - Est. Berri - P. M. Tavolaro I. (conf.) - Amministrazione Tesoro (avv. Stato Soprano) c. Paic (avv. Del Vicario).

**Competenza e giurisdizione - Improprietà assoluta della domanda - Condizioni per la sua configurabilità.**

(c.p.c., art. 382, 3° comma).

**Competenza e giurisdizione - Contratti di guerra - Provvedimenti del Commissario per la liquidazione - Violazione di norme contrattuali di diritto comune o di leggi speciali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.**

(d. legge 25 marzo 1948, n. 674, art. 8).

**Contratti di guerra - Nozione.**

(d. legge 25 marzo 1948, n. 674, art. 4).

**Trattati e convenzioni internazionali - Trattato di pace - Definizione dei rapporti con le Potenze belligeranti e con i loro cittadini relativi a perdite o danni risultanti da fatti di guerra - Rapporti derivanti da contratti di guerra - Esclusione dall'ambito di operatività del Trattato e dell'Accordo italo-iugoslavo del 18 dicembre 1954.**

(Trattato di pace, art. 80; Accordo italo-iugoslavo 18 dicembre 1954, reso esecutivo con d.P.R. 11 marzo 1955, n. 210, art. 12).

*Può configurarsi l'improprietà assoluta della domanda solo nel caso in cui difetti una volontà astratta di legge o un qualsiasi principio di diritto nel quale possa rientrare la fattispecie concreta dedotta in giudizio (1).*

---

(1) La problematica dell'improprietà assoluta della domanda è appena sfiorata dalla sentenza in rassegna, la quale si richiama ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di controversie *tra privati* (cfr., in particolare: Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1959, n. 22, in *Foro amm.*, 1959, II, 1, 356), senza tener conto dei particolari aspetti che la questione presenta nel campo dei rapporti fra potere giurisdizionale e pubblica Amministra-

*In materia di liquidazione di contratti di guerra, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora si lamenti la violazione, da parte del commissario, di norme contrattuali di diritto comune o di leggi speciali, senza investire momenti di attività discrezionale del Commissario stesso (2).*

*Nella categoria dei contratti di guerra rientrano tutti i rapporti giuridici instaurati tra l'Amministrazione militare ed i privati per la prestazione di opere, lavori, beni o servizi comunque attinenti alla preparazione e condotta della guerra, con esclusione dei soli rapporti specificamente regolati dalle leggi sulle requisizioni (3).*

*I contratti di guerra, al contrario delle requisizioni, non sono compresi fra i « fatti di guerra », le cui conseguenze patrimoniali nei confronti delle Potenze Alleate e dei loro cittadini sono state disciplinate dal Trattato di Pace e, per quanto concerne la Jugoslavia, dall'Accordo del 18 dicembre 1954 (4).*

(Omissis). — Con citazione dell'8 luglio 1961 il cittadino jugoslavo Nicola Paic conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Ministero del Tesoro, commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra e, sostenendo che il 5 settembre 1943 aveva venduto al Comando del Presidio Militare Italiano di Scardona (Jugoslavia) legnami e chiodi per l'ammontare di lire 6.761.903; che il Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra, su domanda di esso Paic, aveva liquidato con deliberazione del 22 agosto 1957 n. 14355 il prezzo di tale fornitura che, però, con successiva deliberazione del 2 gennaio 1961 n. 18049 lo stesso Commissariato, modificando la precedente deliberazione, aveva disposto la devoluzione allo Stato Italiano della somma già liquidata ad esso Paic, chiedeva la condanna del convenuto Ministero al pagamento della somma di lire 6.761.900 con gli interessi legali dal 5 settembre 1943.

zione (cfr., in proposito, Cass., Sez. Un., 12 gennaio 1966, n. 207, in questa *Rassegna*, 1966, I, 56, con nota di M. CONTI).

Sembra evidente, in particolare, che la semplice esistenza delle norme sui contratti di guerra, « che manifestano l'astratta volontà dello Stato », non può bastare a render proponibile *qualunque* domanda fondata sulla prospettazione di un determinato rapporto come nascente da un contratto di guerra. Se (come nella specie) dalla qualificazione del rapporto come contratto di guerra o in altro modo (requisizione) dipende la stessa configurabilità *astratta* di una pretesa tutelata nei confronti della P.A., non sembra dubbio che la questione di qualificazione del rapporto si risolve in questione di giurisdizione, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr., per un'ipotesi analoga, *Nota* redazionale a Cass., Sez. Un., 7 febbraio 1969, n. 411, in questa *Rassegna*, 1969, I, 30).

(2) Conf.: Cass., Sez. Un., 4 luglio 1962, n. 1712, in *Foro it.*, 1963, I, 118.

(3) Conf.: Cass., 29 maggio 1962, n. 1293, in questa *Rassegna*, 1962, 137.

(4) Non risultano precedenti specifici.

Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione del Tesoro sosteneva che, trattandosi di un credito rientrante negli impegni di compensazione tra l'Italia e la Jugoslavia, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo in Italia con d.P.R. 11 marzo 1955 n. 210 e dell'art. 80 del trattato di Pace, la richiesta di pagamento doveva essere rivolta dal Paic allo Stato Jugoslavo, con la conseguenza che la domanda doveva essere dichiarata improponibile e, subordinatamente, rigettata.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 25 luglio 1964, accoglieva la domanda e condannava l'amministrazione al pagamento della somma richiesta, con esclusione degli interessi per il divieto dell'art. 5 del d.l.l. 25 marzo 1948 n. 674.

Con atto del 23 luglio 1965 il Ministero del Tesoro impugnava questa decisione, riproponendo le eccezioni di rito e di merito già dedotte e respinte dai primi giudici. In particolare nè nell'atto di appello, nè nelle conclusioni davanti all'istruttore l'appellante contestava la natura contrattuale del rapporto fatto valere dal Paic; soltanto alla fine della comparsa conclusionale sosteneva trattarsi di requisizione.

Con la sentenza 25 giugno 1966, ora denunciata, la Corte di appello di Roma, ha respinto il gravame, osservando, in motivazione:

— che nel caso in esame non si trattava di requisizione, ma di contratto di compravendita di legname e chiodi liberamente stipulato tra il Comando militare ed il Paic, come risultava dalle premesse del provvedimento commissariale del 2 gennaio 1961, non contestate dall'amministrazione, la quale aveva sostenuto l'estensibilità dell'accordo italo-jugoslavo a tutti i crediti, compresi quelli derivanti da forniture;

— che tale atto, costituendo manifestazione di libera attività negoziale, non poteva, quindi, essere compreso tra i fatti di guerra o i provvedimenti adottati durante l'occupazione, cui si riferisce l'art. 80 del trattato di Pace e l'accordo italo-jugoslavo.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero del Tesoro, il quale deduce pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. per improponibilità assoluta della domanda.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, il Paic.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente l'Amministrazione del Tesoro eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Essa assume che tutte le situazioni economiche di dare e di avere tra le Potenze alleate e l'Italia, così come tra i cittadini delle prime e quelli della seconda sono stati regolati nel conto riparazioni di guerra, conto ormai liquidato e concluso. L'assunto nel caso sarebbe ulteriormente rafforzato dall'accordo

diretto tra l'Italia e Jugoslavia ratificato con d.P.R. 11 marzo 1955, n. 210. Lo Stato italiano non sarebbe più quindi debitore verso cittadini jugoslavi, per ragioni e rapporti connessi allo stato della guerra passata; l'Amministrazione Italiana difetterebbe di legittimazione passiva per tali rapporti; l'autorità giudiziaria difetterebbe di giurisdizione.

Osservano le Sezioni Unite che l'eccepito difetto di giurisdizione non sussiste.

L'art. 8 del d.l. 25 marzo 1948, n. 675, stabilisce che l'interessato può impugnare le deliberazioni del Commissariato per i contratti di guerra davanti al Consiglio di Stato, per illecittimità, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, e proporre, nello stesso termine, avanti al tribunale di Roma, le azioni relative alla liquidazione e agli indennizzi previsti dalla legge e ogni altra azione conseguente alla violazione di diritti, in dipendenza dei provvedimenti adottati. Come ha recentemente riaffermato questa Corte con sentenza 4 luglio 1962, n. 1712, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, qualora si lamenti la violazione, da parte del Commissario, di norme contrattuali di diritto comune o di leggi speciali, poste a tutela diretta dell'interesse individuale, senza investire momenti di attività discrezionale del Commissario stesso. E poichè, come meglio risulterà dall'esame critico dei motivi di ricorso, nella fattispecie si è in presenza di una deliberazione del Commissario per i contratti di guerra attinente ad un rapporto contrattuale di diritto comune, il preteso difetto di giurisdizione non sussiste. Si tratta tutt'al più di vedere se la domanda sia o no fondata; se l'Amministrazione italiana sia o no passivamente legittimata: e questi sono problemi di merito. L'assunto dell'Amministrazione non regge neanche sotto il profilo dell'improponibilità assoluta dell'azione. Infatti poichè esistono le norme sui contratti di guerra, che manifestano l'astratta volontà dello Stato, si è fuori dell'ipotesi prevista dalla sentenza n. 22 del 1959, la quale ammette l'improponibilità assoluta della domanda come equivalente al difetto di giurisdizione, solo nel caso di mancanza assoluta di una volontà astratta di legge o di un qualsiasi principio di diritto.

Col primo motivo l'Amministrazione deduce violazione dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. per insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione agli articoli 5 e segg. d.l. 21 giugno 1940, n. 856; 4 e segg. d.l. 25 marzo 1948 n. 674; art. 30 Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze alleate reso esecutivo con d.l. c.p. 28 novembre 1947, n. 1430 e ratificato con legge 25 novembre 1952 n. 3054; art. 12 dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia approvato con d.P.R. 11 marzo 1955, n. 210; art. 1470 c.c. La ricorrente censura la sentenza denunciata per avere ritenuto che la pretesa di credito del Paic, nasca da un rapporto

contrattuale di vendita di merce, sotto un duplice profilo: per avere adottato una motivazione insufficiente, consistente in un rinvio alle premesse del provvedimento del Commissariato per la liquidazione dei contratti di guerra, provvedimento avente natura amministrativa, e per avere trascurato di rilevare che il preteso contratto di vendita non era stato approvato dal Ministero (art. 5 del d.l. 21 giugno 1940 n. 856) e, comunque, mancava di un elemento costitutivo essenziale, quale la determinazione del prezzo.

Osservano le Sezioni Unite che le censure non sono meritevoli di accoglimento.

La Corte d'appello non era stata investita nell'atto di appello della questione se il rapporto *de quo* tra il Paic e l'autorità militare italiana dovesse essere ritenuto requisizione, anzichè contratto. Come sopra si è accennato nella prima parte della presente sentenza, l'Amministrazione del Tesoro non ha impugnato la sentenza di primo grado, che pur si era dilungata sulla natura contrattuale del rapporto, per errata qualificazione giuridica dello stesso, ma esclusivamente per l'affermazione del suo assunto, secondo il quale tutti i rapporti di dare ed avere tra Italia e Jugoslavia o tra i cittadini dei due Stati, compresi quelli attinenti a forniture, dovevano rientrare nel conto riparazioni di guerra.

Soltano nella comparsa conclusionale, e cioè tardivamente, ha sollevato in modo marginale tale questione.

Pertanto la Corte d'appello si è occupata della natura del rapporto fatto valere dal Paic sotto il profilo dell'applicazione degli articoli 80 del trattato di pace e 12 dell'accordo tra Italia e Jugoslavia, cioè per escludere che si fosse in presenza di un fatto di guerra, nel cui ambito rientrano certamente le requisizioni mentre ne restano esclusi i contratti. La Corte di merito ha ritenuto che si trattasse di un normale contratto di compravendita di legname e chiodi, liberamente stipulato tra il Comando del presidio militare di Scardona e il Paic, sia perchè ciò risultava dalle premesse della prima deliberazione commissariale del 22 agosto 1957 n. 14355, sia perchè sul punto la Amministrazione non aveva mosso contestazioni.

Pertanto la ricorrente non può ora, in sede di legittimità, sollevare questioni da cui è decaduta. E poichè sulla nozione di contratto di guerra, affermata alla stregua dell'art. 4 del d.l. 25 marzo 1948, n. 674, la Corte di appello si è attenuta alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (sent. n. 1293 del 1962, secondo cui rientrano in tale generica ed esemplificativa espressione le varie situazioni nelle quali, per ragioni belliche contingenti, sono instaurati rapporti giuridici tra l'amministrazione militare e privati per la prestazione di opere, lavori, beni o servizi comunque attinenti alla preparazione e condotta dalla guerra, con espressa esclusione dei rapporti specificamente rego-

lati dalle leggi sulle requisizioni, senza che la preminenza dell'amministrazione, pur importando una limitazione dell'autonomia contrattuale, valga ad escludere la sostanziale natura di contratti nei rapporti stessi, sempre inquadrabili negli schemi di diritto privato) correttamente ritenendo che nel caso si fosse in presenza di un tipico contratto di guerra, perchè manifestazione di libera attività negoziale, il motivo di ricorso deve essere rigettato.

Quanto alla deduzione relativa alla mancata approvazione ministeriale, a parte il rilievo che il caso è espressamente previsto dall'articolo 7 del r.d.l. 21 giugno 1940 n. 856, relativo alla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra, sta la circostanza che il Commissario per i contratti di guerra — organo del Ministero della difesa — ha proposto la liquidazione del relativo importo, determinando così anche il prezzo.

Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 1 e 3 c.p.c. in relazione al trattato di Pace tra Italia e Potenze Alleate, reso esecutivo con d.l. P.R. 28 novembre 1947 n. 1430 e ratificato con legge 25 novembre 1952 n. 3054, particolarmente articoli 80 e 81; accordo tra Italia e Jugoslavia reso esecutivo con d.P.R. 11 marzo 1955 n. 210, particolarmente articoli 5 e 12.

Premesso che la dizione dell'art. 80 del trattato di Pace, con il quale è stato riconosciuto che l'Italia ha esaurito ogni richiesta o domanda delle Potenze belligeranti e dei loro cittadini per perdite o danni risultanti da fatti di guerra sarebbe tanto ampia da comprendere anche i contratti di fornitura, come risulterebbe anche dal disposto del successivo art. 81, l'Amministrazione ricorrente sostiene che l'art. 12 dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, reso esecutivo con d.p. 11 marzo 1955 n. 210 allorchè dichiarava che esso costituisce il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario senza distinguere tra atti e contratti, comprende nel conto di riparazione tutti i rapporti economici connessi con lo stato di guerra, siano essi contratti, fatti dannosi o requisizioni.

In conclusione ad avviso della ricorrente il Paic non sarebbe titolare di alcun diritto nei confronti dello Stato Italiano, ma potrebbe far valere la sua pretesa soltanto nei confronti dello Stato Jugoslavo.

Anche il secondo motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Oltre le argomentazioni sopra svolte e confutazione del primo motivo di ricorso le Sezioni Unite rilevano che, ferma l'interpretazione dell'art. 80 del trattato in relazione alla nozione di fatto di guerra, l'art. 12 dell'accordo italo-jugoslavo si riferisce genericamente a tutte le obbligazioni « derivanti dal trattato di pace e dagli accordi successivi ». Ne consegue che i rapporti contrattuali vengono in considerazione nei limiti in cui il trattato di pace espressamente li prevede

(ad es. art. 81 per i contratti in vigore prima dell'esistenza dello stato di guerra).

E poichè il trattato di pace non prevede i contratti di guerra, frutto di libera attività negoziale, altrettanto deve dirsi per l'art. 12 dell'accordo italo-jugoslavo che al trattato espressamente si riferisce.

Nè si possono richiamare gli articoli 5 e 8 dell'accordo italo-jugoslavo, perchè, detti articoli riguardano rapporti verificatisi nei territori ceduti alla Jugoslavia, come il richiamo dell'art. 5 al par. 11 dell'allegato B dell'accordo del 23 dicembre 1950 dimostra. Inoltre, l'art. 5 ha per presupposto che il debitore abbia adempiuto la sua obbligazione. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 gennaio 1970, n. 100 - Pres. Flore - Est. Pratlilo - P.M. Tavolaro I. (conf.) - Ministero Affari Esteri (avv. Stato Peronaci) c. Fallimento ditta F.lli Maggi (avv. Caruba e Cirenei) e Maggi Federico (avv. Regard e Jemolo).**

**Competenza e giurisdizione - Atto compiuto dallo Stato quale soggetto dell'ordinamento internazionale - Qualifica di illecito secondo il diritto interno - Ammissibilità - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste.**

**Fallimento - Procedimento civile - Cause concernenti beni acquisiti al fallimento - Legittimatio ad processum del fallito - Esclusione - Rilevabilità ex officio - Sussiste.**

**Responsabilità civile - Fatto illecito permanente - Nozione - Persistenza del diritto al risarcimento - Decorrenza della prescrizione.**

**Prescrizione - Amministrazione non legittimata passivamente ad causam - Atti interruttivi - Effetti nei confronti dell'amministrazione legittimata.**

*Il principio della insindacabilità da parte dell'A.G.O. di un atto internazionale, posto in essere dallo Stato nella esplicazione della sua sovranità quale soggetto dell'ordinamento internazionale, non impedisce che tale atto venga in considerazione quale mero « fatto storico », al quale si possa ricollegare la qualifica di fatto illecito secondo il diritto interno: pertanto, qualora si chieda la condanna della P.A. al risarcimento del danno che si assume derivato da tale fatto illecito*

(nella specie: disposizione non autorizzata di un bene altrui), sussiste in materia la giurisdizione del giudice ordinario (1).

Non sussiste, ed il relativo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la *legittimatio ad processum* del fallito rispetto alle controversie concernenti beni e rapporti acquisiti al fallimento e di fatto tutelati in giudizio a cura del competente organo fallimentare (2).

Ai fini della qualificazione di un fatto illecito come permanente non ha rilevanza il perdurare dell'effetto antiguridico del fatto stesso, bensì solo il perdurare della consumazione, onde l'illiceità del comportamento lesivo non si esaurisce in un unico istante, ma si protrae nel tempo, concretandosi in una violazione ininterrotta del diritto altrui: in questo caso, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso, ma con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo, ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi e al corrispondente diritto al risarcimento (3).

---

(1) Conforme: Cass. SS. UU. 1 luglio 1968, n. 2204, citata in motivazione, che trovasi pubblicata in *Giust. civ.* 1968, I, 1595. Non risultano altri precedenti specifici, cioè con riguardo alla giurisdizione dell'A.G.O. sugli atti di disposizione dell'altrui proprietà compiuti dallo Stato italiano nella esplicazione della sua attività di soggetto dell'ordinamento internazionale (in particolare, in adempimento degli obblighi assunti con gli accordi esecutivi delle clausole del Trattato di Pace in materia di riparazioni alle potenze alleate). Il secondo principio di cui è applicazione nella massima in rassegna, cioè quello della giurisdizione dell'A.G.O. in materia di azione di risarcimento del danno derivante da fatto illecito della P.A., è pacifico: cfr. Cass. 17 giugno 1967, n. 1425, in *Giust. civ.*, 1967, I, 1405.

Sulla giurisdizione dell'A.G.O. in materia di indennizzi per i beni italiani in Jugoslavia ceduti a quest'ultima per effetto delle convenzioni esecutive del Trattato di Pace, cfr. Cass. SS. UU. 28 aprile 1964, n. 1017, in questa *Rassegna*, 1964, I, 683 sub 3-4 (686), con nota critica di ZAGARI.

(2) Sulla rilevanza ex officio del difetto di *legittimatio ad processum* del fallito, cfr. Cass. 15 novembre 1967, n. 2734, in *Giust. civ.*, Mass., 1967, 1425; contra: Cass. 7 gennaio 1967, n. 54, *ibidem*, 27; in dottrina: ALVINO, *La capacità processuale del fallito*, in *Dir. fall.*, 1963, II, 476; PROVINCIALI, *Manuale di dir. fall.*, 4<sup>a</sup> ed. (1952), I, 674 ss.; SATTA, *Istituzioni di dir. fall.*, 4<sup>a</sup> ed. (1953), 144 e nt. 235.

Ancora sulla rilevanza ex officio (peraltro solo nel caso di specie) cfr. Cass. SS. UU. 15 giugno 1967, n. 1390, in questa *Rassegna*, 1967, I, 800, con nota di richiami di ARGAN.

La sentenza Cass. 24 maggio 1968, n. 1569, citata in motivazione, sulla rilevanza ex officio, in linea generale, di tutte le questioni riguardanti la *legittimatio ad processum*, trovasi pubblicata in *Foro it.*, 1968, I, 2147.

(3) Sui concetti di fatto illecito permanente e fatto illecito istantaneo con effetti dannosi permanenti e sulle differenti conseguenze in ordine alla decorrenza del termine prescrizione, cfr. Cass. 4 agosto 1966, n. 2167,

*Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di una Amm.ne non legittimata passivamente ad causam producono i loro effetti anche contro l'Amm.ne effettivamente legittimata (4).*

(*Omissis*). — Con il primo mezzo si denuncia, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed all'art. 2043 c.c., la violazione delle norme e dei principi sulla sovranità dello Stato quale soggetto di diritto internazionale, e sulla separazione ed autonomia dell'ordinamento giuridico interno da quello internazionale, nonché degli artt. 76, nn. 1, 5 e 79 del trattato di pace, 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, I della legge n. 1050 del 29 ottobre 1954, 2 lett. a) e 6 lett. g) del D.P.R. n. 946 del 17 agosto 1955, dell'accordo italo-brasiliano dell'8 ottobre 1949, reso esecutivo in Italia con legge n. 623 del 27 maggio 1950, dell'art. 2 della legge n. 2248 all. E del 20 maggio 1865, nonché omesso esame e motivazione su punto decisivo della controversia. Sostiene il Ministero ricorrente che lo Stato italiano, nello stipulare l'accordo del 6 dicembre 1941 con lo Stato brasiliano per la vendita fittizia di alcune navi battenti bandiera italiana, tra cui la « Librato » appartenente alla

---

citata in motivazione, pubblicata in *Foro it.*, 1966, I, 1671 e in questa *Rassegna*, 1966, I, 1253, con nota di richiami. In senso difforme Cass. 23 agosto 1962, n. 2641, in *Foro it.*, Rep. 1962, voce « prescrizione civile », n. 29 (secondo cui anche nella ipotesi di fatto istantaneo con danno permanente la prescrizione decorre da ciascun giorno per il danno già verificatosi). La giurisprudenza ha manifestato qualche incertezza anche a proposito della decorrenza della prescrizione nell'ipotesi di fatto illecito a carattere permanente: contro l'indirizzo dominante, secondo cui la prescrizione incomincia a decorrere da ogni giorno rispetto al fatto già verificatosi (vedasi per tutti: Cass. SSUU. 29 aprile 1964, n. 1039, citata in motivazione, in questa *Rassegna*, 1964, I, 712 *sub* 4 (715); *adde*: Trib. Sup. AA.PP. 23 settembre 1964, n. 24, *ibidem*, 1168), Cass. 24 luglio 1965, n. 1744, in *Foro it.*, 1965, I, 1386, ha ritenuto che la prescrizione decorre dal momento in cui si è verificata la prima lesione dell'altrui sfera giuridica, mentre Cass. 19 giugno 1961, n. 1440, in *Foro it.*, 1961, I, 1315, con nota critica di ANDRIOLI, ha ritenuto che la prescrizione non corre per tutta la durata dell'illecito.

(4) Non constano precedenti specifici, cioè con riguardo all'efficacia interruttiva della prescrizione di atti di citazione notificati ad una Amm.ne non legittimata ad causam nei confronti di quella effettivamente legittimata. Vedasi, invece, Cass. 26 ottobre 1963, n. 2843, in *Foro it.*, 1964, I, 430, che ha riconosciuto efficacia di atto di costituzione in mora alla citazione nulla per erronea indicazione e chiamata in giudizio di organo non avente la rappresentanza dell'Amm.ne in luogo di quello effettivamente investito della rappresentanza. Nello stesso senso, in precedenza, Cass. 2 aprile 1960, n. 746, in *Giust. civ.*, 1960, I, 1395, e, successivamente, App. Firenze 7 luglio 1965, in *Giur. toscana*, 1966, 54.

Ma questa giurisprudenza, basata sul presupposto che alla citazione nulla per un vizio formale, quale la falsa demonstratio dell'organo investito della rappresentanza processuale, non possa disconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, allorchè il giudice di merito, con suo apprezzamento

società armatrice « Fratelli Maggi », avrebbe agito come soggetto di diritto internazionale, e che l'accordo stesso avrebbe carattere internazionale segreto: un espediente inteso a porre al riparo da appropriazione bellica le navi italiane da parte alleata. Quindi afferma che, nello svolgimento di tale attività, non potrebbe configurarsi una colpa dello Stato italiano, che l'attività stessa sarebbe insindacabile sul piano interno e, pertanto, non potrebbero sorgere diritti o interessi legittimi a favore del cittadino italiano, anche perchè la scelta dei mezzi più idonei per salvare la nave era rimessa al giudizio insindacabile del Governo, il quale ritenne essere l'espediente migliore quello della vendita fittizia. Infine sostiene che, a seguito e per effetto della conclusione del trattato di pace, si sarebbe dovuta, comunque, abbandonare la nave al Brasile, con atto di indiscutibile natura internazionale, insindacabile sul piano interno, con la conseguenza che lo Stato sarebbe tenuto a corrispondere al cittadino soltanto l'indennizzo dovuto in base alla speciale legislazione per il risarcimento dei danni di guerra; e conclude per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Pur basata su elementi di fatto rispondenti a verità, infondata è la eccezione del resistente fallimento secondo cui, avendo il Tribunale di Roma rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario con la sentenza del 7 luglio 1959, e non avendo il Ministero del Tesoro impugnata sul punto la pronuncia, vi sarebbe, al riguardo, il giudicato.

Invero di quel Ministero venne negata la legittimazione passiva *ad causam*, tanto che, nella seconda fase, fu estromesso dal giudizio e l'eccezione di cui si tratta venne subito riproposta, una volta citato, dal vero legittimato passivo *ad causam*: il Ministero degli Affari Esteri, nei confronti del quale non può parlarsi di giudicato interno, estraneo come fu alla prima fase del giudizio, nulla per l'irregolare costituzione del rapporto processuale.

---

di fatto, ritenga che l'atto, benchè nullo, sia venuto a conoscenza dell'organo al quale avrebbe dovuto essere direttamente rivolto qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora (così: Cass. 2 aprile 1960, n. 746, cit.), ovvero allorchè si tratti di organo inferiore che abbia perciò l'obbligo di riferire all'organo superiore competente a provvedere o a resistere alla domanda (così: App. Firenze 7 luglio 1965, cit.), non può evidentemente estendersi, nè venire in discussione (salvo che per desumerne argomento a contrario) nel caso di cui alla sentenza in rassegna, ove non si trattava di vizio formale derivante da falsa demonstratio dell'organo competente alla rappresentanza, bensì di difetto di legittimazione passiva *ad causam dell'Amm.ne* chiamata in giudizio: pertanto di tipico vizio extraformale della citazione, come tale costituente impedimento all'efficacia interruttiva della prescrizione propria di tale atto (arg. e contrario ex art. 2943, 3° comma, c.c., che rappresenta appunto un'eccezione concernente un tipico vizio extraformale della domanda giudiziale, quale l'incompetenza del giudice adito).

Nè ha fondamento alcuno l'altra eccezione dei resistenti secondo cui, la prima volta in questa sede, il Ministero ricorrente avrebbe dedotto che la vendita fittizia, configurata a riscatto, della nave « Librato » al Governo brasiliano era da qualificare un accordo segreto, stipulato dallo Stato italiano quale soggetto di diritto internazionale, come tale insindacabile sul piano interno. Invero la tesi, già chiaramente prospettata dal Ministero nella comparsa di risposta del 9 dicembre 1960 innanzi il Tribunale di Roma (nella quale si scriveva di cessione negoziata, insieme ad altre navi, della « Librato », bloccata nelle acque territoriali brasiliane al momento della dichiarata non belligeranza dell'Italia, quale espediente per il suo passaggio temporaneo sotto bandiera brasiliana, al fine di assicurarne il ritorno sotto la bandiera nazionale una volta cessate le ostilità, in quanto, per essere nave di piccola stazza: 400 tonnellate, vecchia: varata nel 1896, dotata di una sola caldaia, con velocità oraria di 5 nodi e di scarsa autonomia, si pensò inadatta alla traversata oceanica che si presentava quasi impossibile per la necessità di violare il blocco navale alleato), fu ben precisata nella comparsa conclusionale, innanzi lo stesso Tribunale, del 4 aprile 1963 (pagg. 5 e 20), e riproposta in modo quanto mai esplicito nell'atto di appello del 24 luglio 1963 (pagg. 4, 12, 13).

Nè appare utile indugiare sul rilievo opposto dai resistenti che di tale accordo (asserito segreto) non sia stata data prova documentale alcuna perchè, anche a considerare che tale accordo segreto internazionale sussista, il mezzo, per quanto concerne il preteso difetto di giurisdizione, è infondato. Si deve premettere che l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per l'allegato illecito comportamento dell'Ambasciatore italiano in Brasile, il quale avrebbe venduto realmente, con patto di riscatto, al Governo brasiliano la nave « Librato » affermando, contro verità, d'essere stato a ciò autorizzato dalla proprietaria società armatrice alla quale non versò prezzo alcuno; o per non avere il Governo italiano esercitato, quando gli divenne possibile, cioè in sede dell'accordo internazionale stipulato con il Brasile l'8 ottobre 1949, il diritto di riscatto della nave suddetta, anzi per avere autorizzato quel Governo straniero a trattenere la nave stessa in conto riparazioni di danni di guerra: e questa è domanda che andava adubbiamente proposta innanzi il giudice ordinario. Non ha, infatti, posto il fallimento la corresponsione dello speciale indennizzo per perdita della nave rimasta in acque territoriali straniere a seguito di atti di guerra a norma della legge n. 1050 del 1054 e del d.P.R. n. 896 del 1955, (che trova, invece, il suo fondamento nei doveri che incombono alla P. A. per ragioni di solidarietà sociale: Sez. Un. sent. n. 2866 del 26 agosto 1953, n. 272 del 3 dicembre 1964), ed al riguardo del quale sussiste senz'altro la giurisdizione del Consiglio di Stato, del tutto diversi essendone *il petitum e la causa petendi*.

Ciò premesso, la Corte del merito non ha affatto negato, anzi ha affermato il dualismo tra ordinamento internazionale ed ordinamento interno, in quanto trattasi di due ordinamenti originarii e indipendenti, traendo essi la loro forza imperativa da se medesimi, non l'uno dall'altro, e le cui norme vincolano esclusivamente i distinti, rispettivi destinatari.

Tale concetto si esprime in dottrina affermando che, di norma, il diritto internazionale è « fatto » per il diritto interno, e viceversa: e proprio su tale concetto sostanzialmente è basata la sentenza della Corte romana, la quale, peraltro, si adegua a principi recentemente stabiliti da questo Supremo Collegio (Sez. Un., sent. 2204 del 1° luglio 1968). Secondo i quali è errato invocare il principio della insindacabilità giudiziaria interna degli atti internazionali, posti in essere dallo Stato nell'esplicazione della sua sovranità, se, in un giudizio di risarcimento di danni sofferti, venga dedotto, come nella fattispecie, un comportamento illecito, a norma del diritto interno, del Governo italiano. È opportuno rilevare essere stato anche stabilito (sentt. n. 2866 del 26 agosto 1953, n. 544 del 22 febbraio 1955, n. 272 del 3 febbraio 1964) che le norme sul risarcimento dei danni di guerra hanno una funzione meramente sussidiaria, in quanto lo Stato può essere chiamato a risarcire il danno che non sia stato ad altro titolo reintegrato, con la conseguenza che l'assunzione dell'onere dell'indennizzo dei danni di guerra da parte dello Stato a sensi della legislazione speciale (per c.d. responsabilità da atti o fatti legittimi), non esclude la responsabilità, per fatto illecito, in base alle norme del diritto civile, dell'autore del danno, anche se questo sia la P. A.: e pure se il danno rientri nella previsione della suddetta legislazione speciale, in quanto la pretesa allo speciale indennizzo di guerra nei confronti dello Stato non si concreta in un diritto soggettivo, bensì nell'interesse legittimo ad una discrezionale erogazione. Pertanto il danno, sebbene possa in base alla legislazione speciale essere anche considerato di guerra, è risarcibile in base alle norme ordinarie se di esso possa dimostrarsi essere stato causa efficiente il comportamento illecito anche della stessa P. A., fermo il divieto di cumulo delle due liquidazioni.

Orbene a torto si invoca, per negare la giurisdizione del giudice ordinario, il carattere di atto internazionale segreto della vendita, asserita fittizia, del natante « Librato » in data 6 dicembre 1941 ad opera del nostro Ambasciatore in Brasile, poichè anche a qualificare così tale atto, esso non viene in discussione nella sua rilevanza di atto internazionale (il che soltanto escluderebbe il sindacato del giudice interno), bensì come « fatto storico », come semplice antecedente dell'atto di disposizione arbitraria di un bene altrui nell'ambito dell'ordinamento interno, che si inserisce nella fattispecie dedotta dal fallimento unicamente nella sua materialità fenomenica. Non è, infatti, in

discussione la sua rilevanza giuridica nell'ordinamento internazionale che resta, quindi, impregiudicata, sibbene è in discussione la rilevanza giuridica sua circoscritta a quel comportamento imputato all'Ambasciatore che in sé integra e assorbe il modello legale di un illecito civile (ossia la indebita alienazione di un bene privato altrui, per essersi l'Ambasciatore presentato falsamente anche a suo nome come mandatario della privata società armatrice proprietaria della nave da lui venduta), e ciò al fine di farne derivare le diverse conseguenze determinate dal distinto ordinamento interno.

Il giudice ordinario non è dunque chiamato ad esercitare un sindacato sull'atto internazionale, ma ad accertare se, effettivamente, sia stato commesso un illecito secondo il diritto interno, e ciò non implica un controllo sul potere sovrano dello Stato come soggetto di diritto internazionale, dovendo il giudice stesso soltanto stabilire se da parte della P. A. sia stato tenuto un comportamento contrario alle norme dell'ordinamento interno relative all'obbligo di non violare il diritto altrui di proprietà. E così anche per quanto riguarda l'accordo italo-brasiliano dell'8 ottobre 1949, reso esecutivo in Italia con legge n. 623 del 27 maggio 1950, la Corte del merito non ne ha affatto discusso la legittimità quale accordo internazionale, avendo, invece, ritenuto, quale constatazione di fatto, che, con tale accordo, la P. A. aveva rinunciato a far valere (mentre avrebbe potuto valersene, dato che aveva fatto restituire altre navi italiane ai rispettivi proprietari) il patto di riscatto relativo al contratto di vendita della « Librato », così danneggiando la società armatrice « Fratelli Maggi ».

Deve essere, ora, preso in esame il quinto mezzo con il quale il Ministero ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 43 della legge fallimentare, si duole che la Corte del merito abbia riconosciuta al fallito Federico Maggi la legittimazione processuale, nonostante che fosse presente in giudizio il curatore del fallimento.

Il mezzo è fondato. Nell'interpretare gli artt. 42, 43 della legge fallimentare, questo Supremo Collegio ha costantemente ritenuto (cfr. sentt. n. 1530 del 15 luglio 1965, n. 54 del 7 gennaio 1967) che il fallito conservi la sua capacità processuale non solo relativamente ai beni ed ai diritti non acquisibili alla massa fallimentare (art. 46 l.f.), ma anche rispetto a quei rapporti di diritto patrimoniale che, pur essendo suscettibili d'essere compresi nel fallimento, di fatto non vi rientrano, per essersi gli organi fallimentari deliberatamente disinteressati ad essi, omettendo di agire o resistere in giudizio per la tutela dei medesimi. Contrasto sussiste, invece, nel caso in cui il fallito intenda tutelare personalmente e direttamente beni o rapporti acquisiti al fallimento pur avendo, per essi, gli organi fallimentari dimostrato concreto interesse: che è, poi, il caso di specie in quanto il curatore, con citazione notificata il 6 marzo 1959, aveva convenuto il Ministero del

Tesoro per chiedere il risarcimento dei danni seguiti alla perdita della « Librato » (e riassunto il relativo giudizio dopo la sentenza n. 2520 del 1° ottobre 1961 di questa Suprema Corte) e, poi, ancora citato, con atto del 4 agosto 1960, anche il Ministero degli Affari Esteri al medesimo fine, mentre soltanto con citazione del 17 aprile 1962 il fallito Federico Maggi convenne detto Ministero allo stesso scopo. Con alcune sentenze si è ritenuto (cfr. n. 3334 del 18 ottobre 1958, n. 2307 del 5 agosto 1960, n. 83 del 15 gennaio 1965) che la perdita, in questi casi, da parte del fallito, della capacità processuale sia relativa alla massa dei creditori e non assoluta, cosicchè soltanto al curatore è dato eccepirla. Con altre, invece, (sentt. n. 2292 del 30 giugno 1936, n. 3762 del 29 dicembre 1935; quindi ancora con la recentissima n. 2734 del 15 novembre 1967) si è ritenuto che tale perdita sia assoluta e, pertanto, rilevabile da chiunque ed anche *ex officio*. Queste Sez. Un. ritengono di dover aderire a questa seconda tesi, peraltro seguita dalla più accreditata dottrina.

È giurisprudenza costante della Cassazione (cfr. sent. n. 1569 del 24 maggio 1968) che le questioni riguardanti la *legittimatio ad processum* sono prospettabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e non si comprende perchè si debba fare eccezione per il caso in parola, quando l'art. 43 l.f. dispone che: « nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore »; e che « il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge ». Tale norma è conseguenza diretta e necessaria della perdita, da parte del fallito, dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (art. 42 l. fal.), dato che non è concepibile, in relazione all'art. 75 c.p.c., la persistenza della capacità processuale quando manchi la disponibilità del relativo diritto sostanziale, sia, cioè, venuta meno la legittimazione negoziale. È, altresì, evidente che, nel caso in esame, non può parlarsi di causa comune tra curatore e fallito se il primo, organo pubblico dell'ufficio fallimentare, subentra (art. 31 l. fal.) nell'intera situazione giuridica del patrimonio del secondo e dei rapporti reciproci tra quest'ultimo e i suoi creditori quanto ai beni compresi nel fallimento, e se, proprio per tale motivo egli viene investito dalla legittimazione processuale che, in tale ambito, è da ritenersi esclusiva secondo la legge, per quella sostituzione che in conseguenza del fallimento, l'ufficio opera a carico del fallito. Risulta quindi evidente l'interesse della controparte ad opporsi all'intervento, privo di giustificazione, del fallito, non fosse altro, per non essere esposto al pericolo di ulteriori spese processuali in caso di soccombenza. Mai, dunque, il fallito può essere parte nei giudizi promossi dal curatore relativi a casi come quello di specie: il fallito può soltanto interve-

nirvi nei limiti espressamente stabiliti dall'art. 43 l. fal. che non ricorrono in questa causa.

Con il secondo mezzo il Ministero ricorrente denunciando, in riferimento all'art. 360 nn. 3, 5, c.p.c., la violazione dell'art. 2947, comma 1°, cod. civ., nonché mancanza o insufficienza e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia, sostiene che la Corte del merito avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto della impresa armatrice fallita al risarcimento dei danni. Deduce, in particolare: che i pretesi atti interruttivi furono posti in essere nei confronti del Ministero del Tesoro, non di esso ricorrente, mentre (in virtù del noto assetto amministrativo dello Stato relativamente alle competenze ad impegnare pubbliche spese) gli effetti interruttivi della prescrizione non potevano prodursi che nei confronti del Ministero competente; che la lettera del 7 gennaio 1953 del fallimento della impresa Fratelli Maggi al Ministero del Tesoro fu inviata dodici anni dopo la vendita fittizia della nave, cioè quando la prescrizione si era da tempo maturata; mentre, se avesse inteso ritenere non verificatasi la prescrizione quinquennale rispetto alle conseguenze dell'accordo italo-brasiliano dell'8 ottobre 1949, la Corte del merito avrebbe dovuto darne atto espressamente. Ed ancora: che la nota del 30 gennaio 1953 del Ministero del Tesoro al Presidente del Tribunale di Genova sarebbe stata erroneamente interpretata come riconoscimento della fondatezza dell'azione di risarcimento dei danni, anche per aver la Corte di Appello omesso di porla in relazione agli altri documenti alla nota stessa collegati, principalmente alla lettera del 16 febbraio 1953 (diretta pure al Presidente del Tribunale di Genova), dal quale collegamento sarebbe risultato che il Ministero del Tesoro non aveva inteso riferirsi ad una azione di risarcimento di danni ex art. 2043 c.c., sibbene ad un indennizzo, quale sarebbe stato disposto sulla base della legge in corso di emanazione da parte del Parlamento. Infine che nessun ostacolo giuridico aveva impedito alla ditta Fratelli Maggi e al suo fallimento di esercitare l'azione di risarcimento prima dell'emanazione del d.m. 19 luglio 1960 con cui era stato liquidato l'indennizzo per danni di guerra; che, comunque, anche ammesso che la prescrizione fosse stata interrotta per effetto della lettera in data 7 gennaio 1953 e della nota del 30 gennaio 1953 del Ministero del Tesoro, il termine prescrizionale si era di nuovo maturato alla data di notificazione della citazione allo stesso Ministero (6 marzo 1959).

Posto che trattasi senz'altro di prescrizione quinquennale (articolo 2947 c.c.), essendo stata indubbiamente proposta un'azione di risarcimento di danni ex art. 2043 c.c. sul presupposto di un illecito commesso dallo Stato e non, come è stato ventilato, di prescrizione decennale, relativa ad un'azione di revindica di cui non si è mai parlato nei giudizi di merito (e che, tra l'altro, avrebbe dovuto essere

proposta contro il Brasile possessore della nave), deve essere, innanzi tutto, disattesa la deduzione del fallimento resistente secondo cui, nella fattispecie, tratterebbesi di fatto illecito permanente. Invero, in questo l'illiceità del comportamento lesivo non si esaurisce in un primo, unico atto, ma, in relazione al contenuto della attività ed all'attitudine di questa a produrre di continuo danno, perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere, e nella quale si concreta una violazione ininterrotta del diritto altrui. In tal caso il diritto al risarcimento dei danni sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno medesimo, ma con questo persiste nel tempo rinnovandosi di momento in momento con la conseguenza che la prescrizione, secondo la regola del suo computo (art. 2935 c.c.), ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento (cfr. Cass. sentt. n. 2167 del 4 agosto 1966; n. 1039 del 29 aprile 1964). È evidente, tuttavia, non essere questo il caso di specie, in cui, secondo le allegazioni di parte mantenute in tutta la fase del processo, il fatto lesivo si è consumato in due soli atti (vendita illegittima della nave, rinuncia a far valere il diritto di riscatto: in via alternativa o al più successiva). Nel qualificare un fatto illecito come permanente non ha, infatti, rilevanza il perdurare dell'effetto antiggiuridico posteriore alla sua consumazione, sibbene soltanto il protrarsi della consumazione stessa, avendo questa un'interrotta continuità per tutto il tempo che corre tra il fatto iniziale e la cessazione della permanenza. Nel fatto illecito non permanente la consumazione è, invece, istantanea, non continuata, mentre possono protrarsi nel tempo, come nel fatto illecito permanente, gli effetti dannosi: il che è, tuttavia, inidoneo ad alterare la struttura del fatto per quanto attiene all'istantaneità del suo illecito realizzarsi. Ed in tal caso la prescrizione decorre dal momento in cui dal comportamento illecito è derivata la lesione della sfera giuridica altrui (cfr. Cass. sent. n. 363 del 27 febbraio 1963).

Ciò premesso, il mezzo è fondato, sebbene debba ritenersi, contrariamente a quanto sostiene il Ministero ricorrente, che gli atti interruttivi posti in essere nei confronti del Ministero del Tesoro sono validi ed efficaci anche contro quello degli Affari Esteri. Ciò in considerazione del principio, ritenuto dalla prevalente e più accreditata dottrina pubblicistica, secondo cui lo Stato è persona giuridica pubblica unica, quale risulta da tutti gli elementi che lo compongono. Ad ogni modo lo Stato come Pubblica Amministrazione, pur nella pluralità dei suoi organi destinati all'attuazione concreta dei vari fini statuali, si presenta quale persona giuridica unica.

È sufficiente, qui, al riguardo, richiamare l'art. 28 della costituzione a proposito della responsabilità civile dello Stato; il d. legislativo n. 2240 del 18 novembre 1923 sulla contabilità generale dello Stato;

il t.u. n. 1611 del 30 ottobre 1933 e gli artt. 4 e 5 della legge n. 260 n. 2240 del 18 novembre 1923 sulla contabilità generale dello Stato;

Orbene è esatto che la Corte di Appello non ha precisato da quando doveva cominciare a decorrere il termine prescrizione, ma tale omissione è derivata dal fatto che essa ha ritenuto che il Ministero del Tesoro avesse riconosciuto il diritto della società proprietaria del « Librato » ad ottenere il risarcimento del danno (art. 2944 c.c.) con la nota n. 60710 del 30 gennaio 1953. Senonchè, a tale riguardo (anche a trascurare che detta nota, diretta al Presidente del Tribunale di Genova, è stata posta in relazione ad una lettera del fallimento in data 7 gennaio 1953) si osserva che la motivazione della sentenza impugnata è in sè insufficiente perchè, nel riportare frasi staccate della nota, ha ritenuto senz'altro che si trattasse di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., e non dell'indennizzo per danni di guerra, sebbene nella nota ministeriale, almeno secondo che si desume dalla motivazione stessa, non si facesse precisazione alcuna in merito, nè si ammettesse un illecito comportamento dell'Ambasciatore di Italia in Brasile, nè della P.A. nell'accordo interstatale dell'8 ottobre 1949. A maggior ragione è censurabile, per omesso esame di documenti decisivi, il giudizio espresso dalla Corte del merito ove la nota del 30 gennaio 1953 venga posta in relazione, come si sarebbe dovuto, con la corrispondenza successiva che avrebbe precisato nei sensi affermati dall'Amministrazione il vero senso del riconoscimento dell'indennizzo. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 gennaio 1970, n. 21 - Pres. Rossano - Est. Boselli - P. M. Chirò (conf.) - S.p.Az. Albergo Regina (avv. Barengi e Cimmino) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Agrò) e Lanzi.

**Violazione delle leggi finanziarie e valutarie - Pena pecuniaria - Responsabilità solidale delle persone giuridiche - Fatto commesso nell'interesse dell'Ente - Concetto.**

(r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1929, artt. 1, 4).

*A concretare l'interesse delle persone giuridiche, che la disciplina legislativa in tema di repressione delle violazioni delle leggi valutarie pone a base della responsabilità solidale dell'Ente con il trasgressore ed il personale dipendente che ha concorso nella violazione, non è sufficiente un qualunque vantaggio economicamente apprezzabile ma è necessario che l'infrazione sia stata commessa nel diretto interesse della persona giuridica (1).*

(Omissis). — Il fondamento della censura è rivelato dalla formulazione delle norme applicabili (artt. 2 e 4, secondo comma, r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, relativo alla repressione delle violazioni della legge valutaria), interpretate, secondo il canone di ermeneutica dell'unitarietà, in connessione logica tra di loro, che si trascrivono:

Art. 2 - Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, il Ministro per gli scambi e per le valute ha la facoltà di

---

(1) La decisione in esame costituisce corretta applicazione delle norme e dei principi in tema di sanzioni per la violazione delle leggi finanziarie in generale, elaborata sulla scorta anche dei concetti propri del diritto penale.

Per quel che concerne la pena pecuniaria, è prevalente l'orientamento che, pur risolvendosi in una obbligazione di natura civile, è caratterizzata dalla funzione punitiva (cfr. Cass. 1° marzo 1967, n. 446, in questa *Rassegna*, 1967, I, 305; in ordine alla prescrizione cfr. Cass. 15 giugno 1967, n. 1399 *ivi*, 880), sicché è applicabile nei confronti di coloro che si siano resi responsabili dell'illecito, sia direttamente che indirettamente per avere omesso di impedirne la consumazione.

All'uopo l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con disposizione analoga a quella dell'art. 4 r.d. 5 dicembre 1938, n. 1929 per la

infiggere ai trasgressori, con proprio decreto, pene pecuniarie, in misura non superiore ad un quintuplo del valore delle divise, dei titoli, delle merci o delle altre cose che costituiscono l'oggetto della violazione.

La stessa pena pecuniaria può essere inflitta a *chiunque* compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere una delle violazioni prevedute dall'articolo precedente, nonchè a chiunque agevola il compimento di una di dette violazioni, ovvero ne ostacola lo accertamento.

Art. 4 - Per le violazioni prevedute dall'art. 1 che siano commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, *la persona* rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido al pagamento della pena pecuniaria che venga inflitta al *trasgressore*.

Quando il fatto che costituisce la violazione sia stato commesso nell'interesse di enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici, ovvero nell'interesse di società commerciali, l'ente o la società è tenuto al pagamento della pena pecuniaria in solido con il presidente, gli amministratori, i sindaci, i funzionari e gli impiegati i quali, con la loro azione od omissione, abbiano concorso nella violazione o ne abbiano agevolato il compimento o ne abbiano ostacolato l'accertamento.

Dalla combinazione di tali norme emerge che l'art. 2 contempla la responsabilità per fatto proprio dei trasgressori, persone fisiche; l'art. 4 concerne invece la responsabilità, sia di persone fisiche sia di persone giuridiche, per il fatto altrui, ossia per il fatto commesso dal trasgressore.

Detto articolo, in particolare, sancisce — al primo comma — la responsabilità solidale di chi eserciti autorità, direzione o vigilanza sul trasgressore, ed — al secondo comma —

1) la responsabilità solidale, con quella del trasgressore, della persona giuridica, ove il trasgressore abbia commesso il fatto nell'interesse della medesima;

2) ed inoltre la responsabilità solidale, con quella della persona giuridica, del presidente, degli amministratori; sindaci, funzionari ed impiegati della stessa, qualora, con la loro azione od omissione,

---

repressione della violazione della legge valutaria, disciplina la responsabilità solidale, con l'autore della violazione, delle persone rivestite di autorità od incaricate della violazione o della vigilanza, ovvero dell'Ente per le violazioni delle leggi finanziarie che lo concernono (art. 10 l. 1929, n. 4), in conseguenza appunto del rapporto organico esistente tra l'Ente e la persona che opera per esso.

In dottrina cfr. CARBONE e TOMASICCHIO, *Le sanzioni fiscali*, Utet 1959 pagg. 47 e segg. ed autori ivi citati.

abbiano concorso nella violazione (scil.: commessa dal « trasgressore ») o ne abbiano agevolato il compimento od ostacolato l'accertamento.

Da tale contenuto normativo emerge che la responsabilità solidale della persona giuridica o della società con quella della persona fisica del trasgressore è subordinata all'unica condizione che il fatto costitutivo della violazione sia stato commesso nell'interesse della persona giuridica o della società. Ma tale ipotesi, per la logica ed implicita correlazione in cui viene a porsi rispetto a quella in cui il fatto sia stato commesso dal trasgressore nell'interesse suo proprio, importa che l'interesse rilevante e necessario non possa qui (come nel caso contrapposto di interesse proprio del trasgressore) essere quello generico ed indiretto e comunque occasionalmente connesso alla attività (valutaria) nell'esercizio della quale l'illiceito venne commesso, bensì quello diretto, esclusivo e causalmente connesso alla commissione del fatto illecito.

Erronea è pertanto la premessa che la Corte del merito ha posto a fondamento della applicazione al caso di specie della disposizione di cui si tratta, e cioè che a concretare l'interesse richiesto dalla norma a base della responsabilità solidale della società « Albergo Regina » per gli illeciti valutari commessi dal Lanzi fosse sufficiente « una situazione in senso lato di un qualche vantaggio economicamente apprezzabile per l'ente, ancorchè concretantesi in dipendenza della semplice gestione, da parte del trasgressore, del servizio di cambivalute nei locali della società. È questo un errore interpretativo cui non è dato a questa Corte Suprema di porre rimedio — così come subordinatamente propone l'Amministrazione resistente — mediante l'esercizio dello speciale potere di cui al secondo comma dell'art. 384 cod.proc.civ., è precisamente mercè l'applicazione alla fattispecie dell'art. 2 (secondo comma) in sostituzione dell'art. 4: involgendo tale soluzione indagini, accertamenti e valutazioni di fatto che non possono essere compiuti in questa sede. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 gennaio 1970, n. 101 - Pres. Flore - Est. Perrone Capano - P. M. Tavolaro (conf.) - Taragoni (avv. Campione, Del Vecchio, De Gregori) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Carafa).**

**Procedimento civile - Giudizio di rinvio - Cassazione per difetto di motivazione - Questioni esplicitamente ed implicitamente decisive - Efficacia vincolante.**  
(c.p.c., art. 384).

*La sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato per difetto di motivazione la sentenza denunciata, ancorchè non abbia enun-*

ciato alcun principio di diritto cui ci si debba uniformare, ha efficacia vincolante per il giudice di rinvio per tutte quelle questioni, esplicitamente od implicitamente decise, le quali costituiscono il presupposto logico della pronuncia, come quelle concernenti la portata di una norma di legge o la qualificazione di una data situazione giuridica (1).

(*Omissis*). — È giurisprudenza costante (da ultimo riaffermata con sentenze 10 aprile 1968, n. 1089; 6 giugno 1967, n. 1247; 3 settembre 1966, n. 2309; 5 settembre 1963, n. 2435, e altre) che anche quando la cassazione di una sentenza sia stata pronunciata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, i poteri del giudice di rinvio, pur rimanendo impregiudicati per quanto attiene al riesame e alla rivalutazione dei fatti della causa, trovano pur sempre un limite nella sentenza di cassazione, nel senso che questa fa stato riguardo alle questioni che siano state esplicitamente o implicitamente decise e che ne costituiscano il presupposto, quale premessa necessaria e logicamente inderogabile della pronuncia. In particolare, anche quando non sia stato enunciato alcun principio di diritto al quale il giudice di rinvio debba uniformarsi, la sentenza della Corte id cassazione fa stato riguardo alla decisività — ritenuta ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. — di determinati punti della controversia, riconosciuti potenzialmente idonei a giustificare una decisione diversa da quella impugnata e perciò rimessi alla valutazione di altro giudice di merito. E quando l'attribuzione del carattere decisivo ad un punto di fatto della controversia (non esaminato o male esaminato dalla sentenza cassata) presuppone, logicamente e necessariamente, una certa interpretazione circa il significato o l'ambito di applicazione di una norma di legge, ovvero presuppone una determinata situazione giuridica e relativa qualificazione, posta a base

---

(1) Giurisprudenza pacifica - Tra le varie richiamate in motivazione, la sentenza 6 giugno 1967 n. 1247 è riportata in *Giur. It.* 1968, I, 852 con ampia nota di dottrina di Ricci, *In tema di Cassazione per vizio di motivazione e di vincoli a carico del giudice di rinvio*, corredata da numerosi richiami e riferimenti.

Il principio enunciato nella menzionata giurisprudenza, si inquadra nella più generale elaborazione dottrinale in tema di sentenza soggettivamente complessa, alla cui formazione cioè partecipano più organi giudiziari, i quali concorrono nella formazione della pronuncia definitiva.

In base alla disciplina dettata dal codice di rito, nel giudizio di rinvio si pone come premessa dell'adottanda decisione tutto quanto ha formato oggetto di accertamento da parte della Corte di Cassazione, sicchè la sentenza definitiva costituisce il risultato della collaborazione dei due organi giudiziari. Cfr. CALAMANDREI e FURNO, in *Nuovissimo Digesto*, v. *Cassazione civile*, n. 57, p. 1099.

dell'apprezzamento circa la decisività di quel punto, i poteri del giudice di rinvio non possono non rimanere condizionati dai cennati presupposti di carattere giuridico, che sono vincolanti ed immodificabili, ancorchè nella sentenza della Suprema Corte manchi la formale enunciazione di un principio di diritto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Il riesame di quei presupposti, pertanto, è precluso al giudice di rinvio, così come è precluso alla stessa Corte di cassazione in caso di impugnazione della sentenza del giudice di rinvio.

Ora, nel caso di esame, la precedente sentenza di questa Suprema Corte ebbe anzitutto a rilevare che i giudici di merito, pur avendo ritenuto che nella specie ricorresse identità ed unicità di violazione valutaria, non avevano tuttavia escluso che, in forza dell'art. 2 del r.d.l. 5 dicembre 1938, n. 1928, sarebbe stato possibile configurare « un'autonoma responsabilità della Banca d'America e d'Italia per fatto proprio (omessa vigilanza) distinta da quella del Taragoni (trasgressione nel proprio interesse delle norme valutarie) ». Rilevò poi questa Corte che i giudici di merito, nell'interpretare il decreto ministeriale 14 settembre 1956 (col quale fu inflitta al Taragoni e al Girtanner una pena pecuniaria, mentre la Banca fu ammessa al pagamento di una minor somma a titolo di oblazione) e nel ritenere che nei confronti della Banca fosse stata affermata, non già una responsabilità autonoma, sibbene una responsabilità solidale per il pagamento della detta pena pecuniaria, avevano omesso di considerare una serie di circostanze, che costituivano punti decisivi della controversia, quali le seguenti: a) che nel testo del decreto ministeriale non si menzionava l'art. 4 del decreto legislativo n. 1928 del 1938, ma anzi si escludeva che il traffico valutario fosse stato realizzato nell'interesse della Banca, la cui responsabilità (secondo il parere della Commissione consultiva, che faceva parte integrante del decreto ministeriale) era fondata sulla disposizione dell'art. 2, secondo comma, dell'anzidetto decreto legislativo; b) che nei confronti della Banca il dispositivo del decreto ministeriale richiamava la « violazione specificata nella motivazione »; c) che nello stesso decreto erano previste tre distinte somme (lire 275.000.000, lire 75.000.000 e lire 20.000.000), mentre la solidarietà era contemplata solo tra Taragoni e Girtanner (limitatamente a lire 75.000.000). Ciò rilevato, questa Corte ritenne che fosse necessario (da parte del giudice di rinvio) un più approfondito esame delle risultanze documentali e processuali, al fine di stabilire « se i comportamenti dei due soggetti (Taragoni e Banca d'America e d'Italia), pur sostanziandosi in diverse azioni ed omissioni e pur dando luogo a responsabilità di diversa misura, siano da considerarsi un unico fatto, stante il carattere civile delle obbligazioni per le pene pecuniarie e la genericità dell'illecito civile, ovvero se da parte dell'Amministra-

zione del tesoro si sono colpite due infrazioni nettamente distinte, che danno luogo ad autonome responsabilità, una per fatto proprio e l'altra per fatto altrui, l'una per trasgressione valutaria, l'altra per difetto di vigilanza che ha agevolato il compimento della trasgressione e ne ha reso più difficile l'accertamento». Questa Corte specificò, inoltre, che soltanto nel primo caso (fatto unico) e non anche nel secondo (infrazioni nettamente distinte) era da ritenere che il pagamento della somma di lire venti milioni, effettuato dalla Banca a titolo di oblazione, avesse estinto anche le obbligazioni del Taragoni e del Girtanner, relative alla pena pecuniaria ad essi inflitta.

Questa essendo la motivazione della precedente sentenza, nessun dubbio può sorgere circa l'interpretazione che fu data all'art. 2 del decreto del 1938 e circa la decisiva rilevanza che siffatta interpretazione spiegò sulla pronuncia. Non implicitamente, ma addirittura in forma esplicita ed inequivocabile, fu ritenuto che i fatti previsti dal primo e dal secondo comma del predetto art. 2 non si identificano in un fatto unico, e cioè non integrano, per espressa disposizione di legge gli estremi di un'unica violazione valutaria, ma possono costituire « infrazioni nettamente distinte, che danno luogo ad autonome responsabilità ». Fu questa l'interpretazione che venne data al citato art. 2 e tale interpretazione costituì il presupposto logico e necessario, assolutamente inderogabile, della ritenuta decisività delle suindicate circostanze di fatto. Anziché decisive, le dette circostanze sarebbero state del tutto irrilevanti, ove non si fosse escluso che le due responsabilità (« una per fatto proprio e l'altra per fatto altrui, l'una per trasgressione valutaria, l'altra per difetto di vigilanza ») dovessero essere necessariamente ricondotte — per forza di legge e non per particolari circostanze del caso concreto — ad un'unica ed inscindibile violazione. Se non si fosse esclusa codesta ipotesi, non sarebbe stato necessario cassare la sentenza della Corte di appello di Genova, la quale aveva già ritenuto (sia pure per motivi di fatto) che nella specie ricorresse identità ed unicità di violazione valutaria.

È da concludere, pertanto, che la questione di diritto (unica questione) prospettata col primo motivo di ricorso, non poteva essere esaminata e risolta dai giudici di rinvio, perchè già decisa nel processo in corso con la precedente sentenza di questa Corte. Nè essa può essere riesaminata in questa sede, poichè (come è stato già rilevato con sentenze 20 aprile 1968, n. 1202, 2 aprile 1965, n. 571, e 27 febbraio 1962, n. 370) nel nostro sistema processuale non è consentito — nè al giudice di rinvio, nè alla stessa Corte Suprema in sede di ulteriore impugnazione — contestare o comunque discutere l'esattezza dei principi giuridici enunciati nella sentenza che ha disposto il rinvio, la quale non può essere riformata o disapplicata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 gennaio 1970, n. 126 - Pres. Marletta - Est. Falcone - P. M. Pedace (conf.) - Mincarini (avv. ti Giansante e Frasca) c. Consorzio di Bonifica e Irrigazione in destra del Pescara (avv. Compagno) e Ministero Agricoltura e Foreste (avv. Stato Zoboli).

**Acque pubbliche - Occupazioni di fondi per opere di bonifica inerenti il regime delle acque - Indennizzo per danni - Indennità di esproprio - Competenza del Tribunale Regionale delle Acque.**

(t.u., 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d).

**Acque pubbliche - Requisiti - Carattere pubblico delle opere di canalizzazione - Irrilevanza.**

(c.c., art. 822 p.p. - t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1).

*Si appartengono alla competenza del Tribunale regionale delle acque le controversie originate dalla occupazione di fondi per l'esecuzione di opere di bonifica relative al regime delle acque pubbliche, tanto se concernono l'indennizzo per atti legittimi previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sull'espropriazione per p.u., quanto se riflettono la determinazione dell'indennità di esproprio od il risarcimento dei danni per le occupazioni abusive (1).*

*Al fine di stabilire il carattere pubblico delle acque è irrilevante la circostanza che il manufatto per la loro regolamentazione realizzi un'opera pubblica in quanto, costituendo quello una entità fisica e giuridica del tutto distinta, occorre far riferimento soltanto alla loro natura ed all'uso di pubblico generale interesse cui sono destinate (2).*

(Omissis). — L'art. 140 lett. d) della legge sulle acque pubbliche attribuisce ai tribunali regionali non solo le controversie relative alle indennità previste per gli atti legittimi dall'art. 46 della legge sulle

(1) Giurisprudenza pacifica: cfr. Cass. 17 marzo 1943 n. 635 *Foro It. Mass.*; Cass. 11 luglio 1953 n. 2268, *Giur. it., Mass.*, per la quale esulano dalla competenza del Tribunale regionale le controversie tra privati aventi indiretta attinenza con il regime delle acque o con le opere idrauliche di bonifica, in cui non viene in discussione un provvedimento dell'Amministrazione; Cass. 13 gennaio 1959, n. 67, in *Giur. it. Mass.*; Cass. 20 luglio 1965, n. 1654, *Foro it.*, 1966, I, 759, per la quale la competenza del Tribunale regionale comprende tutte le questioni di danno legate con rapporto di causalità alla esecuzione di opere pubbliche inerenti il regime delle acque.

(2) La sentenza costituisce corretta applicazione delle norme in materia: in base alla vigente disciplina legislativa non è dato infatti di identificare un *tertium genus* nelle acque scorrenti nei canali demaniali rispetto alle acque pubbliche ed a quelle private, che esauriscono ogni distinzione al riguardo. Non pochi dei detti canali sono alimentati da piccoli corsi non aventi i requisiti richiesti per le acque pubbliche.

In dottrina, cfr. BUSCA, *le acque nella legislazione italiana*, 1962, 221 e segg.

espropriazioni per pubblico interesse, ma anche ogni altra controversia di qualunque natura riguardante qualsiasi occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione di acque. Pertanto, sia le controversie per l'indennità di espropriazione, sia quelle riguardanti il risarcimento dei danni per le occupazioni abusive — eseguite, cioè, indipendentemente dall'esistenza delle condizioni e dei presupposti idonei a legittimare il comportamento della pubblica amministrazione — rientrano nell'ampia categoria delle controversie riguardanti le occupazioni di fondi di qualsiasi genere; sempre che, naturalmente, tali occupazioni siano determinate dall'esecuzione o manutenzione delle opere anzidette.

Nè può valere in contrario il richiamo fatto dalla indicata norma, alle indennità previste dall'art. 46 della legge sulle espropriazioni; poichè l'inclusione nella previsione normativa, accanto ed in contrapposto alle ipotesi di occupazione sotto qualsiasi forma, della responsabilità della pubblica amministrazione per atti legittimi significa soltanto che il legislatore ha voluto regolare, con disciplina uniforme, situazioni giuridiche che, pur essendo sostanzialmente diverse nei presupposti soggettivi ed obiettivi, sono in realtà collegate dalla identità dell'interesse pubblico inerente al regime delle acque, e che per il loro carattere speciale, si è ritenuto opportuno attribuire al giudizio di un organo specializzato della giurisdizione ordinaria (Cass. 22 giugno 1967, n. 1478; 8 febbraio 1966, n. 410; 5 marzo 1968, n. 713).

Con la seconda censura, la ricorrente sostiene che, al fine di stabilire la natura delle acque, non rileva la circostanza, valorizzata dal Tribunale, che esse vengono raccolte in un canale costituente opera pubblica.

Afferma che invece il carattere pubblico delle acque deve essere stabilito con esclusivo riguardo alla loro natura ed all'uso di pubblico generale interesse cui le stesse sono destinate, e che, con riguardo a questo decisivo criterio di qualificazione, era del tutto pacifico che nella specie trattavasi di acque piovane avviate, attraverso un canale di scolo artificiale, e per di più di modesta portata e di limitata lunghezza, allo smaltimento e si era quindi fuori del regime delle acque piovane e della connessa competenza del tribunale regionale.

La censura è fondata e l'istanza deve essere accolta.

Rappresentano, invero, circostanze pacifiche sulle quali nessuna contestazione è insorta nel giudizio di merito che le acque fluenti nel canale costruito, in parte, nel fondo degli istanti, sono di origine meteorica e che la raccolta delle stesse nel manufatto è stata imposta dalla necessità di regolarne il deflusso fino allo smaltimento.

Non è stato, poi, neppure per implicito, posto in discussione il principio, più volte affermato da questa Corte e da cui non vi sono

valide ragioni per discostarsi, secondo il quale le acque piovane, quando sono convogliate per essere smaltite, senza essere quindi destinate alla derivazione e comunque ad una utilizzazione di pubblico generale interesse non possono essere considerate acque pubbliche (Cass. 20 dicembre 1947, n. 1718 e 1897 del 1942).

Così la tesi accolta dai giudici di merito nel declinare la propria competenza, come quella diversamente argomentata esposta in questa sede dal Consorzio, sono basate, infatti, su considerazioni che non pongono in discussione il principio anzidetto.

La sentenza impugnata ha ritenuto — in sintesi — che doveva essere affermata la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche poichè trattavasi, nella specie, di opera di bonifica di entità non trascurabile, intesa alla regimentazione delle acque della zona collinare a ridosso della città di Pescara, ed in particolare, di un'opera pubblica costituita da un canale di scolo destinato alla raccolta ed al deflusso fino allo scarico, delle acque di origine meteorica interessanti una vasta zona.

Questa tesi non può essere condivisa, in quanto non basta che un canale artificiale inteso quale cavità scoperta costruita dall'uomo per il contenimento e la condotta delle acque, costituisca un'opera pubblica, perchè possa essere attribuita natura pubblica anche all'acqua che vi fluisca. Il manufatto e l'acqua che vi sia immessa costituiscono due entità fisicamente e giuridicamente distinte, sicchè dal carattere dell'uno non si può argomentare in alcun modo circa la natura dell'altra.

In particolare, il carattere di opera pubblica del canale di scolo realizzato dal Consorzio in destra del Pescara quale concessionario di lavori da eseguire a totale carico dello Stato a norma degli artt. 2 e 7 del r.d. 13 gennaio 1933 n. 315, per regolare il deflusso delle acque di origine meteorica interessanti i terreni circostanti, non può indurre, di per sè, ad una qualificazione di tale acqua diversa da quella che, come si è detto, è stata ad essa pacificamente riconosciuta e che ad essa deriva dalla sua origine e dai suoi caratteri fisici (acqua piovana) nonchè dalla sua destinazione (smaltimento senza alcuna utilizzazione).

Il Consorzio, a sostegno della decisione declinatoria della competenza svolge — come si è detto — un'argomentazione diversa da quella adottata dal Tribunale, sostenendo che in base all'art. 140 lettera d) del t.u. n. 1775 del 1933, la specificazione di bonifica, ascrivibile, secondo il t.u. sulla bonifica integrale (13 gennaio 1933, n. 315) all'opera per la cui esecuzione l'occupazione è stata attuata, costituisce ragione autonoma, indipendente ed autosufficiente, per l'insorgere della competenza del giudice specializzato, sicchè rimane « del tutto priva di rilievo la circostanza della presenza di acqua e *a fortiori* la natura pubblica o privata di questa ».

Questo assunto non può essere condiviso.

Al fine di stabilire l'ampiezza dell'espressione usata dal legislatore nell'attribuire al giudice specializzato la cognizione di tutte le controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione di fondi in conseguenza dell'esecuzione di opere di bonifica, acquistano invero, valore preminente gli argomenti ermeneutici desumibili dalla legge in cui la norma in discussione è collocata.

E, da questo punto di vista, va anzitutto rilevato che il t.u. n. 1775 del 1933 per quanto riguarda la materia delle acque, detta le norme sulle derivazioni e utilizzazione delle acque pubbliche (tit. 1) disciplinando separatamente le concessioni ed i riconoscimenti di utenze (cap. I) ed i consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche (cap. II); pone, quindi, le norme per la costruzione dei serbatoi e dei laghi artificiali (cap. III); nonchè le disposizioni speciali sulle acque sotterranee; (Tit. II); istituisce, infine, uno speciale contenzioso al quale sono devolute, tra le altre controversie, la cui attinenza al regime delle acque pubbliche risulta testualmente o è comunque fuori discussione anche quelle di cui si disputa (Tit. IV nonchè art. 1, 3; u.c.; 18; 48; 3° c/).

Orbene la necessità che anche queste ultime involgono gli interessi pubblici connessi al regime delle acque, perchè sia derogata la competenza ordinaria, risulta anzitutto, dalla mancanza di un'esplícita precisazione, che sarebbe stata necessaria al fine di estendere per quelle particolari controversie, con più ampia deroga alla competenza del giudice ordinario, l'ambito della competenza specializzata quale risulta dalle norme ricordate.

D'altro canto l'uso, in un testo di legge sulle acque pubbliche, dell'espressione generica « opere di bonifica » per riferirsi soltanto a quelle, tra esse, che si attuino mediante l'utilizzazione delle acque o che interessino comunque il regime delle stesse, è agevolmente spiegabile ove si rifletta che quelle opere rappresentavano in passato e rappresentano ancor oggi pur nel più ampio contesto della bonifica integrale, le opere di bonifica per antonomasia, dato il loro carattere preminente sia dal punto di vista economico che da quello degli interessi generali della collettività.

La tesi che si respinge porterebbe, infine, ad estendere la competenza del Tribunale Regionale delle Acque anche a controversie nelle quali, non essendo coinvolta alcuna questione di carattere tecnico o giuridico relativa al regime di acque destinate ad uso di pubblico generale interesse, mancherebbero il presupposto e la giustificazione dell'attribuzione di competenza ad un giudice la cui costituzione e composizione sono in funzione proprio della particolare natura di quelle questioni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 gennaio 1970, n. 136 - Pres. Rosano - Est. Sandulli - P. M. Pedace (parz. diff.) - Ministero LL.PP. (avv. Stato Salto) c. Lulli (avv. Rosicarelli) ed E.N.R.E.S.I. (avv. Lilla).

**Procedimento civile - Legittimatio ad causam - Concetto - Titolarità del rapporto sostanziale - Distinzione - Accertamento - Poteri della Corte di Cassazione.**

(c.p.c., art. 100).

**Opere pubbliche - Cooperazione di più Enti pubblici nella realizzazione dell'opera - Imputazione degli effetti giuridici - Comuni danneggiati dalla guerra - Sostituzione del Ministero dei LL.PP. nella realizzazione dei piani di ricostruzione - Concessione della esecuzione dei lavori - Effetti.**

(legge 27 ottobre 1951, n. 1402, artt. 15, 16).

*La legittimatio ad causam, quale condizione dell'azione per conseguire una decisione di merito si distingue dalla titolarità del rapporto giuridico controverso e si sustanzia nel diritto potestativo ad ottenere una pronunzia giurisdizionale rispetto a tale rapporto, cioè nel potere o dovere (legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire il relativo giudizio.*

*Nell'accertamento di tale legittimazione, cui è dato di procedere di Ufficio, i poteri della Corte di Cassazione si estendono anche all'indagine di fatto sulla base delle risultanze probatorie acquisite, laddove in ordine alla titolarità del rapporto sostanziale sono limitate al normale controllo di legittimità nell'ambito dei motivi di impugnazione (1).*

*Per l'attuazione dei piani di ricostruzione nei Comuni danneggiati dalla guerra, che non siano in grado di provvedervi direttamente, il Ministero dei LL.PP., in base alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, può sostituirsi ad essi nella esecuzione delle Opere pubbliche ed anche delle eventuali espropriazioni, con facoltà di affidare la esecuzione dei relativi lavori, a mezzo di specifico rapporto (delegazione, affidamento pro-*

---

(1) L'orientamento della Corte di Cassazione, per il quale la legittimazione attiva e passiva va ricondotta esclusivamente nell'ambito della disciplina processuale, senza confondersi con la titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, è ormai fermo.

La sentenza 29 ottobre 1968, n. 3607 menzionata in motivazione è riportata in questa *Rassegna*, 1968, I, 974 con nota di richiami cfr. altresì Cass. 28 novembre 1968, n. 3836, ivi, 975; 30 marzo 1968, n. 1012; 27 gennaio 1968, n. 273; 6 novembre 1967, n. 2687, ecc.

In dottrina CERINO CANOVA, *Osservazioni sulla legittimatio ad causam*, in *Giur. it.*, 1967, I, 1151; CIACCIO *legittimatio ad causam e titolarità del rapporto sostanziale*, in *Giust. civ.*, 1966, I, 1325; GARBAGNATI, *In tema di legittimazione ad agere*, in *Foro pad.*, 1966, I, 643.

prio od improprio, sostituzione, finanziamento) nel cui ambito occorre esaminare quali siano i compiti in concreto trasferiti onde procedere alla imputazione giuridica delle conseguenti obbligazioni (2).

(Omissis). — In via preliminare, va rilevato che, trattandosi, nel caso di specie, di una questione non di *legitimitas ad causam*, ma attinente alla cosiddetta titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso, non possono riconoscersi al Supremo Collegio, contrariamente a quanto si sostiene dal ricorrente, facoltà di indagine di fatto e di valutazione degli atti acquisiti nei pregressi gradi del giudizio.

Con una recente decisione delle Sezioni Unite (n. 3607 del 29 ottobre 1968) questa Corte ha ribadito, in subietta materia, l'indirizzo giurisprudenziale, che, delineato per la prima volta in maniera recisa con sentenza n. 238 del 16 febbraio 1965 (benchè non mancassero tracce di tale orientamento anche in pronunce più remote), può ormai considerarsi prevalente.

In precedenza le questioni relative alla *legitimitas ad causam* — intesa questa, secondo la configurazione giuridica assegnatale dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza dominante, come una « condizione dell'azione », e cioè quale presupposto necessario per ottenere una pronuncia di merito favorevole — pur considerate come questioni preliminari di merito (in base alla terminologia adottata dal vigente codice di rito, artt. 187 e 279 n. 2), furono assimilate da parte della dottrina e da alcune pronunce di questa Corte Suprema, per quanto ateneva alla disciplina concreta, alle questioni riguardanti l'esistenza dei presupposti processuali (in specie, a quelle relative all'esistenza della

---

(2) La sentenza 31 gennaio 1968 n. 313 menzionata in motivazione e con la quale la Corte di Cassazione ebbe ad elaborare una classificazione sistematica delle varie figure giuridiche concernenti il concorso di più Enti pubblici nella realizzazione di opere pubbliche, è riportata in questa *Rassegna* 1968, I, 419. con nota di riferimenti.

Cfr. altresì Cass. 13 luglio 1968, n. 2496, *ivi* 1969, I, 45; con sentenza 6 maggio 1969, n. 1525, *ivi* 1969, I, 461, le Sezioni Unite in tema di delegazione per l'esecuzione di opere pubbliche previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 297, hanno puntualizzato il concetto che non si può in astratto ed in base ai soli principi generali dell'ordinamento amministrativo, stabilire quali siano i poteri spettanti ad ognuno degli enti che cooperano nella costruzione di opere pubbliche, ma che occorre in primo luogo far capo all'atto amministrativo per accertare in concreto quali attività siano state commesse, e solo ove l'affidamento dell'opera abbia avuto luogo senza particolari limitazioni o disposizioni si deve far ricorso ai principi generali od alle norme particolari della legge, onde stabilire l'ambito e gli effetti dell'affidamento.

Cfr. altresì Cass. 2 agosto 1968, n. 2751 in *Giust. civ.* 1968, Rep.; 27 marzo 1966, n. 807 *ivi* 1967.

In dottrina FRANCHINI: *La delegazione amministrativa*. Milano 1950; MIELE: *Delega Amm.va in Enciclopedia giur.* XI, 107; SACCO: *Profilo della delegazione amministrativa*, Milano 1970.

*legitimatío ad processum*). E ciò, perchè l'identificazione dei veri soggetti del rapporto di diritto sostanziale controverso (del soggetto a cui favore o in cui pregiudizio era posto l'astratto comando della legge) veniva considerata attinente alla legittimità della costituzione del processo, vale a dire alla regolarità della istituzione del contraddittorio, che doveva ritenersi violato in caso d'insussistenza di identità fra i soggetti del rapporto processuale e quelli del rapporto sostanziale.

Corollari di tale costruzione erano l'inaammissibilità della formazione di un giudicato implicito preclusivo e l'estensione del potere della Corte Suprema, quale giudice dell'impugnazione, al rilievo anche d'ufficio, della sussistenza o del difetto della *legitimatío ad causam*, con le stesse facoltà di indagini di fatto, consentite in tema di accertamento dell'esistenza o meno dei presupposti processuali, o più genericamente, dei vizi *in procedendo*, cioè relativi al processo ed alla valida istituzione e al regolare svolgimento di esso.

La distonia, avvertita sia in dottrina che in giurisprudenza, fra la configurazione giuridica assegnata alla *legitimatío ad causam* ed il regime concreto ad essa riservato, è stata rettificata dal nuovo indirizzo giurisprudenziale, che, sulla linea delle intuizioni della moderna dottrina processualistica, ha dato un nuovo assetto alla delicata materia, ponendo una netta differenziazione, in base ad un criterio discrezionale soddisfacente sia sul piano concettuale che su quello pratico, fra la *legitimatío ad causam* e la titolarità del rapporto sostanziale contenzioso.

Secondo queste nuove prospettive, la *legitimatío ad causam* costituisce una condizione dell'azione, intesa come il diritto potestativo ad ottenere dal giudice non una sentenza favorevole, bensì una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria (cfr. Cass. 5 febbraio 1969, n. 381).

Essa si risolve nella titolarità del potere o del dovere (secondo che si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio, tendente ad una pronuncia su un rapporto giuridico sostanziale, dedotto ad oggetto della controversia, indipendentemente dalla sussistenza e dalla titolarità effettiva del rapporto stesso.

Sono quindi, questioni, di legittimazione *ad causam* quelle attinenti alla sussistenza di tale potere o dovere, non potendo le stesse essere confuse con quelle relative alla reale titolarità del rapporto sostanziale, oggetto di contestazione, vale a dire con quelle riguardanti l'identificazione dei soggetti del rapporto contenzioso.

L'esistenza dell'azione non può, perciò, confondersi con quella della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, nemmeno sotto il particolare profilo della spettanza di diritto (cfr. in tal senso, Cass. sent. 27 febbraio 1969, n. 655; sent. 8 novembre 1968, n. 3706; sent. 29 ottobre 1968, n. 3607; sent. 7 settembre 1968, n. 2902; sent. 2 agosto 1968, n. 2760).

Dalla distinzione concettuale fra la situazione giuridica protetta e l'azione, quale potere giuridico di provocare l'esercizio della tutela giurisdizionale, consegue la dissociazione fra la titolarità del diritto sostanziale e quella dell'azione, avente rispetto al primo funzione sussidiaria e strumentale.

Devono ritenersi, pertanto questioni non di pura legittimazione *ad causam*, la cui categoria, sia pure contenuta in limiti necessariamente più ristretti, continua a sopravvivere (basti pensare all'ipotesi definita « scolastica » da un'autorevole dottrina, in quanto difficilmente verificabile, di chi faccia valere un diritto altrui prospettandolo formalmente come tale ed a quella di chi faccia valere un diritto altrui assumendo di essere abilitato ad agire: cosiddetta legittimazione straordinaria o anomala, ad esempio, azione in via surrogatoria), ma questioni di merito quelle sulla cosiddetta « appartenenza soggettiva » all'attore del diritto controverso e quelle sulla cosiddetta « titolarità passiva » del rapporto sostanziale contenzioso.

In ordine ad esse il Supremo Collegio non può esercitare i poteri di giudice del fatto, di cui è investito riguardo alle questioni di legittimazione *ad causam*, e cioè non può esperire accertamenti di merito in base agli attori acquisiti nei precedenti gradi del giudizio, ma soltanto esercitare il normale controllo di legittimità, nei limiti dedotti con i motivi d'impugnazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1970, n. 178 - Pres. Marletta - Est. Perrone Capano - P. M. Gedda (conf.) - Ministero LL.PP. (avv. Stato Alibrandi) c. Cester Marino (avv. Merlin).

**Arricchimento senza causa - Nei confronti della p. a. - Risparmio di spesa - Riconoscimento della utilità - Necessità - Sussistenza.**  
(c.c., art. 2041).

*Ai fini della proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione, è sempre necessario che quest'ultima riconosca, esplicitamente od implicitamente, l'utilità derivata dall'opera compiuta dal gestore, anche quando tale utilità si risolva in un risparmio di spesa necessaria (1).*

(1) Sul punto specifico oggetto della decisione in rassegna non risultano precedenti in termini. La soluzione adottata dalla Cassazione appare di indubbia esattezza, giacchè — com'è ovvio — un risparmio di spesa non è che una specie di utilità, per la quale valgono i consueti giudizi affermati in tema di riconoscimento (al riguardo cfr., da ultimo, Cass. 5 settembre 1968, n. 2865, in *Giust. civ.*, 1969, I, 41).

(*Omissis*). — Col terzo motivo, che ha carattere preliminare rispetto al secondo (e va perciò esaminato con precedenza), il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2041 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito che « la più recente giurisprudenza ha equiparato al riconoscimento esplicito, da parte della pubblica amministrazione, dell'utilità dell'opera o della prestazione compiuta dal gestore — riconoscimento che costituisce il presupposto dell'azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione — il caso in cui l'arricchimento consista nel risparmio di una spesa necessaria, conseguito in virtù di una prestazione effettuata da altri con propria diminuzione patrimoniale », poichè in tal caso « il vantaggio è *in re ipsa* e sarebbe del tutto illegittima una dichiarazione di volontà che lo disconosca ». E nella specie era possibile « identificare il vantaggio conseguito dalla pubblica amministrazione nel risparmio degli indennizzi che si sarebbero dovuti erogare, in base alle disposizioni di legge applicabili al caso, alle persone ed enti che, senza l'intervento del Cester, sarebbero stati colpiti certamente dalla pubblica calamità di cui trattasi ».

La censura è fondata.

Giusta la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, recentemente riaffermata con sentenza 5 settembre 1968, n. 2865, l'azione di arricchimento senza causa, prevista dall'art. 2041 c.c., non è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione se non quando sia intervenuto il riconoscimento, da parte dell'ente pubblico competente, della utilità dell'opera o della prestazione da altri eseguita a proprie spese. Non è necessario che il riconoscimento avvenga con atto scritto, o con dichiarazione formale, potendo esso risultare, anche per implicito, dal fatto che l'ente pubblico sia addivenuto alla concreta utilizzazione dell'opera o della prestazione. Ma un riconoscimento, ancorchè implicito, è pur sempre necessario, poichè è riservato unicamente alla pubblica amministrazione il potere, insindacabile dall'autorità giudiziaria, di valutare la necessità e l'opportunità di una determinata opera o prestazione, nonchè di stabilirne le modalità di esecuzione.

È ovvio che l'arricchimento di un soggetto (il « vantaggio » considerato dalla Corte di merito) può consistere anche in un risparmio di spesa. Ma il risparmio, anche quando si riferisce ad una spesa necessaria, attiene all'arricchimento, non al riconoscimento della utilità dell'opera o della prestazione da altri eseguita. Al riconoscimento della utilità non è certo equiparabile nè può essere sostituita l'utilità medesima. Ogni qualvolta, anche nel campo delle spese e delle attività obbligatorie per legge, è riservato alla pubblica amministrazione un potere discrezionale circa i tempi e le modalità delle prestazioni da essa dovute, rimane ferma la necessità, ai fini della proponibilità dell'azione

di indebito arricchimento, che l'ente pubblico abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, la concreta utilità dell'intervento altrui.

Giuridicamente inaccettabile, quindi, è l'affermazione contenuta nella denunciata sentenza, secondo cui « il risparmio di una spesa necessaria va equiparato al riconoscimento esplicito, da parte della pubblica amministrazione, dell'utilità dell'opera o della prestazione compiuta dal gestore ». Secondo la Corte d'appello, cioè, il riconoscimento della utilità non è richiesto, ai fini dell'azione di indebito arricchimento, nei confronti della pubblica amministrazione, quando l'arricchimento consista nel risparmio di una spesa necessaria. Ma siffatta affermazione, nella sua indiscriminata absolutezza, contrasta nettamente con i suindicati principi, che, contrariamente a quanto ha adombrato la stessa Corte di merito, non sono stati affatto modificati o disapplicati con la sentenza di questo Supremo Collegio del 12 luglio 1965, n. 1471.

È da concludere, pertanto, che il terzo motivo del ricorso principale è fondato; che l'impugnata sentenza deve essere cassata, limitatamente alla parte concernente l'azione di arricchimento; e che la causa deve essere rinviata ad altro giudice, affinché proceda a nuovo esame sulla base ed in conformità dei principi di diritto innanzi enunciati. — (Omissis).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 gennaio 1970, n. 208 - Pres. Favara - Est. D'Orsi - P. M. Pedace (conf.) - Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Albisinni) c. Catalfamo e Mastroemi (avv. Catalfamo).**

**Competenza e giurisdizione - Occupazione di fondi per l'esecuzione di opere concernenti il regime delle acque pubbliche - Controversie - Competenza del Tribunale Regionale delle acque.**  
(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d).

*Rientrano nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque le controversie originate dall'occupazione permanente o temporanea dei fondi, senza distinzione tra occupazione legittima od illegittima, conseguenti all'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche di bonifica e derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche (1).*

(Omissis). — L'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana sostiene la competenza del Tribunale ordinario sotto il profilo che la vertenza, sorta in seguito ad occupazioni ed espropriazioni per

---

(1) Giurisprudenza pacifica - cfr. Cass. 5 dicembre 1950, n. 2677; 20 giugno 1952, n. 1814; 11 luglio 1953, n. 2268; 13 gennaio 1959, n. 67, in *Foro amm.*, II, 1, 33; 15 luglio 1967, n. 1785; 5 marzo 1968, n. 713.

l'esecuzione di una condotta di collegamento di alcune frazioni della piana di Milazzo ad un acquedotto preesistente, verserebbe in un'ipotesi di utilizzazione indiretta dell'acqua pubblica simile a quella relativa alla creazione della rete di distribuzione dell'acqua ai vari utenti.

La tesi è infondata.

L'art. 140 (lett. d) del r. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, devolve alla cognizione del Tribunale delle acque pubbliche le controversie di qualsiasi natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle acque; e per derivazione deve appunto intendersi l'opera effettuata mediante l'innesto — nella condotta preesistente — di altra condotta, con la quale si abbia pur sempre un modo diretto di utilizzazione dell'acqua da parte della P. A.

Ora, l'avvicinare tale ipotesi a quella in cui vi sia controversia tra privati in ordine alla rete di distribuzione idrica non può ritenersi esatto perchè nella specie l'acqua indotta nella condotta di derivazione era tuttora nella piena disponibilità della P. A., al di fuori della disponibilità dei privati. Il richiamo alla sentenza 7 giugno 1943, n. 1383, di questa Corte non giova, quindi, al ricorrente, perchè allora fu esclusa la competenza speciale solo per quanto riguardava la distribuzione dell'acqua agli utenti, dopo la immissione nella rete relativa.

Va, adunque, ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 5 marzo 1968, n. 713 secondo cui sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque le controversie originate da occupazione di fondi a seguito dell'esecuzione o manutenzione di opere destinate a regolare il regime delle acque pubbliche, senza distinzione tra occupazione legittima e quella abusiva sempre che dette occupazioni siano state determinate dall'esecuzione di opere attinenti alla bonifica e derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche.

Nella specie, trattandosi appunto di impugnazione dell'indennità dovuta per occupazione e permanente asservimento di una condotta d'acqua pubblica è competente il Tribunale regionale delle acque. — (Omissis).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 novembre 1969, n. 631 - Pres. Landi  
- Est. Mezzanotte - Gallo (avv. De Martini) c. E.N.P.A.S. (avv.ti  
Carbone e Rossi).

**Competenza e giurisdizione - Impiegato dello Stato - Assistenza dell'ENPAS in favore del dipendente statale, che abbia diritto ad indennizzo da parte dei terzi - Facoltà discrezionale dell'ENPAS e correlativo interesse legittimo del dipendente statale - Giurisdizione del Consiglio di Stato.**

*La facoltà dell'E.N.P.A.S. di disporre l'assistenza sanitaria a favore di un dipendente statale che abbia diritto ad essere indennizzato da parte di terzi, a condizione che il dipendente statale rimborsi l'Ente nei limiti delle somme recuperate per il medesimo titolo (art. 13, u.c. r.d. 26 luglio 1942, n. 917) è discrezionale, onde la posizione giuridica dell'assistito degrada ad interesse legittimo, con la conseguenza che competente a giudicare sulle relative controversie è il Consiglio di Stato (1).*

---

(1) Massima esatta. Resta comunque fermo il principio secondo il quale il dipendente statale è titolare di un diritto soggettivo ad ottenere per le malattie l'assistenza da parte dell'ENPAS, nelle forme e nelle misure stabilite dalle leggi regolanti la materia, salve le eccezioni previste da particolari norme: in termini, Cass. S. U. 3 febbraio 1967, n. 305, in questa *Rassegna*, 1967, I, 61, con nota. Una di tali eccezioni può considerarsi quella di cui all'art. 13, ultimo comma, r.d. 26 luglio 1942, n. 917. Per la questione in genere dell'assistenza dell'ENPAS si veda: PALERMO A., *In tema di assistenza sanitaria dei dipendenti statali.*, *Riv. it. prev. soc.*, 1966, 1152.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 novembre 1969, n. 642 - Pres. Landi  
- Est. Fortini del Giglio - Riso ed altri (avv.ti Bodda e Menghini)  
c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato Terranova) e S.p.A. S.L.A.T.  
(avv. Piccardi).

**Espropriazione per pubblica utilità - Termini - Termine di inizio dei lavori - Scadenza - Non determina decadenza della dichiarazione di p. u.**

**Sport e Turismo - Piste di sci - Idoneità di un tracciato - Sindacato di legittimità - Inammissibilità.**

*La scadenza del termine di inizio dei lavori per la esecuzione di opere di pubblica utilità (art. 13, legge 25 giugno 1865, n. 2359) non comporta, per ciò solo, la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità: infatti l'iniziale ritardo può essere compensato dal successivo acceleramento nella esecuzione delle opere, senza alcun danno per l'interesse pubblico (1).*

*L'apprezzamento della pubblica amministrazione sulla idoneità di un tracciato di piste sciistiche a garantire la sicurezza dell'impianto sportivo, non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento di merito (2).*

---

(1) Massima esatta: cfr. in termini Ad. pl. 5 luglio 1967, n. 7, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 1011 e, in dottrina, P. CARUGNO, *Ancora appunti sull'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359*, *ivi*, 1968, II, 982. Con particolare riguardo alla finalità dei termini stabiliti dal citato art. 13 si è pronunciata la Sez. IV, 29 settembre 1966, n. 600, *ivi*, 1966, I, 1403, ed *id.* 19 ottobre 1966, n. 676, *ivi*, 1644, nonché Cass. S. U. 26 giugno 1965, n. 2481, *Sett. giur.*, 1965, II, 56. Cfr. anche Ad. pl. 20 dicembre 1965, n. 40, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 2057 e Sez. IV, 1 giugno 1966, *ivi*, 1966, I, 1127, secondo cui quando è stata comunque realizzata l'opera non si può negare che l'esigenza di pubblico interesse ad essa riconosciuta sia stata in concreto soddisfatta: da ciò deriva l'inutilità di una nuova verifica del pubblico interesse, cioè, appunto, di una ulteriore dichiarazione di pubblica utilità.

(2) Giurisprudenza costante sul principio generale: cfr. Sez. IV, 20 novembre 1968, n. 732, *Il Consiglio di Stato*, 1968, I, 1796; *id.*, 16 novembre 1966, n. 814, *ivi*, 1966, I, 2037.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 novembre 1969, n. 668 - Pres. Granito - Est. Giura - Peluso (avv.ti Zinna e Mango) c. Intendente di finanza di Salerno (avv. Stato Terranova).

**Organo collegiale - Provvedimenti di nomina e di decadenza - Interesse all'impugnativa.**

**Imposte e tasse in genere - Commissioni tributarie - Provvedimenti dell'Intendente di Finanza in tema di composizione delle Commissioni distrettuali delle imposte - Non sono atti definitivi.**

*L'interesse ad impugnare un provvedimento di nomina o di decadenza di un organo collegiale sussiste anche quando è scaduta la durata*

dell'organo: infatti l'accoglimento del ricorso determinerebbe l'annullamento retroattivo dell'atto impugnato (1).

*I provvedimenti dell'Intendente di finanza in tema di composizione delle Commissioni distrettuali delle imposte non possono essere considerati atti definitivi, perchè, in mancanza di norma espressa, non possono essere considerati definitivi i provvedimenti delle Amministrazioni statali periferiche (2).*

---

(1-2) Massime esatte. Per l'affermazione contenuta nella prima si è ormai formata una giurisprudenza costante: cfr. Sez. V, 6 dicembre 1966, n. 1580, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 2310.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 novembre 1969, n. 676 - Pres. Landi - Est. Paleologo - Gallo (avv. Del Vecchio) c. Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Carafa) e Comune di Napoli (n.c.) con intervento di Croce (avv. ti Pallottino e Guarino).

**Edilizia - Edifici costruiti in violazione del piano regolatore comunale - Inattività del sindaco - Intervento del Ministero dei lavori pubblici.**

**Edilizia - Intervento del Ministero dei lavori pubblici ex art. 26, l. 17 agosto 1942, n. 1150 - Legittimità delle occupazioni temporanee.**

*Il Ministero dei lavori pubblici può disporre la demolizione di un immobile costruito senza la licenza edilizia ovvero in base a licenza annullata, quando le opere non rispondano alle prescrizioni del piano regolatore comunale e il Sindaco non adotti gli opportuni provvedimenti (1).*

*Poichè il Ministero dei lavori pubblici può disporre la demolizione anche parziale di immobili costruiti in violazione delle prescrizioni del piano regolatore comunale, è da ritenere legittima l'occupazione tem-*

---

(1-2) Per la prima massima cfr., in termini, Sez. IV, 30 dicembre 1966, n. 1094, in questa *Rassegna*, 1967, I, 118, con nota di richiami; *id.*, 18 maggio 1966, n. 425, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 947. Per riferimenti in dottrina si vedano: TESTA V., *Eliminazione di costruzioni illegittime*, *Il Consiglio di Stato*, 1967, II, 190; ALAGNA G., *Le licenze edilizie*, *Amm. it.*, 1968, 263, 410 e 567. È stato anche ritenuto che, al fine di sanare la illegittimità della costruzione, il Sindaco può rilasciare licenze edilizie successive alla edificazione, 1965, I, 233; *id.*, 4 febbraio 1966, n. 172, *ivi*, 1966, I, 266. È altresì da ritenere che il Sindaco (o il Ministro) possa procedere alla demolizione solo se non

*poranea di edificio, necessaria per l'esecuzione dei lavori di demolizione (2).*

---

venga pregiudicato alcun interesse della collettività: Cass. S. U., 13 aprile 1965, n. 666, *Foro Amm.*, 1965, I, 275; Ad. pl., 28 luglio 1965, n. 19, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 1069.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 novembre 1969, n. 707 - Pres. Landi - Est. Bernardinetti - Battaglia (avv. Danese) c. Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Albisinni).

**Danni di guerra - Contributo per la ricostruzione - Presupposti - Danni di guerra - Inosservanza del termine di cui all'art. 3 l. 17 dicembre 1956, n. 1238.**

(legge 29 giugno 1940, n. 792, art. 6; legge 12 aprile 1948, n. 507; legge reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6).

*La P.A., su domanda degli interessati, può revocare la concessione per la riparazione dell'immobile e consentire l'applicazione delle norme per la ricostruzione purchè il fabbricato sia stato dichiarato o riconosciuto distrutto e non solo danneggiato (1).*

*Eseguiti i lavori di ripristino di fabbricati adibiti ad uso di abitazione, senza autorizzazione, anteriormente alla entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 607, l'accertamento definitivo del danno, effettuato dall'autorità competente prima dell'inizio dei lavori, tiene luogo della prescritta autorizzazione (2).*

---

(1-2) Sul contributo di ricostruzione e sui presupposti per la erogazione si veda, in genere, Sez. IV, 20 marzo 1968, n. 175, in questa *Rassegna*, 1968, I, 233, con nota di richiami. Circa la finalità di detti contributi si veda Cass. Sez. I, 6 settembre 1966, n. 2324, *ivi*, 1967, I, 857, con nota di richiami e Cass. S.U. 12 gennaio 1965, n. 63, *ivi*, 1965, I, 290, con nota di P. SACCHETTO, con particolare riguardo alla posizione giuridica del privato (interesse legittimo).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 novembre 1969, n. 720 - Pres. Landi - Est. Benvenuto - Chiapale (avv. Magri) c. Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Sembante) e Coop. ed. « Il Focolare » (avv. ti Viglino e Maineri).

**Giustizia amministrativa - Intervento - Intervento in giudizio ad opponendum - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione al ricorrente.**

**Edilizia popolare ed economica - Atti della Commissione dell'impiego del fondo per l'incremento edilizio - Situazione giuridica del privato.**

*Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione al ricorrente determina l'inammissibilità dell'intervento in giudizio ad openendum (1).*

*Le norme che regolano gli atti della Commissione dell'impiego del fondo per l'incremento edilizio sono norme di azione, onde di fronte a detti provvedimenti il privato versa in una situazione di mero interesse legittimo (2).*

---

(1) Giurisprudenza costante: tra le molte, si veda Sez. V, 12 aprile 1958, n. 236, *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 438; Sez. VI, 2 luglio 1965, n. 489, *ivi*, 1965, I, 1302; Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 386, *ivi*, 1967, I, 1577.

(2) Massima esatta: cfr. Sez. IV, 5 giugno 1959, n. 647, *Il Consiglio di Stato*, 1959, I, 765 e Sez. VI, 18 aprile 1969, n. 194, *ivi*, 1969, I, 643.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 novembre 1969, n. 728 - Pres.

Landi - Est. Granito - Marcozzi (avv.ti Gualandi, Consalvo e Sansoni) c. Ministero di grazia e giustizia (avv. Stato Carafa).

**Impiego pubblico - Magistrati - Stato giuridico - Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura.**

**Impiego pubblico - Dimissioni volontarie - Momento della estinzione del rapporto d'impiego.**

*I provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura relativi allo stato giuridico dei magistrati, contro i quali è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità ex art. 17 legge 24 marzo 1958, n. 195, risultano tanto dalla deliberazione quanto dal decreto che le adotta, onde il ricorso al Consiglio di Stato ha per oggetto sia l'una che l'altra (1).*

---

(1) Giurisprudenza costante. Si veda in proposito Sez. IV, 28 novembre 1962, n. 754, *Il Consiglio di Stato*, 1962, I, 1833; Corte Cost. 14 maggio 1968, n. 44, in questa *Rassegna*, 1968, I, 354, con particolare riguardo alla nota questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, 2° comma della legge 24 marzo 1958, n. 195.

(2) Massima esatta: cfr. Sez. IV, 15 maggio 1963, n. 262, *Il Consiglio di Stato*, 1963, I, 811 e giurisprudenza *ivi* richiamata. È stato infatti ritenuto che l'efficacia degli atti amministrativi decorre dalla data della loro ado-

*L'estinzione del rapporto di pubblico impiego su presentazione delle dimissioni volontarie si verifica di regola nel momento in cui viene deliberata l'accettazione di esse (2).*

---

zione e non da quella della comunicazione al destinatario: in termini Sez. V, 29 marzo 1958, n. 143, *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 302. Per una particolare modalità delle dimissioni volontarie si veda Sez. IV, 1° febbraio 1967, n. 12 in questa *Rassegna*, 1967, I, 276.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 dicembre 1969, n. 747 - Pres. Potenza - Est. Tozzi - Monici (avv. Foschini e Cervati) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Onufrio).

**Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Commissione di disciplina - Composizione - Ricusazione - Art. 61 cod. proc. pen. - Inapplicabilità - Rinnovazione di procedimento a seguito di annullamento - Membro che si era pronunciato nel giudizio annullato - Può far parte della Commissione.**

**Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Seduta dibattimentale - Delegato del Capo del Personale - Facoltà - Intervento nella discussione ed espressione di pareri - Legittimità - Limite.**

*L'art. 61 c.p.p. che vieta al giudice che ha pronunciato sentenza in un procedimento penale di partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento e al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o per revisione, non è applicabile al procedimento disciplinare, data la diversa natura di quest'ultimo; di conseguenza, siccome di casi di cessazione del giudice disciplinare previsti dall'art. 149 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 sono tassativi, i membri che hanno partecipato ad un precedente giudizio disciplinare, poscia annullato in sede amministrativa o giurisdizionale, possono far parte della Commissione di disciplina (1).*

*In applicazione del principio del contraddittorio e del diritto della difesa dell'inquisito, che non devono mai venir meno nel provvedimento disciplinare, il delegato del capo del personale può formulare richieste*

---

(1-2) Per riferimenti sul procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, cfr., N. SPERANZA, *Considerazioni sul potere disciplinare della P.A.*, Nuova *Rassegna*, 1966, 2862; RASPONI, *Il potere disci-*

*istruttorie la cui ammissibilità è rimessa alla discrezionale autorizzazione del Presidente, ai sensi dell'art. 112 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3; pertanto, le attività istruttorie del delegato del Capo del Personale non viciano il procedimento disciplinare, nè lo vizia l'espressione di pareri su punti della controversia, anche se tali pareri non hanno valore probatorio nella deliberazione finale della Commissione di disciplina (2).*

---

*plinare, Padova 1942; v. per la giurisprudenza questione identica: Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 ottobre 1950, n. 536, Il Consiglio di Stato, 1950, 308.*

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 dicembre 1969, n. 749 - Pres. Potenza - Est. Fortini del Giglio - Sauve (avv. Sivieri) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Vitucci).

**Giustizia Amministrativa - Ricorso giurisdizionale. - Atto impugnabile o non - Concorso a pubblico impiego - Ammissione con riserva - Non è impugnabile immediatamente. - Clausola limitativa del bando - Impugnazione insieme con il provvedimento di esclusione definitiva - Ammissibilità.**

*Sebbene il bando di concorso sia impugnabile ex se ogni volta che siano stati lesi definitivamente degli interessi, ove l'ammissione al concorso sia fatta con riserva, tale provvedimento non può ledere definitivamente l'interesse del candidato, in quanto la riserva ha finalità dilatoria circa le determinazioni che l'Amministrazione avrà ad adottare sull'ammissione o meno del candidato, e, quindi, è solo al momento della decisione definitiva che il candidato ha interesse immediato a ricorrere contro il provvedimento di esclusione; pertanto, il candidato, ammesso con riserva al concorso può impugnare il bando insieme alla approvazione della graduatoria, quando sia stato successivamente escluso dal bando e solo in sede di approvazione della graduatoria (1).*

---

(1) In dottrina, cfr., G. LA TORRE, *Bandi di concorso a pubblico impiego e loro impugnative*, *Amm. it.*, 1968, 1177; CANNATA F., *I concorsi nei pubblici impieghi*, *Nuova Rassegna*, 1966, 257; in giurisprudenza cfr. *Consiglio di Stato*, Sez. V, 4 febbraio 1966, n. 123, *Il Consiglio di Stato*, 1966, 1, 254; Sez. V, 17 ottobre 1967, n. 1172, *ivi*, 1967, 1, 1844; Sez. VI, 22 dicembre 1966, n. 1031, *ivi*, 1966, 1, 2358; Sez. V, 21 novembre 1967, n. 1603, *ivi*, 1967, 1, 2244.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 dicembre 1969, n. 759 - Pres. Potenza - Est. Pezzana - Felicetti (avv. Morrica e Prosperetti) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Dallari).

**Competenza e giurisdizione - Annullamento d'ufficio - Omesso annullamento - Controversia - Giurisdizione del Consiglio di Stato.**

**Atto amministrativo - Motivazione - Pluralità di motivi - Validità di alcuni soltanto - Legittimità.**

*La controversia circa l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo incide su interessi legittimi e non su diritti soggettivi; pertanto, tale controversia spetta alla giurisdizione del Consiglio di Stato (1).*

*Nel caso in cui un provvedimento amministrativo sia plurimotivato, è sufficiente ai fini della validità dello stesso provvedimento che almeno uno dei motivi sia immune da censure (2).*

---

(1-2) Giurisprudenza costante, cfr., fra le tante, Sez. V, 7 febbraio 1967, n. 60, *Il Consiglio di Stato*, Cfr., Sez. V, 22 ottobre 1968, n. 1283, *ivi*, 1968, I, 1550.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 dicembre 1969, n. 763 - Pres. Merizzi - Est. Benvenuto - Compagnoni (avv. Merizzi e Bellucci) c. Prefetto di Sondrio (avv. Stato Terranova) e S.p.A. Montagne di Valfurvo (avv. Lorenzoni e Samblogio).

**Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza - Impianti sportivi e turistici - Seggio-sciovia - Rilevanza sul contenuto definitivo del provvedimento - Non occorre.**

**Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza - Criteri e principi generali - Lavori iniziati prima della determinazione amministrativa - È fatto illecito che non influisce sulla legittimità dell'atto ablativo.**

*Il Prefetto non è tenuto a precisare il contenuto definitivo del decreto di occupazione dei fondi necessari per l'esecuzione dei lavori dichiarati indifferibili ed urgenti, relativi all'impianto di seggio-sciovia,*

*in quanto tale precisazione è propria del successivo provvedimento di espropriazione (1).*

*Il fatto che l'Ente a cui favore sia stata disposta una occupazione di fondi necessari per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, abbia iniziato tali lavori prima delle permissive determinazioni amministrative costituisce un illecito che non incide sulla legittimità dell'occupazione (2).*

---

(1-2) Per la giurisprudenza cfr. Sez. IV, 12 maggio 1965, n. 411, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 846; Sez. IV, 17 novembre 1965, n. 703, *ivi*, 1965, I, 1894.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 dicembre 1969, n. 771 - Pres. Potenza - Est. Melito - Consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno (avv. Piccardi) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Casamassima).

**Enti pubblici - Organi - Situazione d'incompatibilità - Annullamento della nomina senza invito ad optare - Illegittimità.**

*Secondo il generale principio vigente in tema d'incompatibilità, quando in sede di controllo si rileva una causa d'incompatibilità tra la nomina ad un ufficio ed altro già rivestito dal nominato, l'annullamento dell'atto di nomina non può avvenire senza l'invito al nominato di optare per una delle due cariche; pertanto, rilevata l'incompatibilità tra la carica di rappresentante di un Ente Consorziato e di presidente del Consorzio, illegittimamente il Prefetto annulla l'atto di nomina a Presidente, senza il previo invito all'interessato di optare per una delle due cariche (1).*

---

(1) Per la giurisprudenza, cfr. Sez. VI del 27 maggio 1966, n. 481, *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1085; Sez. VI, 3 giugno 1966, *id.*, 1966, I, 1277; v. anche Cass., Sez. Un., 18 aprile 1968, n. 1157, *ivi*, 1968, II, 831.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 dicembre 1969, n. 775 - Pres. Potenza - Est. Felici - Soc. Terra (avv. Dallari G.M.) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato Vitucci) e Comune di Castenoso (avv. Gualandi e Iossa).

**Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notificazione all'Autorità emanante - Criterio - Autorità che seconda il ricorrente sarebbe stata competente a provvedere - Non occorre notificazione.**

**Piano regolatore - Procedimento - Parere del Consiglio Superiore dei  
LL. PP. - Irregolare composizione della Sezione che ha emesso  
il parere - Illegittimità del parere.**

*Ai sensi dell'art. 36 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'art. 7 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il ricorso va notificato alla Autorità emanante e non all'Autorità che secondo il ricorrente sarebbe stata competente a provvedere: ciò perchè le prospettazioni dell'interessato non possono comportare, in sede processuale, uno spostamento della legittimazione a contraddire.*

*Ai sensi dell'art. 12 legge 18 ottobre 1942, n. 1460 le adunanze dell'Assemblea, delle Sezioni, e dei Comitati del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono valide solo in presenza della metà almeno dei componenti relativi; perciò, il parere espresso da una Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è illegittimo, senza tale quorum (1).*

---

(1) Rif. in dottrina, G. ROEHRSEN, *Ricorso giurisdizionale amministrativo*, *Rassegna lav. pubbl.*, 1968, 793, 927; Sulla prima massima giuris. costante v. per tutte Sez. IV, 19 aprile 1968, n. 242, *Il Consiglio di Stato*, 1968, 1, 610; sulla seconda massima giuris. costante v. per tutte Sez. IV, 21 aprile 1965, n. 348, *ivi*, 1965, 1, 666.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 ottobre 1969, n. 3534 - Pres. Favara - Est. Della Valle - P. M. De Marco (conf.) - Massa (avv. Aversa) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

**Imposte e tasse in genere - Solidarietà tributaria - Imposte doganali - Ingiunzione non impugnata da uno dei coobbligati - Decadenza per gli altri coobbligati - Non sussiste.**

(legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24; d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 18).

*Nel caso in cui la Finanza abbia notificato in date diverse l'ingiunzione per il pagamento di imposte doganali a più condebitori di imposta, la mancata opposizione in termini da parte di colui che ricevette per primo la notifica non pregiudica il diritto degli altri condebitori ad opporsi all'ingiunzione nel termine loro spettante in relazione alla data in cui questa è stata notificata. La solidarietà in materia tributaria non si differenzia dalle regole del diritto comune (1).*

(Omissis). — Preliminarmente, per evidenti ragioni di logica priorità, deve essere esaminato — in conformità di quanto ha fatto la Corte di Milano nella sentenza impugnata — il terzo mezzo, col quale, denunciando la violazione dell'art. 17 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. i ricorrenti — muovendo dal rilievo che lo spedizioniere è legato al proprietario della merce da un vincolo di « corresponsabilità sostitutiva e sussidiaria » sostengono

(1) Per la seconda volta, dopo la sent. 20 gennaio 1969, n. 135 (in *queste Rassegna*, 1969, I, 293) la S.C. riafferma il suo nuovo indirizzo sulla solidarietà tributaria. A seguito delle due pronunzie della Corte Costituzionale e 16 maggio 1968, n. 48 e 28 dicembre 1968, n. 139 (*ivi*, 1968, I, 859 e 860) è stata affermata in termini generali l'esclusione di qualunque particolarità della solidarietà tributaria, da ricondurre integralmente alle regole comuni sia sotto l'aspetto processuale che sotto quello sostanziale.

Dovendo ormai considerare definitiva questa nuova concezione, può cominciarsi a riflettere sui numerosi problemi specifici che si delineano. Ne offre lo spunto il caso deciso, riguardante l'opposizione contro l'ingiunzione per il pagamento di imposta doganale soggetta a termine di decadenza

che la solidarietà sostanziale non implica anche la solidarietà processuale e che essa non può pertanto pregiudicare il diritto spettante ai singoli condebitori di promuovere — nei limiti temporali prefissi all'azione, con decorrenza dalla notifica a ciascuno d'essi eseguita dell'atto impugnabile — l'azione a difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, con riflessi anche sulla coobbligazione dei condebitori solidali.

A sostegno della doglianza proposta i ricorrenti osservano, in particolare, che pure essendo libera di agire contro quello dei condebitori solidali che ritiene di dover preferire, non può tuttavia l'Amministrazione finanziaria, una volta iniziata — come nella specie — l'azione contro tutti, negare ad un debitore la possibilità di difendersi « in dipendenza dell'operato omissivo dell'altro ».

La doglianza è fondata.

Per lungo tempo questa Suprema Corte, muovendo in genere dal presupposto che l'obbligazione tributaria, per la sua natura pubblicistica che la fa essere identica nei confronti di tutti i pretesi coobbligati, è unica ed inscindibile, ha ritenuto che la solidarietà tributaria abbia delle caratteristiche peculiari proprie che, sottraendola alla disciplina dell'analogo istituto di diritto privato, fanno di essa un particolare tipo di consorzio originario nel quale il pericolo di decisioni o di trattamenti difformi viene evitato con l'attribuire a ciascuno dei coobbligati, sia

---

in cui si è fatta una evidente estensione dello stesso principio che dette luogo alla prima pronunzia costituzionale sull'impugnazione dell'avviso di accertamento di valore. Sia la sentenza della Corte Costituzionale 16 marzo 1968, n. 48 sia la decisione in rassegna contengono un vago accenno al litisconsorzio necessario (art. 102 e 331 c. p. c.) a cui si riferiscono in via semplicemente ipotetica. Ma se la solidarietà tributaria non differisce dalla solidarietà comune, non può esservi dubbio che, secondo consolidatissima giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. 4 giugno 1969, n. 1970, *Foro it.*, 1969, I, 2524 e 27 febbraio 1969, n. 649, *ivi*, 1133), l'obbligazione solidale non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo nè a litisconsorzio necessario nè a inscindibilità nelle fasi di gravame, ben potendosi formare nei confronti dei vari coobbligati giudicati distinti e difformi. Ne consegue che l'ingiunzione in materia doganale non opposta tempestivamente dal contribuente a cui sia stata notificata diventa irretrattabile nei suoi confronti, anche se è ancora possibile l'opposizione di altro debitore a cui la stessa ingiunzione sia stata notificata successivamente. Lo stesso principio sarà da applicare ogni volta che termini di decadenza conferiscono valore di inoppugnabilità ad atti determinati e quindi non solo alle pronunzie giurisdizionali del giudice ordinario e delle commissioni, ma anche ad alcuni atti del procedimento amministrativo quali l'avviso di accertamento, l'ordinanza dell'intendente di finanza, il decreto del ministro delle finanze e simili.

In tali casi l'effetto della sentenza favorevole ad un contribuente non potrà essere opposto alla Finanza a norma dell'art. 1306 c. c. dagli altri contribuenti nei confronti dei quali precedentemente l'obbligazione tributaria sia rimasta accertata con un atto irretrattabile.

nella fase di accertamento che in quella contenziosa, la rappresentanza processuale degli altri.

Ed a sostegno di tale costruzione si è invocato, volta a volta, o il disposto degli artt. 30 e 79 della legge di registro 30 dicembre 1923, numero 3269, o quello dell'art. 55 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270 o, infine, quello dell'art. 18 della legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, aggiungendo altresì che un eventuale accertamento condotto sulla base di più notifiche aventi ciascuna una propria decorrenza di termini ai fini dell'impugnazione sarebbe, oltre tutto, in contrasto con l'intero sistema oltre che con le esigenze della pratica quotidiana (Cass. 30 novembre 1967, n. 2850; 30 settembre 1962, n. 2717; 13 ottobre 1958, n. 3228; 30 settembre 1955, n. 2717).

Uniformandosi a tale indirizzo giurisprudenziale, la Corte di merito ha affermato che la notifica dell'ingiunzione di pagamento fatta ad un condebitore spiega la sua efficacia nei confronti di tutti gli altri, con la conseguenza che l'ingiunzione stessa non è più impugnabile se non è stata tempestivamente opposta da colui al quale è stata a suo tempo notificata.

E pertanto ha dichiarato definitivamente pregiudicato dall'inerzia del condebitore Falletti — protrattasi per tutto il tempo utile per proporre opposizione (art. 24 legge 25 settembre 1940, n. 1424 e 18 d.l. 28 febbraio 1939, n. 334) — il diritto del Massa di proporre per conto suo opposizione avverso l'ingiunzione notificatagli il 21 novembre 1961.

Senonchè un rimeditato esame del problema condotto con più rigorosa aderenza alle norme di diritto positivo, induce ora questa Suprema Corte a discostarsi dall'indirizzo prima d'ora seguito ed a ripudiare, di conseguenza, come che non sorretto dal richiesto dato normativo, il principio della cosiddetta solidarietà processuale affermato in passato.

Ed invero — a parte che nulla autorizza a credere che il principio posto dall'art. 1294 c.c. in tema di solidarietà possa subire deroghe o modifiche se trasferito nel sistema tributario, sta di fatto che invano si cerca nelle norme che sanciscono la solidarietà del debito d'imposta una indicazione qualsiasi che suffraghi la tesi della unitarietà ed inscindibilità della relativa obbligazione. Non ne fa cenno, infatti, l'art. 93 della legge di registro; nè di essa è traccia negli artt. 66 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 12 d.l. 8 marzo 1945, n. 90 in tema di imposte sulle successioni, o nell'art. 43 della legge 19 giugno 1940, n. 762, sull'i.g.e., o infine negli artt. 16, 50 e 70, 191, 197 e 231 del t.u. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645.

Nè valido argomento a favore di tale tesi può desumersi dalla natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria.

Tale natura, invece, può bensì giustificare una diversa disciplina particolare rispetto a talune obbligazioni di diritto privato (come ac-

cade, ad esempio, in tema di riscossione, di interessi, di privilegi, ecc.), ma in mancanza di una norma concreta di diritto positivo, non può tuttavia valere, da sola, a fare derogare al principio generale secondo cui nella obbligazione assunta da più soggetti identicamente ed in solido si ha una pluralità di obbligazioni rette da un'unica causa.

Quanto poi alla pretesa inscindibilità, essa è nettamente contrastata, oltre che dalla natura stessa dell'obbligazione pecuniaria — che è sempre divisibile — da quella « rateizzazione » del pagamento che, come risulta dalle numerose disposizioni di legge vigenti in proposito, è del tutto normale in materia di imposte (art. 12 legge registro, 65 legge sulle successioni, 10 r.d. 22 maggio 1960, n. 316 e 195 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645).

Del pari inidoneo ad avvalorare la tesi secondo cui la solidarietà tributaria avrebbe una struttura diversa da quella della normale solidarietà ed assurgente a correalità è poi anche l'argomento tratto dalle disposizioni che consentono all'Amministrazione finanziaria di compiere atti di accertamento in base alla dichiarazione di uno solo dei coobbligati (artt. 30 e 79 legge registro, 55 legge sulle successioni e 18 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639).

Tali disposizioni mirano invero a rendere concreto ed operante il dovere di cooperazione che la legge pone a carico dei soggetti passivi dell'imposta chiamandoli a fornire gli elementi necessari per l'accertamento e la determinazione del tributo; e lungi dall'attribuire alle dichiarazioni così rese valore di confessione o di ricognizione di debito ed a farle perciò assurgere a fonte e prova dell'obbligazione tributaria, valgono soltanto a fare in modo che la dichiarazione resa da uno dei coobbligati esoneri gli altri dall'analogo adempimento.

Che altra interpretazione non possa essere data alle disposizioni suddette è comprovato, del resto, dalla presenza nel sistema di una disposizione come quella dell'art. 16 del citato t.u. n. 645 del 1958 che — nell'ipotesi di procedure da proseguire nei confronti di coeredi del contribuente — con lo estendere a tutti l'efficacia di atti notificati ad uno di essi unicamente nel caso in cui gli eredi abbiano omesso di comunicare all'ufficio le loro generalità, e comunque fino a sei mesi dalla morte del contribuente, lascia chiaramente intendere che, ove gli eredi abbiano adempiuto l'onere di comunicazione loro imposto, è necessario procedere a distinte notificazioni, con la conseguente possibilità di autonome decorrenze di termini.

Così come al processo civile — in cui l'inscindibilità del rapporto dedotto in giudizio impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi: art. 102 e 331 c.p.c. — il principio della rappresentanza processuale è pertanto estraneo al sistema tributario, senza che argomento contrario a tale conclusione — (che trova validissimo sostegno, da ultimo, nella recente sentenza n. 48

del 16 maggio 1968 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, numero 1639 « nella parte per la quale dalla contestazione dell'accertamento di maggiore imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri ») possa utilmente desumersi dall'art. 17 della legge doganale richiamato dall'Amministrazione finanziaria resistente.

In accoglimento del terzo motivo e, dichiarato l'assorbimento degli altri tre motivi, va pertanto cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa, per nuovo esame, alla Corte di appello di Torino, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto:

Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria di cui all'art. 1 del d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, sull'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e prodotti della loro lavorazione, è non soltanto il proprietario o detentore della merce, ma anche lo spedizioniere per le operazioni da lui compiute ai sensi dell'art. 17 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, tenuto al pagamento, sia pure in via sussidiaria, solidalmente col proprietario della merce su cui ricade il tributo.

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia per altro notificato in date diverse e successive l'ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 739 del 1939 ai condebitori dell'imposta, la mancata opposizione in termini da parte di colui che ebbe per primo la notifica non pregiudica il diritto dell'altro condebitore di opporsi all'ingiunzione nel termine spettantegli in relazione alla data in cui questa è stata a lui notificata. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1969, n. 3655 - Pres. Pece - Est. Sposato - P. M. Sciaraffa (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. De Paolo.**

**Imposte e tasse in genere - Imposte automobilistiche - Supplemento - Prescrizione triennale - Si applica.**  
(t.u. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 9).

*Poichè la legge di registro intende per riscossione non semplicemente il procedimento attraverso il quale essa si compie, bensì l'attuazione del diritto della Finanza alla percezione dei tributi, quando una diversa norma, quale l'art. 9 del t.u. 5 febbraio 1953, n. 39, sulle tasse automobilistiche, rinvia per la riscossione dei supplementi alla legge di registro, deve intendersi che il rinvio sia esteso anche alle norme che re-*

golano la prescrizione, nei limiti della quale è possibile l'attuazione del diritto (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo del ricorso, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato denuncia la violazione degli artt. 9 d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, 16 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3283; 136 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 2946 c.c. in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. e ripropone la tesi, sostenuta in sede di merito, circa il significato e la portata del rinvio, contenuto nell'art. 9 del decreto n. 39 del 1953, alle disposizioni della legge organica di registro per la riscossione dei supplementi di tassa.

Giusta detto assunto, il menzionato rinvio si riferisce alle modalità della riscossione e non anche alle norme che, nella detta legge organica, stabiliscono i termini di prescrizione del diritto della Finanza al pagamento dei supplementi.

L'assunto non è fondato.

La legge organica di registro, nel suo art. 144, parlando del procedimento coattivo per la riscossione, dà a divedere che per riscossione non è da intendere il procedimento attraverso il quale essa si compie, nè il modo del suo compimento, sibbene l'attuazione del diritto della Finanza al pagamento dei tributi: il che è anche significativamente confermato dall'art. 97 della stessa legge, dove, per designare la detta attuazione, con i privilegi per essa stabiliti dal codice civile, si dice, senza altro che lo Stato ha privilegio, secondo le norme del detto codice, « per la riscossione ». Ma se la L.O.R. designa come riscossione la concreta attuazione del diritto sostanziale della Finanza e se — come è ovvio — la possibilità di attuazione di un diritto in via coattiva sussiste entro i medesimi limiti ai quali è soggetto il diritto: ne viene che, quando altre leggi rinviano alle norme dettate dalla L.O.R. per la riscossione, il rinvio è fatto a tutte le norme che, in detta legge, regolano l'attuazione concreta del diritto al pagamento del tributo, comprese quelle che stabiliscono le cause estintive di tale diritto, e per ciò stesso, del potere di attuarlo in via coattiva.

---

(1) Non può essere condivisa la decisione in rassegna che considera l'istituto della prescrizione incorporato nella riscossione. Basta pensare che le norme della legge di registro relative alla prescrizione si riferiscono congiuntamente alla posizione della Finanza ed a quella del contribuente ed hanno riferimento piuttosto al procedimento di liquidazione dell'imposta che non a quello di riscossione. Né può trarsi argomento dall'art. 97 della legge di registro che, logicamente, collega il privilegio della finanza al procedimento coattivo nel quale il privilegio assume rilevanza. Se la norma specifica nulla dispone sulla prescrizione in materia di tasse automobilistiche, non può farsi ricorso alla prescrizione triennale per i supplementi, tanto più che in tal modo non si risolve nel suo complesso il problema della prescrizione delle tasse automobilistiche.

Che tale sia la portata del rinvio del quale si tratta, è, del resto, esplicitamente chiarito nell'art. 11 del d.l.lgt. 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico, emanato, quindi, per regolare una materia strettamente affine a quella regolata dal t.u. del 1953 sulle tasse automobilistiche. Il citato articolo stabilisce, infatti, che, per l'applicazione delle tasse previste dal decreto, valgono le disposizioni della legge del registro, « anche per quanto riguarda le sanzioni ed i termini di prescrizione e di decadenza ». Il medesimo chiarimento, seppure per implicito, si trova anche nel t.u. n. 39 del 1953, del quale ora si discute, giacchè il termine « riscossione », usato dall'art. 9, che dispone il rinvio alle disposizioni della legge di registro, non compare negli artt. 5 e 6 che raggruppano le norme concernenti le forme ed i tempi della riscossione sotto le rubriche di « modalità di pagamento della tassa per gli autoveicoli » e rispettivamente di « modalità di pagamento della tassa per i motoveicoli ». Di riscossione, invece, si parla anche nell'art. 4 che prevede la facoltà del Ministro per le Finanze di affidare all'Automobile Club d'Italia, « la riscossione » delle tasse di circolazione e dei tributi annessi, ossia l'esazione di quelle e di questi, che naturalmente, può aver luogo entro e non oltre i termini di prescrizione.

Non può, pertanto, esser dubbio che il rinvio dell'art. 9 alle disposizioni della legge di registro per la riscossione dei supplementi di tassa, si riferisca non soltanto a quelle fra le dette disposizioni, che disciplinano le modalità della riscossione, ma benanche alle altre che riguardano la riscossione come applicazione dell'imposta, o attuazione del diritto al pagamento dell'imposta, e quindi, l'esistenza, ovvero l'estinzione per prescrizione, di codesto diritto. In contrario non vale il rilievo che nell'art. 9 è pure previsto il rilascio di speciali bollette sprovviste di disco contrassegno, e che ciò evidentemente riguarda soltanto una modalità della riscossione. Si tratta, invero, di un articolo di un testo unico, nel quale, per ragioni puramente tecniche, risultano raggruppate norme ben distinte nelle loro fonti originarie, l'art. 16 del r.d. 20 dicembre 1923, n. 3283, che disponeva il rinvio alla L.O.R. per la riscossione dei supplementi di tasse, e l'art. 1, 2° comma, del regolamento approvato con r.d. 1° marzo 1934, n. 338, indicante, per l'appunto, le pratiche e minute modalità dell'esazione.

Ad ulteriore conferma del già detto è, invece, da notare che quando in altre leggi, il rinvio alle disposizioni della L.O.R. in materia di riscossione, non include le norme dettate, da questa, in materia di prescrizione, e tale materia viene regolata con apposite norme delle leggi di rinvio, ciò avviene soltanto perchè, in tale materia, il legislatore ha voluto stabilire, relativamente a talune altre imposte, termini di prescrizione diversi da quelli stabiliti per le imposte di registro. Tanto è

dato constatare nella legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, che (art. 13) lascia invariato il termine triennale di prescrizione per l'imposta supplementare, e per l'azione del contribuente per la restituzione, ma introduce il termine di dieci anni per le imposte che debbono pagarsi agli uffici dei registri immobiliari, indicando come *dies a quo* quello in cui fu eseguita la formalità, e per le imposte che debbono pagarsi agli uffici del registro, indicando come termine iniziale il giorno dell'eseguita registrazione; nel d.P. 24 giugno 1954, numero 342, recante nuove norme sull'imposta di pubblicità, che (articolo 28) stabilisce termini di cinque anni e di un anno; nella legge 29 gennaio 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, che (art. 29) invariato il termine triennale per la riscossione dei supplementi, stabilisce altri termini di cinque e di dieci anni.

D'altra parte, se, come si è visto dall'esemplificazione che precede, il termine triennale per la riscossione dei supplementi rimane costantemente fissato nelle materie più varie (all'esemplificazione si possono aggiungere le norme in materia di imposte di successione, e quelle già citate del d.l.lgt. n. 399 del 1945) ed anche quando, per altri diritti della Finanza o del contribuente, cambiano i termini di prescrizione stabiliti dalla L.O.R. non è plausibile supporre che, soltanto per i supplementi delle tasse di circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli, il legislatore abbia inteso, per implicito, cioè seguendo un metodo diverso da quello generalmente usato quando ha voluto apportare modifiche alla disciplina della prescrizione delle imposte indirette, contenuta nella L.O.R., stabilire il termine di prescrizione ordinario della legge comune, termine più di tre volte più lungo del termine solito, e adottare, per la riscossione delle tasse di cui trattasi, un trattamento tutto particolare del quale non è dato scorgere — nè la ricorrente indica — veruna ragione.

Pertanto, anche se non tutte le argomentazioni svolte dalla denunziata sentenza appaiono esatte o decisive, il ricorso deve essere rigettato in conseguenza di tutte le altre suesposte osservazioni. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 novembre 1969, n. 3728 - Pres. Favara - Est. Leone - P. M. Cutrupia (conf.) - Soc. Montecatini-Edison (avv. Salvucci) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno).

**Procedimento civile - Giudizio di rinvio - Interpretazione del giudicato rescindente - Presunzione di completezza del principio di diritto enunciato.**

**Imposta generale sull'entrata - Solidarietà - Eccezioni - Fattispecie - Esclusione.**

(legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 43, r.d.l. 3 giugno 1943, n. 452, art. 24; r.d. 3 maggio 1948, n. 799, art. 14).

*Nel giudizio di rinvio l'interpretazione del giudicato rescindente va orientata sul presupposto della completezza del principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione e della sufficienza di esso alla definizione della controversia in ciascuno dei diversi profili giuridici dedotti dalle parti (1).*

*L'art. 14 del d.l. 3 maggio 1948, n. 799 ha modificato l'art. 24 del r.d.l. 3 giugno 1943, n. 452 nel senso che, fatta eccezione dell'ipotesi in cui l'atto economico, nei confronti di chi esegue il versamento dei compensi e corrispettivi costituenti entrata, non sia comunque connesso ad una attività industriale o commerciale, in ogni altro caso i soggetti dell'atto economico sono solidalmente obbligati al versamento dell'imposta (non anche della soprattassa e della pena pecuniaria) anche se il mancato pagamento dell'imposta sia imputabile ad uno solo dei predetti soggetti e quindi anche se il soggetto che realizza l'entrata, tenuto per legge a riscuotere in via di rivalsa preventiva la somma corrispondente all'imposta, non abbia versato allo Stato quanto pagato dal solvens a titolo di rivalsa di imposta (2).*

*(Omissis). — La società Montecatini nel motivo di ricorso censura la sentenza della Corte di Venezia, per avere ritenuto preclusa, dalla sentenza di cassazione con rinvio, la questione relativa al punto se il debitore solidale di IGE, che abbia corrisposto l'imposta in rivalsa preventiva unitamente al pagamento costituente l'entrata tassata, possa essere tenuto nuovamente a versare l'imposta nei confronti diretti con la Finanza. Alla Corte di Cassazione la soc. Montecatini aveva prospettato due questioni: la prima concerneva la solidarietà per infrazioni imputabili ad uno solo dei soggetti dell'atto economico tassato, l'altra, subordinata, relativa all'impossibilità che sussista solidarietà a carico del contribuente di fatto che abbia pagato in rivalsa preventiva l'imposta e che non può rispondere del successivo comportamento del contribuente di diritto.*

*Corte di Cassazione, assume la società ricorrente, avrebbe provocato il rinvio sulla prima questione, ed erroneamente, perciò, il giudice di rinvio avrebbe, sforzando l'interpretazione della sentenza di cassazione, ritenuto il rigetto implicito della seconda questione, che, rappre-*

---

(1-2) Decisione da condividere pienamente. La sent. 22 febbraio 1966, n. 372, citata nel testo, è riportata in *Mass. Foro it.*, 1966, 118.

sentando un elemento ulteriore rispetto al principio di diritto intangibile affermato dalla Suprema Corte, in questo non era risolto ed era suscettibile di riesame in sede di rinvio.

La società ricorrente, ribadita la sua tesi di merito, secondo cui quando la legge stabilisce la rivalsa preventiva rispetto ad un futuro versamento da farsi da altra persona, vien meno la stessa possibilità teorica della solidarietà, chiede che la Suprema Corte puntualizzi il proprio insegnamento sulla questione, nel senso auspicato dalla ricorrente medesima.

La censura è infondata.

Deve precisarsi che, nel caso di ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio, la Corte Suprema, nell'interpretazione della sua precedente pronunzia di annullamento con rinvio, da cui è sorta la nuova controversia attinente ai limiti dei poteri del giudice di rinvio, è anche giudice di fatto, implicando tale accertamento una questione di competenza (Cass., 17 giugno 1964, n. 1553).

Sottoponendo, perciò, ad esame diretto la sentenza 16 luglio 1963, n. 1937, questo S.C. convalida l'interpretazione che di essa è stata data dalla Corte di Venezia, nella ricerca dei limiti oggettivi posti al giudizio di rinvio.

Anche la Corte di Cassazione, nello svolgimento del potere giurisdizionale quale organo supremo della giustizia, pronuncia con riferimento diretto e specifico alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, sicchè il principio di diritto da essa enunciato in caso di cassazione con rinvio assume il contenuto di specifica volontà di legge che deve regolare il caso concreto, compiutamente ed in ogni sua parte, fatta eccezione per le questioni dichiarate assorbite nella decisione di altra questione, che per la sua posizione logica e giuridica di prevalenza, renda superfluo l'esame degli altri punti controversi. Rettamente, perciò, il giudice di rinvio orienta il suo esame interpretativo della sentenza di cassazione sul presupposto della completezza del principio di diritto stabilito dal S.C. e della sufficienza di esso alla definizione della controversia in ciascuno dei diversi profili giuridici dedotti dalle parti: in applicazione indiretta ma coerente del criterio, più volte affermato da questa Corte Suprema, che, quando una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato, con effetto vincolante per il giudice di rinvio, i criteri che debbono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che furono dedotte debbono intendersi implicitamente decise quale presupposto logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto e della efficacia che questa deve conseguire per la definizione della controversia (Cass., SS.UU., 2 febbraio 1966, n. 372).

Ora, nella specie, con perfetta aderenza ai presupposti di fatto ed alle tesi giuridiche svolte dalle parti, la Corte d'Appello di Trieste

aveva accolto l'opposizione della Montecatini, ritenendo che la disciplina normativa applicabile fosse costituita dalle disposizioni dell'art. 43 della legge 19 giugno 1940, n. 762, riprodotte nell'art. 24 del r.d.l. 3 giugno 1943, n. 452 e modificate con l'art. 14 r.d. 3 maggio 1948, n. 799 e che, in base a tale disciplina, al pagamento dell'IGE non corrisposta, delle sopratasse e delle pene pecuniarie fossero tenuti in solido, di regola, entrambi i soggetti dell'atto economico, ma che a tale pagamento fosse tenuto solo colui che avesse realizzato l'entrata, qualora fosse fornita la prova, *esclusa quella testimoniale*, che l'infrazione solo a lui era imputabile, dovendosi in tale caso escludere la solidarietà con l'altro soggetto dell'atto economico tassato. La Corte triestina ne dedusse che, avendo la soc. Montecatini provato di avere pienamente adempiuto il pagamento nelle forme prescritte, senza poter prevedere il comportamento illecito del percipiens, l'infrazione del mancato versamento dell'IGE non era ad essa imputabile e quindi la detta società non era legata da vincolo di solidarietà.

A seguito di ricorso, la Corte di Cassazione giudicò erronea la detta struttura della normativa applicabile ed affermò che l'art. 14 del d.l. 3 maggio 1948, n. 799 aveva innovato all'art. 24 del r.d.l. 3 giugno 1943, n. 452 in tema di solidarietà per l'imposta, nel senso che, fatta eccezione dell'ipotesi in cui l'atto economico, nei confronti di chi esegue il versamento dei compensi e corrispettivi costituenti l'entrata, non sia comunque connesso ad un'attività industriale o commerciale, in ogni altro caso i soggetti dell'atto economico sono solidalmente obbligati verso lo Stato al versamento dell'imposta (non anche della sopratassa e della pena pecuniaria), anche se il mancato pagamento di tale imposta sia imputabile ad uno solo dei predetti soggetti; con tale affermazione del principio generale della solidarietà tra i soggetti dell'atto economico tassato con IGE, fatta salva l'unica eccezione sopraindicata, questo Supremo Collegio esclude che non sussistesse solidarietà a carico del *solvens* nel caso in cui il soggetto che percepisce l'entrata sia tenuto, per legge, a riscuotere in via di rivalsa preventiva l'importo dell'imposta. E tale applicazione consequenziale del principio enunciato la Corte Suprema confermò in modo addirittura esplicito, quando dichiarò assorbito il terzo mezzo del ricorso dell'Amministrazione, relativo alla valutazione della prova che la soc. Montecatini non avesse comunque partecipato all'infrazione tributaria: è evidente che tale assorbimento fu dichiarato, perchè la prova appariva inutile, una volta stabilito che la solidarietà del *solvens* non veniva meno per il fatto che l'infrazione relativa al mancato pagamento dell'IGE non fosse a lui imputabile.

Di conseguenza non sussiste il vizio denunciato di omessa pronunzia su un capo della domanda e la domanda stessa non può essere ulteriormente riproposta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3947 - Pres. Favara - Est. Milano - P. M. Toro (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. Stabilimento Farmaceutico G. Testa (avv. Vigotti e Ukmar).

**Imposte doganali - Imposta erariale di consumo - Agevolazione per l'importazione di bucce di cacao destinate all'estrazione di teobromina - Utilizzazione della merce importata anche per la produzione di burro di cacao - Irrilevanza.**

(d.l. 14 ottobre 1946, n. 206, artt. 1 e 2).

*Poichè l'imposta erariale di consumo istituita con l'art. 1 del d.l. 14 ottobre 1946, n. 206, va inquadrata fra i diritti doganali, presupposto dell'obbligazione tributaria è l'importazione della merce (il passaggio della linea di confine) e ciò anche nel caso in cui il pagamento dell'imposta sia differito ad un momento successivo; conseguentemente qualora l'importazione di una merce sia esente da imposta in quanto destinata alla creazione di un determinato prodotto (nella specie bucce di cacao per l'estrazione della teobromina), l'avvenuta utilizzazione della merce importata per lo scopo previsto dalla legge estingue la pretesa tributaria, nulla rilevando che dalla stessa merce siano stati ricavati anche altri prodotti (burro di cacao) (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria ripropone in questa sede la questione concernente l'applicabilità dell'imposta erariale di consumo sul burro di cacao ricavato dalla lavorazione delle bucce di cacao importate in esenzione da dazio e da imposta di consumo perchè destinate all'estrazione della teobromina e censura la impugnata sentenza per aver dato al quesito risposta negativa in violazione degli artt. 1 e 2 d.l.c.p.s. 14 ottobre 1946, 58 e 60 della legge doganale e con omessa ed insufficiente motivazione.

Sostiene che erroneamente la Corte d'Appello è partita dal presupposto che per il trattamento tributario delle merci estere importate si debba aver riguardo al momento del loro materiale passaggio della linea doganale, in quanto, nella fattispecie, non si trattava di una normale importazione definitiva, ma di una importazione di merci in esenzione sotto vincolo cauzionale, garantita, cioè, dalla c.d. « bolletta cauzione merci estere », e per queste importazioni l'accertamento dei tributi, dovuti in via definitiva, avviene, non già con riferimento alla dichiara-

---

(1) La decisione della Corte Cost. 15 dicembre 1967, n. 146, citata nel testo, è riportata in *Foro it.*, 1968, I, 301; la sentenza Cass. 6 febbraio 1953, n. 300 è riportata in *Mass. Giur. it.*, 1953, 82.

zione presentata al momento del passaggio della linea doganale, bensì con riferimento allo stato finale delle merci, dopo la lavorazione, vale a dire con riferimento a tutti i prodotti e non solo a quello agevolato.

Il motivo non è fondato.

Nessun dubbio, innanzi tutto, che l'imposta erariale di consumo, istituita con il d.l.c.p.s. 14 ottobre 1946, n. 206, si atteggi nella sua fondamentale struttura giuridica e con particolare riguardo al suo momento generatore, come un diritto o provento doganale. Essa, invero, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, del citato decreto, deve essere riscossa all'atto dell'importazione dei prodotti, mentre l'art. 7 della legge doganale considera « diritti di confine » tutti quei diritti che la Dogana deve riscuotere in forza di una legge in relazione alle operazioni doganali. In tali sensi, del resto, ha avuto occasione di pronunciarsi la stessa Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 146 del 15 dicembre 1967, con la quale ha, appunto, ritenuto che la predetta imposta, al pari dell'i.g.e. sull'importazione di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e l'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, è da considerarsi un vero e proprio diritto doganale, atteso il suo stretto collegamento con il fatto dell'importazione, piuttosto che con quello del consumo della merce.

Essendo, quindi, dal punto di vista giuridico, identica la qualificazione del dazio di importazione e dell'imposta erariale di consumo, esattamente la sentenza impugnata ha definito l'insorta controversia alla stregua della legge doganale.

Ora è noto che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, è il passaggio della linea doganale della merce, soggetta a diritti di confine, a fare sorgere a favore dello Stato il diritto all'imposta, mentre ogni altra formalità, come la dichiarazione di destinazione doganale, ne differisce la realizzazione ad un diverso momento, restando il relativo rapporto sospeso prima di essa, con la conseguenza che è rilevante solamente la qualificazione della merce al momento del sorgere del debito e non della sua realizzazione. Qualunque concezione si accolga in ordine all'atto o al fatto da cui sorge l'obbligazione doganale, è in ogni caso indubbio che l'atto di imposizione, nel costituire il rapporto di obbligazione, deve fare riferimento alla situazione base o presupposto materiale del tributo, rappresentato dal passaggio attraverso la linea doganale della merce estera con tutte le caratteristiche e con il valore che la stessa presenta in quel momento. In sostanza, in materia doganale, accade quello che si verifica anche in altri settori tributari, come, ad esempio, in materia di imposte dirette, dove ordinariamente il debito sorge con la notifica dell'atto di imposizione, ma questo deve basarsi sul presupposto quale si è configurato, nelle sue caratteristiche quantitative e qualitative, durante il « periodo di commisurazione ». Ora questi principi, ormai pacifici in dottrina ed in giurisprudenza, non possono non

trovare applicazione anche alle importazioni di merce esente dai diritti doganali in quanto destinata alla produzione di determinati prodotti. Anche in tale ipotesi, infatti, il rapporto tributario sorge al momento del passaggio della merce estera dalla linea doganale, ma il diritto dello Stato ed il rapporto di debito tributario vero e proprio dell'importatore rimangono, ciò non ostante, in istato di sospensione. All'atto dell'importazione, cioè, il debito doganale non può ancora ritenersi concretato, in quanto la merce è destinata ad un uso che la legge ha inteso agevolare. Il debito tributario non è, quindi, attuale, ma soltanto eventuale, nel senso che esso non sorge ove si realizzi la prevista destinazione, ma se sorge perchè questa destinazione non si è realizzata, esso ha per oggetto esclusivamente i tributi afferenti a quelle determinate merci che sono state introdotte attraverso la linea doganale. La legge doganale, anzi prevede tale fattispecie in modo esplicito all'art. 102 come una delle ipotesi di contrabbando per indebito uso di merci importate con particolari agevolazioni in relazione alla loro destinazione o al loro impiego.

Ma se, come nella fattispecie è avvenuto, la merce importata ha, nella sua interezza, avuto quella destinazione in vista della quale, per motivi di ordine politico o economico, lo Stato ha rinunciato alla realizzazione dei tributi, cessa ogni motivo di pretesa da parte del Fisco, mentre non vale, neppure in parte, a fare venire meno la condizione cui la esenzione era sospensivamente legata, la circostanza che dalla merce importata l'importatore abbia potuto ricavare, oltre al prodotto agevolato e senza pregiudizio alcuno della quantità massima da essa ottenibile, un altro prodotto. Con l'avverarsi, invero, della condizione cui la rinuncia era subordinata si è determinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria, e questa non può certo risorgere nei riguardi di altri prodotti, che non furono mai oggetto di importazione e, quindi, del rapporto tributario sospeso.

Il contrario assunto dell'Amministrazione finanziaria, oltre a contrastare con i principi informativi della legislazione doganale, non trova fondamento in alcuna disposizione legislativa.

Fuori di luogo, è, infatti, il richiamo alle norme della legge doganale (artt. 58-64) relative alla spedizione di merce estera da una dogana all'altra ed al «transito».

Nella fattispecie non si tratta di merci in transito attraverso il territorio dello Stato o spedite da una dogana all'altra per le quali la legge prevede un particolare procedimento di accertamento dei diritti doganali, che implica il differimento del momento generatore dei tributi stessi, ma si versa in tema di importazioni definitive in esenzione, condizionate all'impiego della merce estera in un determinato uso agevolato e per le quali l'attività dell'amministrazione doganale è limitata al controllo dell'avvenuto impiego. Ed una volta effettuato il concreto riscontro sull'impiego della merce, nella sua interezza, all'uso agevolato

previsto dalla legge ed estinta l'obbligazione tributaria, l'Amministrazione non è autorizzata ad indagare se e quali altri prodotti, oltre a quello agevolato, l'importatore abbia eventualmente ricavato dalla lavorazione della merce. Doveva il legislatore che accordava l'esenzione all'unica condizione del ricavo di un determinato prodotto, ben sapere che da quella stessa merce era possibile ricavare altri prodotti, e la condizione di legge avrebbe dovuto, in tal caso, diversamente essere espressa.

Pertanto, la Corte d'appello, avendo accertato in fatto che i quantitativi di bucce di cacao avevano ricevuto, nella loro interezza, il previsto impiego (estrazione della teobromina), tanto che per essi la Dogana aveva rilasciato le bollette definitive di importazione in esenzione dai diritti doganali, ha esattamente ritenuto illegittima la pretesa della stessa Dogana di sottoporre all'imposta erariale di consumo i quantitativi di burro di cacao che, congiuntamente al prodotto agevolato, erano stati estratti da quelle stesse bucce.

Del resto, negli stessi sensi ha già avuto occasione di pronunciarsi, in una fattispecie analoga, questa Suprema Corte con la sentenza n. 300 del 6 febbraio 1953. Con tale sentenza, infatti, è stato ritenuto che, una volta raggiunto, con l'effettiva destinazione della merce importata dall'estero in esenzione, lo scopo per il quale l'esenzione fu concessa, è del tutto indifferente, ai fini delle imposte doganali, che quanto residui dall'uso della merce possa essere proficuamente utilizzato, sia pure mediante una trasformazione industriale che permetta il recupero di un prodotto che, se importato dall'estero, sarebbe stato soggetto al pagamento dei diritti doganali.

E per quanto dianzi si è detto non ricorre alcun motivo per discostarsi da tale pronuncia. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3950 - Pres. Favara - Est. Milano - P. M. Cutrupia (conf.) - Fiorini (avv. Ferrero) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni).**

**Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazione limitata dinanzi all'A.G.O. - Questioni relative alla parte del rapporto non impugnata - Inammissibilità.**

**Imposta di successione - Deduzione dall'attivo dell'imposta sul valore globale - Deducibilità della sola imposta in concreto corrisposta.**  
(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 13).

*Qualora sia stata proposta impugnazione dinanzi all'A.G.O. limitatamente alla questione di applicazione della legge, non possono nell'ulteriore fase del giudizio avanzarsi domande che attengono alla valuta-*

zione definita con decisione della Commissione non impugnata. Conseguentemente, ove non sia stata impugnata la decisione della Commissione, non sono ammissibili domande concernenti la nullità del procedimento o la illegittimità costituzionale della norma (nella specie l'articolo 31 della legge sulle successioni) inerente alla determinazione del valore tassabile (1).

Poichè l'imposta di successione è commisurata all'entità del lucro che viene a percepire in concreto l'erede, il valore dell'asse tassabile deve essere calcolato al netto delle passività e quindi anche dell'imposta sul valore globale; tuttavia l'imposta sul valore globale deducibile è quella in concreto pagata e quindi, nel caso in cui l'aliquota dell'imposta sul valore globale sia ridotta, deve dedursi soltanto l'ammontare dell'imposta ridotta e non quello dell'imposta astrattamente dovuta nell'ipotesi normale (2).

(*Omissis*). — Con il primo motivo il ricorrente, denunciando contraddittorietà di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 50 legge 5 gennaio 1956, n. 1, anche in relazione agli artt. 112 e 360 c.p.c., sostiene che la Corte d'appello ha errato nell'affermare la non rilevanza, ai fini della decisione della controversia, della dedotta nullità della decisione della Commissione provinciale per essere stata tale de-

---

(1-2) Della prima massima deve condividersi l'affermazione che la definitività dell'accertamento comunque raggiunta (per difetto di impugnazione, per concordato o a seguito di decisione irrettabile della Commissione di valutazione) non può dar luogo ad ulteriori questioni di valutazione in sede di controversia sull'applicazione della legge, sia innanzi all'A.G.O. sia innanzi alla Commissione per le questioni di diritto.

Non può però essere condivisa l'affermazione, incidentalmente esposta, relativa al potere del giudice ordinario di sindacare la regolarità del procedimento amministrativo nel caso in cui i vizi del procedimento costituiscono delle illegittimità che ledono i diritti soggettivi delle parti e rendono inesistente il procedimento stesso. È un principio fermissimo che non è deducibile innanzi all'A.G.O. l'*error in procedendo* (denunciabile invece con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.) non costituendo il giudizio ordinario una fase di impugnazione del procedimento amministrativo (Cass. 23 gennaio 1969, n. 182, in questa *Rassegna*, 1969, I, 98; 30 dicembre 1965, numero 2494, *ivi*, 1966, I, 164); inoltre i vizi degli atti del procedimento, anche se tali da ripercuotersi sulla decisione determinandone la nullità, non impediscono che essa passi in giudicato (Cass. 3 febbraio 1968, n. 350, *ivi*, 1968, I, 112); può verificarsi bensì il caso della inesistenza della decisione proveniente a non iudice o del tutto priva di sottoscrizione (Cass. 15 gennaio 1969, n. 526, *ivi*, 1969, I, 138), ma una tale rara ipotesi, concretandosi nella possibilità di disconoscere in qualunque sede l'esistenza della pronuncia, non può nemmeno ricondursi al potere dell'A.G.O. di censurare la regolarità del procedimento amministrativo.

Non può nemmeno condividersi l'altra affermazione che l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge sulle successioni e le questioni inerenti

cisione adottata con la partecipazione del rappresentante dell'Amministrazione finanziaria perchè, trattandosi di nullità insanabile, nessun rilievo aveva il fatto che egli avesse pagato l'imposta di successione sull'imponibile determinato dalla suddetta Commissione.

Con il terzo motivo, poi, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 31 della legge tributaria sulle successioni e sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere preclusa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la declaratoria di illegittimità della richiamata disposizione, in quanto in proposito era stata richiesta l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 12 luglio 1965, la quale costituiva *ius superveniens*, che il giudice doveva senza altro applicare, ove ne avesse riconosciuto la esistenza.

I due motivi — che è opportuno esaminare congiuntamente — sono infondati.

Come si è già accennato nel trattare dello svolgimento del processo, l'odierno ricorrente impugnò avanti all'autorità giudiziaria ordinaria la decisione della Commissione provinciale, non deducendo la nullità della stessa, ma limitandosi unicamente a contestare la congruità del valore accertato e sostenendo, inoltre, relativamente al successivo atto di liquidazione dell'imposta, l'erroneità dell'operazione di detrazione della imposta sul valore globale netto.

Nel corso del giudizio di primo grado egli rinunciò espressamente ad ogni questione attinente alla valutazione dell'asse ereditario, limi-

---

alla sua applicazione siano inammissibili nel giudizio inerente all'imponibilità in quanto assorbite nella determinazione del valore definita in modo irretrattabile con la decisione di valutazione. La determinazione del valore ha per oggetto soltanto il valore in commercio dei beni suscettibili di revisione di congruità e non solo non abbraccia nessuna questione di applicazione della legge, ma non tocca nemmeno le altre componenti del valore imponibile che non sono soggette a stima economica (fondi rustici soggetti a valutazione automatica, crediti, titoli, deduzioni di passività e, per l'appunto, determinazione presuntiva dei valori mobiliari). È certamente una questione sull'applicazione della legge, non pregiudicata dal giudizio di valutazione, quella nascente dall'art. 31.

Nel caso deciso la questione era sicuramente inammissibile, perchè proposta per la prima volta in appello, ma non per le ragioni addotte nella sentenza in rassegna; l'irretrattabilità della valutazione non impedisce nè al contribuente nè alla Finanza di contestare la retta applicazione dell'articolo 31. È infatti avvenuto in numerosi casi che, dopo un'inesatta interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1965, n. 69, la Finanza ha legittimamente elevato supplemento per la maggiore imposta gravante sul valore mobiliare presuntivo dopo che in sede di liquidazione dell'imposta principale e complementare tale valore era stato escluso; tale maggiore pretesa è infatti da definire un'imposta suppletiva e non già complementare.

La seconda massima è da condividere pienamente.

tando la contestazione unicamente al criterio da applicare per la detrazione dell'imposta sul valore globale.

Risolta dal Tribunale tale questione in senso favorevole all'Amministrazione finanziaria, il Fiorini, nell'atto di appello, oltre a lamentarsi per la mancata compensazione delle spese, rimise in discussione soltanto la predetta questione e, solamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, sollevò la questione della nullità della decisione della Commissione provinciale, nonché quella della incostituzionalità della presunzione di cui all'art. 31 della legge tributaria sulle successioni in merito alla esistenza di mobili, gioielli e denaro.

In base all'esame, così compiuto, degli atti del processo — esame che la Suprema Corte è abilitata a compiere con piena potestà d'indagine, trattandosi di accertare l'esistenza o meno di un vizio in procedendo, quale quello denunciato, della mancata pronuncia di merito su punti ed istanze specifiche — la decisione della Corte di merito di non poter prendere in esame le domande formulate dal Fiorini in sede di precisazione delle conclusioni appare sostanzialmente esatta.

Infatti, con l'accettazione del valore dell'asse ereditario, così come determinato dalla Commissione provinciale e con la rinuncia del Fiorini ad ogni questione attinente appunto al procedimento di valutazione, restava evidentemente preclusa la possibilità di rimettere in discussione sia la regolarità del procedimento amministrativo, sia la determinazione dell'imponibile e, in particolare, la questione se in esso dovessero o meno essere comprese le percentuali stabilite dall'art. 31 della legge tributaria sulle successioni per la presunta esistenza dei mobili, gioielli e denaro.

Inoltre, avendo il giudice di primo grado circoscritto la controversia alla sola questione di diritto relativa alla detrazione dell'ammontare dell'imposta sul valore globale e non avendo il Fiorini, con il suo appello, impugnato questa specifica limitazione della materia del contendere, il giudice di appello non poteva in alcun modo prendere in esame le questioni successivamente dedotte dal Fiorini in sede di precisazione delle conclusioni.

Nè la sentenza impugnata, nel rifiutarsi di prendere in esame la dedotta irregolarità procedurale del procedimento amministrativo, è incorsa nel lamentato vizio di contraddittorietà, perchè i giudici di merito, pur non disconoscendo in astratto, la possibilità in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, di un sindacato del giudice ordinario sulla regolarità del procedimento amministrativo nel caso in cui i vizi del procedimento stesso costituissero delle illegittimità che ledano i diritti soggettivi delle parti e siano tali da rendere inesistente il procedimento stesso, hanno tuttavia esattamente ritenuto che nella fattispecie la dedotta nullità non aveva alcuna rilevanza ai fini della decisione giacchè l'oggetto della controversia non riguardava il valore

imponibile dell'asse ereditario determinato dalla Commissione provinciale, ma concerneva il contenuto del successivo atto di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Ufficio del Registro.

E se questo soltanto era l'oggetto della controversia ne segue che anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 legge tributaria sulle successioni, sollevata dal ricorrente con il quarto motivo del ricorso, viene ad essere irrilevante perchè la norma che si assume in contrasto con l'art. 53 della Costituzione non riguarda affatto il rapporto dedotto nel presente giudizio.

Può aggiungersi che nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sentenza n. 109 del 12 luglio 1967 ha dichiarato non fondata la detta questione di costituzionalità, sul rilievo che la presunzione assoluta di esistenza, nel patrimonio ereditario, di mobili, gioielli e denaro per un valore fisso e predeterminato in percentuale dell'intero asse ereditario non contrasta con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, ma risponde a principi di logica, considerata anche la natura dei beni facilmente occultabili.

Resta, quindi, da esaminare il secondo motivo con il quale il ricorrente, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 13 del d.l. 8 marzo 1945, n. 90, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, ai fini dell'applicazione della normale imposta successoria, l'ammontare dell'imposta sul valore netto globale deve essere integralmente dedotto dall'imponibile, indipendentemente dall'effettivo pagamento di tutto o di parte del suo importo.

Il motivo non è fondato.

Esattamente, infatti, l'impugnata sentenza ha messo in evidenza che l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario costituisce una passività dell'eredità e che, pertanto, la deduzione non può che riguardare l'imposta effettivamente dovuta, non già l'imposta calcolata in astratto. Ciò trova conforto nello spirito e nella lettera dell'art. 13 del richiamato decreto che disciplina la percezione della imposta in questione.

Dispone la predetta norma che, ai fini dell'applicazione della tradizionale imposta successoria, è detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario e a tal riguardo richiama, nel capoverso, tutte le disposizioni della legge tributaria sulle successioni in quanto compatibili e in quanto non diversamente stabilito nel decreto stesso.

Ora, traendo l'imposta di successione fondamento e giustificazione nel fatto della maggiore capacità contributiva acquisita dall'erede per effetto dell'acquisto gratuito del patrimonio lasciato dal defunto ed essendo l'ammontare dell'imposta stessa commisurata con l'entità del lucro che, in dipendenza della successione, viene a godere, in concreto, l'erede stesso, è chiaro che il valore dell'asse ereditario deve essere calcolato

al netto dell'ammontare delle passività e quindi anche dell'imposta sul valore globale.

Pertanto nel caso in cui l'erede versa l'ammontare dell'aliquota, stabilita dalla legge, relativa all'imposta sul valore globale, non già nella sua interezza, ma in misura ridotta per una specifica norma agevolativa o come nella fattispecie in ragione della metà, consegue che una parte del patrimonio ereditario non si trasferisce a favore del suddetto erede nei limiti soltanto di quella metà che rimane assorbita dal debito tributario, posto in concreto a carico dell'eredità. Non può perciò tenersi conto dell'altra metà dell'ammontare dell'imposta, determinata secondo l'aliquota sull'intero, in quanto, non venendo di fatto corrisposta, non comporta una ulteriore privazione della corrispondente quantità del patrimonio ereditario, sicchè permane in favore dell'erede quell'arricchimento che fa sorgere la pretesa dello Stato di percepire la contribuzione tributaria relativa all'imposta sulla successione.

La contraria tesi del ricorrente, non soltanto viola il principio su cui è fondata l'imposta sulle successioni, che deve essere commisurata con l'effettiva entità della ricchezza trasferita in favore dell'erede, ma condurrebbe all'inammissibile risultato che questi, già favorito in sede d'imposta sul valore globale, verrebbe favorito anche in sede d'imposta di successione e finirebbe per fruire di due riduzioni d'imposta, nonostante che il legislatore non abbia affatto manifestato la volontà di porlo in una simile situazione doppiamente privilegiata.

E non vale opporre, come si oppone dal ricorrente, che dallo stesso art. 8 del citato decreto, che regola l'ipotesi di concorso di eredi e di legatari, si dedurrebbe che, prima di far luogo alla riduzione o alla esenzione, è obbligatoria l'integrale deduzione dell'imposta globale.

A parte la considerazione che questa interpretazione della invocata disposizione non è pacifica in dottrina e nella stessa giurisprudenza delle commissioni tributarie, va osservato che i criteri di calcolo della imposta globale dettati dalla suddetta norma per le successioni con concorso di eredi e di legatari sono predisposti nella previsione che le quote successorie siano diverse e che gli eredi ed i legatari abbiano requisiti soggettivi diversi. In tale ipotesi si è ritenuto indispensabile, per ottenere l'imposta globale da ciascuno dovuta, seguire pedissequamente quei criteri secondo l'ordine stabilito, in quanto, omettendo di detrarre l'intero ammontare dell'imposta globale, il beneficio di cui gode uno dei coeredi si risolverebbe in pregiudizio per gli altri. Essi, infatti, pur non ricevendo nulla di più di quanto loro compete nella successione, sopporterebbero in proporzione anche l'onere che astrattamente dovrebbe gravare sul coerede beneficiato, al quale peraltro questi sfugge in forza dell'esenzione soggettiva.

Ma, nell'ipotesi di eredità devoluta ad un unico erede, come del resto, in quella di concorso in quote eguali di eredi con requisiti sog-

gettivi eguali (concorso di figli in quote eguali), l'esigenza di evitare sperequazioni tra erede favorito ed erede non favorito non sorge, e non vi è quindi motivo alcuno perchè non debba trovare applicazione quel principio fondamentale, secondo cui l'imposta di successione deve restare commisurata alla entità patrimoniale effettivamente conseguita dall'erede. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3959 - Pres. Favara - Est. Usai - P. M. Sciaraffia (conf.) - Mazzella (avv. Di Maio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salvatori).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Accertamento - Poteri della Commissione delle imposte.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 35 e 36; legge 5 gennaio 1956, n. 1, artt. 3 e 5).

*La Commissione delle imposte ha il potere di sospendere la pronuncia e rinviare gli atti all'Ufficio per l'integrazione dell'accertamento ogni volta che, in qualunque modo lecito, sia venuta a conoscenza, nel corso del giudizio, di nuovi elementi; non è di ostacolo a tale rinvio il fatto che i nuovi elementi fossero già a conoscenza dell'Ufficio anche prima della scadenza del termine per procedere direttamente all'integrazione dell'accertamento (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 32, 35 e 36 del t.u. sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostiene che la commissione tributaria di primo grado poteva disporre l'integrazione dell'accertamento ai sensi dell'art. 36, già citato, solo « se nel corso del giudizio veniva a conoscenza di nuovi elementi ». Due erano, quindi, i presupposti richiesti dalla legge: a) che sopravvenissero nuovi elementi; b) che la commissione ne venisse a conoscenza nel corso del giudizio.

(1) Esatta e lineare interpretazione delle norme di legge. La sopravvenienza di elementi nuovi (rispetto a quelli già acquisiti al processo) legittima il potere della Commissione di rinviare gli atti all'Ufficio per l'integrazione dell'accertamento ogni volta che gli elementi siano nuovi per la Commissione, anche se non nuovi per l'Ufficio. Il mancato esercizio del potere dell'Ufficio di procedere direttamente alla rettifica, non pregiudica il potere spettante in via autonoma alla Commissione; ciò è chiaramente confermato dall'ultimo comma dell'art. 35 del t.u. sulle imposte dirette, che pur impedendo all'Ufficio l'integrazione diretta dopo la scadenza del termine dell'art. 32, fa espressamente salvo (senza distinguere se la conoscenza di elementi nuovi sia stata acquisita dall'Ufficio prima o dopo la scadenza del termine) il rinvio da parte della Commissione.

La qualifica « nuovi » doveva, secondo il ricorrente, essere interpretata nel senso che dovevano essere sorti nel corso del procedimento contenzioso, quando ogni potere era stato trasferito alla commissione.

Se, invece, gli elementi erano noti all'Ufficio in precedenza e, non essendo scaduto il termine previsto dall'art. 32 del t.u., era possibile la rettifica dell'accertamento già eseguito, essi non potevano considerarsi nuovi.

La novità, poi, doveva stabilirsi obiettivamente e non con riferimento alla commissione, per la quale, evidentemente, tutti gli elementi erano nuovi in quanto di essi veniva a conoscenza solo dopo l'inizio del procedimento.

Doveva, dunque, trattarsi di elementi ignoti fino al sorgere del processo tributario e venuti solo dopo a conoscenza della commissione.

In conseguenza, conclude il ricorrente, doveva ritenersi illegittima l'integrazione dell'accertamento dalla commissione disposta nei suoi confronti perchè fondata su elementi che erano a conoscenza dell'ufficio fin dal 19 dicembre 1960, prima che la commissione fosse stata investita del procedimento, promosso con ricorso 11 gennaio 1961.

Il motivo è infondato.

Infatti, come risulta dalle uguali espressioni usate dagli artt. 35 e 36 del t.u. sulle imposte dirette del 1958 ed, ancor meglio, dai precedenti artt. 3 e 5 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in dette norme trasfusi, il potere di promuovere l'integrazione dell'accertamento attribuito tanto all'ufficio, che lo attua direttamente, quanto alla commissione tributaria di primo grado, che per l'esecuzione dell'integrazione rinvia gli atti all'ufficio, richiede in ambedue le ipotesi un identico presupposto costituito dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Dato che detto potere ha per oggetto l'integrazione di un accertamento già eseguito, i nuovi elementi, che del potere stesso costituiscono il presupposto, devono, logicamente, in entrambi i casi, essere nuovi rispetto al precedente accertamento, del quale giustificano la integrazione.

Mentre il potere dell'ufficio è soggetto al termine di decadenza di cui all'art. 32 del citato testo unico, quello attribuito alla commissione può essere esercitato nel corso del relativo giudizio (« se questa nel corso del giudizio viene a conoscenza di nuovi elementi »), ossia fino a quando la commissione stessa non abbia deciso definitivamente il giudizio medesimo.

Se, infatti, il contribuente non ricorre contro l'accertamento, il decorso del termine di decadenza rende definitivo l'accertamento, conseguendosi in tal modo quella certezza del diritto, che nella specie costituisce lo scopo fondamentale perseguito col termine di decadenza.

Ma, qualora il contribuente, proponendo ricorso, impedisce che tale certezza venga ottenuta, la legge attribuisce, anche dopo la decorrenza

del termine di decadenza stabilito per l'ufficio, il potere di promuovere l'integrazione dell'accertamento alla commissione adita col ricorso.

Da quanto s'è detto risulta che esiste perfetta concordanza tra l'intenzione del legislatore e il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, usate dalla legge (art. 12 disposizioni sulla legge in generale) e che quindi la frase « se questa (la commissione) nel corso del giudizio viene a conoscenza di nuovi elementi » deve essere intesa nel suo significato letterale di nuovi elementi pervenuti (in qualunque modo lecito, dato che la norma non precisa) a conoscenza della commissione durante il corso del giudizio.

Nè tale significato deve essere travisato solo perchè è ovvio che alla commissione gli elementi concernenti il procedimento devono necessariamente pervenire tutti durante il corso del giudizio; tanto più che la frase « durante il corso del giudizio » appare usata anche al fine di precisare il periodo di tempo durante il quale la commissione può esercitare il potere di disporre che sia integrato l'accertamento. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3963 - Pres. Marletta - Est. Berarducci - P.M. Trotta (conf.) - Soc. Olivera (avv. Vecchio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

**Imposte doganali - Esenzione dall'imposta di conguaglio - Olii vegetali commestibili - Nozione.**

(d.l. 14 agosto 1954, n. 676, tab. B; legge 21 luglio 1954, n. 570, art. 1).

*Nella norma del d.l. 14 agosto 1954, n. 676, tab. B che, in relazione all'art. 1 della legge 21 luglio 1954, n. 570, elenca gli olii vegetali importati sui quali non è dovuta l'imposta di conguaglio, l'espressione « allo stato commestibile » va intesa nel senso comune di « buoni a mangiare » senza ulteriori trattamenti di raffinazione (1).*

(Omissis). — Con il primo motivo, premesso che il concetto di commestibilità degli oli vegetali ha due accezioni, quella legale e quella commerciale, la quale non coincide con la prima, si lamenta che la Corte del merito non abbia chiarito a quale delle due nozioni abbia inteso riferirsi, e fondandosi su di una interpretazione meramente letterale, ne abbia posto in ombra l'elemento logico. Si assume che la *ratio legis* risulta da tutta una serie di elementi: la disciplina tributaria degli oli vegetali, nella quale l'imposta di conguaglio si è venuta

---

(1) Massima esatta. Non constano precedenti specifici; per la analoga questione inerente all'i.g.e. v. Cass. 3 maggio 1967, n. 836, in questa *Rassegna*, 1967, I, 874 con nota di F. GUICCIARDI.

ad inserire; le dichiarazioni rese dal Ministro in Parlamento, in sede di approvazione della legge n. 941 del 1949, relativa all'i.g.e. sul commercio degli oli vegetali allo stato commestibile, le circolari ministeriali. Secondo la società ricorrente, questi elementi conforterebbero la tesi secondo cui, ai fini della esenzione in questione, non è richiesto il requisito della commestibilità attuale, riguardando tale esenzione gli oli destinati ad uso alimentare, anche se essi debbano essere sottoposti, prima dell'uso, ad ulteriore lavorazione.

Con il secondo motivo, che si esamina congiuntamente per la sua correlazione al primo, si lamenta che la Corte del merito sia addivenuta alla identificazione tra olio non commestibile ed olio non raffinato, senza giustificarla in alcun modo, ed abbia ritenuto di poter attribuire, alle dichiarazioni rese in sede doganale, un valore confessorio, che esse non hanno.

Le censure sono infondate.

Esattamente la Corte del merito ha ritenuto e dichiarato che la lettera della norma del d.p. 14 agosto 1954, n. 676, tab. all. B che indica quali sono gli oli vegetali importati sui quali, a' sensi dell'art. 1, 2° comma, legge 21 luglio 1954, n. 570, è dovuta l'imposta di conguaglio, è chiara nel senso che sono esclusi dall'assoggettamento al tributo unicamente gli oli vegetali che, all'atto dell'importazione, già possiedono il requisito della « commestibilità » e si presentano, quindi, con caratteristiche da escludere la necessità di un qualsiasi trattamento di raffinazione prima della loro immissione al consumo. Dispone, invero, la norma anzidetta, che l'imposta di conguaglio è dovuta per « gli oli fissi, fluidi e concreti di origine vegetale, esclusi quelli allo stato commestibile » e tale letterale dizione non può essere interpretata se non nel senso in cui, come sopra, l'ha interpretata la Corte milanese. L'assunto della ricorrente, secondo cui il concetto di commestibilità avrebbe, nel linguaggio legale, un significato diverso da quello che ha nel linguaggio commerciale, è affatto inattendibile. Nella lingua italiana il termine « commestibile » (che deriva dal latino « comestum » p.p. di « comedere » mangiare), ha il significato di « buono a mangiare » e tale significato è unico, ha cioè carattere generale ed è, quindi, identico sia che il termine venga adoperato nel linguaggio legale sia che venga usato nel linguaggio commerciale. Pertanto, la locuzione « olio importato allo stato commestibile » usata in una norma giuridica, altro significato non può avere che quello di olio che all'atto dell'importazione sia in stato di essere consumato, di essere mangiato, senza ulteriori trattamenti fisici o chimici che siano.

Giova aggiungere che una dizione consimile è stata adoperata dal legislatore nella norma dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 in cui è detto che l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento sull'entrata imponibile per gli atti economici relativi al com-

mercio degli « oli vegetali allo stato commestibile » e che tale norma, proprio per la sua formulazione, è stata interpretata letteralmente da questa Corte Suprema, nel senso che il beneficio fiscale in essa previsto è operante soltanto se gli oli, al momento dell'importazione, siano già commestibili, non rilevando la loro destinazione definitiva e la capacità finale di commestibilità del prodotto, sicchè la norma non si applica all'atto economico dell'importazione di quegli oli che, al momento dell'introduzione in Italia, siano privi del requisito della commestibilità (cfr. sent. 3 maggio 1967, n. 836).

Chiaro il significato letterale della norma in questione, discende, come logico corollario, che è del tutto fuori luogo il richiamo alla intenzione del legislatore, atteso che è giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema quella secondo cui il principio enunciato, in tema di interpretazione della legge, nella norma del primo comma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, è nel senso che, nella interpretazione delle norme giuridiche, si deve ricercare la effettiva *mens* del legislatore solo nel caso in cui la lettera della legge non sia chiara ed inequivocabile, mentre, quando il testo della legge non dia luogo a dubbi, non è consentito ricercare, neppure attraverso il ricorso ai lavori preparatori, se la volontà del legislatore sia stata eventualmente diversa da quella manifestamente resa, in quanto in tal caso, sotto il pretesto di interpretare la norma, si consentirebbe — come, appunto, nel caso che ne occupa — la ricerca di un pensiero o di una volontà del legislatore diversi da quelli espressi nella norma. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1969, n. 3964 - Pres.**

Rossano - Est. Geri - P. M. Gedda (conf.) - Ospedale Fatebenefratelli Fatebenesorelle (avv. Visciani) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno).

**Imposta di successione - Base imponibile - Onere testamentario - Tassabilità.**

**Imposta di successione - Disposizioni a favore dell'anima - Erezione di cappella funeraria - Fine di culto - Esclusione.**

(legge 9 aprile 1925, n. 380, art. 1; concordato tra la S. Sede e l'Italia, art. 29, lett. h).

*L'imposta di successione colpisce l'intero asse ereditario trasferito all'erede, compreso il valore dell'onere che non può essere dedotto (1).*

(1-2) La pronuncia è da condividere pienamente. Riguardo alla prima massima è infatti evidente che l'onere non è una passività preesistente alla successione, ma un peso che grava sui beni entrati nel patrimonio dell'erede

*L'onere di costruire e mantenere una Cappella funeraria non ha un contenuto essenzialmente di culto o di religione e non è di conseguenza esente dall'imposta di successione agli effetti dell'art. 1 della legge 9 aprile 1925, n. 380 (2).*

(*Omissis*). — Nel primo motivo del ricorso è stata inserita una postilla, con la quale l'Ospedale ricorrente sostiene che la liberalità a favore di un ente di beneficenza deve ritenersi esente anche quando sia gravata da un onere.

Quest'ultimo infatti non potrebbe essere assoggettato ad autonoma tassazione per difetto di una norma impositrice, onde sarebbe errato distinguere nell'eredità una parte destinata all'erede ed altra parte destinata all'adempimento dell'onere.

La connessione funzionale fra lo scopo della liberalità e quello dell'onere, cioè l'inerenza del secondo al primo, sarebbe diretta ad evitare la frode fiscale, che nella specie non potrebbe assolutamente profilarsi, con conseguente inapplicabilità della legge n. 380 del 1925.

Si censura quindi la sentenza, sempre nel primo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 r.d.l. 9 aprile 1925, n. 380 e 29 lett. h) del concordato con la S. Sede, in quanto non avrebbe dovuto escludere che l'onere modale potesse godere di esenzione dal pagamento del tributo, consistendo in una vera e propria disposizione per l'anima con precipuo fine di culto.

L'Amministrazione finanziaria oppone che le deduzioni contenute nella postilla del primo mezzo non furono mai in precedenza proposte e quindi sono nuove e quindi inammissibili, che in ogni caso la componente ereditaria rappresentata dai beni occorrenti per fronteggiare l'onere non potrebbe godere dell'esenzione e dovrebbe scontare l'imposta, non potendosi neppure considerare quale una passività detraibile ai sensi dell'art. 45 della legge tributaria sulle successioni.

Le censure sono prive di fondamento.

Le deduzioni contenute nella postilla dovrebbero certamente considerarsi nuove e quindi inammissibili in questa sede se, come è stato ritenuto, dovessero importare una indagine di fatto sulla natura di onere o di legato indiretto della discussa disposizione testamentaria.

Esclusa detta ipotesi, le deduzioni stesse vanno invece esaminate per quanto riguarda l'affermata mancanza di una norma impositrice dell'onere, perchè la relativa indagine investe alla radice la sussistenza

---

rispetto ai quali si è verificato per intero il trasferimento *mortis causa* presupposto della tassazione.

Assai importante è la seconda massima che distingue lo scopo di culto o di religione (cattolica), equiparato al fine di beneficenza, di istruzione e di educazione agli effetti dell'art. 1 della legge 9 aprile 1925, n. 380, dal più generico e non essenzialmente religioso, fine di onorare i defunti.

o meno del rapporto tributario ed attiene direttamente alla corretta applicazione della legge.

Esse però sono prive di consistenza.

Se l'onere, in quanto tale e non nella forma di legato indiretto, fosse davvero sottratto alla imposizione tributaria, la norma di cui all'art. 1 d.l. n. 380 del 1925 sarebbe priva di senso, prevedendo il tributo sulle liberalità onerose.

In tal senso infatti tutte le liberalità, onerate o meno, sarebbero esenti, quando fossero state disposte per uno degli scopi favoriti dalla legge.

Questa osservazione svela l'equivoco nel quale è caduto il ricorrente, laddove sostiene che l'onere, come tale, non è tassabile, perchè rappresenta un peso anzichè un incremento patrimoniale per l'erede, mentre la legge sulle successioni ha voluto colpire l'attribuzione di ricchezza.

Se così fosse non si vede perchè l'onere non possa essere detratto, per pacifica giurisprudenza non contestata dal ricorrente, come una passività del compendio ereditario.

In realtà la legge ha voluto colpire il trasferimento o, se si vuole, la successione dell'erede nella titolarità dei beni in luogo del *de cuius* indipendentemente dalla loro successiva destinazione.

Questa infatti è irrilevante, ai fini impositivi, rilevante essendo invece ai soli fini dell'esenzione.

Non può negarsi che tutti i beni compresi nell'asse ereditario, in quanto trasferibili per successione, entrano nel patrimonio dell'erede, e come tali sono soggetti al tributo, anche se una loro parte debba successivamente essere spesa in esecuzione dell'onere e risolversi in una riduzione effettiva della liberalità.

Bastano queste considerazioni per escludere il fondamento della « postilla » dovendosi convenire sulla esistenza della norma impositrice dell'intero asse ereditario, onere compreso, a nulla rilevando, sul punto, che l'Amministrazione finanziaria, soltanto ai fini della esenzione (che presuppone la norma impositrice) abbia ritenuto a causa del diverso scopo delle disposizioni ereditarie — parte dell'asse esente e parte non esente dal tributo.

Tanto premesso neppure può condividersi la censura del ricorrente volta a sostenere che la disposizione testamentaria, la quale impone la costruzione di una cappella funeraria, corredata di altare, nonchè la sua perpetua manutenzione, debba essere considerata a favore dell'anima ed avente perciò scopo di culto inerente, per assimilazione, a quello della liberalità.

Invero l'accertamento se la disposizione modale realizzi una liberalità a fine di religione o di culto importa un'indagine di fatto sottratta al sindacato di legittimità. E tale accertamento è stato compiuto dalla

Corte del merito con esatta valutazione delle circostanze rilevanti, posto che l'onere limitato all'acquisto del terreno ed alla costruzione in esso di una cappella funeraria ed alla sua manutenzione, senza alcuna ulteriore modalità aggiuntiva complementare o integrativa circa la celebrazione di messe od il compimento di riti od altri atti di suffragio e di devozione, non implicava necessariamente uno scopo di culto o di religione e non poteva quindi essere considerato alla stregua di una disposizione per l'anima. Peraltro se è ammissibile, in astratto, che una disposizione del genere a seconda delle sue specifiche modalità, possa non avere scopo di culto, anche in relazione alla religione seguita dal *de cuius*, a maggior ragione deve negare detto scopo, quando neppure ricorra il predetto carattere a favore dell'anima, ma solo quello di rendere onore ai defunti.

Esattamente la denunciata sentenza accenna alla patrimonialità del sepolcro, la cui rilevanza è confermata dall'ipotesi di nullità dell'onere.

Neppure merita censura il rilievo secondo cui la costruzione nell'interno della cappella di un altare a scopo decorativo non basta a mutare, se non altro in base al criterio della prevalenza, la predetta fondamentale destinazione.

Esatte infine sono le osservazioni contenute in sentenza circa la diversità di oggetto della tutela penale contro la violazione dei sepolcri, che accomuna senza identificarli il sentimento religioso e la pietà dei defunti e non è estensibile, per analogia, al settore tributario, rispetto al bene protetto in ordine all'osservanza dei culti, che attiene invece alla tutela esclusiva dei riti e del sentimento religioso.

L'accertato difetto della inerenza (che a rigore avrebbe potuto importare l'assoggettabilità al tributo dell'intera liberalità) ampiamente giustifica l'imposizione quanto meno sulla minore componente patrimoniale corrispondente all'onere. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 dicembre 1969, n. 3993 - Pres. Stella Richter - Est. Leone - P. M. Silocchi (conf.) - ENEL (avv. Guerra) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Carafa).**

**Imposta di registro - Società per azioni - Riserve disponibili - Deliberazione di distribuzione a favore dei soci - Tassa d'obbligo - Applicabilità.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 28, 89 e 111 tariffa all. A).

*La deliberazione di una società per azioni che dispone il versamento delle riserve disponibili a favore dei soci è soggetta all'imposta prevista*

dall'art. 28 della tariffa all. A della legge di registro (c.d. imposta di obbligo) (1).

(Omissis). — L'Enel nel primo motivo sostiene che, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte d'Appello, la deliberazione per cui è causa aveva per oggetto la semplice distribuzione di una parte delle riserve, cioè di utili accantonati, ed era perciò assoggettabile ad imposta fissa, in applicazione dell'art. 111 della tariffa all. A alla legge di registro (violazione e falsa applicazione dell'art. 28 tar. suindicata e violazione artt. 2441, 2433, 2331 c.c.).

Nel secondo motivo l'Enel assume che la Corte di merito non avrebbe spiegato come dal testo della deliberazione, che non parla di distribuzione di somme ai soci a compenso della rinuncia al diritto di opzione, abbia ricavato che scopo della distribuzione della somma prelevata dalla riserva sia stato quello di compensare i soci della rinuncia ora detta.

Le censure sono infondate.

È principio generale della materia dell'imposta di registro che il contenuto e la natura dell'atto da registrare debbono ricavarsi esclusivamente in base alle clausole di esso, senza possibilità di integrarne i

---

(1) Cenni sulla tassazione dello scioglimento delle riserve disponibili a favore dei soci.

I - A proposito del trattamento delle riserve nel diritto tributario si può dire che tutto sia in discussione, anche se la dottrina commercialistica ha da tempo fornito una nozione di tale concetto sufficientemente chiara (v. da ultimo COLOMBO, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Milano 1965, p. 160 e segg. ove richiami). E la ragione della fluidità della materia sembra doversi ricercare, come già altra volta si è segnalato in questa Rassegna (v. Rossi A., *Trattamento tributario del sopraprezzo azionario*. *ivi* 1963, 53 e segg.), nella incapacità della giurisprudenza ed anche di una parte della dottrina (v. al riguardo l'ampio studio di BOSELLO, *Aspetti fiscali dell'emissione di azioni con sopraprezzo e del conguaglio dividendo*, in *Riv. dir. fin.*, 1965, I, 74 e segg. ove ampi richiami) di sottrarsi alla suggestione delle parole, e cioè non si riesce a dimenticare che le espressioni « riserva » e « capitale » hanno nel linguaggio comune un significato diverso da quello in cui le utilizza il legislatore a proposito del bilancio delle società di capitali. In quest'ultimo ambito, come è stato recentemente puntualizzato, la destinazione « di una parte di utili (o comunque del supero dell'attivo) a riserva non comporta l'investimento in determinati beni di solido valore e di facile realizzo: in altre parole alla parte « riserva » iscritta nel passivo, non è necessario che corrisponda all'attivo un conto determinato, relativo a titoli di Stato o a depositi bancari ecc.; al contrario la riserva è soltanto una quota ideale di patrimonio che non corrisponde a beni determinati. Ciò è vero non solo per le riserve facoltative (per le quali il problema dell'investimento in beni sottratti ai rischi della gestione si pone in termini di opportunità, non certo di obbligatorietà, dato che non è obbligatoria nemmeno la costituzione delle riserve), ma anche per quella legale: nel silenzio della legge, di fronte al concetto di riserva come fondo ideale,

risultati in virtù di elementi desunti aliunde: detta imposta infatti colpisce l'atto per quello che esso dichiara, a prescindere dalla corrispondenza o meno delle dichiarazioni alla reale volontà dei dichiaranti e perfino dalla concreta idoneità dell'atto a produrre gli effetti giuridici sperati dalle parti, sempre che esso presenti le caratteristiche proprie di atto classificabile tra quelli tassabili in applicazione della legge di registro.

Ciò posto, deve osservarsi che la deliberazione dell'assemblea dei soci di una società per azioni, che approvi l'aumento di capitale con emissione di nuove azioni, escludendo per un certo numero di queste il diritto di opzione e che disponga il prelievo dalla riserva disponibile della somma necessaria a versare L. 65 per ognuna delle azioni vecchie in circolazione, che, per effetto di quanto disposto circa il diritto di opzione, rinunziano al diritto di opzione medesimo, non può considerarsi relativa ad una semplice ripartizione di utili. Le somme costituenti la riserva disponibile, pur essendo originariamente in tutto o in parte degli utili ripartibili, hanno perduto tale loro primitiva natura con la deliberazione che le ha sottratte al riparto e le ha destinate ad incremento patrimoniale della società; con tale destinazione, le somme ora dette divengono beni patrimoniali della società utilizzabili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assoggettate al vincolo relativo alla garanzia patrimoniale dei creditori della società.

---

dominante fra tecnici e giuristi, non si può ritenere imposta una copertura specifica della riserva legale » (così COLOMBO, *op. cit.*, p. 164, nota 64).

II. - Alla suggestione del linguaggio comune non si è sottratta la giurisprudenza della Cassazione, la quale in numerosi giudicati (v. da ultimo Sent. 7 ottobre 1967, n. 2291, in *Giur. it.*, 1968, I, 1, 552 con nota di BOSELLO, *Verbale di assemblea di società per azioni ed « enunciazione di convenzione agli effetti dell'imposta di registro »*; sent. 11 luglio 1966, n. 1822; sent. 25 marzo 1965, n. 488; sent. 15 gennaio 1965, n. 85 in *Foro it.*, 1965, I, 763; sent. 19 novembre 1959, n. 3411, in *Giust. civ.*, 1960, I, 518. Per ulteriori richiami la citata nota di Rossi A.), ha affermato che il conferimento a titolo di riserva è soggetto ad un regime tributario diverso da quello a cui è soggetto il conferimento a titolo di capitale.

A giustificazione di tale affermazione, oltre al richiamo della lettera dell'art. 85 della tariffa all. A, viene invero sempre ripetuto che con l'aumento di capitale (anche senza aumento di patrimonio) si ha per i soci una maggiorazione « dei rispettivi patrimoni » e « sotto il profilo della società, una sua stabile acquisizioni (di beni) a scopi produttivi », situazioni che non si verificherebbero nel caso di solo aumento di patrimonio (senza aumento di capitale) determinato da conferimento a titolo di riserva. Queste ultime sarebbero, infatti, liberamente disponibili da parte della società potendo essere distribuite fra i soci, portate a capitale o conservate, appunto, come riserve.

Ora non v'è chi non veda come tali affermazioni abbiano come presupposto che il capitale sociale sia costituito da una somma di denaro trattato dalla società a disposizione dei soci e dei terzi, mentre le riserve

La successiva deliberazione di prelievo di somma dalla riserva disponibile e di riparto di essa fra gli azionisti comporta un atto di disposizione di propri beni da parte dell'ente-società a favore dei propri azionisti. Tale trasferimento non è tassabile con imposta graduale ai sensi dell'art. 88 tar. all. A della legge di registro. Sono infatti tassate con imposta graduale (e sono, quindi, considerate atti i quali non contengono obbligazione o liberazione, ma semplice dichiarazione o attribuzione di valori o di diritti, senza che ne operino la trasmissione, come si esprime l'art. 4, comma 4° del t.u. delle leggi di registro nel definire l'imposta graduale) le assegnazioni ai soci, in seguito a scioglimento e liquidazione delle società anonime, di beni mobili di qualsiasi natura e valore, le assegnazioni cioè della quota di diritto spettante a ciascun socio con l'esaurimento delle operazioni di liquidazione.

Tale assegnazione è atto dovuto correlativo al diritto di partecipazione del socio al patrimonio della società, divenuto diritto reale su cosa concreta o diritto di credito liquido con l'approvazione del piano di riparto del residuo netto della liquidazione, se è vero che la liquidazione attua la liberazione degli elementi del patrimonio dalla soggezione al vincolo sociale per farli entrare, in quanto esista un attivo, nel loro equivalente in denaro o in natura, nel patrimonio di ogni socio.

---

sarebbero anch'esse un complesso di beni a disposizione della società che sarebbe libera di utilizzarli come crede.

III. - La Cassazione, però, fin dalla ormai lontana sentenza del 6 luglio 1937, n. 2309 (in *Foro it.*, 1937, I, 1457) e, sia pure del tutto apoditticamente nella motivazione delle decisioni n. 3411 del 1959; n. 85 e n. 488 del 1965, aveva sempre dichiarato che in caso di ripartizione fra i soci delle riserve l'imposta applicabile sulla delibera che dispone tale ripartizione è quella graduale.

Tale affermazione, essendo contenuta in decisioni (salvo che la prima) che dichiarano non tassabile il conferimento destinato a riserve e costituito da sovrapprezzo azionario, era in palese contraddizione con il principio applicato dalla Corte in relazione al caso deciso.

Invero se la riserva costituisce una somma a disposizione della società, che è libera di utilizzarla nel modo che ritiene più opportuno, non pare dubbio che la deliberazione, che prevede la distribuzione delle riserve ai soci, non possa essere assoggettata alla sola imposta graduale.

Tale imposta è applicabile a norma degli art. 88 e 89 della tariffa all. A solo agli atti di divisione, mentre secondo la Corte la parte del patrimonio sociale destinata a riserva, essendo nella libera disponibilità della società, non può ritenersi destinata ad essere divisa tra i soci.

La sentenza che si annota si è resa conto della rilevata contraddizione ed ha, quindi, del tutto coerentemente con la giurisprudenza ormai consolidata della Corte in materia di tassazione dei conferimenti destinati a riserva, riconosciuto che la delibera che dispone la distribuzione di una somma a titolo di rimborso riserve ai soci è soggetta alla tassa d'obbligo.

Poiché, infatti, secondo il consolidato insegnamento, le riserve costituiscono dei beni a cui la società può attribuire la destinazione che ritiene

Di conseguenza, contrariamente a quanto è detto nella sentenza impugnata, nella specie non si sarebbe potuto applicare il disposto del citato art. 88 della tariffa, dato che il prelievo di somma dalla riserva disponibile, per distribuirla agli azionisti, non è atto di liquidazione, non è atto dovuto, bensì volontaria distrazione dal suo scopo di una parte dei beni del patrimonio sociale, compiuto in virtù di un potere di disposizione esercitato dagli organi dell'ente societario, in costanza della vita e dell'attività normale dell'ente.

Su un altro punto questo S.C. dissente da quanto affermato dai giudici di merito.

La deliberazione assembleare di prelievo della somma dalla riserva e di attribuzione agli azionisti — valutata esclusivamente in base alle sue clausole in applicazione del principio generale richiamato innanzi — non stabilisce un rapporto di corrispettività tra tale attribuzione e la cosiddetta rinuncia al diritto di opzione. Se tale corrispettività esistesse, la rinuncia sarebbe traslativa ed assumerebbe il contenuto di una cessione del diritto di opzione, salvo a stabilire, con gravi difficoltà, il soggetto beneficiario ed il mezzo di incontro delle volontà dei contraenti.

Ma nella deliberazione la società non ha presupposto il consenso di *ciascun* socio, nè ha riferito ai futuri consensi dei singoli soci la conclusione dei negozi delle cosiddette rinunzie con corrispettivo.

Essa ha disposto autoritariamente che per una parte delle azioni da emettere i vecchi azionisti non avrebbero potuto esercitare il diritto

---

più opportuna, è chiaro che in caso di distribuzione delle riserve ai soci l'imposta applicabile non è quella graduale, che presuppone un preesistente vincolo di destinazione dei beni ai comproprietari, ma l'imposta d'obbligo.

La società in sostanza, deliberando la distribuzione della riserva, viene ad assumere un impegno che in precedenza non esisteva, perchè solo con il verificarsi di una causa di scioglimento si determina l'obbligo della distribuzione ai soci del patrimonio sociale destinato a riserva (per un cenno in questo senso v. pure CELORIA, *Questioni fiscali relative all'assegnazione dei saldi attivi agli azionisti e al passaggio a capitale degli stessi nonchè del sovrapprezzo delle azioni*, in *Dir. prat. trib.*, 1965, II, 500 e segg. spec. 502).

Diversa, naturalmente, sempre seguendo il filo logico della giurisprudenza della Corte, la tassazione del rimborso del capitale. Essendo, infatti, i beni costituenti il capitale concretamente destinati alla ripartizione fra i soci in virtù del contratto sociale, non è applicabile l'imposta d'obbligo, ma soltanto quella graduale essendo preesistente l'obbligo della ripartizione.

IV. - In conclusione, la sentenza che si è esaminata costituisce la naturale evoluzione dei principi affermati dalla Cassazione nei precedenti suoi giudicati in tema di tassazione delle riserve, ed occorre dare atto alla stessa Corte della perfetta coerenza al riguardo. Che poi la via seguita sia anche la più esatta è altra questione, su cui qualche perplessità può essere ancora ribadita.

A. Rossi

di opzione: disposizione che l'art. 2441, comma 3°, c.c. consente « quando l'interesse della società l'esige » ed essa sia approvata da soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Di conseguenza, l'attribuzione a ciascun azionista di L. 65 ad azione, anche se disposta dagli organi sociali come mezzo per evitare possibili reazioni, da parte dei soci, al cennato atto autoritario, giuridicamente non è collegabile alla clausola di esclusione del diritto di opzione. Ma, riconosciuto l'errore di motivazione su tale punto, deve affermarsi pure che rimane ancor meglio convalidata la tassabilità ai sensi dell'art. 28 della tar. all. A del t.u. delle leggi di registro della deliberazione di distribuzione ai soci della somma prelevata dalla riserva disponibile.

Infatti l'obbligazione di somma tassata nell'art. 28 suddetto è quella autonoma, che trova il proprio titolo autosufficiente nella dichiarazione che la consacra; chè se invece dalla stessa dichiarazione risulti che l'obbligazione di somma costituisce attuazione di una prestazione dovuta in conseguenza di un diverso titolo, previsto in modo autonomo, ai fini fiscali della legge di registro (come la alienazione del diritto di opzione), soggetto a tassazione è questo diverso atto nel quale l'obbligazione di somma trova la sua dichiarata causale (Cass., SS.UU., 24 marzo 1969, n. 933).

Nella specie, com'è stato spiegato innanzi, l'obbligo assunto dalla società di versare agli azionisti L. 65 per azione è giuridicamente autonomo, essendo stato il diritto di opzione escluso autoritariamente e non potendovi essere, di conseguenza, rinunzia dei soci al diritto stesso, nè con corrispettivo, nè senza.

Con le suddette correzioni della motivazione, la sentenza impugnata dev'essere dunque confermata, essendo il dispositivo conforme a diritto (art. 384 cpv. c.p.c.). — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 dicembre 1969, n. 3994 - Pres. Stella Richter - Est. Milano - P. M. Silocchi (conf.) - Renzoni (avv. Pelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Carafa).**

**Imposta di successione - Crediti contestati giudizialmente - Sospensione esazione imposta - Condizioni.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 32).

*Sono crediti contestati giudizialmente agli effetti dell'art. 32 della legge sulle successioni quelli il cui accertamento sia oggetto di controversia pendente al momento dell'apertura della successione; non può pertanto essere sospesa l'esazione dell'imposta per i crediti spontaneamente denunciati e in atto non contestati, anche se per ottenerne l'adem-*

pimento l'erede ha dovuto, dopo l'apertura della successione, agire in giudizio (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1, 20, 28, 29 e 34 legge tributaria sulle successioni, nonchè difetto di motivazione, e deduce che la impugnata sentenza, nell'affermare che l'Amministrazione ha il potere di procedere alla riscossione dell'imposta di successione sui crediti per i quali sia sorta contestazione posteriormente all'apertura della successione, senza che si possa pretendere la sospensione dell'esazione, ha errato perchè, ai fini dell'imposta di successione, sono crediti veri e propri, cioè tassabili, soltanto quelli consacrati in un titolo giudiziale o negoziale e, quindi, esigibili, mentre non possono considerarsi tali le semplici pretese creditorie o le eventuali aspettative di credito, che debbono concretarsi attraverso l'esperimento di un giudizio. Aggiunge che la Corte di merito non poteva ricavare la qualificazione di crediti tassabili dalla loro sorte giudiziaria, ravvisata, poi, nell'accertamento di un minore importo, quasi che la tassazione fosse fissa e non proporzionale all'importo del credito.

Il motivo non è fondato.

Come è noto, l'applicazione dell'imposta di successione si basa sull'arricchimento « di coloro che sono chiamati a succedere nella situazione patrimoniale del *de cuius* », arricchimento, tuttavia, considerato in un certo modo dalla legge tributaria, la quale, perciò, detta propri e specifici criteri per determinare il presupposto dell'imposizione, non sempre coincidenti, per ovvi motivi di interesse generale intesi alla « riscossione dei tributi contro ogni tentativo di evasione... » (Corte Costituz., 26 giugno 1965, n. 50), con quelli delle regole del diritto comune per la delimitazione dell'eredità.

La legge tributaria, tra l'altro, esige, infatti, all'art. 45, per la giustificazione del passivo, che i crediti vantati contro il defunto siano « certi e liquidi », risultanti da atto pubblico, sentenza passata in giudicato o scrittura privata avente data certa.

In contrapposto a tale esigenza la stessa legge, all'art. 32, impone l'obbligo della denuncia dei crediti vantati dal *de cuius* verso terzi anche se non risultanti certi ed esigibili, cioè « contestati giudizialmente all'apertura della successione » oppure di « dubbia esigibilità », pur ammettendo che essi siano o possano essere temporaneamente esclusi dalla tassazione fino a quando non diventino certi ed esigibili.

---

(1) Massima di evidente esattezza. È da sottolineare la connessione messa in luce nella sentenza tra gli artt. 32 e 45 della legge di successione: come sono deducibili dall'attivo soltanto i debiti certi e liquidi idoneamente accertati alla data dell'apertura della successione, all'opposto debbono entrare nell'attivo i crediti non contestati alla stessa data, anche se astrattamente contestabili o di fatto contestati nei confronti dell'erede.

Considerando la prima ipotesi, che direttamente riguarda il caso di specie, avendo la stessa ricorrente riconosciuto la non ricorrenza dell'ipotesi della dubbia esigibilità, sembra evidente, secondo l'univoca espressione della predetta norma, che, agli effetti della sospensione della esazione del tributo, la contestazione giudiziaria debba sussistere alla apertura della successione perchè, se nasce dopo, la litigiosità del credito, come si è rilevato da autorevole dottrina, si avrebbe nei confronti dell'erede, non nei confronti dell'eredità.

Ed essendo, perciò, esclusivamente rilevante la contestazione giudiziale all'apertura della successione, implicitamente ma sicuramente la legge — palesemente intesa a prevenire ed a troncare in radice la possibilità che, attraverso liti instaurate posteriormente all'indicato momento, possa essere frustrata la riscossione e percezione del tributo — non si preoccupa dei futuri rapporti tra l'erede ed i debitori del *de cuius*.

È vero che la contestazione sorta dopo l'apertura della successione può anche privare l'erede in tutto o in parte dell'arricchimento già conseguito per cause preesistenti alla devoluzione ereditaria; ma è evidente che in tale ipotesi l'erede potrà dimostrare che, al momento della apertura della successione, il credito non era esigibile ed ottenere la restituzione del tributo o di quella quota parte di esso corrisposta in più.

La legge tributaria, infatti dispone la irripetibilità delle sole imposte « regolarmente percette » (art. 7), ed è chiaro che se un credito venga a risultare, per una causa insita nel diritto stesso e preesistente alla devoluzione ereditaria, di misura inferiore rispetto all'ammontare originariamente denunciato, non può parlarsi di imposta regolarmente percetta e sussiste il diritto alla restituzione della quota parte del tributo corrisposta in più.

Alla stregua di tali concetti non può trovare accoglimento la tesi della ricorrente che crediti tassabili sarebbero soltanto quelli consacrati in un titolo giudiziale o negoziale e che sarebbe sufficiente la contestazione del debitore per trasformare un credito in una mera aspettativa. Tale tesi contrasta con le richiamate testuali disposizioni di legge, mentre la contestabilità del credito è stata valutata dal legislatore ai fini e nei limiti dell'art. 32, e non si possono aggiungere ai casi regolati in dette norme ipotesi di non soggezione all'imposta basate su altre circostanze.

E d'altronde, qualora l'erede ritenga che non esiste un credito del *de cuius* verso terzi, ma solo una aspettativa non sorretta da valido titolo, ben può astenersi dal denunciarlo, come del pari egli non ha obbligo di denunciare un credito inesigibile per mancanza del relativo titolo o perchè il diritto si sia estinto per una qualsiasi ragione.

Correttamente, pertanto, la Corte, accertato che i crediti, spontaneamente ed espressamente denunciati dalla ricorrente, erano reali ed effettivi, trovando il loro titolo nell'attività professionale svolta dal *de*

*cuius* in favore dei propri clienti quando era in vita e che, in relazione ad essi nessun procedimento giudiziale era pendente all'apertura della successione, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'esazione del tributo, negando ogni rilevanza sia al fatto che per ottenerne il riconoscimento certo ed indiscutibile gli eredi avessero dovuto promuovere dei giudizi, sia al fatto che taluno di tali giudizi si fosse concluso con il riconoscimento delle pretese creditorie in misura inferiore a quelle originariamente denunciate.

Per quanto dianzi detto, trattasi di affermazioni corrette sotto il profilo giuridico e che per la parte in cui importano apprezzamenti di fatto sono incensurabili in questa sede. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 dicembre 1969, n. 3996 - Pres. Giannattasio - Est. Gambogi - P.M. Schiaraffia (conf.) - Soc. Sacci e Ditta Specchio (avv. Raichlin) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

**Imposte e tasse in genere - Condono di sanzioni pecuniarie non penali - Legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - Pagamento irripetibile del tributo - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.**  
(legge 23 dicembre 1966, n. 1139, art. 6).

**Imposte e tasse in genere - Condono di sanzioni pecuniarie non penali - Pagamento del tributo in pendenza del giudizio - Cessazione della materia del contendere.**  
(legge 23 dicembre 1966, n. 1139, art. 6).

*È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 che subordina l'applicazione del condono di sanzioni pecuniarie non penali al pagamento del tributo senza diritto a ripetizione (1).*

*Poichè il condono delle sanzioni pecuniarie non penali di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 è subordinato al pagamento non ripetibile del tributo, l'avvenuto pagamento nel corso del giudizio in cui si discute della legittimità dell'imposizione fa venir meno la materia del contendere (2).*

(*Omissis*). — Per quanto, poi, concerne il ricorso principale va, ancora preliminarmente, osservato che alla udienza odierna le parti

---

(1-2) Decisione ineccepibile. La manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale è dimostrata in modo più che convincente. Riguardo alla irripetibilità del pagamento del tributo e alla conseguente inammissibilità della domanda diretta a contestare la legittimità del-

hanno dichiarato, con deduzioni riportate nel relativo verbale, che in data 5 maggio 1967 la Sacci ha provveduto al pagamento della imposta di registro richiesta dalla finanza per fruire del condono di soprattasse e penali concesso con la legge 23 dicembre 1966, n. 1139. Da tale fatto, peraltro, le parti stesse traggono conclusioni diverse, perchè mentre la finanza, invocando l'art. 6 di detta legge secondo il quale « i tributi... corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili » chiede che sia dichiarata la « cessazione della materia del contendere », le ricorrenti Sacci e Specchio sollevano questione di legittimità costituzionale, sostenendo che tale norma di legge viola l'art. 24 primo comma della Costituzione per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Deve anzitutto stabilirsi se queste nuove deduzioni e conclusioni possano esser prese in considerazione dalla Cassazione a questo punto del giudizio. A tale quesito si può dare risposta affermativa in applicazione del principio per cui, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità costituzionale possono essere rilevate d'ufficio o sollevate in ogni stato e grado del processo, giudizio di cassazione compreso (Cass. n. 1859 del 1967 e n. 523 del 1966).

Se, infatti, si ritenesse la irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata dalle ricorrenti in considerazione del fatto che il pagamento della imposta di registro in base alla legge 23 dicembre 1966, n. 1139 è una circostanza nuova, non dedotta nel corso del giudizio di merito e non deducibile, quindi, nel giudizio di cassazione per la prima volta, si verrebbe sostanzialmente a negare ingresso alla questione di legittimità costituzionale in considerazione dello stato troppo avanzato del processo, violando così, nello spirito se non nella forma, il principio sopra ricordato.

Ciò posto in tema di ammissibilità della questione stessa, va peraltro rilevato che nel merito essa è manifestamente infondata.

Deve infatti ritenersi che evidentemente non viola il principio costituzionale della illimitatezza del diritto alla azione in giudizio la disposizione di legge che sancisce la irripetibilità del tributo pagato in conformità di legge per ottenere il condono di soprattasse e pene pecuniarie. Non si può, invero, parificare, a questi effetti, la posizione di

---

l'imposizione si è assai discusso con riferimento alle anteriori leggi di condono (cfr. *Relazione Avv. Stato*, 1961-65, II, 372), ma la formulazione della legge n. 1139 del 1966 non lascia alcuna possibilità di dubbio. Bene a ragione quindi si è affermato che l'applicazione del condono fa venir meno la legittimazione *ad causam*; le sentenze 29 ottobre 1968, n. 3607 e 27 gennaio 1968, n. 273, citate nel testo, sono riportate in *Foro it.*, 1968, I, 2950 e *Mass. Foro it.*, 1968, 66.

chi deve sottoporsi ad un danno per agire in giudizio, se non addirittura rinunciare alla azione per impossibilità economica (è il caso della applicazione del principio del *solve et repete* dichiarato, come è noto, incostituzionale) alla posizione di chi può liberamente valutare se gli convenga accettare il condono pagando irrevocabilmente il tributo, oppure instaurare o continuare la lite relativa all'esistenza dell'obbligo fiscale od alla estensione di questo. Si riproduce, insomma, in questa materia la distinzione tra colui che « certat de damno vitando » e colui che « certat de lucro captando » dovendosi affermare che solo la legge che imponga, per agire in giudizio, la prima di tali posizioni viola ed indebitamente limita il diritto costituzionale alla difesa dinanzi al giudice; e del resto, se diversamente si ritenesse, si dovrebbe allora giungere alla conseguenza che anche il principio per cui, salve le eccezioni di legge, la valida transazione consuma il diritto di riproporre al giudice la questione transatta sarebbe costituzionalmente illegittimo ai sensi dell'art. 24 della Costituzione; affermazione questa palesemente assurda.

Definita così manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti, va allora osservato che la circostanza (ormai acquisita alla causa attraverso l'esame di detta questione) che le ricorrenti stesse abbiano corrisposto il tributo richiesto dalla finanza per beneficiare delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1139 fa venir meno la loro legittimazione *ad causam*, vale a dire il loro potere di promuovere un giudizio ed ottenere una pronuncia del giudice (da ultimo: cass. n. 3607 e n. 273 del 1968); essendo ormai irripetibili le somme pagate ed essendo invece ora inteso il ricorso alla ripetizione di tali somme. — (*Omissis*).

## I

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4004 - Pres. Favara - Est. Della Valle - P. M. Sciaraffia (diff.) - Ministero della Difesa-Marina (avv. Stato Agrò) c. Passeretti (avv. Vece).**

**Imposta di ricchezza mobile - Ritenuta diretta - Controversie relative - Controversia tributaria - Nozione - Esclusione.**

(t.u., 24 agosto 1877, n. 4021, art. 3, lett. B; r.d. 11 luglio 1907 n. 560, art. 6; t.u., 29 gennaio 1958, n. 645, art. 126).

**Imposta di ricchezza mobile - Interessi compensativi su somme dovute a titolo di risarcimento del danno - Tassabilità - Esclusione.**

(t.u., 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 85).

*Per lite tributaria, con la competenza funzionale esclusiva del giudice collegiale, si intende la controversia in cui il rapporto d'imposta sia dedotto quale oggetto specifico della domanda ed in cui le parti*

siano l'Amministrazione finanziaria dello Stato, titolare della pretesa fiscale, da un lato, ed il contribuente, tenuto per legge al relativo adempimento, dall'altro; pertanto, non si ha controversia tributaria quando vi è estranea la Amministrazione finanziaria ed il rapporto di imposta viene in considerazione « *incidenter tantum* », al solo fine di stabilire se sia, o no, da ritenere legittima la trattenuta (diretta) che uno dei due contendenti (diversi dalla Amministrazione finanziaria) pretende di operare sulla somma dovuta all'altro, assumendo di volere in tal modo reperire l'imposta di r.m. gravante su quest'ultimo sul credito realizzato (1).

Non rientrano tra i redditi soggetti ad imposta di r.m. gli interessi compensativi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno perchè non costituiscono ricchezza nuova, bensì svolgono funzione ripristinatoria (2).

## II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 febbraio 1970, n. 264 - Pres. Vinci - Est. Minerbi - P. M. Antoci (conf.) - Azienda delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato De Francisci) c. Jacono Caruso Aloisa (n. c.).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Azione giudiziaria - Necessità del preventivo ricorso alle Commissioni tributarie - Applicabilità nelle sole controversie tra Finanza e contribuenti - Controversia in tema di tassazione per ritenuta diretta - Inapplicabilità - Imposte dirette - Rimborso - Possibilità di ricorso alle Commissioni tributarie - Applicabilità nelle sole controversie tra Finanza e contribuenti - Controversia in tema di tassazione per ritenuta diretta - Inapplicabilità.**

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 171, 126).

**Imposta di ricchezza mobile - Interessi compensativi su somme dovute a titolo di risarcimento del danno - Tassabilità - Esclusione - Interessi moratori su somme dovute a titolo di risarcimento del danno giudizialmente liquidato - Tassabilità.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 85).

*Il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 22 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, l'a.g.o., in materia di imposte dirette, può essere adita dal contribuente solo dopo che siano state adite le Commissioni tributarie e sia*

---

(1-4) Sulla prima massima cfr. Cass. Sez. Un. 7 maggio 1969, n. 1543, retro, 691; sulla terza cfr. Cass. 3 febbraio 1968, n. 3541, in questa *Rassegna*,

*intervenuta almeno una decisione definitiva, concerne la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti e non è, pertanto, invocabile nel caso che, indipendentemente da ogni contestazione, una Amministrazione statale, diversa da quella finanziaria (nella specie, ferroviaria), abbia praticato la tassazione per ritenuta diretta, applicando la imposta di r.m. secondo la prescritta aliquota su un reddito unilateralmente determinato. Anche il principio secondo il quale il contribuente, ai sensi dell'art. 171 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, può chiedere il rimborso di ciò che ha erroneamente pagato entro il termine di sei mesi all'Intendente di Finanza — il quale può rimettere il ricorso alle Commissioni tributarie — presuppone che la tassazione sia stata eseguita dall'Amministrazione finanziaria e non è pertanto invocabile nel caso di tassazione per ritenuta diretta da altra Amministrazione statale (3).*

*Poichè è cespite tassabile soltanto quello che costituisce nuova ricchezza, non sono assoggettabili all'imposta di r.m. gli interessi compensativi, che rappresentano la reintegrazione di un danno sofferto e che decorrono di pieno diritto dal giorno dell'illecito, mentre sono assoggettabili alla detta imposta gli interessi moratori che sono dovuti in seguito alla liquidazione giudiziale del danno (che ha trasformato il debito di valore in debito di valuta), in quanto corrispondono ai frutti del capitale indebitamente trattenuto dal debitore e costituiscono incremento del patrimonio del danneggiato (4).*

## I

(*Omissis*). — Col secondo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 9 in relazione all'art. 360 n. 2, 3 e 4 c.p.c., sostiene poi che il Pretore, una volta esteso il « *thema decidendum* » alla questione dell'assoggettabilità degli interessi compensativi all'imposta di R.M., avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per materia trattandosi di una lite tributaria relativa alla sussistenza dell'obbligazione tributaria di cui all'art. 3 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021.

All'uopo osserva che, avendo ammesso che, in quanto riferivasi ad un reddito « dovuto dallo Stato », l'imposta era stata riscossa non « per rivalsa » — (come avviene quando il reddito è dovuto da uno degli

---

1968, I, 115; sulla seconda e quarta massima cfr. Cass. 28 dicembre 1967, n. 3023, *ivi*, 1968, I, 449, con nota di U. GARGIULO.

Va particolarmente segnalata la quarta massima che concerne una ipotesi di interessi moratori sulle somme dovute in seguito a liquidazione giudiziale, che trasforma il risarcimento del danno da debito di valore in debito di valuta.

enti contemplati negli artt. 15, 16 e 17 del predetto testo unico) — ma « per trattenuta diretta », mediante parziale compensazione col debito verso il contribuente Passaretti, avrebbe dovuto il Tribunale riconoscere che in realtà la lite aveva per oggetto non già un rapporto fondato su un diritto privato di regresso, riguardo al quale valevano le norme ordinarie sulla competenza per materia e per valore, ma una vera e propria questione d'imposta consistente nell'accertare se e fino a qual punto fosse da ritenere legittimo il « modo di riscossione diverso dal normale » seguito dallo Stato per il tramite dell'Amministrazione della Difesa-Marina.

Ma anche tale motivo è infondato.

Per lite tributaria s'intende invero la contestazione in cui il rapporto d'imposta sia dedotto in giudizio quale oggetto specifico della domanda ed in cui le parti contendenti siano rispettivamente l'Amministrazione finanziaria dello Stato, titolare della pretesa fiscale, da un lato, ed il contribuente, tenuto per legge al relativo adempimento, dall'altro (Cass. 18 giugno 1965, n. 1261).

Costituendo presupposto necessario della lite tributaria il fatto che l'Amministrazione finanziaria partecipi processualmente alla controversia quale soggetto attivo del rapporto tributario non si ha pertanto lite tributaria, con la conseguente competenza funzionale esclusiva del giudice collegiale, quando alla controversia rimane estranea l'Amministrazione predetta ed il rapporto d'imposta viene in considerazione *incidenter tantum*, al solo fine di stabilire se sia, o no, da ritenere legittima la trattenuta che uno dei due contendenti — (diversi entrambi, ripetesi, dall'Amministrazione finanziaria) — pretende di operare sulla somma dovuta all'altro assumendo di volere in tal modo reperire l'imposta di R.M. gravante su quest'ultimo sul credito realizzato: ciò che si è appunto verificato nella fattispecie in esame, in cui in effetti il giudice non è stato chiamato a pronunciarsi sul « rapporto tributario » inteso come relazione tra l'ente impositore (l'Amministrazione finanziaria) ed il contribuente, ma è stato richiesto soltanto di esaminare il diverso e distinto rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione della Difesa-Marina ed il Passaretti in forza del giudicato della Corte d'appello di Napoli e di stabilire, conseguentemente, se avesse o no l'attore Passaretti il diritto di conseguire integralmente, senza detrazione o trattenuta di sorta, quanto con detto giudicato attribuitogli.

Parimenti infondato è il terzo mezzo con cui la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 3 lett. b) del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 in relazione all'art. 6 del relativo Regolamento approvato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560, nonchè ai principi generali posti in tema di legittimazione a contraddire qualsiasi domanda involgente un giudizio sulla legittimità di un'imposta, sostiene che la sentenza impugnata è da considerare come *inutiliter data* in quanto non è opponibile all'Ammini-

strazione Finanziaria dello Stato che è, in effetti, il solo soggetto legittimato a contraddire la pretesa dell'attore Passaretti.

È ben vero, infatti, che tale sentenza non è opponibile all'Amministrazione Finanziaria. E la spiegazione sta in ciò che, non essendosi trattato di lite tributaria nel senso indicato dianzi, rettamente detta Amministrazione è stata considerata estranea alla lite stessa e tenuta perciò fuori dal relativo rapporto processuale.

Ma che sia poi una sentenza *inutiliter data* non è, d'altra parte, sostenibile. Ed è sufficiente a tal proposito considerare che essa ha sancito a carico dell'Amministrazione della Difesa-Marina l'obbligo di emettere, per la somma trattenuta, mandato supplementare di pagamento a favore del Passaretti, così consentendo a quest'ultimo di realizzare il fine perseguito con la domanda a suo tempo proposta.

Resta da esaminare il quarto ed ultimo mezzo col quale la ricorrente Amministrazione, denunciando la violazione degli artt. 2, 3 e 11 lett. b) del citato t.u. n. 4021 del 1877 in relazione all'art. 360 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non assoggettabili all'imposta di R.M. gli interessi compensativi pagati dallo Stato.

All'uopo, sul rilievo che la legge per l'imposta sui redditi di R.M. considera come tali, all'art. 3 lett. b), « gli interessi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato... » e dichiara soggetti all'imposta medesima mediante ritenuta diretta (art. 11 lett. b) « gli interessi pagati dallo Stato o per conto dello Stato da qualunque persona ed in qualunque luogo », la ricorrente Amministrazione contesta che nel sistema della legge tributaria sia consentita la distinzione — operata sul terreno puramente dottrinario — tra interessi corrispettivi, moratori e compensativi, ed aggiunge che in ogni caso è da escludere che agli interessi compensativi — che, in quanto trovano la loro giustificazione nella mancata disponibilità, durante il tempo cui viene riferita la loro decorrenza, della somma corrisposta a titolo di risarcimento danni, rappresentano pur sempre un incremento patrimoniale da non confondere col capitale che viene corrisposto a titolo d'indennizzo — possa essere stato riservato un trattamento fiscale di favore col dichiararli non assoggettabili all'imposta di R.M.

Anche tale mezzo è infondato.

Il problema dell'assoggettabilità all'imposta di R.M. degli interessi compensativi corrisposti su somme liquidate a titolo di risarcimento danni è stato già altra volta preso in esame da questa Suprema Corte che, pronunciando a Sezioni Unite, con sentenza n. 761 del 14 marzo 1959, ha dato ad esso risposta negativa sull'assorbente rilievo che tali interessi non rappresentano un incremento patrimoniale ma, in quanto mirano a ricostruire un capitale distrutto, costituiscono un semplice mezzo strumentale per la produzione di cespiti tassabili senza essere essi stessi, di per se, cespiti tassabile.

E non vi è motivo di andare ora in diverso avviso, essendo innegabile che gli interessi summenzionati, a differenza di quelli corrispettivi delle somme date a mutuo e di quelli moratori, corrispondenti ai frutti del capitale indebitamente trattenuto dal debitore, non costituiscono una « ricchezza nuova » che si sovrappone a quella disponibile accrescendola per stratificazione, ma assolvono una funzione meramente ripristinatoria in quanto concorrono a colmare un vuoto, e cioè a reintegrare una diminuzione patrimoniale mediante la ricostituzione di una ricchezza perduta.

Essendosi adeguata a tale criterio l'impugnata sentenza si sottrae pertanto alla censura che le è stata mossa. — (*Omissis*).

## II

(*Omissis*). — Con il primo mezzo l'Amministrazione delle Ferrovie denunzia, in relazione agli artt. 37 e 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 22 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, in forza del quale la proponibilità dell'azione giudiziaria nelle controversie tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti in merito all'applicazione delle imposte dirette, è subordinata al preventivo esperimento del giudizio avanti alle Commissioni Tributarie, e censura la sentenza impugnata, per avere giudicato che non fosse dovuta l'imposta di R.M. e che fossero illegittime le ritenute pro ECA e pro Calabria, applicate per detrazione dall'importo degli interessi maturati sulle somme liquidate a titolo di risarcimento di danni.

Con il secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1282 in relazione all'art. 1219 n. 1 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che gli interessi dovuti sulle somme liquidate a titolo di danni avessero carattere compensativo per l'intero ammontare accantonato e che, pertanto, non dovessero essere assoggettate a tributo mobiliare.

Con l'ultimo motivo l'Amministrazione Ferroviaria, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., con riferimento all'art. 503 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, che approva il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, assume di essersi liberata da ogni obbligazione mediante il deposito di L. 94.000.000 alla Cassa Depositi e Prestiti e che, frattanto, non sarebbero dovuti gli interessi composti sulla somma di L. 2.533.437.

Il primo e l'ultimo dei motivi di gravame non possono essere accolti. In effetti è fondata la critica mossa dall'Amministrazione alla sentenza impugnata, che ebbe ad escludere la deroga alla giurisdizione ordinaria, considerando che le Ferrovie avevano fatto ricorso alla tassazione mediante « ritenuta di rivalsa ». Invero, con tale forma di tassazione viene

posto di fronte allo Stato un debitore diverso dal soggetto di imposta, al quale viene poi applicata la ritenuta in via di rivalsa (Cass., Sez. Un., 14 marzo 1959, n. 761), laddove nella specie in esame l'Azienda Ferroviaria, quale amministrazione statale, benchè a ordinamento autonomo, intese operare, a norma dell'art. 126 lett. b) del t.u. 29 gennaio 1958, n. 6455, la tassazione per ritenuta diretta, compensando parzialmente il suo debito verso il contribuente: non per questo, tuttavia, potevasi opporre la preclusione dell'esercizio della giurisdizione ordinaria. Per il 3° comma dell'art. 22 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, la limitazione della competenza giudiziaria è stabilita esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento in fatto della esistenza di un cespite tassabile o di un reddito imponibile, ovvero la determinazione quantitativa di esso, al fine della iscrizione dei redditi a ruolo; tale accertamento, che è affidato a indagini empiriche e che è eseguito in contraddittorio del contribuente, mette capo ad un giudizio di stima- zione semplice e solo tale giudizio è soggetto al controllo preventivo delle Commissioni tributarie, come condizione imprescindibile perchè si possa adire l'autorità giudiziaria. (Cass., 7 giugno 1968, n. 1727; 13 maggio 1968, n. 1488; 17 luglio 1965, n. 1590). Tale limitazione, che concerne solo la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la finanza e i contribuenti, relativamente all'applicazione delle imposte dirette, non è invocabile nella fattispecie in cui, indipendentemente da ogni contestazione, l'Amministrazione Ferroviaria ha praticato la tassazione per ritenuta diretta, applicando l'imposta di R.M. secondo la prescritta aliquota su un reddito unilateralmente determinato. Nè la Amministrazione può trarre argomento a favore della propria tesi dal disposto dell'art. 171 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, per cui il contribuente può chiedere il rimborso di ciò che abbia erroneamente pagato, entro il termine di sei mesi, all'Intendente di Finanza, il quale, ove ritenga di non accogliere il ricorso stesso, lo trasmette alla competente commissione tributaria. Invero, la norma presuppone che la tassazione sia stata eseguita dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, e non per ritenuta diretta da amministrazione diversa; nè la facoltà del contribuente di chiedere il rimborso nell'ambito del contenzioso amministrativo induce necessariamente la preclusione dell'esercizio della giurisdizione ordinaria in caso di mancato esperimento avanti alle Commissioni tributarie.

Anche il terzo motivo deve rigettarsi perchè, essendosi ravvisato dalla Corte di merito che le somme ritenute dalle Ferrovie non fossero dovute, da tale giudizio, motivato e insindacabile in questa sede, deriva la conseguenza che il deposito operato alla Cassa Depositi e Prestiti era insufficiente e destituito di effetto liberatorio.

È fondato, invece, il secondo mezzo, e va accolto.

Posto che cespite tassabile è soltanto quello che costituisce nuova ricchezza, non sono assoggettabili all'imposta di R.M. gli interessi compensativi, che rappresentano la reintegrazione di un danno sofferto e commisurato ad una diminuzione patrimoniale, e che decorrono di pieno diritto dal giorno dell'illecito: ma quando con la sentenza di liquidazione giudiziale del danno, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, gli interessi dovuti acquistano il carattere di interessi moratori, corrispondenti ai frutti del capitale indebitamente trattenuto dal debitore, e costituendo incremento del patrimonio del danneggiato, sono soggetti al tributo mobiliare. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 4005 - Pres. Favara - Est. Sposato - P. M. De Marco (conf.) - Fago (avv. Li Gotti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pierantozzi).

**Imposta di registro - Finanziamento bancario - Imposta di bollo surrogatoria dell'imposta di registro - Finanziamento mediante cambiali - Necessità dell'integrale trascrizione e della integrale copertura cambiaria.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 28 tab. A, nota; legge 4 aprile 1953, n. 261, art. 2).

*L'imposta di registro sugli atti di finanziamento bancario di cui alle lettere b) e c) dell'art. 28 tab. A della legge di registro è surrogata dall'imposta di bollo sulle cambiali mediante le quali il finanziamento è realizzato a condizione che l'intero finanziamento, e non solo parte di esso, sia posto in essere mediante cambiali e che tutte le cambiali siano integralmente trascritte nell'atto, e non semplicemente menzionate o indicate per relationem; ne consegue che ove il finanziamento sia solo in parte attuato con cambiali o alcune soltanto di esse siano trascritte integralmente, è dovuta l'imposta di registro sull'intero (1).*

(*Omissis*). — Con il terzo motivo vengono denunziate la violazione dell'art. 28 della tariffa all. A) alla legge organica di registro, nel testo risultante dalle modifiche di cui nella più volte citata legge n. 261 del 1953, e l'omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia.

Il ricorrente si riferisce alla nota aggiunta al citato art. 28 dall'art. 2 della legge del 1953, secondo la quale, qualora il finanziamento venga posto in essere mediante cambiali, l'imposta graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga ad ogni effetto le imposte proporzionali di registro dovute sia nella misura dello 0,25 % sia nella misura — come

---

(1) Decisione esattissima di cui va segnalata l'esauriente motivazione. Sulla questione più in generale cfr. Cass. 26 ottobre 1966, n. 2616 in questa *Rassegna*, 1967, I, 432.

nella specie — dello 0,50 % semprechè le cambiali siano integralmente trascritte nell'atto. Richiamandosi a tale nota, il ricorrente deduce che il Tribunale aveva escluso la surroga non perchè una delle cambiali era stata trascritta nell'atto soltanto per *relationem*, ma perchè aveva considerato che certamente non potevano aversi per trascritte nell'atto di finanziamento le eventuali cambiali che, come l'atto stesso prevedeva, avrebbero potuto essere rilasciate in sede di rinnovo, che egli, nell'atto di appello aveva impugnato tale situazione, sostenendo che in relazione al rinnovo, soltanto eventuale, al quale il debitore non vanta alcun diritto, la trascrizione integrale non è necessaria; e che l'impugnata sentenza non ha preso in esame tale sua tesi.

Neppure tale motivo può essere accolto.

Non aderente al reale contenuto della sentenza denunciata è la censura di omessa motivazione. Se, in effetti, al Tribunale era parso che l'eventualità dei rinnovi bastasse, da sola, ad escludere che ricorresse la condizione dell'integrale trascrizione delle cambiali nell'atto di finanziamento e se, in effetti, la Corte d'Appello non ritenne di prendere in esame la tesi del contribuente, ciò si spiega col fatto che il giudice di secondo grado ritenne la questione priva di importanza ai fini del decidere, avendo, sin dall'inizio della sentenza, messo in tutto rilievo, e persino sottolineando la parola « integralmente », che nell'atto di finanziamento era trascritta integralmente soltanto una delle cambiali, mentre l'altra era indicata per *relationem*: con il che, ripetendo le parole della nota aggiunta all'art. 4 della Tariffa e dando atto che le condizioni in questa previste non si erano verificate nella specie, veniva ad affermare nella maniera meno equivoca, seppure implicita, che la surroga della imposta di registro ha luogo soltanto quando tutte le cambiali siano integralmente trascritte nell'atto di finanziamento e che, di conseguenza, mancando, già al momento della concessione del finanziamento, la trascrizione integrale di una delle cambiali, era affatto inutile stabilire se l'eventualità delle successive cambiali di rinnovo fosse, o non fosse, di ostacolo alla surroga.

Esclusa l'omissione di motivazione, resta da esaminare la censura sotto il profilo della denunciata violazione di legge. Neppur questa sussiste.

Univoco è il senso delle espressioni usate nella nota aggiunta all'art. 28 della Tariffa e chiara l'intenzione, con esse manifestata, dal legislatore. La surroga, prevista dalla nota, dell'imposta proporzionale di registro con l'imposta graduale di bollo scontata sulle cambiali, non ha luogo per tutte le operazioni di finanziamento, ma soltanto per quelle di cui alle lettere b) e c) del citato art. 28, e costituisce un trattamento fiscale di favore, che è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che il finanziamento sia posto in essere mediante cambiali, esclusa, pertanto l'ipotesi — che la norma, come norma di eccezione

alla regola generale, avrebbe dovuto altrimenti prevedere — che esso sia in parte attuato con cambiali ed in parte in modo diverso;

b) che le cambiali, cioè le cambiali con le quali il finanziamento è posto in essere, cioè — per quanto già si è detto — tutte le cambiali, siano integralmente trascritte nell'atto di finanziamento, con la conseguenza che ove una od alcune di esse siano integralmente trascritte e le altre non lo siano, la surroga non ha luogo per nessuna.

Quanto alla lettera della disposizione è, infatti, da osservare che, se quando una norma parla di trascrizione senza ulteriori specificazioni (ad esempio, l'art. 63 della legge cambiaria) è ammissibile che il legislatore possa aver inteso equiparare alla trascrizione anche l'indicazione degli estremi necessari e sufficienti per l'identificazione del titolo (v. la interpretazione data in tal senso al citato art. 63 da Cass., 14 settembre 1963, n. 2506 e Cass., 27 marzo 1963, n. 705) tanto non è più ammissibile, senza una palese violazione del dettato legislativo, se la norma non soltanto prescrive la trascrizione, ma indica espressamente il modo in cui deve esser fatto. Ora trascrivere integralmente significa soltanto riportare, copiando, il testo di un atto in un altro atto, in maniera che il testo trascritto corrisponda esattamente al testo originale, come, del resto, è spiegato dalla stessa legge, sia pure nella disciplina di una materia diversa, nell'art. 480 c.p.c. Ove, pertanto, sia richiesta dalla legge la trascrizione integrale del titolo, gli effetti che essa ne fa dipendere, non possono tener dietro all'indicazione degli estremi del titolo medesimo od all'attestazione, ancorchè fatta da un pubblico ufficiale — che, nell'ipotesi, non è autorizzato a farla — della corrispondenza di esso con altro titolo integralmente trascritto nello stesso contratto.

D'altra parte, non consta, nè v'ha motivo di ritenere che il legislatore abbia inteso concedere il beneficio tributario della completa esenzione dall'imposta di registro, a condizioni più larghe e diverse da quelle che risultano dalle precise espressioni adoperate dalla norma. L'onere della trascrizione integrale delle cambiali si spiega con la cautela della quale si è voluto circondare l'applicazione del privilegio, riservando, in via esclusiva agli organi competenti della Amministrazione Finanziaria ed a quelli della giustizia tributaria, l'accertamento dei presupposti ai quali quell'applicazione è subordinata, attraverso l'esame diretto del contenuto integrale dei titoli. La limitazione, poi, del beneficio della surroga al caso in cui l'intero finanziamento sia stato posto in essere mediante cambiali e ciò, per quanto già si è detto, risulti dall'integrale trascrizione di tutti, si spiega altrettanto facilmente, sol che si consideri che, rispetto al godimento del privilegio, sostanzialmente diversa è la situazione di chi siasi assoggettato al bollo cambiario per l'intero importo del finanziamento, da quella di chi l'imposta di bollo abbia corrisposto soltanto per una parte di esso. E, difatti, essendo l'imposta di bollo stabilita in misura superiore a quella dell'imposta

di registro nelle particolari ipotesi di cui alle lettere b) e c) del più volte citato art. 28 della Tariffa, ove la surroga avesse luogo anche per i finanziamenti attuati mediante cambiali soltanto in parte, ne deriverebbe che, per due operazioni di finanziamento di pari importo il tributo, complessivamente pagato, sarebbe maggiore nel primo e minore nel secondo dei due casi; di tal che, in evidente contrasto con la ratio della norma, l'entità del beneficio sarebbe in proporzione inversa con quella del sopportato onere dell'imposta di bollo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 gennaio 1970, n. 111 - Pres. Marletta - Est. De Santis - P. M. Di Majo (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Giarrizzo (avv. Mosca).

**Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Nullità - Errori in procedendo - Impugnazione innanzi all'A.G.O. - Esclusione.**

*Sul presupposto che il procedimento innanzi alle Commissioni ha carattere giurisdizionale, le nullità del procedimento possono essere fatte valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione a cui siano soggette le decisioni che ne sono affette. Non è quindi denunciabile innanzi all'A.G.O. la nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di comparizione innanzi alla Commissione, non risolvendosi tale vizio in una causa di inesistenza della decisione ravvisabile solo nell'ipotesi di difetto di sottoscrizione o di altri requisiti essenziali (1).*

(*Omissis*). — Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente Amministrazione denuncia la violazione dell'art. 29 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, e dell'art. 4 d.l. 5 marzo 1942, n. 186, in relazione all'art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c. sostenendo che gli eventuali vizi della decisione della

---

(1) È consolidato l'orientamento giurisprudenziale che esclude la censurabilità innanzi all'A.G.O. degli *errores in procedendo*, denunciabili invece con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 23 gennaio 1969, n. 182 in questa *Rassegna*, 1969, I, 98; 30 dicembre 1965, n. 2494, *ivi*, 1966, I, 164); la nullità del procedimento non impedisce infatti che la decisione non impugnata possa passare in giudicato (Cass. 3 febbraio 1968, n. 350, *ivi*, 1968, I, 112). Notevole peraltro la motivazione della sentenza in rassegna che basa la sua affermazione sul principio generale di diritto processuale secondo cui le nullità devono convertirsi in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.). Per le ipotesi di inesistenza della decisione delle Commissioni v. Cass. 15 gennaio 1969, n. 526, *ivi*, 1969, I, 138. La sent. delle Sez. Unite 20 giugno 1969, n. 2175, citata nel testo, sul carattere giurisdizionale del procedimento innanzi alle Commissioni è pubblicata *ivi*, 1969, I, 538.

Commissione distrettuale delle imposte potevano essere dedotti e fatti valere solo in sede di gravame dinanzi alla Commissione provinciale. Frattanto, anche in pendenza dell'appello, in effetti proposto, nel caso in esame, l'Amministrazione aveva facoltà di porre in esecuzione la decisione della Commissione distrettuale, a norma dell'art. 4 comma 1° del d.l. 5 marzo 1942, n. 186, trattandosi di una pronuncia giurisdizionale provvisoriamente esecutiva per legge.

Il giudice ordinario non aveva invece alcun potere di decidere, sia pure in via incidentale, sugli errori in procedendo commessi dal giudice speciale tributario, anche perchè, in materia di valutazione e per le imposte indirette, il ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria è consentito solo avverso le decisioni della Commissione provinciale, per grave ed evidente errore di apprezzamento o per mancanza od insufficienza di calcolo.

La censura è fondata.

La Corte d'appello ha sostanzialmente ravvisato, nella specie, un caso di inesistenza giuridica della decisione della Commissione distrettuale, che l'Ufficio del registro di Roma aveva posto in esecuzione ingiungendo, al Giarrizzo ed agli altri sopra indicati, il pagamento della imposta complementare in questione.

La inesistenza giuridica della decisione deriverebbe poi dalla nullità della notificazione al Giarrizzo dell'avviso di comparizione davanti alla Commissione distrettuale, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio.

L'errore in cui la Corte d'appello è incorsa risulta manifesto.

Nel darne breve dimostrazione occorre innanzi tutto ricordare che queste Sezioni Unite hanno riaffermato in una serie di recenti sentenze (cfr. per tutte quella n. 2175 del 20 giugno 1969) la natura giurisdizionale delle decisioni delle Commissioni tributarie.

Fermo tale principio, il cui fondamento non è il caso di riesporre, va quindi rilevato che la legge prevede un solo caso di inesistenza giuridica della sentenza e cioè quello della mancata sottoscrizione del giudice (art. 161, 2° comma c.p.c.).

A tale caso altri sono stati equiparati attraverso la elaborazione giurisprudenziale, ma tutti sempre debbono ricondursi al difetto di requisiti essenziali, per cui l'atto si manifesti inidoneo a produrre alcuno degli effetti giuridici che gli sono propri.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo, è requisito essenziale per l'esistenza giuridica della sentenza (e quindi anche della decisione giurisdizionale di una commissione tributaria) che essa sia pronunciata nei confronti di soggetti, siano essi persone fisiche od enti, realmente esistenti non immaginari, ma non anche che il contraddittorio sia integro e sia formato attraverso regolare notificazione degli atti occorrenti per la sua costituzione.

Non è dunque neppure necessario soffermarsi ad indagare se l'atto per la costituzione del contraddittorio del procedimento contenzioso tributario in questione non dovesse essere considerato quello di opposizione del contribuente all'accertamento dell'ufficio, sicchè il successivo avviso di comparizione fosse solo volto ad assicurare la adeguata difesa del contribuente; è certo invero che, comunque, la irregolare notificazione dell'avviso di comparizione personale poteva dar luogo ad una nullità, non alla inesistenza giuridica di esso e di tutti gli atti successivi del procedimento e della decisione conclusiva dello stesso.

Le nullità, nel vigente ordinamento processuale, possono poi essere fatte valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione a cui siano soggette le sentenze che ne sono affette (art. 161 c.p.c. comma 1°).

Ne consegue che la eventuale nullità della decisione della Commissione distrettuale delle imposte poteva essere fatta valere solo in sede di appello dinanzi alla Commissione provinciale, stabilendo l'art. 29 del d.l. 7 aprile 1936, n. 1639, « Le controversie che si riferiscono alla determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle Commissioni amministrative distrettuali ed in secondo grado da quelle provinciali ».

V'è da aggiungere che, nella materia in questione, il ricorso alla autorità giudiziaria è consentito per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore (comma 2° dell'art. 29 sopra citato) solo contro il giudizio delle Commissioni provinciali.

Oppone il resistente che la sua azione non è rivolta contro la decisione della Commissione distrettuale, ma contro la ingiunzione fiscale, a base della quale è un atto di accertamento viziato, anzi inesistente.

L'assunto è però inconsistente.

Non vi è dubbio che la opposizione del Giarrizzo fosse diretta contro la ingiunzione fiscale e che, pertanto, spettasse all'autorità giudiziaria ordinaria di conoscerne; sicchè infondatamente da parte della ricorrente Amministrazione si parla anche di un difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ma, sulla base delle considerazioni già svolte, deve anche escludersi il potere del giudice della opposizione di conoscere dei vizi del procedimento contenzioso tributario svolto dinanzi alla Commissione distrettuale, in quanto che deducibili solo mediante appello contro la decisione di detta Commissione, dinanzi a quella provinciale.

Il resistente Giarrizzo incorre inoltre in equivoco quando parla di vizi che determinerebbero la inesistenza dell'accertamento tributario.

Il vizio che i giudici di merito hanno riconosciuto ed in conseguenza del quale hanno ritenuto giuridicamente inesistente l'intero procedimento contenzioso tributario e la decisione con cui, in primo grado, è stato

concluso, non riguarda infatti l'accertamento, ma solo un atto posteriore ad esso e cioè, come si è già visto, la notificazione dell'avviso di comparizione personale del contribuente dinanzi alla Commissione distrettuale.

Da ciò consegue la impossibilità di conoscere in via incidentale, ai soli fini del giudizio sulla opposizione ad ingiunzione, del vizio predetto.

Operando in maniera diversa, la Corte d'appello ha altresì riconosciuta l'efficacia esecutiva della decisione della Commissione distrettuale, sancita invece da una espressa norma di legge, che risulta perciò violata.

L'art. 4 primo comma del d.l. 5 marzo 1942, n. 186, stabilisce infatti: « Quando le controversie richiamate negli articoli precedenti (cioè quelle per la determinazione del valore) si riferiscono a trasferimenti posti in essere per atto tra vivi, il contribuente è obbligato, in ogni caso, al pagamento dell'imposta di registro, delle relative imposte ipotecarie e diritti accessori che risultano dovuti in base ai valori determinati con la decisione della Commissione distrettuale, anche quando tale decisione sia gravata d'appello dal contribuente stesso o dall'Ufficio ». Viene in tal modo affermato il principio della esecutività della decisione di primo grado, sicchè non può essere contestato il diritto dell'Amministrazione finanziaria ad esigere il pagamento, prima che la decisione stessa venga rimossa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 febbraio 1970, n. 300 - Pres. Giannattasio - Est. Mazzacane - P. M. Gentile (conf.) - Assessorato Regionale dei LL.PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. Ponte Paolo (avv. Basile).

**Imposta generale sull'entrata - Regione Siciliana - Tassazione dei corrispettivi pagati alla Regione - Sostituzione della Regione Siciliana allo Stato - Diritto di rivalsa - Inammissibilità.**

(legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 6; legge 12 aprile 1948, n. 507; legge reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6).

*La sostituzione della Regione siciliana allo Stato, attuata, in tema di i.g.e., dalla legge statale 12 aprile 1948, n. 507, non ha modificato il trattamento giuridico unitario del tributo, inteso come rapporto di imposta e come rapporto di rivalsa; ha, invece, fatto assumere alla Regione la stessa posizione giuridica che lo Stato ha nel tributo; pertanto, con riguardo alla tassazione dei corrispettivi pagati alla Regione, il diritto*

*di rivalsa non è esercitabile nei confronti della stessa, così come non è esercitabile nei confronti dello Stato* (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, dell'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1952, n. 6. Essa sostiene che la Corte del merito ha ammesso che il Ponte avesse diritto di rivalsa nei suoi confronti (a norma del 3° comma dell'art. 6 della legge n. 762 del 1940) erroneamente ritenendo che la Regione Siciliana non fosse equiparata ad ogni effetto fiscale alla Amministrazione statale; che tale equiparazione risulta tanto dal d.l. 12 aprile 1948, n. 507, il quale ha provveduto a sostituire la Regione allo Stato anche nel rapporto giuridico derivante dalla imposta generale sulla entrata, quanto dalla legge regionale 22 marzo 1952, n. 6, che ha richiamato, senza limitazioni, le norme regolanti il trattamento tributario delle Amministrazioni dello Stato; che le conclusioni anzidette sono confermate anche dalla *ratio legis* poichè tanto per lo Stato quanto per la Regione Siciliana l'esclusione del diritto alla rivalsa da parte dell'impresa ha il suo fondamento nella esigenza di evitare una inutile « partita di giro ».

La censura è fondata, pur se per considerazioni parzialmente diverse da quelle esposte dal ricorrente.

La Corte del merito ha ritenuto che, per quanto concerne l'imposta generale sull'entrata spettante alla Regione, il diritto di rivalsa sia esercitabile nei suoi confronti. La sentenza ha fondato il suo convincimento su due ordini di argomentazioni: a) l'art. 1 della legge regionale

---

(1) Con questa sentenza la Cassazione, esattamente interpretando il significato e gli effetti della sostituzione della Regione Siciliana allo Stato con riguardo all'i.g.e., ha respinto l'orientamento che con varie pronunce la Corte di Appello di Palermo aveva erroneamente assunto (cfr. ad es. App. Palermo 8 giugno 1966, *Foro it.*, 1967, I, 197).

La Corte di Palermo, infatti, ha preso le mosse dal concetto di equiparazione, previsto dall'art. 6 della legge n. 762, allo Stato di enti pubblici, ed ha affermato che la legge n. 507 non ha inteso equiparare, con riguardo all'i.g.e., la Regione Siciliana allo Stato.

Più precisamente, la predetta Corte ha affermato che *l'equiparazione* prevista dalla legge regionale non è nemmeno *totale* ad ogni effetto fiscale, e cioè non esiste in virtù di detta legge quella *equiparazione* alla cui ricorrenza è subordinata dall'art. 6 della legge sull'ige la esenzione degli enti ivi previsti dall'obbligo di rivalere la detta imposta al contribuente di diritto; trattasi, invece, secondo la Corte palermitana, di una *equiparazione parziale e limitata*, e come tale non idonea a concretare la condizione prevista dal citato art. 6 e quindi a determinare l'effetto giuridico che detta legge vi ricollega.

Codesta motivazione, come ha rilevato la Corte Suprema, è erronea perchè il terzo comma dell'art 6 esclude il diritto di rivalsa in due ipotesi: 1) nei confronti delle Amministrazioni dirette o autonome dello Stato;

22 marzo 1952, n. 6 (per il quale « agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabilito da leggi generali e speciali, la Regione Siciliana o gli organi ed amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato ») ha equiparato la Regione allo Stato solo come soggetto passivo di imposta, di guisa che non ricorre la equiparazione allo Stato « ad ogni effetto fiscale » necessaria, a norma dell'art. 6 terzo comma della legge n. 762 del 1940, per escludere il diritto di rivalsa anche nei confronti di enti diversi dalle amministrazioni statali; b) indipendentemente da ciò la legge regionale predetta ha preso in considerazione l'imposta in sè considerata, ma non il diritto di rivalsa che dà luogo ad un rapporto di diritto privato.

Nessuna delle predette argomentazioni è sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata poichè, ad avviso di questa Corte, il divieto di rivalsa, in tema di imposta generale sull'entrata, nei confronti della Regione Siciliana deriva dalla sostituzione di questa allo Stato nella imposta predetta, attuata con la legge statale n. 507 del 1948.

È noto che nella disciplina dell'imposta generale sulla entrata il legislatore ha dettato disposizioni per regolare il processo economico della traslazione o ripercussione dell'imposta (del quale normalmente si disinteressa, nel senso che non ritiene di dover intervenire con norme dirette ad autorizzarlo, importarlo o vietarlo). Infatti soggetto passivo dell'imposta generale sull'entrata è la persona, fisica e giuridica, a favore della quale si verifica l'entrata; ma ad essa è attribuito il diritto di

---

2) nei confronti di quegli enti che per legge sono equiparati in tutto, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

La citata disposizione, nella seconda ipotesi, è una norma che può dirsi in bianco destinata a funzionare in mancanza di specifiche previsioni, e perciò rivolta a stabilire che, *indipendentemente da una norma espressa e specifica per l'I.G.E.*, una volta che sia disposta per un qualsiasi ente *l'equiparazione totale* alle Amministrazioni dello Stato agli effetti fiscali, ciò basta — ed anche per equiparazioni disposte da leggi anteriori a quella sull'I.G.E. — perchè debba ritenersi applicabile anche la norma che esclude la rivalsa per la detta imposta.

Ma, allora, deve anche dirsi che un diverso discorso va fatto quando l'assimilazione, espressamente e specificamente per l'I.G.E., sia disposta con riguardo ad un determinato ente (prima ipotesi).

In questo caso, non viene in considerazione la seconda parte dell'art. 6, innanzi vista, bensì la prima, la quale dispone che il diritto alla rivalsa « non compete nei confronti delle amministrazioni dirette ed autonome dello Stato », giacchè è chiaro che, se la norma dichiara applicabile a quell'ente il trattamento fatto, per l'I.G.E., allo Stato, è appunto a tale trattamento che bisogna richiamarsi, direttamente, e non già a quello dettato da altra norma, ed in via di estensione, *per gli enti equiparati* (in tal senso cfr. Cass. 8 aprile 1965, n. 612, *Foro it.*, 1965, I, 1586).

Orbene, la legge regionale 22 marzo 1952, n. 6, nel disporre che agli effetti dei tributi di spettanza della Regione Siciliana, questa, e gli organi

rivalsa nei confronti di colui che esegue il versamento (art. 6, 1° comma legge 19 giugno 1940, n. 762). La rivalsa, tuttavia, non compete (tranne che per le vendite al minuto e per le prestazioni al dettaglio) nei riguardi dello Stato e degli enti equiparati allo Stato ad ogni effetto fiscale (art. 6 comma terzo legge cit.). Il legislatore, attribuendo, per regola generale, a colui che ha pagato l'imposta il diritto di rivalsa, ha voluto agevolare, per motivi di politica tributaria, il fenomeno economico della traslazione o ripercussione dell'imposta. Tuttavia lo stesso legislatore ha voluto negare il diritto di rivalsa quando la persona, con la quale il soggetto passivo della imposta è entrato in rapporto a causa della dipendenza del fatto che ha determinato la sua obbligazione tributaria, sia lo Stato od altro ente equiparato allo Stato ad ogni effetto fiscale. Il divieto, in tal caso, dell'accollo dell'imposta ad una persona diversa dal soggetto passivo deriva dal fatto che lo Stato (o l'ente equiparato) è anche parte attiva del rapporto di imposta, onde l'esigenza di evitare una inutile partita di giro: versamento allo Stato di somme di cui poi si potrebbe chiedere la restituzione. Tale partita di giro si risolverebbe in definitiva in una esenzione dall'imposta in tutti i rapporti economici in cui la entrata imponibile fosse costituita da versamenti effettuati dallo Stato, laddove tale esenzione il legislatore ha voluto evitare (salvo casi particolari che qui non interessano).

Ciò posto, la sostituzione della Regione siciliana allo Stato, attuata con la legge statale 12 aprile 1948, n. 507, senza modificazione del regolamento del rapporto giuridico del tributo, comporta che la Regione

---

dipendenti « fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato », indubbiamente stabilisce *specificamente* che anche per l'I.G.E., che è tributo di spettanza regionale (qui si parla, beninteso, della vera e propria I.G.E., e non dell'imposta all'importazione, di cui all'art. 17, che spetta allo Stato), si estende alla Regione il trattamento previsto per le Amministrazioni dello Stato.

E poichè questo trattamento comporta, come si è detto, la non esercitabilità della rivalsa, giusta il disposto della ricordata *prima* parte dell'art. 6 in questione, appare agevole concludere che la rivalsa non può essere operata nemmeno nei confronti della Regione, e ciò, si ripete, in virtù di quella norma diretta e non già in vista della esistente o meno *equiparazione* allo Stato ad ogni altro effetto fiscale.

Un esempio per altra imposta potrà confermare l'esattezza di tale conclusione: l'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589 sulla esecuzione di opere pubbliche di enti locali, nel disporre che gli atti e contratti relativi sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato, evidentemente comporta il diretto richiamo dell'art. 94 della legge di registro che prevede, negli atti stipulati con lo Stato, quale contraente deve pagare le tasse; e tale richiamo è completo e totale per tutti gli atti ivi indicati e per il criterio di tassazione, senza necessità di ricercare altra disposizione legislativa al riguardo (cfr. Cass. n. 612 cit.); così nel caso di contratto di appalto, l'imposta è a carico dell'appaltatore, e non dell'ente locale, come avviene per gli appalti stipulati dallo Stato.

ha assunto in esso (nell'ambito di sua competenza) la stessa posizione giuridica che lo Stato ha nel rapporto medesimo, e che, quindi, il diritto di rivalsa non è esercitabile nei suoi confronti, così come non è esercitabile nei confronti dello Stato, poichè rimane ferma l'esigenza razionale della eccezione.

Le considerazioni esposte dimostrano la ininfluenza, ai fini della risoluzione della controversia, delle ragioni addotte in contrario dalla sentenza impugnata.

Anzitutto la tesi secondo cui con la legge regionale n. 6 del 1952 il legislatore avrebbe equiparato la Regione allo Stato solo come soggetto passivo di imposta è contraria alla lettera ed alla *ratio* della legge. Infatti, per i tributi appartenenti alla Regione, questa è stata parificata allo Stato con formula ampia, senza distinzione alcuna, di guisa che detta parificazione deve ritenersi voluta non solo dal lato passivo ma anche dal lato attivo, nel senso cioè che il trattamento riservato allo Stato si applica alla Regione, non solo in quanto soggetto passivo del rapporto giuridico di imposta, ma anche in quanto soggetto attivo del medesimo rapporto. Nè la interpretazione data alla legge predetta potrebbe dare ingresso alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal resistente (sul rilievo che la Regione avrebbe in tal modo realizzato una imposizione fiscale esorbitante dalla sfera dei suoi poteri legislativi), poichè la questione, ai fini della controversia in esame, è irrilevante. Infatti il divieto di rivalsa, in tema di imposta generale sulla entrata, nei confronti della Regione Siciliana deriva dalla sostituzione della stessa allo Stato quale soggetto attivo del rapporto di imposta, sostituzione attuata con la legge statale del 1948 sopra citata, non con la legge regionale, che per quanto interessa nella controversia attuale, si è limitata a confermare (pur senza che ve ne fosse bisogno, per le ragioni anzidette) i principi fondamentali del sistema nella materia in esame.

La distinzione, poi, alla quale fa richiamo la sentenza impugnata, fra obbligo di imposta (da cui sorge un rapporto di diritto pubblico fra ente impositore e contribuente) e diritto di rivalsa (da cui sorge un rapporto di diritto privato fra il contribuente ed il soggetto nei cui confronti la rivalsa può essere esercitata) è esatta, ma non è idonea ad escludere che la sostituzione della Regione allo Stato comprende anche l'esonero della rivalsa di cui al 3° comma dell'art. 6 della legge n. 762 del 1940. Si è già rilevato che il fenomeno economico della traslazione, del quale normalmente l'ordinamento giuridico si disinteressa, è invece regolato, nella materia dell'i.g.e., a particolari fini, dalla legge tributaria, la quale determina il trattamento tributario del soggetto che realizza una entrata nei confronti di un qualsiasi debitore in modo diverso da chi la realizza nei confronti dello Stato. Il trattamento tributario suddetto si applica nella sua interezza alla Regione, poichè la so-

stituzione di questa allo Stato, in tema di i.g.e., è stata attuata, come si è detto, senza modifiche del trattamento giuridico unitario del tributo, e ciò, come è evidente, in considerazione della sussistenza, anche nei confronti della Regione, delle medesime esigENZE (più sopra illustrate) che ispirano il divieto di rivalsa nei confronti dello Stato.

Pertanto, accogliendosi il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame dinanzi ad altro giudice di pari grado — che si designa nella Corte di appello di Messina — il quale si atterrà al principio di diritto per cui il diritto di rivalsa previsto dall'art. 6 della legge n. 762 del 1940 non è esercitabile nei confronti della Regione Siciliana. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 febbraio 1970, n. 302 - Pres. Giannattasio - Est. Geri - P. M. De Marco (conf.). - Verzini (avv. Cevolotto) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sorce).**

**Imposte doganali - Imposta di fabbricazione - Contrabbando - Diversa destinazione di merci esenti da imposta - Individuazione del soggetto passivo - Accertamento - Fatto costituente reato - Ingiunzione fiscale - Applicabilità - Opposizione - Inversione dell'onere della prova - Sussistenza - Indagine sulla esistenza del fatto-reato - Ammissibilità.**

(legge 25 settembre 1940, n. 1424, artt. 4, 145, r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, (art. 18).

*Nell'ipotesi di frode fiscale, come per il caso di contrabbando (per indebito uso o diversa destinazione di merci importate in franchigia), soggetto passivo dell'imposta è l'autore della frode, da cui nasce l'obbligazione tributaria e, ad un tempo, la pretesa punitiva dello Stato, le quali legittimano la Finanza a procedere all'accertamento, in via di autotutela, mediante il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, in base ai fatti venuti a sua conoscenza, indipendentemente dall'eventuale irrogazione della sanzione penale; e a tale ingiunzione il privato può opporsi per contestare la pretesa tributaria, restando, a tal fine, indifferente che l'obbligazione tributaria derivi da un fatto illecito costituente reato, perchè anche in tal caso — una volta chiuso irrevocabilmente il processo penale con formula di non doversi procedere preclusiva in detta sede di ulteriori indagini — l'accertamento compiuto dalla Finanza resta disciplinato dai principi propri dell'atto amministrativo, e cioè anche dalla presunzione di legittimità che concerne la responsabilità tributaria (non quella penale)*

*e determina l'inversione dell'onere probatorio, essendo ammissibile, in sede civile, l'indagine sull'esistenza del fatto-reato e sulla responsabilità tributaria (1).*

(*Omissis*). — Nel primo mezzo del ricorso si sostiene la violazione dell'art. 18 r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., poichè esso ricorrente era soltanto un autista alla dipendenza della società « Deluxe italiana lubrificanti » e non poteva quindi essere considerato soggetto passivo dell'imposta di fabbricazione, che grava sui fabbricanti e commercianti dei prodotti petroliferi.

Essendo la pretesa tributaria fondata sul presupposto, contestato, di un concorso d'esso Verzini nel reato di contrabbando attribuito al suo datore di lavoro, l'Amministrazione non avrebbe potuto ricorrere alla procedura ingiunzionale, senza il previo accertamento da parte del giudice competente del fatto illecito che costituiva la fonte dell'obbligazione nonchè della certezza e liquidità del credito.

Il mezzo è destituito di fondamento.

Nell'ipotesi di frode fiscale che costituisce reato, come per il caso di contrabbando di merci introdotte nel territorio dello Stato o di quello di specie consistente nell'illecita sottrazione di un prodotto al tributo, soggetto passivo dell'imposta è l'autore della frode, dalla quale nasce l'obbligazione tributaria e ad un tempo la pretesa punitiva dello Stato.

L'insorgenza di questi due rapporti autonomi, pur se geneticamente fra loro connessi, consente un distinto accertamento, al quale l'Amministrazione finanziaria ben può procedere, in via di autotutela, mediante il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, in base ai fatti venuti a sua conoscenza indipendentemente dall'eventuale irrogazione della sanzione penale.

Infatti l'opposizione tributaria all'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, nel quale l'opponente assume la veste di attore, diversamente da quanto accade nel comune procedimento monitorio, e l'Amministrazione quella di convenuta.

In detto procedimento l'ingiunzione corrisponde sostanzialmente ad un atto formale di accertamento ed ha, al tempo stesso, forza di titolo esecutivo e di precetto, che giustificano, in difetto di opposizione o di sospensione, l'esecuzione forzata contro il debitore d'imposta.

Una volta assicurata alla parte la possibilità di contestare e, ricorrendone gli estremi, far cadere la pretesa tributaria, risulta indifferente

---

(1) Sulla individuazione del soggetto passivo, obbligato a pagare i diritti doganali, nel caso di estinzione del reato di contrabbando, cfr. Cass. 20 febbraio 1967, n. 415, in questa *Rassegna*, 1967, I, 155, con nota.

che l'obbligazione derivi da un fatto illecito, costituente reato, oppure da altro titolo, perchè anche nel primo caso, ferma pur sempre la pregiudizialità penale, non è preclusa l'indagine in sede civile sulla sussistenza del fatto-reato, che per una qualsiasi causa non potesse più essere accertata in sede penale.

Il secondo e terzo motivo del ricorso, data l'intima loro connessione, vanno trattati congiuntamente. Sostiene in essi il ricorrente la violazione dell'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (legge 20 marzo 1865, all. E) e dell'art. 2697 c.c. poichè il giudice non avrebbe potuto ricorrere alla presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, ma avrebbe dovuto soltanto accertare, in base alle risultanze, se sussistesse la prova della materialità di un fatto di contrabbando e della partecipazione d'esso ricorrente al fatto stesso, senza pretendere, mediante l'inversione dell'onere probatorio, la prova negativa della propria innocenza (II mezzo). Inoltre sarebbero stati violati gli artt. 2729 c.c. e 132 n. 4 c.p.c., poichè la denunciata sentenza, relativamente alla sussistenza di presunzioni gravi precise e concordanti a carico di esso Verzini, aveva motivato « per relationem » (quindi non aveva motivato) rispetto alla sentenza di primo grado, a sua volta affetta dallo stesso vizio di omissione circa la ricorrenza di dette presunzioni (III mezzo).

Anche questi due motivi sono destituiti di fondamento.

In sostanza si contesta il principio di inversione dell'onere probatorio — proprio della già accennata particolare natura del procedimento di opposizione ad ingiunzione fiscale — per la specifica ipotesi nella quale la responsabilità tributaria lungi dal derivare dalla materiale commissione di un fatto, derivi dal fatto solo in quanto il medesimo abbia il carattere dell'illecito penale. In tal caso, si dice, non basta l'accertamento del fatto stesso, ma occorre anche quello del reato, il quale segue necessariamente la propria disciplina, ben lontana da ogni principio di presunzione di colpevolezza e quindi di inversione dell'onere probatorio.

Secondo questa prospettiva sarebbe aberrante pretendere dall'imputato la prova della propria innocenza anzichè dall'accusa quella della di lui colpevolezza, postochè la materiale commissione del fatto non è sufficiente per radicare una qualche responsabilità tributaria, nascente solo da reato.

A detta impostazione ben si coordina il terzo motivo del ricorso, nel quale opponendosi un vizio di omessa motivazione (motivazione « per relationem ») sulla sussistenza di presunzioni gravi precise e concordanti a carico del Verzini, se ne afferma l'innocenza per difetto di prova della violazione addebitatagli.

Non occorre, nella specie, esaminare il problema se la singolarità della fattispecie sopra delineata deroghi al generale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza (da ultimo Cass., Sez. Un. 9 ot-

tobre 1967, n. 2339) secondo il quale il procedimento monitorio fiscale si risolve in caso di opposizione in un ordinario processo cognitivo diretto a contestare il diritto all'esecuzione e ad ottenere un accertamento negativo a favore del debitore, che assume veste di attore con il conseguente onere probatorio della propria « non responsabilità ». Infatti, mentre da un lato il primo giudice diffusamente ha motivato sulle risultanze a carico del Verzini in ordine al contestatogli contrabbando, il secondo non si è affatto limitato ad un semplice rinvio alle osservazioni contenute nella sentenza del Tribunale, ma le ha fatte proprie con distinta ed autonoma motivazione.

Si legge nella denunciata sentenza che l'Amministrazione finanziaria, « a buon diritto », riteneva di aver fornito la dimostrazione della colpevolezza del Verzini e quindi del fondamento della pretesa fiscale, attraverso le indagini e gli accertamenti svolti dalla polizia tributaria investigativa. Ed aggiunge, poco dopo, che il primo giudice erasi assunto il compito, in eccedenza, di dimostrare positivamente la sussistenza di codesto buon diritto dell'Amministrazione ed in ogni modo, delle presunzioni gravi precise e concordanti a carico del Verzini, l'une e le altre desumibili dal verbale della Polizia investigativa.

La Corte di merito dunque, pur con sobria motivazione, ha dimostrato di far proprie le conclusioni, alle quali era pervenuto il primo giudice circa la ricorrenza di prove positive sulla responsabilità a carico del debitore. Poichè, contrariamente a quanto sostiene in questa sede il ricorrente, il Tribunale motivò con ampiezza di indagine in ordine alla sufficienza delle prove a carico del Verzini, quali emergevano dalle risultanze di causa, e tale accertamento immune da vizi logici, trasfuso nella sentenza di secondo grado, si sottrae al sindacato di legittimità, esso assorbe ogni diversa questione circa la legittimità o meno della contestata inversione dell'onere probatorio e supera la denegata presunzione con la forza cogente del riconoscimento positivo di responsabilità.

Resta peraltro esclusa l'ipotesi di una possibile assoluzione penale del debitore o, meglio, se ne manifesta l'irrilevanza, una volta chiuso irrevocabilmente il procedimento penale con formula di non doversi procedere preclusiva in detta sede di ulteriori indagini, poichè non è vietato, in tal caso, l'accertamento di responsabilità da parte del giudice civile, sia pure con effetti esclusivamente civilistici e tributari. — (Omissis).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE  
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE. DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 dicembre 1969, n. 3850 - Pres. Rosano - Est. Boselli - P. M. Silocchi (conf.) - Impresa Bonelli (avv. Regard) e Comune di Siena (avv. Regard) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

**Appalto - Appalto di opere di conto Gestione INA-Casa - Capitolato generale predisposto dalla Gestione - Natura regolamentare - Esclusione - Necessità di assunzione contrattuale - Sussiste - Adeguamento automatico alle norme del Capitolato generale statale per le oo.pp. per effetto di integrazione disposta dall'art. 6 d. P. R. 22 giugno 1949, n. 340 - Sussiste - Denunciabilità in Cassazione della violazione delle norme del predetto Capitolato generale INA-Casa - Esclusione.**

(d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, art. 6; c.c., art. 1339).

*In difetto di una norma che equipari gli appalti stipulati dalla Gestione INA-Casa agli appalti stipulati dallo Stato, le clausole del Capitolato generale INA-Casa conservano quel carattere contrattuale, che è proprio di tutti i Capitolati predisposti da enti pubblici diversi dallo Stato, con le conseguenze che: a) l'adeguamento di tali clausole alle norme del Capitolato generale statale oo.pp., disposto dall'art. 6 d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, ha il carattere proprio dell'integrazione contrattuale, prevista dall'art. 1339 c.c.; b) la loro interpretazione sfugge al sindacato della Corte di Cassazione, tranne che per violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (1).*

(Omissis). — Denunziando falsa applicazione dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, dell'art. 9 del d.l. 4 luglio 1949, n. 436, dell'art. 16, quarto comma, del r.d. 18 novembre 1923,

---

(1) A prescindere dalla svista in ordine all'indicazione del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 (legge sulla contabilità generale dello Stato) come Capitolato generale per le opere di conto del Ministero LL. PP., contenuta nella motivazione della sentenza in rassegna (v. *supra*, 181), la massima qui annotata si ispira ad una giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice, che si può ritenere, ormai, consolidata: v., in termini, Cass., 16 dicembre

n. 2440, errata interpretazione degli artt. 8 e 110 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nonchè omessa interpretazione degli artt. 1, 2, 8, 9, 11, 12 e 14 del Capitolato d'appalto delle opere di conto della Gestione INA-Casa (approv. con d.m. 9 febbraio 1950), in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., l'Impresa ed ed il Comune subordinatamente assumono che, quando anche con la redazione del verbale del 6 giugno 1950 le parti fossero rimaste nell'ambito di un regolare procedimento di licitazione privata, non per questo alla « aggiudicazione » poteva essere qui attribuito quel carattere definitivo di perfezione del sinallagma contrattuale, che essa suole assumere in ogni altro procedimento del genere, dovendo la stessa invece configurarsi come « l'atto meramente preparatorio » di un « iter » negoziale, di cui l'atto finale e conclusivo era costituito dalla stipulazione della convenzione formale d'appalto.

Per questa ragione non poteva trovare applicazione alla fattispecie l'art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923 (che, fra l'altro, era stato male interpretato dalla Corte di merito, posto che con esso il legislatore aveva inteso semplicemente affermare che ai processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici od a licitazioni private, sono applicabili tutte le norme che riguardano i contratti).

Né potevano assumere, in contrario, valore decisivo le disposizioni degli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 340 del 1949, in quanto esse contengono norme di comportamento che si dirigono alla Gestione INA-Casa e non consentono — ove questa non vi si uniformi — altro fuorché il ricorso ai competenti organi di vigilanza.

Anche queste censure sono prive di fondamento.

Al tentativo di prospettare il procedimento di licitazione privata previsto dal Capitolato 9 febbraio 1950 per le opere di conto della Gestione INA-Casa come un procedimento singolare, al fine di equiparare il valore giuridico del relativo verbale di aggiudicazione a quello di una comune proposta contrattuale, inidonea, come tale, a rendere perfetto il contratto prima della accettazione di controparte (nella specie, prima della « approvazione » della Gestione), si oppongono tre ostacoli:

a) anzitutto la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, a mente del quale (secondo comma) i capitolati d'appalto previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43 per la costruzione di case per i lavoratori devono uniformarsi a quello generale, approvato con r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per le opere di conto del Ministero dei LL.PP.

---

1966, n. 2952, in questa *Rassegna*, 1967, I, 254, sub 4 (256) e 263, nella motivazione; v. anche, analogamente, Cass., 7 marzo 1967, n. 528, *ibidem*, 580, sub 1; 6 settembre 1968, n. 2878, *id.*, 1968, I, 842, sub 2, prima parte; v. anche Cass., 6 marzo 1969, n. 710, *id.*, 1969, I, 345. In particolare, sul punto a) della massima, v. Cass., 15 luglio 1965, n. 1557, *Giust. civ.*, 1965, I, 1737; sul punto b) della massima, v. Cass., 16 dicembre 1966, n. 2952, *cit.*, in questa *Rassegna*, 1967, I, 263, nella motivazione.

Ed è inesatto affermare che la norma di diriga unicamente agli organi della Gestione INA-Casa, essendo generale principio di diritto quello secondo cui le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto anche in sostituzione di quelle eventualmente difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.);

b) in secondo luogo, la disposizione dell'art. 16 del predetto decreto n. 2440 del 1923, a mente del quale (quarto comma) « i processi verbali di aggiudicazione definitiva », in seguito ad incanti pubblici od a licitazioni private, « equivalgono per ogni legale effetto al contratto »: disposizione che — stando al significato proprio delle parole adoperate secondo la loro connessione logica — non si presta ad essere intesa nel senso generico ed anodino (preteso dal ricorrente principale) che alla aggiudicazione si rendano applicabili tutte le norme applicabili ai contratti;

c) e la interpretazione che della espressione « aggiudicazione provvisoria » (contenuta in alcuni articoli del Capitolato d'appalto INA-Casa e addotta dai ricorrenti a principale argomento della loro tesi) ha dato la Corte del merito, considerando che detto termine significa che l'aggiudicazione, subito efficace e vincolante per l'appaltatore, lo diviene per l'ente appaltante soltanto dopo la ratifica della Gestione-INA-Casa.

Invero, in difetto di una norma che equipari gli appalti stipulati dalla Gestione INA-Casa agli appalti stipulati dallo Stato, le clausole del Capitolato generale INA-Casa conservano quel carattere contrattuale che è proprio di tutti i capitolati predisposti da enti pubblici diversi dallo Stato (Cass., 2 giugno 1957, n. 1486), con la conseguenza che la loro interpretazione sfugge al sindacato di questa Corte Suprema, tranne che per i vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 50, per violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (cfr.: Cass., Sez. Un., 22 novembre 1966, n. 2784; id., 3 febbraio 1968, n. 349). — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE**, Sez. Un., 19 gennaio 1970, n. 102 - *Pres. Flore - Est. Moscone - P. M. Tavolaro (conf.) - Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Onufrio) c. Cellucci (avv. Massari)*.

**Acque pubbliche ed elettricità - Demanio idrico - Questione di demanialità di un collettore - Possibilità di soluzione della questione « incidenter tantum » da parte del G. O. non specializzato - Esclusione - Conversione necessaria della questione in controversia e competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche a deciderla col necessario contraddittorio della P. A. - Sussistono.** (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140).

**Procedimento civile - Legittimazione alla causa - Concetto - Distinzione rispetto alla titolarità del rapporto sostanziale, ossia alla questione di merito, non sottratta alla disponibilità delle parti e suscettibile di giudicato.**

(c.p.c., artt. 81, 99, 101, 102).

**Acque pubbliche ed elettricità - Discrezionalità della P. A. in ordine alla determinazione delle opere e dei provvedimenti relativi al buon regime delle acque pubbliche - Sussiste - Limite della sottrazione al sindacato dell'A.G.O. dell'operato della P. A. nel caso di negligente manutenzione di un'opera idraulica - Sussiste.**

(t.u. 25 luglio 1904, n. 523, mod. con l. 13 luglio 1911, n. 774, art. 2).

**Procedimento civile - Condanna generica al risarcimento del danno - Sufficienza del danno potenziale - Sussiste.**

(c.p.c., art. 278).

*Il giudice ordinario non specializzato non può pronunciare incidenter tantum sulla appartenenza o meno di un bene al demanio idrico, dovendo, per legge, la questione essere necessariamente decisa, in contraddittorio con la P. A., con efficacia di giudicato (1).*

*La legittimazione alla causa costituisce una condizione dell'azione e consiste esclusivamente nel diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, mentre, ogniqualvolta si discuta, comunque, della titolarità o meno, da parte dell'attore o del convenuto, del rapporto sostanziale formante oggetto della controversia, trattasi di questione di merito, che non è sottratta alla disponibilità delle parti e rimane coperta dal giudicato per effetto di una sentenza pronunciata nei gradi precedenti e non impugnata in ordine al punto specifico (2).*

*La discrezionalità della P. A. in materia di acque non si discosta da quella che le è attribuita in ogni altro campo della sua attività. Pertanto, mentre devono essere riconosciute alla P. A. i più ampi poteri*

(1) Conf. Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1968, n. 3231, *Giur. it.*, Mass., 1968, 1169.

(2) Conf. Cass., Sez. Un., 29 ottobre 1968, n. 3607 e 28 novembre 1968, n. 3836, in questa *Rassegna*, 1968, I, 974 e 975, con nota redazionale e riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Cass., 23 luglio 1966, n. 2018, *id.*, 1966, I, 1251, *sub* 1, con nota redazionale, ove ulteriori riferimenti. L'affermazione altra volta fatta dalla Suprema Corte regolatrice che « l'indagine sulla *legittimatio ad causam*, attiva e passiva, non si sottrae alla preclusione derivante dal giudicato » (Cass., 15 ottobre 1968, n. 3296, in questa *Rassegna*, 1969, I, 452, nella motivazione) è intesa nel senso che la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, del difetto di legittimazione resta preclusa, allorchè la questione abbia formato oggetto di specifica decisione sul punto e questa non sia stata impugnata: Cass. 29 aprile 1965, n. 772, in questa *Rassegna*, 1965, I, 506, ed *ivi* nota 1 di ulteriori riferimenti.

*nel determinare le opere e i provvedimenti relativi al buon regime delle acque pubbliche, deve escludersi che dal complesso delle norme speciali vigenti in materia, così come anche dalla l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, derivi una sottrazione dell'operato della P. A. al sindacato dell'A.G.O., quand'esso, come nel caso di negligente manutenzione di una opera idraulica, determini la lesione di diritti soggettivi (3).*

*Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni è sufficiente un danno meramente potenziale (4).*

(*Omissis*). — Con il primo mezzo il ricorrente denuncia, con riferimento ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 104, lett. a), del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in relazione alla disciplina processuale della legittimazione a contraddire, e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che competente a decidere della demanialità del collettore, anche se « *incidenter tantum* » ai fini della questione della legittimazione passiva del Ministero, era il Tribunale Regionale delle Acque, e che la sentenza afferma la demanialità del collettore con argomentazioni illogiche e lacunose.

Questo motivo va disatteso, quantunque, in armonia con la più recente e convincente giurisprudenza di questa Corte Suprema (da ult., Sez. Un. n. 3231 del 1968), debba considerarsi non esatto nella sua assolutezza il principio, affermato dalla sentenza in esame, che l'Autorità giudiziaria ordinaria non specializzata possa pronunciare « *incidenter tantum* » sulla demanialità o meno di un bene, perchè nella specie la possibilità di affrontare, di ufficio o su istanza di parte, la questione, se il collettore appartenesse allo Stato ovvero al Comune di Velletri, era preclusa al giudice di secondo grado.

Invero, il Ministero dei LL.PP., solo nelle conclusioni definitive precisate in sede d'appello, negò per la prima volta la demanialità del bene, e la Corte di merito asserì di poter esaminare ugualmente una simile eccezione, ritenendo che, come assume anche il ricorrente, con essa fosse stata sollevata una questione di difetto di legittimazione passiva, rilevabile di ufficio. Ma, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai assolutamente prevalente di questa Corte Suprema (da ult., n. 3607 del 1968, n. 896 del 1966, nn. 2119, 712 e 238 del 1965), non si verte in materia di « *legitimatio ad causam* », la quale costituisce una condizione dell'azione e consiste esclusivamente nel diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, ogniquale volta si discuta,

(3) Conf. Cass., Sez. Un., 10 giugno 1968, n. 1769, in questa *Rassegna*, 1968, I, 512, ed *ivi* nota di riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

(4) Conf. Cass., Sez. Un., 7 marzo 1968, n. 729, in questa *Rassegna*, 1968, I, 185, *sub* 3. Sulla condanna generica, v. CARUSI, *note*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 901, e 1965, I, 961.

comunque, della titolarità o meno, da parte dell'attore o del convenuto, del rapporto sostanziale formante oggetto della controversia, trattandosi in questi casi di una questione di merito: questione, pertanto, che non è sottratta alla disponibilità delle parti e rimane coperta dal giudicato, quand'esso sia intervenuto nel corso del processo per effetto di una sentenza pronunciata nei gradi precedenti e non impugnata in ordine al punto specifico. Nella specie, a parte che avanti al Tribunale attori e convenuto affermarono sempre, ora esplicitamente ed ora implicitamente, che il collettore « de quo » apparteneva allo Stato, ogni possibile questione al riguardo dovevasi ritenere risolta in tal senso dalla sentenza di primo grado, giacchè la demanialità costituiva il presupposto logico e necessario per la pronunciata condanna del Ministero dei LL.PP. al risarcimento dei danni. Di conseguenza, l'asserzione, relativa alla proprietà del Comune di Velletri, anzichè dello Stato, avrebbe potuto e dovuto essere presa in considerazione dalla Corte di merito, anche ai fini della questione di competenza, soltanto se fosse stata tempestivamente dedotta dall'appellante come motivo d'appello.

Col secondo mezzo il ricorrente denuncia, in relazione al n. 1 dell'art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, assumendo che l'azione di danno dipendente da difetti e ritardi nella manutenzione di un'opera idraulica non è proponibile avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Questa censura è da rigettare.

La discrezionalità della P. A. in materia di acque non si discosta da quella che le è attribuita in ogni altro campo della sua attività. Pertanto, mentre devono esserle riconosciuti i più ampi poteri nel determinare le opere e i provvedimenti relativi al buon regime delle acque pubbliche, nè dal complesso delle norme specifiche sulla relativa materia, nè dalla citata legge del 1865 deriva che l'operato della P. A. sia sottratto al sindacato dell'Autorità giudiziaria ordinaria, quand'esso determini la lesione di diritti soggettivi e, in particolare, quando in esso sia ravvisabile un difetto di diligenza, che possa dar luogo a responsabilità per colpa e al conseguente obbligo del risarcimento dei danni. Ora, nella specie, dai Cellucci si faceva appunto valere un fatto colposo della P. A., ossia un ritardo ingiustificato nella riparazione delle falle apertesesi nel collettore situato sotto al loro terreno — riparazione da loro sollecitata e riconosciuta necessaria dalla stessa Amministrazione, la quale poi vi provvede — e si richiedeva il risarcimento dei danni provocati da tale ritardo.

Col terzo mezzo il ricorrente denuncia, con riferimento ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo, affermando che la sentenza: a) circa il nesso di causalità, si basa unicamente su una lettera, da cui potrebbe al massimo desumersi l'esistenza di una

voragine, ma non che questa sia stata la causa diretta del preteso danno; b) si limita a un fugace accenno alla colpa dell'Amministrazione, senza riferimento a risultanze processuali; c) trascura la prova dell'esistenza di un pregiudizio economico; d) omette di valutare il documento chiarificatore depositato dall'attuale ricorrente nell'udienza del 25 novembre 1965.

Tutte queste doglianze sono prive di fondamento.

La sentenza della Corte di merito, la quale non aveva bisogno di attardarsi a dimostrare l'esistenza della voragine apertasi nel terreno dei Cellucci, trattandosi di una circostanza incontrovertibile, non è sindacabile in sede di legittimità, per avere ritenuto di ravvisare nelle affermazioni contenute in una lettera dell'Ufficio del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano la dimostrazione che il formarsi della voragine era stato direttamente provocato dall'infiltrazione d'acqua proveniente dalle falle del collettore. Nè doveva occuparsi della prova della esistenza in concreto di un pregiudizio economico, sia perchè, ai fini della condanna generica al risarcimento, è sufficiente la potenzialità di danni, la quale nella specie appariva « in re ipsa », sia perchè al riguardo non esisteva del pari controversia. Quanto alla colpa dell'Amministrazione, essa è stata dalla sentenza chiaramente indicata nel fatto di avere provveduto alle opere di riparazione occorrenti per eliminare l'infiltrazione con ritardo di quasi due anni dalla denuncia dei Cellucci: il che integra, senza alcun dubbio, un difetto di normale diligenza. Inoltre, a parte che anche un siffatto ritardo costituiva una circostanza incontrovertibile, non può parlarsi di difetto di motivazione, allorchè il giudice di merito, enunciando il convincimento che ha tratto dalle risultanze processuali, indichi in modo specifico quali siano tali risultanze. Infine, affinchè l'omesso esame di un documento possa considerarsi ritualmente denunciato in Cassazione, non basta menzionare « per relationem » tale documento e dichiararlo « chiarificatore », ma occorre indicarne sia pure sommariamente il contenuto e le ragioni per cui il suo esame avrebbe potuto condurre a una diversa decisione. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 29 ottobre 1969, n. 30 - Pres. Stella Richter - Est. Daniele - Consorzio Villorosi (avv.ti Morvillo, Carones), ENEL (avv.ti Mazzullo, Setti) c. Ministero Lavori Pubblici, Ministero delle Finanze e Amministrazione Canali Demaniali Cavour (avv. Stato Albisinni) e Consorzio Ticino (avv.ti Sequi, Nonnis).

**Acque pubbliche ed elettricità - Consorzio obbligatorio per regolazione di invaso - Provvedimenti relativi alla utilizzazione delle acque invasate - Interesse dei consorziati alla impugnativa - Sussiste.**  
(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143).

**Acque pubbliche ed elettricità - Consorzio obbligatorio per regolazione di invaso - Provvedimenti che incidono sulla utilizzazione delle acque invasate - Interesse dei consorziati all'impugnativa anche in mancanza di un danno attuale - Sussiste.**

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143).

**Ricorsi amministrativi - Ricorso giurisdizionale - Intervento in giudizio - Interesse autonomo alla proposizione del ricorso - Inammissibilità.**

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143).

**Acque pubbliche ed elettricità - Concessione di utenza - Potere di intervento del Ministro dei lavori pubblici ex art. 43 t. u. acque e impianti elettrici - Condizioni per l'esercizio: esigenze non normali, straordinarie, fuori della comune prevedibilità - Fattispecie - Necessità di preservare i canali demaniali annualmente dal gelo - Necessità di incrementare la portata dei canali demaniali nella stagione il male - Illegittimo esercizio del potere - Sussiste.**

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 43).

**Acque pubbliche ed elettricità - Provvedimenti di immissione di nuove acque nei canali demaniali - Mancata comparazione di altri interessi pubblici concorrenti - Illegittimità.**

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 7 e segg., 14, 16, 51).

*I consorziati in un consorzio obbligatorio, istituito per la regolazione di invaso di acque pubbliche, hanno interesse ad impugnare i provvedimenti che incidono sull'acqua contenuta nell'invaso, devolvendola a vantaggio di uno dei consorziati (1).*

---

(1-5) Osservazioni in margine ad una sentenza del Tribunale superiore delle acque, con particolare riguardo alla questione concernente la necessità o meno di un formale provvedimento per la utilizzazione di acque pubbliche da parte dei Canali Demaniali.

La prima massima della sentenza in rassegna attiene all'interesse ad agire, che viene anche indicato come interesse alla impugnazione (cfr. SANDULLI, *Manuale*, 1969, 705), e non vi è dubbio che l'affermazione del Tribunale Superiore è esatta, sussistendo certamente nei consorziati di un consorzio obbligatorio istituito per la regolazione di un invaso di acque pubbliche l'interesse ad impugnare i provvedimenti che incidano sulle acque contenute nell'invaso.

Ma, stabilita la sussistenza dell'interesse ad agire e, conseguentemente, la ricevibilità del ricorso, ai fini, poi, della ammissibilità del ricorso medesimo, occorreva ulteriormente accertare, se esistesse in concreto una lesione

*La circostanza che i ricorrenti, come è emerso ex post, non abbiano, in concreto, subito danni, dato l'andamento stagionale, non elimina tale interesse, che attiene all'utilità che deriva a tutti i consorziati dall'evitare che si abbiano illegittime dispersioni delle acque dell'invaso, che devono essere destinate a far fronte alle esigenze degli eventuali periodi di magra (2).*

*È inammissibile l'intervento in giudizio di chi abbia autonomo interesse alla proposizione di ricorso giurisdizionale (3).*

*L'art. 43, ult. comma, t.u. sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 attribuisce al Ministro dei Lavori Pubblici, nella regolamentazione delle utenze di acque pubbliche, un potere di intervento, che gli consente di sacrificare i diritti dei concessionari con provvedimenti temporanei, sempre che sussista una delle seguenti condizioni: speciali motivi di pubblico interesse o deficienze eccezionali di acqua, che rendano necessaria una più opportuna ripartizione delle acque fra le diverse utenze. In entrambi i casi previsti dal citato art. 43, ult. comma, devono ricorrere, perchè l'affievolimento del diritto del concessionario sia legittimo, esigenze non normali, straordinarie, fuori della comune prevedibilità.*

*Non sono nè anormali, nè eccezionali le esigenze di preservare le opere dei canali demaniali da danni in periodo di gelo e la necessità di*

---

dell'interesse vantato. Nella fattispecie, il Tribunale Superiore ha ritenuto, con le statuizioni riprodotte nella seconda massima, che sussistesse anche la lesione dell'interesse vantato e che sussistesse, quindi, quello che si qualifica, per distinguerlo dall'interesse all'impugnativa, come interesse alla decisione (SANDULLI, *op. loc. citt.*).

A noi, per vero, non pare che l'affermazione del Trib. Sup. possa senz'altro condividersi, in quanto, escluso che il provvedimento impugnato determini una diminuzione della portata dell'acqua concessa, oppure impedisca il regolare esercizio della utenza, non si comprende in che possa consistere la lesione dell'interesse protetto spettante al concessionario. Non si comprende, cioè, che significato possa avere l'illegittima dispersione delle acque dell'invaso, che devono essere destinate a far fronte alle esigenze degli eventuali periodi di magra, in considerazione che tali dispersioni, in tanto possono determinare una lesione dell'interesse del concessionario, in quanto importino una diminuzione della portata di acque concessa. Ma, se tale diminuzione non sussista in concreto, eventuali dispersioni delle acque da invasare non possono determinare, di per sè, la concreta lesione del detto interesse.

L'affermazione di cui alla massima n. 3 è conforme alla costante giurisprudenza del Cons. di Stato (Sez. IV, 23 ottobre 1968, n. 643, *Il Consiglio di Stato*, 1968, I, 1471; 2 luglio 1969, n. 314, *Il Consiglio di Stato*, 1969, I, 1108).

Sull'interpretazione e sui limiti di applicabilità dell'art. 43 u. c. del t.u. sulle acque e gli impianti elettrici a noi risulta che vi sia un unico precedente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: la sentenza delle Sezioni Unite, n. 91, del 19 gennaio 1954 (Pres. Acampora - Est. Di Macco

*integrare la portata complessiva della rete dei canali demaniali, che, durante la stagione invernale, va soggetta a forti riduzioni (4).*

*Il Ministero dei Lavori Pubblici, al quale spetta, nel vigente sistema, di amministrare le acque pubbliche, deve valutare i vari interessi pubblici in contrasto, decidendo su quella che è la migliore utilizzazione delle acque. La finalità della legge di unificare i giudizi di scelta delle varie forme possibili di utilizzazione delle acque sarebbe elusa, se anche il Ministero delle Finanze potesse, in via generale, liberamente derivare acque dai corsi d'acqua pubblica e dar luogo ad autonomi procedimenti concessivi, al di fuori della disciplina contenuta nel t.u. sulle acque.*

*Non giova approfondire sul piano concettuale, se l'atto con il quale è consentita l'utilizzazione dell'acqua pubblica al Demanio sia formalmente un atto di concessione (come sembrerebbe desumersi dal nomen iuris usato dall'art. 14 del t.u.), o sia un atto giuridico avente diversa natura. Quel che conta è che le utilizzazioni di nuove acque da parte dei canali demaniali debbono essere assentite con provvedimenti emanati dalla competente Amministrazione dei Lavori Pubblici, previa comparazione di eventuali altri interessi pubblici concorrenti. Tale comparazione va compiuta o in sede di determinazione della riserva di corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 51 del t.u., o previa formale istruttoria, in base alle norme generali degli artt. 7 e segg. del t.u. stesso (5).*

---

*- P. M. Reale - Ippolito e Pisani c. Ministero Lavori Pubblici, Società Forze Idrauliche del Liri e Viscogliosi, in Foro it., 1955, I, 1042), nella quale si afferma che « nella facoltà, concessa al Ministro dei Lavori Pubblici dall'ultimo comma dell'art. 43 t. u. sulle acque, di imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione o per speciali motivi di pubblico interesse o per eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, non può intendersi compresa quella di autorizzare la costruzione, a spese comuni, di opere permanenti per dare alle varie utenze una definitiva sistemazione, quando anche con ciò si ottenga che, nella eventualità di magre eccezionali, la riduzione delle acque venga a gravare non su alcuni soltanto degli utenti, ma, proporzionatamente, su tutti ».*

Nella fattispecie esaminata nella sentenza in rassegna non si verteva nella ipotesi di costruzione di opere permanenti e nemmeno nella ipotesi di limitazioni di carattere permanente. Se, comunque, può ritenersi, in via di massima, esatto il principio, in detta sentenza affermato, che il potere, conferito al Ministro dei LL.PP. dall'art. 43 u. c. del t.u., possa essere esercitato quando ricorrano esigenze non normali, straordinarie, fuori della comune prevedibilità, è del tutto discutibile che, nella specie considerata, la necessità di preservare i canali demaniali dal gelo non integrasse quella esigenza non normale, straordinaria, a cui la Legge condiziona l'esercizio del potere in discussione. Nè a noi sembra possa aver rilievo la circostanza affermata nella sentenza, che la necessità di preservare i canali dal gelo si ripresenterebbe ad ogni stagione jemale. Il provvedimento ex art. 43 u. c. t.u. sulle acque era stato, nel caso in discussione, adottato dal Ministro dei Lavori Pubblici una prima volta per la stagione jemale 1959-60 e, poi, ripetuto, a distanza di sei anni, per la stagione jemale 1965-66. Il che significa

(*Omissis*). — Il Collegio ritiene che i ricorsi siano da riunire, al fine di un'unica decisione. Invero, pur presentandosi per alcuni di essi profili processuali essenzialmente diversi, le questioni, con i medesimi proposte, sono fondamentalmente analoghe ed è quindi utile esaminarle in unico contesto.

Il primo ricorso, proposto dalla Soc. Vizzola con atto notificato il 10 marzo 1960 e poi riassunto dall'E.N.E.L., ha dato luogo ad un'eccezione di difetto di interesse (che si ripresenta anche in altri ricorsi, sia pure sotto profili parzialmente diversi), che va preliminarmente esaminata.

È poi chiaro che dalla soluzione di questo problema preliminare di interesse dipende anche l'eccezione di inammissibilità degli interventi, che sarebbero consentiti solo se, in effetti, non fosse da riconoscere agli intervenienti un interesse diretto, tutelabile con autonomo ricorso.

L'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato è la seguente: il d.m. 23 novembre 1959 ha ridotto l'acqua derivabile dal Consorzio Villorresi, ma non ha affatto inciso sull'utenza Vizzola (ora E.N.E.L.); di conseguenza la Soc. Vizzola non aveva interesse a ricorrere e il ricorso, da essa proposto, va dichiarato inammissibile, atteso che l'unico interessato (il Consorzio Villorresi) ha lasciato perimere il ricorso

---

che non si era inteso di provvedere ad esigenze permanenti, sibbene ad esigenze temporanee, determinate dal particolare andamento stagionale, ben idonee, in relazione ai motivi di interesse pubblico che hanno determinato la costruzione e la gestione da parte dello Stato dei Canali demaniali di irrigazione, a giustificare le temporanee limitazioni all'uso di altre derivazioni.

Il Tribunale Superiore, risolvendo la questione relativa alla necessità o meno di provvedimenti formali per la immissione di acque pubbliche nei Canali Demaniali di irrigazione, ha affermato che *« le utilizzazioni di nuove acque da parte dei Canali Demaniali debbono essere assentite con provvedimenti emanati dalla competente Amministrazione dei Lavori Pubblici, previa comparazione di eventuali altri interessi pubblici concorrenti; e tale comparazione va compiuta o in sede di determinazione della riserva di corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 51 del t.u. (che deve essere poi seguita dal provvedimento, che consente in concreto l'utilizzazione, da adottare, ai sensi dell'art. 14 — secondo comma — del t.u., sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP.) o previa formale istruttoria, in base alle norme generali degli articoli 7 e segg. del t.u. stesso »*.

La tesi non può essere accolta.

Sulla questione vi è un precedente in termini (Sez. Un., 22 ottobre 1954, n. 3996 - Pres. Acampora - Est. Di Pilato - P. M. Pafundi - Consorzi Irrigui di S. Polo ed altri - Amministrazione delle Finanze, in *Foro pad.*, 1, 854) nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato *« che lo Stato, al quale spetta ope legis la proprietà pubblica sulle acque fluenti nei fiumi, torrenti e simili, non ha bisogno di alcuna concessione per derivare le acque dai suddetti corsi e per immetterle in canali propri, costruiti per gli scopi previsti dal t.u. sulle acque pubbliche. Nell'esercizio del potere*

a suo tempo proposto avverso il detto decreto; ne consegue che l'intervento fatto dal Consorzio Villorosi nella causa della soc. Vizzola, riassunta dall'E.N.E.L., è inammissibile.

Il Tribunale osserva che senza dubbio la Soc. Villorosi era legittimata a produrre ricorso avverso il citato decreto, che, facendo uso del potere previsto dall'art. 43, u. c., del t. u. sulle acque 11 dicembre 1933, n. 1775, aveva affievolito il suo diritto di utente, per affermate esigenze di pubblico interesse.

Ma ciò non esclude che altri soggetti possano avere interesse al ricorso, sotto profili diversi.

Si deve tenere presente, al fine dell'esame della delicata questione d'interesse qui proposta (questione che si riproduce per i ricorsi prodotti avverso i provvedimenti, adottati per le stagioni invernali 1966, 1967 e 1968), che il provvedimento impugnato è destinato ad incidere sulla regolazione delle acque da parte del Consorzio del Ticino.

Il detto Consorzio, istituito come consorzio obbligatorio con r.d.l. 14 giugno 1928, n. 1595, ha lo scopo della manutenzione e dell'esercizio dell'invaso del lago Maggiore; di esso fanno parte sia i ricorrenti, sia il Demanio, il quale, ai sensi dell'art. 8 dello statuto del Consorzio, approvato con r.d. 13 settembre 1938, n. 6840, partecipa

---

*dominicale che gli spetta sui beni demaniali in genere e sulle acque pubbliche in particolare, lo Stato non trova altro limite all'infuori della naturale destinazione pubblica delle acque, destinazione che con l'immissione delle acque nei canali demaniali non viene mutata o turbata, ma viene invece attuata per il raggiungimento di tutte quelle finalità di pubblico generale interesse che costituiscono anche finalità statali ».*

La questione risulta anche compiutamente esaminata, in un parere *pro veritate*, pubblicato in ACQUE, BONIFICHE, COSTRUZIONI, 1957, 587, del prof. A. C. JEMOLO, il quale giustamente conclude: « Poichè trattasi di operare il passaggio di acqua pubblica, che resta tale, da un bene demaniale ad un altro, cioè dall'alveo del fiume al canale demaniale, e di farne passare la utilizzazione sotto il regolamento di una anzichè dell'altra Amministrazione dello Stato, non possono richiamarsi, neppure per analogia, gli istituti e le regole della concessione a privati. Questo passaggio va operato attraverso una intesa delle due Amministrazioni, che non ha bisogno di estrinsecarsi in atti solenni: senza che la legge preveda apposita istruttoria, e senza che dei terzi abbiano diritto ad interloquire ».

Il problema particolare relativo alla immissione di acqua pubbliche nei canali demaniali si inquadra in un più ampio problema, che investe la utilizzazione, in via generale, di acqua pubbliche da parte dello Stato per fini di suo interesse e, conseguentemente, la necessità di provvedimenti formali, da parte dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici e dell'Amministrazione delle Finanze (Demanio), alle quali spetta la competenza di disporre delle acque pubbliche, a favore di altre Amministrazioni dello Stato, che debbano utilizzare le acque, per fini, che, anche se di carattere patrimoniale, rimangono sempre fini di pubblico interesse, non essendo concettualmente ammissibile che lo Stato, e per esso le singole branche di amministrazione

al Consorzio stesso per il vantaggio che la regolazione del Lago Maggiore rappresenta per i canali demaniali e per l'interesse pubblico al regolare funzionamento del Consorzio.

Ciò posto, poichè il provvedimento impugnato incide sull'acqua contenuta nell'invaso, devolvendola a vantaggio di un consorziato, la questione da risolvere è se gli altri consorziati, in quanto tali, abbiano interesse ad impugnare il provvedimento stesso.

Il Tribunale Superiore ritiene che ogni consorziato abbia interesse legittimo, tutelabile in sede di legittimità, a che la determinazione del modo di utilizzazione dell'acqua sia attuata in conformità dell'ordinamento proprio del Consorzio e della legge che lo disciplina (Trib. Super. AA.PP., 23 luglio 1936, n. 22).

La circostanza (peraltro contestata) che i ricorrenti, come è emerso *ex post*, non abbiano, in concreto, subito danni, dato l'andamento dei deflussi nella stagione invernale, non vulnera tale interesse, che si concreta nell'utilità che deriva a tutti i consorziati dall'evitare che si abbiano illegittime dispersioni delle acque dell'invaso, che devono essere destinate a far fronte alle esigenze degli eventuali periodi di magra.

Il Collegio non ritiene di poter seguire la difesa dell'Amministrazione laddove sostiene che tale interesse particolare (che coincide

---

in cui si articola, agisca se non per fini di pubblico interesse. Il problema generale, per vero, attualmente si riduce, in concreto, al problema particolare dell'immissione di acque pubbliche nei canali demaniali di irrigazione. Prima della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 sull'istituzione dell'Enel, il problema si poneva anche per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per le utilizzazioni di acque pubbliche a scopi idroelettrici attribuite all'azienda ferroviaria per le necessità dell'esercizio. Adesso per le Ferrovie il problema forse più nemmeno si pone, per i compiti che sono stati affidati all'Enel, in dipendenza della nazionalizzazione dell'industria elettrica, e per il già avvenuto trasferimento all'Enel delle attività elettriche già esercitate direttamente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (d. P. R. n. 730 del 22 maggio 1963, in *G. U.* n. 144 del 1° giugno 1963; d. m. 30 giugno 1964, in *G. U.* n. 175 del 18 luglio 1964; d. m. 31 maggio 1968, in *G. U.* n. 168 del 5 luglio 1968).

Comunque, ci occupiamo in questa nota del problema particolare relativo ai canali demaniali, che presenta, peraltro, degli aspetti peculiari.

Vi è, infatti, un elemento di carattere decisivo, che il Tribunale Superiore ha del tutto trascurato di esaminare, e cioè che i Canali demaniali di irrigazione, a parte anche la qualificazione letterale, sono beni indubbiamente appartenenti al Demanio dello Stato. Sulla natura giuridica dei canali demaniali di irrigazione si è diffusamente soffermato lo Jemolo nel parere in precedenza richiamato, rilevando, fra l'altro, che il carattere di demanialità dei detti canali risulta chiaramente dal r. d. l. 25 febbraio 1924, n. 456, che, estendendo alle utenze dei canali artificiali dello Stato le disposizioni degli artt. 2 e 125 d.l. 9 ottobre 1919, n. 2161, « *implicò la inequivocabile affermazione della natura demaniale di tali corsi d'acqua, i quali*

con l'interesse pubblico alla retta regolazione dell'acqua dell'invaso) non abbia alcuna tutela giuridica e che tutelabili sarebbero solo le pretese di diritto soggettivo, derivanti da concreti danni, originati da illegittima sottrazione di acqua agli utenti.

Ammissibile è dunque il ricorso sopraindicato, proposto dalla soc. Vizzola, ora ENEL; inammissibile invece è l'intervento della Soc. Villorosi, che aveva un autonomo interesse alla proposizione del ricorso e che, infatti, aveva a suo tempo instaurato, a difesa dei suoi interessi, un distinto giudizio, non riassunto nei termini di perenzione.

Passando al ricorso proposto con atto notificato il 5 gennaio 1966 dal Consorzio Villorosi avverso la nota ministeriale 8 novembre 1965, n. 24199, e ai motivi aggiunti formulati avverso il d.m. 27 ottobre 1965, n. 1644, ritiene il Collegio che non sia fondata la tesi dell'Amministrazione che tali atti abbiano valore di atti interni.

Invero, con il d.m. 27 ottobre 1965 il Ministero dei LL.PP. limitò la quantità d'acqua derivabile dal Consorzio Villorosi a vantaggio dei Canali demaniali; tale decreto fu inviato al Genio Civile e, sebbene l'Amministrazione abbia dato la singolare istruzione di non notificare il decreto stesso se non in caso di inderogabile necessità, esso costituiva un atto amministrativo pienamente efficace, che doveva essere portato ad esecuzione.

---

*venivano assoggettati alle regole fondamentali, specifiche del regime della demanialità, della inammissibilità di diritti di origine privatistica, e, conseguentemente, della esigenza del riconoscimento statale alle utenze in atto, nonché della trasformazione di quelle già perpetue in temporanee* ». Lo Jemolo richiama, altresì, le disposizioni regolamentari per i canali demaniali, contenute nel r.d. 3 maggio 1937, n. 899, emanato proprio per la dichiarata esigenza di adeguare la regolamentazione speciale alla nuova disciplina generale sulle acque. Tutte le principali disposizioni di tale nuova disciplina vennero, con il citato r.d. 3 maggio 1937, n. 899, dichiarate applicabili ai corsi d'acqua artificiali dello Stato:

venne prescritta la esigenza del formale atto di concessione (art. 8);  
vennero ripetute le ipotesi di decadenza dalla concessione contenuta nell'art. 55 del t.u. n. 1775 del 1933 (art. 15);

tutte le utenze furono sottoposte alla eventualità di temporanee limitazioni dettate dal Ministro delle Finanze per speciali motivi di pubblico interesse o per eccezionale deficienza dell'acqua disponibile (art. 16);

fu riaffermata la regola, secondo la quale ogni concessione di derivazione s'intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi (art. 17);

le utenze furono dichiarate non cedibili senza il nulla osta ministeriale (art. 18, comma 1);

fu prescritta la inderogabile inerenza dell'utenza al fondo (art. 18, comma 3<sup>a</sup>);

fu prevista la sottensione (art. 20);

fu, all'art. 22, testualmente disposto: « Oltre quanto è specificamente indicato nei precedenti articoli, sono applicabili ai canali demaniali tutte

Ed infatti il Genio Civile eseguì il provvedimento dando istruzioni al Consorzio del Ticino; pertanto, l'inciso, contenuto nella nota 8 novembre 1965, « senza, ove ne sussista la possibilità, diminuire la portata a disposizione del Canale Villorosi », va interpretato, in relazione al cennato decreto ministeriale, che prevedeva il sacrificio dell'utenza Villorosi, nel senso che l'Amministrazione avrebbe cercato di non sacrificare, di fatto, l'utenza suddetta, se non fosse stato necessario, fermo restando però l'affievolimento del diritto della soc. Villorosi, già disposto dal d.m. 27 ottobre 1965.

Poichè la nota 8 novembre 1965 citata è un atto di esecuzione e di parziale comunicazione del d.m. 27 ottobre 1965, l'interesse della Soc. Villorosi al ricorso va valutato in relazione al contenuto del detto decreto; e poichè esso, come si è detto, prevede l'affievolimento di una parte dell'utenza, in applicazione dell'art. 43, u.c., del t.u. sulle acque, non può dubitarsi dell'interesse della Società stessa al ricorso.

La circostanza che la detta Società non avrebbe di fatto subito alcun danno (a parte la sua irrilevanza, dovendo l'interesse alla proposizione del ricorso essere valutato con riferimento al momento del ricorso, e non *ex post*, in base a fatti sopravvenuti) è validamente contraddetta dalla ricorrente, la quale ha posto in luce che dal fatto

---

*le norme concernenti la tutela e la polizia dei corsi d'acqua e la disciplina giuridica delle utenze contenute nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo che le norme speciali che li riguardano dispongano altrimenti ».*

Dall'esame delle disposizioni richiamate, lo Jemolo trae la conseguenza, che — a nostro avviso — non offre ragione di discussione, che i canali demaniali di irrigazione, possedendo l'attitudine ad usi di pubblico, generale interesse, fanno indubbiamente parte del Demanio dello Stato, ai sensi del 1° comma dell'art. 822 c.c. (che non ha portata innovativa), in relazione all'art. 1 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Stabilita l'appartenenza al Demanio dello Stato dei canali demaniali di irrigazione, appare chiaramente insostenibile la ipotizzabilità non soltanto di un provvedimento di concessione, ipotesi questa, che, sia pure in via dubitativa, viene anche avanzata dal Tribunale Superiore delle AA. UU., ma bensì anche di un provvedimento formale, diversamente qualificabile, da emanarsi « dalla competente Amministrazione dei Lavori Pubblici, previa comparazione di eventuali altri interessi pubblici concorrenti ».

La concessione, sia nella forma tipica e tradizionale della concessione amministrativa, sia, a maggior ragione, nella forma della cosiddetta concessione-contratto, è costituita da un rapporto fra due soggetti, giuridicamente distinti, il concedente ed il concessionario. Da ciò deriva che lo Stato, quale titolare dello *ius eminentis* sulle acque pubbliche, non può concedere a sè stesso, nella posizione, peraltro, perfettamente analoga, di titolare dello *ius eminentis* su acque pubbliche portate nei canali demaniali di irrigazione, quelle acque che passano, senza perdere la loro caratteristica di acque demaniali, dai loro naturali alvei ai canali artificiali di irrigazione.

Il Tribunale Superiore richiama, per ipotizzare, sia pure, come abbiamo detto, in via dubitativa (« come sembrerebbe desumersi dal nomen iuris

con l'interesse pubblico alla retta regolazione dell'acqua dell'invaso) non abbia alcuna tutela giuridica e che tutelabili sarebbero solo le pretese di diritto soggettivo, derivanti da concreti danni, originati da illegittima sottrazione di acqua agli utenti.

Ammissibile è dunque il ricorso sopraindicato, proposto dalla soc. Vizzola, ora ENEL; inammissibile invece è l'intervento della Soc. Villoresi, che aveva un autonomo interesse alla proposizione del ricorso e che, infatti, aveva a suo tempo instaurato, a difesa dei suoi interessi, un distinto giudizio, non riassunto nei termini di perenzione.

Passando al ricorso proposto con atto notificato il 5 gennaio 1966 dal Consorzio Villoresi avverso la nota ministeriale 8 novembre 1965, n. 24199, e ai motivi aggiunti formulati avverso il d.m. 27 ottobre 1965, n. 1644, ritiene il Collegio che non sia fondata la tesi dell'Amministrazione che tali atti abbiano valore di atti interni.

Invero, con il d.m. 27 ottobre 1965 il Ministero dei LL.PP. limitò la quantità d'acqua derivabile dal Consorzio Villoresi a vantaggio dei Canali demaniali; tale decreto fu inviato al Genio Civile e, sebbene l'Amministrazione abbia dato la singolare istruzione di non notificare il decreto stesso se non in caso di inderogabile necessità, esso costituiva un atto amministrativo pienamente efficace, che doveva essere portato ad esecuzione.

---

*venivano assoggettati alle regole fondamentali, specifiche del regime della demanialità, della inammissibilità di diritti di origine privatistica, e, conseguentemente, della esigenza del riconoscimento statale alle utenze in atto, nonché della trasformazione di quelle già perpetue in temporanee*. Lo Jemolo richiama, altresì, le disposizioni regolamentari per i canali demaniali, contenute nel r.d. 3 maggio 1937, n. 899, emanato proprio per la dichiarata esigenza di adeguare la regolamentazione speciale alla nuova disciplina generale sulle acque. Tutte le principali disposizioni di tale nuova disciplina vennero, con il citato r.d. 3 maggio 1937, n. 899, dichiarate applicabili ai corsi d'acqua artificiali dello Stato:

venne prescritta la esigenza del formale atto di concessione (art. 8);  
vennero ripetute le ipotesi di decadenza dalla concessione contenuta nell'art. 55 del t.u. n. 1775 del 1933 (art. 15);

tutte le utenze furono sottoposte alla eventualità di temporanee limitazioni dettate dal Ministro delle Finanze per speciali motivi di pubblico interesse o per eccezionale deficienza dell'acqua disponibile (art. 16);

fu riaffermata la regola, secondo la quale ogni concessione di derivazione s'intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi (art. 17);

le utenze furono dichiarate non cedibili senza il nulla osta ministeriale (art. 18, comma 1);

fu prescritta la inderogabile inerenza dell'utenza al fondo (art. 18, comma 3<sup>a</sup>);

fu prevista la sottensione (art. 20);

fu, all'art. 22, testualmente disposto: « Oltre quanto è specificamente indicato nei precedenti articoli, sono applicabili ai canali demaniali tutte

riservato di emanare, in caso di necessità. Ciò non esclude però che gli atti impugnati debbano essere considerati atti esterni, suscettibili di impugnazione; essi invero hanno impartito disposizioni al Consorzio del Ticino, che è un soggetto distinto dallo Stato, avente personalità giuridica, di disporre in un certo modo dell'acqua contenuta nell'invaso.

Tali disposizioni potevano quindi bene essere impuginate dai consorzisti, per le ragioni già esposte nell'esame del primo ricorso.

Le argomentazioni della difesa dell'Amministrazione circa la mancanza di danni subiti dai ricorrenti (a parte che esse sono in fatto contestate dai ricorrenti e soprattutto dalla soc. Villorosi che ha rappresentato l'impossibilità di sviluppo delle marcite) non sono pertinenti, atteso che, come si è detto, l'interesse dei consorziati è di evitare l'illegittima erogazione delle acque invasate, che sono a garanzia comune della piena utilizzazione delle derivazioni. Nè si dica che non v'era in fatto alcuna possibilità che l'erogazione delle acque al Canale Regina Elena in concreto pregiudicasse le utenze, atteso che, come non è contestato fra le parti, il Consiglio Superiore dei LL.PP. aveva accertato che non esistevano acque sovrabbondanti, da dare in concessione, e che le acque erano sufficienti solo a soddisfare le utenze esistenti; sicchè la diminuzione delle acque dell'invaso costituiva e costituisce imminente pericolo per i consorziati di non poter integralmente disporre dell'acqua, ottenuta in concessione, in caso di futuri periodi di magra.

---

perchè è al Ministro delle Finanze che spetta di disporre delle acque portate nei canali demaniali.

Escluso che l'art. 14 del t.u. possa offrire argomenti per far ritenere che il provvedimento formale, che il Tribunale Superiore afferma debba, comunque, sussistere, possa avere la natura di un provvedimento di concessione, è proprio dal detto articolo che — a nostro avviso — possono anche trarsi utili argomentazioni per dover escludere che vi sia, per la ipotesi in discussione, la necessità di un provvedimento formale da emanarsi, peraltro — secondo la opinione del Tribunale Superiore — soltanto « *dalla competente Amministrazione dei Lavori Pubblici* » (e ciò mentre, come abbiamo visto, per l'art. 15 del t.u., le Amministrazioni congiuntamente competenti nella materia sono quelle dei Lavori Pubblici e delle Finanze), « *previa comparazione di eventuali altri interessi pubblici concorrenti* ». È, infatti, l'art. 14, 2° comma, del t.u. che stabilisce che la « *concessione* » alle Amministrazioni dello Stato va fatta « *senza bisogno di formale istruttoria* », cioè senza comparazione con altri interessi pubblici concorrenti, perchè la formale istruttoria significa appunto la comparazione fra gli interessi in concorrenza alla utilizzazione delle acque. Cade, perciò, per la esplicita disposizione della Legge, la prima ipotesi che il Tribunale Superiore ha fatto, della attribuzione di acqua ad Amministrazione dello Stato a seguito di riserva operata ai sensi dell'art. 51 del t.u., in considerazione che l'art. 14 del t.u. riguarda esattamente le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi dell'art. 51.

Infondata è, peraltro, l'altra affermazione del Trib. Sup., secondo cui l'obbligo di comparazione degli interessi pubblici concorrenti deriverebbe,

Ciò costituisce un apprezzabile interesse, idoneo a legittimare il ricorso sotto il profilo processuale e sostanziale.

L'intervento dell'ENEL nel ricorso, proposto dalla Soc. Villoresi avverso il provvedimento adottato per la stagione iemale 1966-67, va dichiarato inammissibile, perchè il detto ente, per le considerazioni già svolte, doveva produrre distinto ricorso, essendo, quale consorzista, titolare di un interesse legittimo, tutelabile con autonoma impugnativa.

Nel merito, vanno anzitutto esaminati congiuntamente i primi due ricorsi, proposti rispettivamente dalla Soc. Vizzola, ora ENEL, e dalla soc. Villoresi avverso i provvedimenti emanati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 43 u.c. del t.u. sulle acque.

Tali ricorsi sono fondati.

Esattamente le ricorrenti sostengono che nella specie non sussistevano i presupposti per l'emanazione del provvedimento eccezionale previsto dall'art. 43, u.c., citato.

Invero la detta disposizione stabilisce che il Ministro dei LL.PP. può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione, che siano ritenute necessarie, per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze d'acqua disponibile, così da conciliare, nel modo più opportuno, le legittime esigenze delle diverse utenze.

Al Ministro è, dunque, riconosciuto, nella regolamentazione delle utenze, un potere di intervento, che gli consente di sacrificare i diritti dei concessionari con provvedimenti temporanei, sempre che sussista una

---

nella ipotesi che non sussista una riserva d'acqua ai sensi dell'art. 51 del t.u., dalle norme generali contenute negli artt. 7 e segg. del t.u. stesso, le quali disciplinano la procedura per l'assentimento delle concessioni di utilizzazione di acque pubbliche.

La concessione, unitamente al riconoscimento di titoli legittimi o del diritto derivante dall'uso effettuato per il trentennio anteriore al 1884, costituisce, ai sensi dell'art. 2 del t.u., il titolo che consente di derivare e utilizzare acqua pubblica. Gli artt. 3 e 4 stabiliscono la procedura per il riconoscimento di preesistenti diritti all'uso delle acque; gli artt. 7 e seguenti la procedura per l'assentimento delle « concessioni ». Ma non è possibile ritenere applicabili le norme relative alle concessioni a situazioni per le quali non è ipotizzabile un rapporto di concessione. Si tratta di norme di diritto pubblico che regolano un particolare rapporto intersubiettivo e che non possono, perciò, trovare applicazione estensiva a rapporti del tutto diversi, che, peraltro, non sono rapporti giuridici fra Enti aventi distinta personalità giuridica, ma, tutt'al più rapporti di carattere amministrativo fra Amministrazioni dell'unico soggetto di diritti e di poteri, che è lo Stato. Ed in mancanza di esplicite norme, che, al di fuori del rapporto di concessione, regolino espressamente quella particolare situazione di carattere amministrativo che è costituita dal trasferimento di acque pubbliche dai loro alvei naturali ad alvei artificiali, quali sono i canali demaniali di irrigazione, non può che concludersi, così, come ha concluso lo Jemolo (*op. cit.*, 597).

G. ALBISINNI

di queste condizioni: speciali motivi di pubblico interesse, o deficienze eccezionali di acque, che rendano necessaria una più opportuna ripartizione delle acque fra le diverse utenze.

Come già ha chiarito questo Tribunale Superiore nella sent. 20 aprile 1937, n. 20, in entrambi i casi previsti dal citato art. 43, u.c., devono ricorrere, perchè l'affievolimento del diritto del concessionario sia legittimo, esigenze non normali, straordinarie, fuori della comune prevedibilità.

Ora, nella specie, i provvedimenti sono stati motivati, da una parte, con l'esigenza di preservare le opere del Canale Regina Elena da danni in periodo di gelo, e, dall'altra, con la necessità di integrare la portata complessiva della rete dei Canali demaniali, che, durante la stagione invernale, va soggetta a forti riduzioni.

Ciò stante, bene rilevano le Società ricorrenti che tali esigenze non sono nè anormali, nè eccezionali. In particolare, la necessità di preservare i canali dal gelo si ripresenta ad ogni stagione iemale e, per la sua periodica ricorrenza, è quindi prevedibile. L'esigenza di incrementare la portata dei Canali demaniali costituisce, poi, un'esigenza permanente, alla quale, ove ricorrano prevalenti motivi di pubblico interesse, può provvedersi, non già con il provvedimento eccezionale e temporaneo di cui all'art. 43, u.c., bensì con il procedimento di sottensione previsto nell'art. 45 del t.u. sulle acque.

D'altronde, nella specie, non sussisteva, nè è stata affermata, l'esigenza della riduzione delle derivazioni, per eccezionali deficienze di acque; le quali, anzi, secondo quanto affermato dalla stessa difesa della Amministrazione, si sarebbero rivelate sovrabbondanti.

I provvedimenti impugnati, in quanto lesivi dell'interesse della Soc. Vizzola, quale consorziata, e della Soc. Villoresi, nella duplice veste di consorzista e di soggetto inciso dal provvedimento di affievolimento del diritto ad una parte della sua utenza, vanno quindi annullati per il sopraccennato vizio.

I provvedimenti, adottati per le successive stagioni iemali, come si è detto, non sono stati adottati ai sensi dell'art. 43, u.c., del t.u. sulle acque, ma contengono disposizioni, impartite al Consorzio del Ticino, circa la regolazione delle acque dell'invaso, che dovrebbe essere effettuata in modo da assicurare al Canale Regionale Elena somministrazioni idonee a garantire i canali dai pericoli del gelo e ad integrare le portate dei Canali Cavour.

I detti provvedimenti, come esattamente rilevano le ricorrenti, hanno ad oggetto le acque regolate, e non quelle sovrabbondanti, refluenti dopo il raggiungimento del massimo vaso; altrimenti non avrebbe ragion d'essere l'emanazione di un ordine al Consorzio del Ticino, che esplica l'attività di regolazione delle acque contenute nell'invaso.

Nei riguardi dei citati provvedimenti sono fondati i motivi di ricorso con i quali i ricorrenti lamentano, quali consorzisti, l'eccesso di potere, per avere l'Amministrazione impartito disposizioni al Consorzio, imponendogli erogazioni, in contrasto con la sua precipua finalità di regolamentazione dell'invaso, ed al fine di costituire una utenza stagionale a favore di un consorzista.

È da premettere che le acque nuove derivanti dalla regolazione devono formare oggetto di nuove concessioni, che devono essere assentite dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 66 del t.u. sulle acque.

Non è dubbio, quindi, che, ove vi fossero state acque sovrabbondanti, alle nuove utilizzazioni si sarebbe, nella specie, dovuto provvedere mediante procedimenti di concessione; ed infatti, come non è contestato fra le parti, un procedimento del genere ebbe inizio, ma non fu condotto a termine, essendo sorti dubbi sulla disponibilità delle acque.

Il procedimento di concessione è necessario anche quando si tratti di concessioni, a scopo di irrigazione, delle acque invernali, come risulta dall'ultimo comma dell'art. 36 del t.u. sulle acque.

Ciò posto il Collegio deve rilevare in via generale che, come esattamente ebbe a rilevare la II Sezione del Consiglio di Stato nel parere 11 giugno 1968, n. 451, acquisito agli atti, l'Amministrazione non può avvalersi degli strumenti della regolazione per creare o ampliare le utenze, dovendo queste essere esercitate nei limiti risultanti dai titoli di concessione.

Ne deriva che sono illegittimi i provvedimenti, che, impartendo istruzioni ad un Consorzio, avente il fine della regolazione delle acque, siano diretti a costituire nuove utenze, senza l'osservanza dei procedimenti all'uopo stabiliti dalla legge.

L'Avvocatura dello Stato ha rilevato che il Consorzio del Ticino non ha solo lo scopo della regolazione dell'invaso del Lago Maggiore e che, trattandosi di utilizzazione delle acque da parte del Demanio, non era necessario un formale atto di concessione.

In ordine al primo rilievo è da osservare che gli attuali compiti del detto Consorzio sono solo quelli della manutenzione e dell'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore, come risulta dall'art. 1 del r.d.l. 14 giugno 1928, n. 1595.

La circostanza che il Consorzio, con l'art. 1 dello Statuto approvato con r.d. 13 settembre 1938, n. 6840, si sia autolimitato nella facoltà di chiedere concessioni, intese alla migliore ed integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati, subordinandola alla condizione che l'utilizzazione stessa sia compatibile con quella richiesta dai Canali demaniali, non dimostra che il Consorzio possa, senza un provvedimento di concessione, erogare acque agli utenti, che non vi abbiano titolo. D'altronde la richiamata norma non crea, nè può creare, un titolo di

precedenza dell'utenza demaniale, rispetto a qualsiasi altro richiedente, spettando alla competente Amministrazione dei LL.PP. stabilire, previa valutazione degli interessi pubblici in gioco, quale sia l'utilizzazione da considerare prevalente, al fine della concessione, ex art. 66 del t.u., delle acque contenute nell'invaso.

Circa l'obbiezione, sollevata dall'Avvocatura, che il Demanio sarebbe sottratto al regime delle concessioni, è da opporre che nel vigente sistema spetta al Ministero dei LL.PP. amministrare le acque pubbliche e che il detto Ministero deve valutare i vari interessi pubblici in contrasto, decidendo su quella che è la migliore utilizzazione delle acque. La finalità della legge, di unificare i giudizi di scelta delle varie forme possibili di utilizzazione delle acque, sarebbe elusa, se anche il Ministero delle Finanze potesse in via generale liberamente derivare acque dai corsi d'acqua pubblica e dar luogo ad autonomi procedimenti concessionali, al di fuori della disciplina contenuta dal t.u. sulle acque.

Un implicito riconoscimento della necessità di un titolo anche per il Demanio, per l'utilizzazione di acque pubbliche (anche se non provenienti dall'invaso) si ha nel secondo comma dell'art. 8 dello Statuto del Consorzio del Ticino, nel quale si fa cenno al godimento delle acque che « il demanio può e potrà fare, senza l'invaso, con i propri canali, in base allo stato di fatto ed ai propri titoli, presenti e futuri, di utenza e di concessione ».

Detto questo, non giova approfondire sul piano dogmatico se l'atto con il quale è consentita l'utilizzazione dell'acqua pubblica al Demanio sia formalmente un atto di concessione (come sembrerebbe desumersi dal *nomen iuris* usato dall'art. 14 del t.u.) o sia un atto giuridico avente diversa natura.

Quel che conta è che le utilizzazioni di nuove acque da parte dei Canali demaniali debbono essere assentite con provvedimenti emanati dalla competente Amministrazione dei Lavori Pubblici, previa comparazione di eventuali altri interessi pubblici concorrenti; e tale comparazione va compiuta o in sede di determinazione della riserva di corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 51 del t.u. (che deve essere poi seguita dal provvedimento, che consente in concreto l'utilizzazione, da adottare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del t.u., sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP.), o previa formale istruttoria, in base alle norme generali degli artt. 7 e segg. del t.u. stesso.

Tutto ciò considerato, illegittimi sono da considerare i provvedimenti impugnati, con i quali la Pubblica Amministrazione, facendo uso del potere di regolamentazione del regime delle acque, ha disposto nuove utenze iemali a favore dei Canali demaniali, al di fuori del procedimento all'uopo necessario e malgrado che il Consiglio Superiore dei LL.PP. avesse ritenuto che non esistevano i presupposti per nuove concessioni o utilizzazioni. — (*Omissis*).

Nei riguardi dei citati provvedimenti sono fondati i motivi di ricorso con i quali i ricorrenti lamentano, quali consorzisti, l'eccesso di potere, per avere l'Amministrazione impartito disposizioni al Consorzio, imponendogli erogazioni, in contrasto con la sua precipua finalità di regolamentazione dell'invaso, ed al fine di costituire una utenza stagionale a favore di un consorzista.

È da premettere che le acque nuove derivanti dalla regolazione devono formare oggetto di nuove concessioni, che devono essere assentite dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 66 del t.u. sulle acque.

Non è dubbio, quindi, che, ove vi fossero state acque sovrabbondanti, alle nuove utilizzazioni si sarebbe, nella specie, dovuto provvedere mediante procedimenti di concessione; ed infatti, come non è contestato fra le parti, un procedimento del genere ebbe inizio, ma non fu condotto a termine, essendo sorti dubbi sulla disponibilità delle acque.

Il procedimento di concessione è necessario anche quando si tratti di concessioni, a scopo di irrigazione, delle acque invernali, come risulta dall'ultimo comma dell'art. 36 del t.u. sulle acque.

Ciò posto il Collegio deve rilevare in via generale che, come esattamente ebbe a rilevare la II Sezione del Consiglio di Stato nel parere 11 giugno 1968, n. 451, acquisito agli atti, l'Amministrazione non può avvalersi degli strumenti della regolazione per creare o ampliare le utenze, dovendo queste essere esercitate nei limiti risultanti dai titoli di concessione.

Ne deriva che sono illegittimi i provvedimenti, che, impartendo istruzioni ad un Consorzio, avente il fine della regolazione delle acque, siano diretti a costituire nuove utenze, senza l'osservanza dei procedimenti all'uopo stabiliti dalla legge.

L'Avvocatura dello Stato ha rilevato che il Consorzio del Ticino non ha solo lo scopo della regolazione dell'invaso del Lago Maggiore e che, trattandosi di utilizzazione delle acque da parte del Demanio, non era necessario un formale atto di concessione.

In ordine al primo rilievo è da osservare che gli attuali compiti del detto Consorzio sono solo quelli della manutenzione e dell'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore, come risulta dall'art. 1 del r.d.l. 14 giugno 1928, n. 1595.

La circostanza che il Consorzio, con l'art. 1 dello Statuto approvato con r.d. 13 settembre 1938, n. 6840, si sia autolimitato nella facoltà di chiedere concessioni, intese alla migliore ed integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati, subordinandola alla condizione che l'utilizzazione stessa sia compatibile con quella richiesta dai Canali demaniali, non dimostra che il Consorzio possa, senza un provvedimento di concessione, erogare acque agli utenti, che non vi abbiano titolo. D'altronde la richiamata norma non crea, nè può creare, un titolo di

*Capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato aventi carattere dispositivo, fra le quali non possono essere annoverate le norme sull'arbitrato, che sono inderogabili (1).*

*Mentre per gli appalti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici l'arbitro dell'Amministrazione deve essere nominato dal Ministro, per quelli stipulati da altri Enti e parimenti assoggettati, per legge, alla disciplina del Capitolato generale oo.pp. esso deve essere nominato dall'Ente che ha stipulato il contratto, che, tuttavia, dovrà sceglierlo tra i soggetti indicati nell'art. 45, lett. d), del d.P.R. n. 1063 del 1962 (2).*

*La domanda di arbitrato è un atto stragiudiziale, che tende non già ad investire il giudice della decisione della controversia, sibbene a provocare la manifestazione di volontà dell'altra parte, diretta alla nomina del proprio arbitro (3).*

---

(1) Il lodo ripete il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, su cui, più di recente, v. Cass., 6 settembre 1968, n. 2878, in questa *Rassegna*, 1968, I, 842. Sull'art. 8 l. 10 agosto 1950, n. 646 (cfr. art. 32 t.u. appr. con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523), nonchè, in particolare, sul rapporto fra Capitolato generale oo.pp. dello Stato e Capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno, v. anche Cass., 6 aprile 1966, n. 909, in questa *Rassegna*, 1966, I, 843 e segg. ed *ivi* ulteriori riferimenti. Sulla immediata operatività delle norme processuali del Capitolato generale oo.pp. dello Stato del 1962, v. Cass., 6 aprile 1966, n. 909, *ivi*, 843, sub 2.

(2) In tali sensi il lodo modifica una precedente giurisprudenza arbitrale, secondo la quale l'arbitro di cui all'art. 45, lett. d), d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 è nominato dall'ente appaltante senza obbligo di scelta fra i funzionari del Ministero LL.PP. o gli Avvocati dello Stato (cfr. Lodo arbitrale, 19 luglio 1965, n. 60, in questa *Rassegna*, 1966, I, 725, sub 1). Nel senso dell'applicabilità di entrambe le norme contenute nell'art. 45, lett. d), del Capitolato generale 1962 — quella sulla scelta dell'arbitro fra i funzionari del Ministero LL.PP. o gli Avvocati dello Stato e quella sulla competenza del Ministro LL.PP. ad effettuare la nomina, pur nei casi di appalti disciplinati per legge dal Capitolato generale anzidetto e stipulati da Enti diversi dallo Stato — v. CONTI, *Applicabilità dell'art. 45, lettera d), del Capitolato Generale LL.PP. ai procedimenti arbitrali relativi ad appalti stipulati da Enti diversi dallo Stato*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 725 e segg.

(3) Negando che la domanda di arbitrato ex art. 46 d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063 possa essere equiparata alla citazione, il lodo in rassegna non considera né la portata del secondo comma di tale norma, secondo la quale « la notificazione deve essere fatta presso l'Ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dalla legge 25 marzo 1958, n. 260 » (sul punto, v. Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2523, in questa *Rassegna*, 1964, I, 973), nè quella del secondo comma del successivo art. 47, ove, peraltro, si parla testualmente di « parte convenuta nel giudizio arbitrale a sensi dell'articolo precedente ». Sulla natura processuale della domanda d'arbitrato, v. non solo Corte App. Roma, 18 febbraio 1969, n. 336, in questa *Rassegna*, 1969, I, 151, in part. 161, nella motivazione, ma altresì, di recente, Cass., 22

*Qualora nel Capitolato speciale allegato ad un contratto d'appalto di opera pubblica sia disposto che con i prezzi d'elenco di ogni categoria di scavi l'appaltatore deve considerarsi compensato anche per il taglio e lo scasso di roccia di qualsiasi natura, durezza o compattezza, da effettuare con qualsiasi mezzo, e per la rimozione di trovanti di qualsiasi dimensione e natura, è da escludere la proponibilità di una domanda dell'appaltatore medesimo, di equo compenso ai sensi dell'art. 1664, comma secondo, c.c., ancorchè gli scavi indicati nelle riserve siano stati eseguiti interamente in terreni rocciosi, argillosi o marnosi, essendo state le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche ampiamente previste dalle parti (4).*

(Omissis). — La Suprema Corte di Cassazione con giurisprudenza costante (sentenze 6 aprile 1966 e 13 maggio 1968, n. 1493) ha affermato che l'ultimo comma dell'art. 8 della legge 19 agosto 1950, n. 646 (che è stato integralmente riportato nell'art. 32 del t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con d. P.R. 30 giugno 1967, n. 1523: v. l. n. 717 del 26 giugno 1965, che dichiara applicabili agli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno le norme vigenti per l'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP.), si riferisce a tutte le ipotesi previste nei comma precedenti, e cioè sia a quelle in cui l'appalto sia stato conferito dalla stessa Cassa che a quelle in cui sia stato conferito da altro Ente per affidamento avuto dalla Cassa: in virtù del suddetto art. 8 della legge 646 del 1950 gli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o da Enti suoi concessionari sono considerati alla stregua di quelli stipulati dallo Stato e perciò ad essi debbono applicarsi le norme contenute nei capitoli generali per le opere pubbliche dello Stato, che hanno natura regolamentare e, pertanto, l'imperatività esterna che è propria delle norme di diritto obiettivo.

Da ciò consegue che l'obbligo, che le parti abbiano assunto nei contratti, di uniformarsi alle disposizioni del capitolato della Cassa per il Mezzogiorno, può valere solo nell'ambito delle regole del Capitolato per le opere pubbliche aventi carattere dispositivo, e fra queste non possono essere annoverate le norme sull'arbitrato, che sono, per la loro imperatività, inderogabili.

---

dicembre 1969, n. 4022, *ivi*, 1969, I, 1182, secondo la quale « così la domanda di arbitrato come la sua declinatoria e l'opzione del giudice ordinario sono atti meramente processuali, essendo processuale, appunto, e fondata direttamente sulla legge, la competenza alternativa e facoltativa dell'uno o dell'altro giudice » (*ivi*, 1183 e seg., nella motivazione. Si veda anche la sent. 12 febbraio 1963, n. 2 della Corte Costituzionale, *Giur. cost.*, 1963, 36, nella motivazione).

(4) Nello stesso senso, cfr. Corte App. Messina, 21 maggio 1964, in questa *Rassegna*, 1966, I, 200, sub 4.

È perciò chiaro, che, per la nomina degli arbitri, bene l'impresa ha seguito la norma di cui all'art. 49 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che, essendo norma processuale d'immediata applicazione, dev'essere applicata anche a rapporti sorti anteriormente alla data della sua entrata in vigore (1° settembre 1962).

Nè ha pregio l'osservazione secondo la quale, applicandosi le norme sull'arbitrato di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962, la nomina dell'arbitro del Consorzio avrebbe dovuto essere fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Va considerato, anzitutto, che l'art. 8 della legge del 1950 (riprodotto nell'art. 32 del t.u. del 1967) dispone che le norme vigenti per la esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. devono essere osservate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dai suoi concessionari, in quanto applicabili. Ciò comporta che, mentre per gli appalti stipulati dal Ministero dei LL.PP. l'arbitro dell'Amministrazione dev'essere, ovviamente, nominato dal Ministro, per gli appalti stipulati da altri Enti l'arbitro dovrà essere nominato dall'Ente che ha stipulato il contratto, il quale, tuttavia, dovrà sceglierlo tra le persone indicate nell'art. 45, lett. d), della legge 1063 del 1962. La scelta dell'arbitro di parte è, invero, anche per la legge del 1962, affidata a ciascuna parte, mentre è affidata ai Presidenti dei Collegi di cui è parola nell'art. 45 la nomina dei tre arbitri estranei alle parti (art. 49).

E perciò l'arbitro del Consorzio, nominato su designazione della Cassa per il Mezzogiorno e scelto tra le persone indicate nella lett. d) dell'art. 45 anzidetto, deve considerarsi a tutti gli effetti nominato in applicazione delle norme del d.P.R. 16 luglio 1962, ancorchè la sua nomina non sia stata effettuata dal Ministro dei LL.PP., che, non essendo parte interessata al giudizio arbitrale, non avrebbe avuto alcun potere per la nomina dell'arbitro del Consorzio.

Ciò premesso, il Collegio osserva che è infondata anche la seconda delle eccezioni preliminari sollevate dal Consorzio, con la quale sostanzialmente si contesta la validità della « vocatio in jus », per essere stata la domanda di arbitrato notificata ai Consorzi di Bonifica Raggruppati di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria, nella via Marsala, n. 5, anzichè al Consorzio di Bonifica del Versante Calabro-Jonico Meridionale, che, pur facendo parte dell'anzidetto raggruppamento, è Ente diverso dall'altro ed autonomo.

In realtà, giova considerare che la domanda di arbitrato non può essere equiparata alla citazione, in quanto essa mira non già ad investire il giudice (che ancora non esiste, poichè solo dopo l'accettazione degli arbitri può dirsi costituito il giudice) della decisione della controversia, ma tende, piuttosto, a provocare la manifestazione di volontà dell'altra parte, diretta alla nomina del proprio arbitro.

La domanda di arbitrato è, pertanto, un atto stragiudiziale, che, se riesce a provocare la manifestazione di volontà diretta alla nomina dell'arbitro della parte cui è diretta, ha indubbiamente, come nella specie, raggiunto il proprio scopo.

È pacifico, infatti, che, in seguito alla notificazione della domanda di arbitrato, nella quale peraltro è chiarissimo il riferimento all'ordine di servizio emesso dal Consorzio di Bonifica del Versante Calabro-Jonico Meridionale in data 11 settembre 1964, notificato il 21 settembre 1964, il Consorzio stesso, con atto del 31 ottobre 1964, dichiarando di voler resistere nel giudizio arbitrale alle pretese della Società I.CO.RI., nominò il proprio arbitro nella persona dell'avv. Roberto De Maio, Avvocato Distrettuale dello Stato.

È, dunque, evidente che la controversia arbitrale si è regolarmente instaurata tra le parti che avevano rispettivamente interesse a proporre la domanda ed a resistervi, e cioè tra la Società per azioni I.CO.RI. e il Consorzio di Bonifica del Versante Calabro-Jonico Meridionale, e che deve essere in fatto esclusa ogni volontà dell'Impresa di proporre la domanda nei confronti dei Consorzi Raggruppati di Bonifica della provincia di Reggio Calabria, ai quali venne notificata la richiesta di arbitrato per l'unico motivo che presso di loro aveva sede, nella via Marsala n. 5 di Reggio Calabria, il Consorzio di Bonifica del Versante Calabro-Jonico Meridionale, che aveva stipulato il contratto di appalto del 9 novembre 1960. — (*Omissis*). — È, anzitutto, da respingere la richiesta di prova per testimoni, dedotta per la prima volta con la seconda memoria e integrata con la indicazione dell'unico teste, dipendente dell'Impresa, solo nella udienza fissata per la discussione orale, giacchè essa non appare utile ai fini della decisione.

Ed, invero, anche ad ammettere che nel corso degli scavi d'impostazione e di fondazione delle briglie indicate nelle prime due riserve dall'Impresa sia stata rinvenuta una quantità di trovanti rocciosi e di marne ed argille dure superiore a quella che la natura del terreno avrebbe fatto prevedere all'atto della conclusione del contratto, non potrebbe per ciò solo riconoscersi all'Impresa un maggior compenso per la esecuzione di tali scavi.

Il Capitolato speciale allegato al contratto di appalto del 9 novembre 1960 stabilisce, infatti, specificamente, che « con i prezzi di elenco di ogni categoria di scavi l'appaltatore deve considerarsi compensato anche per il taglio e lo scasso di roccia di qualsiasi natura, durezza o compattezza, da effettuare con qualsiasi mezzo e per la rimozione di trovanti di qualsiasi dimensione e natura ».

È dunque evidente che, ancorquando gli scavi relativi alle briglie indicate nelle riserve fossero stati eseguiti interamente in terreni rocciosi, argillosi o marnosi, per essi non potrebbe essere preteso dalla

Impresa un compenso maggiore di quello convenuto, non vertendosi nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1664 c.c., essendo state le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche ampiamente previste dalle parti.

È, poi, appena il caso di rilevare che il numero dei metri cubi di scavo, che si asserisce eseguito in terreno roccioso o comunque durissimo, rappresenta appena un terzo dell'intero ammontare dei metri cubi di scavo effettuato nel corso dell'esecuzione delle opere previste dal contratto. Al 1° ed al 2° quesito dell'Impresa dev'essere, perciò, data risposta negativa. — (*Omissis*).

## GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 maggio 1969, n. 1569 - Pres. Colli -  
Rel. Vigorita - P. M. Sullo (conf.) - Ric. Muther Franz ed altri.

**Reato - Attentato all'integrità territoriale dello Stato - Idoneità della condotta - Applicazione dei principi desunti dall'art. 56 cod. pen. - Inammissibilità.**  
(art. 241, 56 c.p.).

*Al fine di stabilire l'idoneità della condotta valida a realizzare il reato di attentato all'integrità territoriale dello Stato non può farsi ricorso ai criteri di idoneità e univocità stabiliti dalla norma che punisce il tentativo di reato, poichè questa è figura autonoma e divergente dal reato di attentato ad integrare il quale è sufficiente la possibilità concreta dell'attingimento del fine (1).*

(Omissis). — È il motivo di fondo di tutti i ricorsi e quello di maggiore impegno teorico e pratico ai fini della dimensione della responsabilità dei ricorrenti. Sulla struttura e sui criteri interpretativi della

---

(1) Il reato di attentato all'integrità territoriale dello Stato e l'idoneità della condotta.

La sentenza che si annota ha risolto nel senso sempre sostenuto dall'Avvocatura il problema dell'idoneità della condotta nel reato di attentato che si poneva nei seguenti termini: nel reato di attentato all'integrità territoriale dello Stato è richiesta per la realizzazione della fattispecie astratta il requisito dell'idoneità della condotta? In caso affermativo, questa è valutabile con quegli stessi criteri desumibili dagli artt. 49 e 56 del codice penale o altrimenti?

Come è noto, il delitto previsto dall'art. 241 c.p. costituisce un reato di mera condotta (c.d. formale o a consumazione anticipata) la cui caratteristica sta nel fatto che esso si consuma non appena si sia realizzata l'azione diretta al risultato lesivo. È quindi reato di mero pericolo e per di più a forma libera, che non contiene cioè, la descrizione nel modello, dei vari possibili modi di realizzazione della condotta.

L'indeterminatezza della norma, che corrisponde ad evidenti ragioni di politica legislativa e garantisce così la punibilità di ogni comportamento che comunque realizzi la fattispecie, costituisce la ragione di fondo della problematica che sorge dall'interpretazione della norma e che oscilla fra due tesi estreme, entrambe inaccettabili: quella che vorrebbe realizzato il reato con il mero esplicitarsi della condotta subiettivamente volta

figura dei delitti di attentato esiste una presa di posizione fondamentale della nostra giurisprudenza, costituita dalla sentenza delle SS.UU. del 19 giugno 1957, ric. Toffanin, e fatta sostanzialmente propria dalla sentenza impugnata. Tale sentenza si ricollega ad una non recente dottrina secondo la quale nei delitti di attentato non deve compiere alcuna distinzione tra attività preparatoria ed esecutiva, avendo il legislatore espressamente voluto che non si facciano in sede di attentato le distinzioni che potrebbero compiersi in sede di tentativo, e ciò in rapporto ad una estremistica tutela del bene giuridico protetto. Al concetto di idoneità ed univocità degli atti diretti a commettere un reato, si sostituisce quello di attitudine dell'azione, con l'attributo essenziale della pericolosità. Trattasi di un reato di condotta pericolosa, ove è sufficiente accertare se il comportamento realizzato *poteva* provocare l'attuazione del fine vietato; trattasi, ancora, di un delitto a forma libera di pericolo indiretto.

Diversa, invece, è l'opinione della dottrina odierna, secondo la quale ci si trova dinanzi ad un delitto di pericolo concreto, al quale sono applicabili i principi della idoneità ed univocità degli atti, secondo lo schema del tentativo (indirizzo seguito anche da qualche giudice di

---

all'attuazione del fine criminoso e quella che, ritenendo trattarsi di un illecito di pericolo concreto, richiede un accertamento della pericolosità della condotta da condursi con gli strumenti forniti dalle norme previste dalla parte generale del codice penale.

Secondo questa seconda tesi il reato di attentato è quindi un delitto di pericolo reale che si consuma con il tentativo, al cui istituto occorre attingere i criteri del giudizio.

La prima opinione, ancorando l'indagine del giudice esclusivamente all'elemento soggettivo del reato a causa della scarsa descrittività della norma incriminatrice porta quanto meno ad una patente violazione del principio di tipicità posto dall'art. 25, II comma della Costituzione, tenuto conto della formulazione della norma penale. Come è noto non tutti gli elementi della realtà naturale riescono ad essere espressi descrittivamente nella fattispecie, sia per una ragione di effettiva impossibilità materiale di descrizione, sia per una scelta legislativa: in quest'ultimo caso, in cui il legislatore si mostra indifferente ai vari possibili modi di realizzazione dell'evento, si è di fronte a fattispecie a forma aperta, caratterizzate proprio dalla indifferenza per le modalità di realizzazione della condotta o dell'evento, frequentissime nel nostro codice penale (l'esempio più evidente è quello dell'omicidio). Fra questi reati rientra la formula dell'attentato, per i quali è evidente che se il legislatore ha mostrato indifferenza per la condotta, non potrà sostenersi che l'abbia altresì qualificata pericolosa senza descriverla e che quindi la formula dell'attentato non consenta riferimenti né alle regole causali né al principio di idoneità, poichè in tal modo si avrebbe una norma descritta esclusivamente attraverso l'elemento soggettivo e cioè praticamente solo attraverso l'intenzione dell'agente. In tal modo si scardinerebbe il sistema dell'ordinamento penalistico portandosi la soglia della punibilità al limite del pensiero.

merito, come, ad es., nella sentenza n. 42 del 1966 della Corte di Assise di Milano).

Operando direttamente sulla norma e sulle sue esplicite notazioni e correlazioni, e prescindendo il più possibile da categorie formali tanto note quanto discusse, osserva questa Corte che il delitto di attentato, allorchè risulti costituito, come negli artt. 241 e 283 c.p., dal compimento di atti diretti ad un determinato fine (vi sono, infatti, delitti di attentato integrati da condotte diverse, come, ad es., nell'art. 565 c.p.), viene generalmente inquadrato nella figura dei c.d. reati di direzione, nei quali la caratteristica che tutti li connota è che essi possono essere realizzati da qualsiasi specie di condotta, purchè diretta verso un determinato evento, con una anticipazione del momento consumativo, che prescinde dal compimento degli atti necessari alla produzione dell'evento tendenzialmente perseguito. In questa classe di delitti, si verifica che le singole azioni criminose risultano tipizzate in modo generico ed indiretto, e, pertanto, la distinzione in specie ne è possibile esclusivamente con riguardo, oltre che al contenuto della volontà dell'agente, alla diversa natura del loro oggetto materiale. La direzione della condotta verso quel determinato fine — in mancanza di dizioni limitative nella

---

Del resto quella attività di mero accertamento della conformità della condotta concreta a quella descritta nella fattispecie astratta che il giudice ha nei reati a condotta pericolosa è subordinata alla condizione che una descrizione vi sia (es. rissa, incendio, naufragio ecc.). In questi casi o vi è una precisa descrizione o la norma fa riferimento a termini ed espressioni del comune patrimonio linguistico o scientifico, sicchè il giudice può stabilire un confronto con il fatto sottoposto al suo esame e giudicare se corrisponde alla situazione che il legislatore ha ipotizzato dopodichè, essendo stata la pericolosità già espressa dal legislatore all'atto della formulazione della norma, al giudice non è consentita altra indagine. Ciò non è più possibile però al giudice quando la fattispecie sia assolutamente muta in termini di condotta, a causa della forma aperta della norma incriminatrice.

In tal caso il giudice, non avendo più un termine obiettivo di confronto e non potendo nemmeno — secondo l'assunto di questa opinione — indagare sull'idoneità della condotta, sarebbe in realtà chiamato ad accertare l'esistenza non già di un reato di condotta pericolosa, bensì di un inammissibile reato di intenzione pericolosa.

Se però non è accettabile questa tesi, nemmeno lo è la seconda che vorrebbe la condotta qualificata da quella stessa idoneità prevista dalle norme di cui all'art. 56 c.p. secondo un criterio che non dovrebbe essere suscettibile di valutazioni quantitative.

Una prima osservazione infatti si impone sul concetto di idoneità: se idoneità è il risultato di un giudizio di valutazione, da compiere fra due termini di un rapporto — la condotta da un lato e l'evento dall'altro — per stabilire in termini probabilistici il collegamento fra i due, essa non può essere identica ed immutabile nel variare dei termini sottoposti a

norma — non può che essere intesa come insieme soggettiva ed oggettiva, e, cioè, non solo come la direzione denunciata dal sicuro atteggiamento psichico dell'agente, ma anche come quella espressa dal significato dei fatti nella loro consistenza estrinseca. La direzione oggettiva, per essere rilevante, esige necessariamente una idoneità causale dei fatti alla realizzazione di ciò cui il reato teleologicamente tende, perchè, se è vero che il conseguimento del fine è estraneo alla formazione strutturale della fattispecie legale, non è men vero che il legislatore non ha inteso incriminare il nudo pensiero: il nesso tra il fatto compiuto e l'evento finale risulta dallo stesso tessuto della norma, ove non manca la enunciazione dell'evento lesivo cui l'azione è protesa, laddove vi sono esempi molteplici di fattispecie criminose in cui la condotta dell'agente è priva di qualsiasi edittale riferimento alla lesione di un determinato bene giuridico, e nelle quali, quindi, non è consentita alcuna indagine di idoneità dell'azione a realizzare un evento lesivo. D'altronde, il codice vigente ha adottato la concezione oggettivo-soggettiva del reato, che respinge l'incriminazione di un puro intento che, affidato a fatti di generica fisionomia, non si consolidi in una condotta causalmente idonea,

valutazione. E questi indubbiamente variano nella varia casistica di fattispecie che il nostro codice penale offre: reati con evento di danno, reati con eventi di pericolo, reati a pericolo presunto, reati a consumazione anticipata, reati infine in cui l'evento è assolutamente al di fuori della fattispecie normativa.

D'altronde ogni tentativo di riduzione dell'idoneità ad un metro unico attraverso l'affermazione che l'evento contemplato dalle norme che pongono il principio della condotta idonea debba essere l'evento offesa, l'evento giuridico cioè e non l'evento naturalistico, urta contro la fondamentale esigenza di rapportare l'idoneità della condotta all'evento naturalistico in tutti i reati in cui tale elemento rientra nella fattispecie descrittiva, pena una assoluta impossibilità di giudicare ad esempio sull'idoneità della condotta ad uccidere, a rubare ecc.

L'idoneità della condotta quindi nel reato d'attentato non può essere valutata con il criterio previsto dall'art. 56 del c.p. poichè in questo, che pone una norma complementare, di idoneità dell'atto si parla con la prospettiva del risultato finale che s'intendeva raggiungere e che non si è raggiunto e che è sanzionato dalla norma primaria, mentre nel reato di attentato all'integrità territoriale dello Stato non è configurato alcun risultato finale, non solo ma non sarebbe nemmeno astrattamente configurabile, per lo meno per una delle due ipotesi ivi alternativamente previste (la *debellatio*).

La Corte Suprema ha poi fatto corretta applicazione del principio derivato dall'espressa norma dell'art. 311 c.p. che prevede un'attenuante oggettiva e reale, formulata in modo da consentire l'affermazione che più che una circostanza che attenua le conseguenze del reato, è una vera e propria « diminvente » della fattispecie criminosa, e che indica che anche atti meno idonei di quelli previsti dal tentativo, perfezionano il reato. Stabilisce infatti questo articolo che le pene comminate sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità, le circostanze del-

chè il principio sancito dall'art. 49 secondo comma c.p., è di portata generale per tutto l'ordinamento penale e, come tale, non è derogabile se non in virtù di una deroga espressa, che per i delitti di attentato in esame non sussiste (sussiste, invece, ad esempio, la deroga espressa dell'art. 302 c.p., al principio generale di cui all'art. 115 c.p.). Trattasi, piuttosto, di definire la qualificazione ed il grado della idoneità causale; e sotto tal profilo, molteplici fondi di indagine convincono che ci si debba fermare alle soglie della possibilità concreta.

In primo luogo, lo stesso art. 49 secondo comma c.p., collegando la non punibilità del soggetto per inidoneità dell'azione alla impossibile realizzazione dell'evento di danno o di pericolo, pone una chiara equazione tra idoneità e possibilità: idonea è l'azione che rende possibile l'evento. La ricerca del giudice deve, quindi, vertere sulla possibilità che il comportamento del reo realizzi l'evento che è fuori della norma. E la giurisprudenza di questa Corte Regolatrice ha solidamente posto in rilievo che la idoneità postulata dall'art. 49 secondo comma deve formare oggetto di una valutazione non solo *ex ante*, cioè che prescinde

---

l'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno e del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. È evidente la determinante incidenza di questa norma: se essa non vi fosse, l'azione sarebbe idonea o non idonea secondo il criterio desumibile dagli artt. 49 e 56 c.p. Tale criterio come è noto è quello della adeguatezza o probabilità e quindi se in tal senso fosse inidonea l'azione impossibile sarebbe l'attentato. È a questo punto che opera la norma quando, collegando la lieve entità del fatto (non mutano i termini del discorso qualunque accezione si voglia dare del fatto) alla natura dell'azione, introduce una valutazione quantitativa sull'idoneità di questa ultima.

La decisione che si annota fa riferimento in motivazione all'unico precedente giurisprudenziale in materia, quello costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite 19 giugno 1957 nel processo Toffanin (in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1958, 140) ravvisando rispetto a quest'ultima una divergenza di motivazione che a ben leggere, è più appartenente che reale in tutte e due le sentenze si legge infatti la netta distinzione fra il reato di tentativo e il reato di attentato, in tutte e due si esclude sia pur in termini diversi che la qualificazione e il grado dell'idoneità causale debba essere identico per le due fattispecie. Resta da un lato l'affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite del 1957 circa la mera possibilità del risultato lesivo che il giudice dovrebbe accertare nel reato di attentato e dall'altro l'affermazione della possibilità concreta dell'attingimento del fine statuito dalla sentenza che si annota, ma a ben guardare anche questo, più che un contrasto è la conseguenza di un mancato coordinamento delle varie parti della motivazione della prima sentenza nella quale, quando si introduce il criterio dell'attitudine della condotta, null'altro si vuol dire se non che vi è un giudizio di valutazione attitudinale affidato appunto al giudice, un giudizio cioè sull'idoneità della condotta da condurre peraltro con criteri diversi da quelli previsti dalla norma che prevede il tentativo.

PAOLO DI TARSIA

dagli effettivi risultati che la condotta criminosa abbia potuto conseguire, ma anche e soprattutto *concreta*, cioè svolta con specifica attinenza al tipo, alla efficacia, all'uso dei mezzi, in quel determinato caso ed in quelle particolari modalità di tempo, luogo, ambiente e simili.


In secondo luogo, va presa in considerazione la natura dei valori e dei beni protetti dalle incriminazioni in esame: beni che si identificano con la personalità interna ed internazionale dello Stato, nella quale si riflettono esigenze ed aspirazioni comunitarie di suprema importanza, sì che il legislatore si è indotto ad attribuire rilievo, prima ancora che all'effettiva offesa dei valori tutelati, ad ogni azione di molestia o di turbativa del loro pacifico godimento da parte della comunità. Negli attentati di cui agli artt. 241 e 283 c.p., l'evento di pericolo è, nel primo, la minaccia alla sicurezza del cittadino di mantenere integre la sovranità, indipendenza ed unità dello Stato, e, nel secondo, la minaccia alla fiduciosa attesa dei singoli sul tranquillo e pacifico mantenimento dell'assetto costituzionale dello Stato, o, meglio, su di un ricambio costituzionale attuato solo nei tempi e nei modi prescritti dalla Carta fondamentale. La condotta dell'agente diventa causalmente idonea non appena, uscita dalla sfera della preparazione e penetrata nella fase della esecuzione, abbia prodotto quella minaccia o quella turbativa.

In terzo luogo valgono gli elementi deducibili dal sistema. Gli attentati sono certamente reati di pericolo, ma tale asserzione non porta a condividere automaticamente la tesi delle SS.UU. nè quella della sentenza impugnata: non la prima, perchè non si può, da una parte, ritenere perfezionato il reato non appena si realizzi in tutto o in parte l'azione subbiettivamente diretta all'attuazione del risultato lesivo, e, nel tempo stesso, richiedere l'ulteriore attributo di una idoneità oggettiva della condotta a provocare, grazie alle sue caratteristiche essenziali, l'attuazione del fine vietato; non la seconda, perchè, ove di pericolo *ex lege* presunto si trattasse, la valutazione operata già dal legislatore escluderebbe l'indagine del giudice rivolta allo stesso fine, specie se fondata su di una prova liberatoria posta a carico dell'imputato (si vedano, per un istruttivo raffronto, i reati di cui all'art. 423 — incendio — e all'art. 530 c.p. — corruzione di minorenni — ipotesi evidenti e risapute di pericolo presunto o astratto). Il parallelo, o addirittura l'identificazione, con il tentativo non è nè utile nè consentito, poichè trattasi di due figure strutturalmente e funzionalmente autonome, affini ma divergenti, entrambe derivazioni dell'art. 49 secondo comma. Ma operanti con diversi caratteri in relazione alla diversa collocazione dell'evento nello sviluppo delle singole specie consumative ed alle implicazioni giuridiche che da tale diversità discendono. Infine rileva anche l'attenuante prevista dall'art. 311 c.p., che sottrae la valutazione della sussistenza del delitto ad ogni criterio di « quantità » del fatto, assumendo come causalmente idonei al fine anche episodi di lieve entità, e, quindi,


tali da ripercuotersi anche in esigua misura sulla integrità dei beni protetti.

Da tutto quanto innanzi detto è legittimo concludere che i delitti di attentato che ne interessano sono reati di pericolo, caratterizzati dalla possibilità concreta dell'attingimento del fine: possibilità concreta, e perciò nè mera possibilità (cioè, astratta o generica attitudine acusale) nè probabilità (cioè, quasi certezza dell'evento), ma fondata e ragionevole capacità del fatto a produrre la lesione del bene, desumibile — con valutazione strettamente collegata alle caratteristiche del caso di specie — alla stregua dell'esperienza e dei comuni criteri di giudizio.

Dalla suddetta concezione dei delitti di attentato discende agevolmente, in rapporto al motivo di ricorso in esame, la conseguenza che, una volta ricondotto il paradigma criminoso degli artt. 241 e 283 c.p. sotto l'impero delle regole generali relative alla idoneità e causalità degli atti, viene meno ogni ragione per denunciare la dedotta illegittimità costituzionale; il principio di tassatività-legalità, di cui all'art. 1 c.p. e all'art. 25 Cost., non risulta per alcun verso violato, poichè gli attentati si pongono come ipotesi di divieto espressamente prevedute e denominante dal legislatore attraverso modelli soggettivamente ed obbiettivamente compiuti, ai quali la opportuna indagine giudiziale può sicuramente e determinatamente adeguare i fatti concreti posti in essere dai singoli. — (*Omissis*).



PARTE SECONDA



## RASSEGNA DI DOTTRINA

---

A. MONTEL - E. PROTETTI, *Possesso e azioni possessorie nella giurisprudenza*. CEDAM. Padova 1970, pagg. 645.

Nella *Raccolta sistematica di Giurisprudenza commentata*, diretta da MARIO ROTONDI, è apparso recentemente questo volume sul « Possesso e sulle azioni possessorie » iniziato da ALBERTO MONTEL e portato a termine da ETTORE PROTETTI.

Al MONTEL si devono, infatti, i primi due capitoli: quello sul contenuto e quello sui soggetti del rapporto possessorio; al PROTETTI i successivi (oggetto del rapporto possessorio; acquisto, conservazione e perdita del possesso; acquisto del diritto mediante il possesso, usucapione, diritti ed obblighi del possessore, le azioni possessorie in generale, l'azione di reintegrazione, l'azione di manutenzione ed, infine, il procedimento possessorio) e la cura di un indice analitico-alfabetico e di un indice delle decisioni giurisprudenziali. L'aggiornamento delle sentenze copre tutto il 1966, per quanto riguarda la Suprema Corte di Cassazione; si spinge fino al 1968 per le decisioni dei magistrati di merito.

Di particolare interesse, in ispecial modo per i lettori della presente « Rassegna », si presenta il capitolo sulle « Azioni possessorie nei confronti della Pubblica Amministrazione ». Con un dettagliato riferimento alla dottrina sull'argomento, vengono ricordate, nel volume, le più importanti decisioni che, anche recentemente (sul solco di un orientamento ormai consolidato), hanno riaffermato l'inammissibilità delle azioni possessorie nei confronti della P. A. in ordine ad atti della medesima per la considerazione che la reintegrazione sul possesso importerebbe la *revoca* o la *modifica* dell'atto amministrativo, vietate, entrambe, dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, all. E sull'abolizione del contenzioso amministrativo. E ciò anche quando tali azioni vengano proposte da altre Pubbliche Amministrazioni (v. *Pretore di Roma* 3 dicembre 1961 nei riguardi delle *Aziende Municipalizzate* e *Pretore di Legnano* 28 febbraio 1957 nei confronti dell'*E.N.E.L.*). È largamente citata, inoltre, la giurisprudenza che ricomprende tra gli *atti amministrativi* anche i comportamenti materiali della P. A. che siano estrinsecazione di un pubblico potere, a meno che la legge non stabilisca una forma determinata per quell'attività (*Pretore di Rossano*, 1° marzo 1965; *Pretore di Torino*, 19 settembre 1956). Circa i casi eccezionali di ammissibilità di azioni possessorie nei confronti della P.A. nella raccolta in rassegna sono trascritti alcuni importanti provvedimenti e più precisamente: a) una sentenza (*Pretore di Montevarchi*, 21 marzo 1949) relativa all'ipotesi in cui la P.A. abbia leso possesso altrui agendo quale soggetto di diritto privato e intraprenda atti sopra un bene patrimoniale (Cass. Sez. Un. 26 giugno 1953, n. 1980, in *Mass. Foro it.*, 1953, 383), b) una ordinanza (*Pretore di Bitonto* 1 febbraio 1948) e altre sentenze relative all'ipotesi in cui la P. A. abbia ecceduto dai limiti dei nuovi poteri ed abbia invaso l'attività di altro potere dello Stato; c) varie sentenze riguardanti l'ipotesi in cui gli atti siano compiuti da funzionari incapaci d'intendere e di volere o fisicamente impediti. Un problema nuovo, in quanto sorto solo recentemente, è quello, ricordato nel volume,

circa l'esperibilità dell'azione di reintegrazione contro l'apposizione di sigilli. Com'è noto, il *Pretore di Roma* (sent. 31 ottobre 1966) ha dato soluzione negativa al quesito se l'opposizione dei sigilli possa considerarsi *spoglio* ed ha negato l'azione. Alle motivazioni addotte dal Pretore vengono aggiunte nel testo alcune considerazioni degne di rilievo e particolarmente convincenti. Si rinvia infine il lettore alla parte del volume in cui si affrontano i temi della lesione possessoria avvenuta per mezzo dell'ufficiale giudiziario e delle azioni possessorie in materia di acque pubbliche e di usi civici.

L. M.

# RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

---

## LEGGI E DECRETI \*

**Legge 24 dicembre 1969, n. 1038.** - Interpreta ed integra l'articolo 45 della legge tributaria sulle successioni, specificando la documentazione necessaria per la deduzione dall'asse ereditario dei debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario (*G. U.* 13 gennaio 1970, n. 10).

**d. P. R. 29 dicembre 1969, n. 1127.** - In attuazione della direttiva 9 marzo 1968, n. 151 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee modifica gli articoli 2250, 2332, 2383, 2384, 2385, ultimo comma, 2400, ultimo comma, 2435, 2436, 2452, 2456, primo comma, 2475, 2487, e 2626 del codice civile, aggiungendo gli articoli 2330 *bis*, 2384 *bis*, 2450 *bis*, 2457 *bis*, 2457 *ter*, 2497 *bis* e quattro commi all'articolo 2449 del codice civile, e l'articolo 101 *bis* alle disposizioni di attuazione e transitorie approvate con regio decreto 10 marzo 1942, n. 318 (*G. U.* 10 febbraio 1970, n. 35).

## NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE \*

### NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

**Codice di procedura penale, art. 168** (*Notificazioni all'imputato detenuto*), **secondo comma**, nella parte in cui, subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alle condizioni che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente che all'imputato detenuto la notifica possa venir effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 del codice di procedura penale.

Sentenza 23 febbraio 1970, n. 25, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

Ordinanza di rimessione 25 aprile 1968 del pretore di Empoli, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**codice di procedura penale, art. 195** (*Impugnazione della parte civile*), nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili.

Sentenza 22 gennaio 1970, n. 1, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

Ordinanza di rimessione 23 marzo 1968 del pretore di Padova, *G. U.* 15 giugno 1968, n. 152.

---

(\*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

(\*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

**d. lg. 15 maggio 1946, n. 455** (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*), **artt. 26 e 27.**

Sentenza 22 gennaio 1970, n. 6, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

Ordinanza di rimessione 9 maggio 1968 del giudice istruttore del tribunale di Palermo, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645** (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 198, secondo comma**, nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennità di mora.

Sentenza 4 febbraio 1970, n. 13, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanza di rimessione 13 marzo 1968 della prima sezione civile della Corte di cassazione, *G. U.* 10 agosto 1968, n. 203.

**legge 15 luglio 1966, n. 604** (*Norme sui licenziamenti individuali*), **art. 10.**

Sentenza 4 febbraio 1970, n. 14, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanze di rimessione 16 maggio 1968 del pretore di Milano (*G. U.* 31 agosto 1968, n. 222) e 4 marzo 1969 della corte di appello di Bologna (*G. U.* 23 luglio 1969, n. 186).

**legge reg. sic. aprr. 12 novembre 1969** (*Modifica alla legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11 concernente: « Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale*), nella parte in cui, disponendo la rivalutazione dell'indennità di buonuscita a favore del personale predetto cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1962, la commisura agli stipendi in vigore alla data sopra indicata, anzichè agli stipendi in vigore all'atto del collocamento a riposo dei singoli dipendenti.

Sentenza 18 febbraio 1970, n. 19, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 25 novembre 1969, *G. U.* 13 dicembre 1969, n. 324.

#### NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

**Codice di procedura penale, art. 15** (*Autorizzazione a procedere*), **primo e quinto comma** (artt. 3, 24, secondo comma, 68 e 112 della Costituzione) (1).

Sentenza 28 gennaio 1970, n. 9, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanza di rimessione 24 giugno 1968 del pretore di Novara, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

(1) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 99.

**codice di procedura penale, art. 219** (*Funzioni della polizia giudiziaria*) (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 22 gennaio 1970, n. 2, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

Ordinanze di rimessione 25 ottobre 1968 (due) del pretore di Scicli (G. U. 8 gennaio 1969, n. 6) e 29 ottobre 1968 del pretore di Bologna (G. U. 29 gennaio 1969, n. 25).

**codice di procedura penale, art. 372** (*Deposito in cancelleria e facoltà dei difensori*), **art. 392** (*Forme, avocazione e trasformazione della istruzione sommaria*), e **art. 398** (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*) (artt. 3 e 24 della Costituzione) (2).

Sentenza 4 febbraio 1970, n. 16, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanze di rimessione 22 aprile 1968 del pretore di Padova (G. U. 14 settembre 1968, n. 235) e 12 marzo 1969 del pretore di Firenze (G. U. 21 maggio 1969, n. 128).

**codice di procedura penale, art. 374** (*Sentenza di rinvio a giudizio*) (artt. 25, primo comma, e 3 della Costituzione).

Sentenza 4 febbraio 1970, n. 15, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanza di rimessione 8 maggio 1968 del pretore di San Giovanni Rotondo, G. U. 14 settembre 1968, n. 235.

**codice di procedura penale, art. 409** (*Requisiti del decreto di citazione davanti al pretore*) (art. 111, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 22 gennaio 1970, n. 4, G. U. 28 gennaio 1970, n. 5.

Ordinanza di rimessione 6 marzo 1968 del pretore di Roma, G. U. 15 giugno 1968, n. 152.

**codice di procedura penale, art. 630** (*Procedimento per gli incidenti di esecuzione*), **secondo comma** (artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) (3).

Sentenza 22 gennaio 1970, n. 5, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

Ordinanza di rimessione 27 maggio 1968 del pretore di Camposampiero, G. U. 31 agosto 1968, n. 222.

**r. d. 17 agosto 1935, n. 1765** (*Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*), **art. 4, quinto comma** (artt. 3, 35 e 38 della Costituzione) (4).

---

(2) Il terzo comma, ultima parte, dell'art. 392 del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32. Per l'art. 398, ora sostituito con legge 7 novembre 1969, n. 780, v. *infra*, nota 18.

(3) La questione di legittimità costituzionale del primo comma della disposizione è stata dichiarata non fondata con sentenza 27 marzo 1962, n. 29.

(4) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 9 marzo 1967, n. 22, « in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nella ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescri-

Sentenza 28 gennaio 1970, n. 10, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanze di rimessione 3 febbraio 1968 del tribunale di Roma (G. U. 14 settembre 1968, n. 235), e 18 giugno 1969 della corte di appello di Potenza (G. U. 6 agosto 1969, n. 200).

**d. lg. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 804** (*Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale*), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, **art. 1** (art. 39, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 4 febbraio 1970, n. 17, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanza di rimessione 4 luglio 1968 del pretore di Prato, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

**d. P. R. 24 giugno 1954, n. 342** (*Nuove norme sulla imposta di pubblicità*), **art. 4, tariffa allegato A** (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Sentenza 23 febbraio 1970, n. 28, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

Ordinanze di rimessione 7 febbraio 1968 (due) della prima sezione civile della Corte di cassazione, G. U. 6 luglio 1968, n. 170.

**d. P. R. 30 marzo 1957, n. 361** (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), **art. 113, quinto comma** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 23 febbraio 1970, n. 26, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

Ordinanza 27 maggio 1968 del pretore di Stradella, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

**d. P. R. 27 novembre 1960, n. 1798** (*Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione*), per la parte che conferisce validità *erga omnes* al contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956 (artt. 76 e 877, quinto comma, della Costituzione).

Sentenza 23 febbraio 1970, n. 27, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

Ordinanze di rimessione 9 marzo 1967 e 28 gennaio 1969 della corte di appello di Torino G. U. 25 novembre 1967, n. 295, e 18 giugno 1969, n. 152.

**legge 20 maggio 1965, n. 507** (*Divieto di uso degli apparecchi automatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi genere*), **art. 1** (artt. 41, 3 e 18 della Costituzione).

Sentenza 4 febbraio 1970, n. 12, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanze di rimessione 24 novembre 1967 del tribunale di Milano (G. U. 15 giugno 1968, n. 152), 29 marzo 1968 del pretore di Pa-

---

*zione del reato*. La disposizione è stata riprodotta all'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dichiarato incostituzionale, con la stessa sentenza e negli stessi limiti, in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

dova (G. U. 14 settembre 1968, n. 235), e 29 gennaio 1969 del pretore di Arano (G. U. 21 maggio 1969, n. 128).

**d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124** (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), art. 204 (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 22 gennaio 1970, G. U. 24 gennaio 1970, n. 24.

Ordinanze di rimessione 31 luglio 1967 e 3 agosto 1967 del giudice conciliatore di Trento, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

**legge reg. sic. appr. 10 dicembre 1969** (*Provvedimenti eccezionali per la riconsegna ai proprietari dei terreni occupati per rimboschimento ricadenti nel comprensorio di Nebrodi*).

Sentenza 18 febbraio 1970, n. 20, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 27 dicembre 1969, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5.

#### NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

**Codice civile, art. 149** (*Scioglimento del matrimonio*), in quanto limita la possibilità di scioglimento del matrimonio alla sola ipotesi di morte di uno dei coniugi, con disparità di trattamento tra i cittadini non cattolici, per i quali non ricorrono deroghe, e quelli cattolici, che possono invece avvalersi, nel caso di mancata consumazione, del riconoscimento civile delle dispense ecclesiastiche da matrimonio rato e non consumato (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Cosenza, ordinanza 16 settembre 1969, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

**codice civile, art. 2946** (*Prescrizione ordinaria*), in quanto consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro (artt. 3, 24 e 36 della Costituzione) (5).

Corte di cassazione, seconda sezione, ordinanza 27 ottobre 1969, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

**codice di procedura civile, art. 305** (*Mancata prosecuzione o riassunzione*), in quanto fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo

---

(5) Questione già proposta, in riferimento al solo art. 36 della Costituzione e nel rilievo che la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è venuta meno, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale, solo per i termini di prescrizione previsti dagli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del codice civile, dal tribunale di Roma (ordinanza 14 febbraio 1969, G. U. 2 luglio 1969, n. 165).

il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente articolo 299 (art. 24 della Costituzione) (6).

Corte di appello di Potenza, ordinanza 8 ottobre 1968, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

**codice penale, art. 559 (Adulterio), terzo comma**, in quanto punisce la relazione adulterina della moglie in ipotesi nella quale la corrispondente condotta del marito non costituisce reato (art. 29 della Costituzione) (7).

Pretore di San Pietro Vernotico, ordinanza 8 ottobre 1969, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

**codice penale, art. 560 (Concubinato)**, in quanto punisce la relazione adulterina del marito, con criterio diverso da quello stabilito per la moglie dall'art. 559, terzo comma, del codice penale, solo quando ricorrono gli ulteriori elementi della notorietà o della convivenza dei concubini nella casa coniugale (artt. 3 e 39 della Costituzione) (8).

Tribunale di Roma, ordinanza 1° ottobre 1969, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5.

**codice penale, art. 635 (Danneggiamento), secondo comma, n. 2**, limitatamente all'inciso « *da lavoratori in occasione di sciopero* », in quanto assume come fondamento dell'aggravante speciale, con ingiustificata discriminazione a danno dei lavoratori, il nesso di occasionabilità con l'esercizio del diritto di sciopero (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione) (9).

Pretura di San Miniato, ordinanza 4 dicembre 1970, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

**codice penale, art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti della Autorità)**, in quanto commina sanzioni penali per la inosservanza di precetti il cui contenuto è determinato dall'autorità amministrativa (articoli 25, secondo comma, e 3 della Costituzione) (10).

Pretore di Massa Marittima, ordinanza 27 novembre 1969, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

(6) L'articolo 305 del codice di procedura civile è stato già dichiarato incostituzionale, con sentenza, 15 dicembre 1967, n. 139, nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente articolo 301.

(7) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147. I primi due commi dell'articolo 559 del codice penale sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 12 dicembre 1968, n. 126.

(8) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147.

(9) Questione dichiarata non fondata con sentenza 8 luglio 1957, n. 110 e già riproposta, in riferimento anche all'art. 40 della Costituzione, dal pretore di Brescia (ordinanza 2 ottobre 1969, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324).

(10) La stessa questione è stata proposta, per la legge 20 marzo 1968, n. 304, dal pretore di Recanati (ordinanza 31 ottobre 1969, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24).

**codice penale, art. 666** (*Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza*), in quanto punisce chi dà spettacoli o trattenimenti in luogo aperto o esposto al pubblico, senza la licenza del questore (art. 17 della Costituzione) (11).

Pretore di San Ginesio, ordinanza 8 settembre 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

**codice penale, art. 708** (*Possesso ingiustificato di valori*), in quanto assume come elemento di reato le condizioni personali e sociali dell'imputato (art. 3 della Costituzione) (12) e presume la provenienza delittuosa degli oggetti trovati in suo possesso (art. 27 della Costituzione) (13).

Pretore di Firenze, ordinanza 28 ottobre 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

**codice di procedura penale, art. 74** (*Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore*), in quanto consente che la decisione sia emessa dallo stesso magistrato che ha istruito il processo (artt. 107, 108 e 112 della Costituzione) (14).

Pretore di Roma, ordinanza 3 giugno 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

**codice di procedura penale, art. 106** (*Esercizio dell'azione civile e obbligo della testimonianza*), **art. 350** (*Diritto dei prossimi congiunti d'astenersi dal testimoniare*), **secondo comma**, limitatamente alle parole « o parti civili », **art. 408** (*Notificazione del decreto di citazione davanti al tribunale*), **secondo comma**, limitatamente alla frase « la parte civile è citata a comparire anche nella qualità di testimonia se è informata dei fatti per i quali si procede », **art. 447** (*Interrogatorio delle parti private diverse dall'imputato*), limitatamente all'inciso finale « qualora non debba essere esaminata come testimonia », **art. 448** (*Esame dei testimoni*), **primo comma**, limitatamente all'inciso finale « anche se si è costituito parte civile », e **artt. 449** (*Giuramento dei testimoni*), **primo**

(11) Questione già proposta dal pretore di Racconigi con ordinanza 5 dicembre 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

(12) Disposizione già dichiarata incostituzionale, sotto l'indicato profilo, con sentenza 19 luglio 1968, n. 110.

(13) Questioni già proposte dallo stesso pretore con ordinanze 28 marzo 1969 (*G. U.* 2 luglio 1969, n. 165) e 13 maggio 1969 (*G. U.* 26 novembre 1969, n. 299).

(14) Questione dichiarata non fondata con sentenza 24 maggio 1967, n. 61, e già riproposta (anche per gli articoli 231, 389, ultimo comma, 398 e 403, ultimo comma del codice di procedura penale) dal pretore di Prato, ma in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, ed all'articolo 6, n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ordinanza 24 marzo 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145). La stessa questione è stata proposta anche per l'articolo 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (v. *infra*, e nota 29).

Altra questione di legittimità dell'art. 74 del codice di procedura penale è stata dichiarata infondata con sentenza 7 dicembre 1964, n. 102.

**comma (15)**, limitatamente all'inciso « *o parte civile* », in quanto consentono alla persona offesa dal reato e alla parte civile di fornire con la deposizione testimoniale mezzi di prova in un procedimento la cui decisione avrà autorità di giudicato nel giudizio civile di risarcimento del danno (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Iseo, ordinanza 9 dicembre 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

**codice di procedura penale, art. 199** (*Termini per l'impugnazione*), **primo comma**, in quanto stabilisce per l'imputato un termine minore di quello concesso al pubblico ministero (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 3 novembre 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

**codice di procedura penale, art. 220** (*Subordinazione della polizia giudiziaria*), **secondo comma**, in quanto esclude, secondo la comune interpretazione, la necessità del consenso dell'autorità giudiziaria per gli allontanamenti temporanei dalla sede degli ufficiali di polizia giudiziaria più elevati in grado di ogni sede giudiziaria; e in quanto esclude, per tali allontanamenti, la necessità del consenso dell'autorità giudiziaria alla cui diretta dipendenza funzionale gli indicati ufficiali di polizia giudiziaria si trovano (art. 109 della Costituzione).

Pretore di Recanati, ordinanza 25 ottobre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

**codice di procedura penale, art. 223** (*Ausiliari della polizia giudiziaria*), in quanto, nella sua formulazione generica ed approssimativa, consente di ascrivere l'analisi chimica alla categoria degli accertamenti tecnici demandati ai c.d. ausiliari della polizia giudiziaria (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Cassano d'Adda, ordinanza 7 ottobre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

**codice di procedura penale, art. 370** (*Richiesta d'ulteriore istruzione*), in quanto attribuisce efficacia vincolante alle richieste del pubblico ministero, privando il giudice istruttore dei poteri decisivi conferitigli dall'articolo 299 del codice di procedura penale in ordine alla valutazione sulla utilità degli atti istruttori da compiersi (art. 101, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore presso il tribunale di Bologna, ordinanza 12 novembre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

---

(15) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 449 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata con sentenza 13 luglio 1960, n. 58.

**codice di procedura penale, art. 389** (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*), **secondo comma**, in quanto, rimettendo al pubblico ministero di stabilire se esista confessione e se non sono necessari altri atti istruttori, condiziona la scelta del tipo di istruzione alla discrezionale ed insindacabile valutazione del pubblico ministero (art. 25 della Costituzione) (16).

Tribunale di Napoli, ordinanza 27 ottobre 1969, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5.

**codice di procedura penale, art. 398** (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), **terzo comma**, in quanto non prevede la contestazione del fatto quando si proceda al compimento di atti preliminari alla istruzione (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) (17) (18).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 19 settembre 1969, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5.

**codice di procedura penale, art. 452** (*Mancata comparizione di persone citate*), **terzo comma**, in quanto esclude che l'imputato possa ottenere la sospensione del dibattimento per far intervenire il consulente tecnico che non sia comparso (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 18 ottobre 1969, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

**codice di procedura penale, art. 472** (*Chiusura del dibattimento e pronuncia della sentenza*), **ultimo comma**, in quanto, con disparità di trattamento rispetto all'imputato contumace (art. 3 della Costituzione), parifica l'imputato che deve considerarsi presente nel dibattimento al-

---

(16) Il terzo comma della disposizione è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 28 novembre 1968, n. 117, nei limiti in cui esclude la sindacabilità nel corso del processo della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova.

(17) Questione già proposta (e con analogo riferimento alla qualificazione degli atti di polizia giudiziaria contenuta nella sentenza 5 luglio 1968, n. 86 della Corte costituzionale) dal pretore di Ronciglione (ordinanza 3 dicembre 1968, G. U. 12 marzo 1969, n. 66), dal tribunale di Ferrara (ordinanze 10 dicembre 1968 e 30 gennaio 1969, G. U. 24 settembre 1969, n. 243, e 23 maggio 1969, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324), e dal tribunale di Como (ordinanza 21 febbraio 1969, G. U. 21 maggio 1969, n. 128).

(18) L'art. 398 del codice di procedura penale, « limitatamente alla parte in cui nei procedimenti di competenza del pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio all'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione », era stato dichiarato incostituzionale con sentenza per 28 aprile 1966, n. 33, mentre la questione di legittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui non prevedeva l'obbligo della contestazione del fatto qualora non si procedesse al compimento di atti di istruzione, era stata invece dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 secondo comma, della Costituzione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 46 (per altre questioni v. sentenze 24 maggio 1967, n. 61 e 15 dicembre 1967, n. 151). L'art. 398 del codice di procedura penale è stato peraltro sostituito con legge 7 novembre 1969, n. 780.

l'imputato presente anche agli effetti della decorrenza del termine per l'impugnazione (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 3 novembre 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

**codice della navigazione** (*r. d.* 30 marzo 1942, n. 327), **art. 1238** (*Competenza per le contravvenzioni*), **art. 1240** (*Competenza per territorio*) e **art. 1242** (*Decreto di condanna*), in quanto attribuiscono funzioni giurisdizionali all'autorità amministrativa (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) (19).

Tribunale di Napoli, ordinanza 9 ottobre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24 (artt. 1238, 1240 e 1242).

Tribunale di Siracusa, ordinanza 12 novembre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24 (art. 1238).

Pretore di Voltri, ordinanza 17 novembre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37 (art. 1238).

**legge 20 marzo 1913, n. 272** (*Sull'ordinamento delle Borse di commercio, della mediazione e tassa sui contratti di Borsa*), **art. 51**, in quanto condiziona l'esercizio dell'azione al preventivo pagamento delle tasse e delle ammende (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 8 maggio 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

Tribunale di Milano, ordinanza 13 novembre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

**r. d. l. 19 ottobre 1923, n. 2328** (*Disposizioni generali annesse per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione*), **art. 21**, nel testo modificato

(19) *Questione dichiarata non fondata con sentenze* 10 giugno 1960, n. 41 (art. 102 della Costituzione), 3 luglio 1967, n. 79 (art. 104, primo comma, della Costituzione) e 19 dicembre 1968, n. 128 (disp. trans. VI e artt. 25 e 102 della Costituzione).

La questione è stata già riproposta dal pretore di Recanati in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 11 aprile 1969, *G. U.* 18 giugno 1969, n. 152), dal tribunale di Crotone in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione (ordinanze 29 aprile 1969 (due), *G. U.* 9 luglio 1969, n. 172), dal comandante del porto di Castellammare di Stabia in riferimento agli artt. 101, 102 e 108 della Costituzione (ordinanza 15 aprile 1969, *G. U.* 8 ottobre 1969, n. 256), dal capo del circondario marittimo di Porto Stefano in riferimento agli artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 5 luglio 1967, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269), dal comandante del porto di Venezia (anche per gli artt. 1242 e 1243) in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108 secondo comma, della Costituzione (ordinanza 5 agosto 1969, *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299), e dal comandante del porto di Salerno (anche per l'art. 1242) in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione (ordinanze 16 settembre 1969 (due), *G. U.* 26 novembre 1969, n. 299).

Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 al codice della navigazione è stata proposta, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal comandante del porto di Pesaro (ordinanza 18 luglio 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269).

dal r. d. l. 2 dicembre 1923, n. 2682, in quanto prevede il diritto del lavoratore al riposo secondo un criterio che prescinde dalla cadenza settimanale (art. 36, terzo comma, della Costituzione) (20).

Tribunale di Milano, ordinanza 8 ottobre 1969, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (*Legge tributaria sulle successioni*), artt. 77 e 78, in quanto condizionano l'esercizio dell'azione alla preventiva osservanza di adempimenti fiscali (art. 24 della Costituzione) (21).

Tribunale di Roma, ordinanza 10 giugno 1969, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3278 (*Legge delle tasse sui contratti di Borsa*), art. 19, in quanto condiziona l'esercizio dell'azione al preventivo pagamento delle tasse e delle ammende (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 8 maggio 1969, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

Tribunale di Milano, ordinanza 13 novembre 1969, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 1929 (*Provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffè*), artt. 5, 6 e 7, in quanto non prevedono l'intervento dell'interessato alle operazioni di analisi (art. 24 della Costituzione) (22).

Pretore di Melito Porto Salvo, ordinanza 15 novembre 1969, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), convertito con legge 18 marzo 1926, n. 652, artt. 41, 43, 44, primo comma, 45 e 46 (23), in quanto non consentono la partecipazione dell'interessato alle operazioni di prelevamento e di analisi dei campioni (artt. 3 e 24 della Costituzione) (24).

Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, ordinanza 1° ottobre 1969, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

(20) Questione già proposta, dallo stesso tribunale, con ordinanza 24 maggio 1969 (G. U. 5 novembre 1969, n. 280). L'analoga disposizione dell'articolo 16 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 15 dicembre 1967, n. 150.

(21) Questione dichiarata inammissibile, con sentenza 9 aprile 1963, n. 44, perchè proposta dal giudice istruttore, carente di legittimazione.

(22) Cfr. sentenza 3 dicembre 1969, n. 149 della Corte costituzionale.

(23) Per l'articolo 46 da questione è stata proposta solo dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

(24) L'art. 44 del r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, ter e quater del codice di procedura penale. La questione di legittimità agli articoli 41, 42, 43, 45 e 46 è stato invece dichiarata, con la stessa sentenza, non fondata (artt. 3 e 24 della Costituzione).

*amministrativa*), **art. 98, primo comma**, in relazione all'art. 97, secondo comma, in quanto fa decorrere il termine per proporre opposizione allo stato passivo dal deposito dello stato passivo in cancelleria, di cui l'interessato, per la natura ordinatoria dei termini previsti agli ultimi due commi dell'art. 96, può avere in concreto tardiva conoscenza (art. 24 della Costituzione).

Corte di appello di Roma, ordinanza 17 ottobre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

**r. d. 16 marzo 1942, n. 267** (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 217**, in relazione all'art. 15, nella parte in cui consente la declaratoria di fallimento senza preventiva audizione dell'interessato (art. 26 della Costituzione) (30).

Pretore di Roma, ordinanza 6 dicembre 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

**d. lg. lgt. 3 maggio 1945, n. 232** (*Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditori*), prorogata nel suo vigore con la legge 5 marzo 1951, n. 190, **art. 2**, in quanto consente la revocabilità *ad nutum*, indipendentemente dal termine in precedenza stabilito, dei provvedimenti di applicazione in supplenza ordinaria ovvero straordinaria di un magistrato inamovibile ad altro ufficio giudiziario del distretto (artt. 25, primo comma, e 107, primo comma, della Costituzione) (31).

Pretore di San Ginesio, ordinanza 29 settembre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

**d. lg. lgt. 9 giugno 1945, n. 387** (*Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti*), **artt. 4, 5 e seguenti**, in quanto consentono al presidente dell'istituto autonomo per le case popolari di emettere ordinanza di rilascio (artt. 3, 24, 102, 104 e seguenti della Costituzione) (32).

(30) Questione già proposta, direttamente per l'articolo 15 della legge fallimentare, dal tribunale di Venezia (ordinanza 17 ottobre 1968, *G. U.* 26 marzo 1969, n. 78), dal tribunale di Roma (ordinanza 7 novembre 1968, *G. U.* 2 luglio 1969, n. 165), dalla corte di appello di Brescia (ordinanza 29 gennaio 1969, *G. U.* 9 aprile 1969, n. 91), dal pretore di Roma (ordinanze 11 e 12 marzo 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145 e 9 luglio 1969, n. 172), e dal tribunale di Roma (ordinanza 19 maggio 1969, *G. U.* 9 luglio 1969, n. 172).

(31) Questione già proposta, sotto differente profilo e in riferimento anche all'art. 105 della Costituzione, dal pretore di Voltri (ordinanza 15 marzo 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145).

(32) Questione già proposta dallo stesso giudice conciliatore, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione (ordinanza 1° ottobre 1969, *G. U.* 10 dicembre 1969, n. 311).

Giudice conciliatore di L'Aquila, ordinanza 7 ottobre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

**d. lg. 15 maggio 1946, n. 455** (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*), **artt. 26 e 27**, se ed in quanto attribuiscono tuttora all'Alta Corte per la Sicilia la competenza a giudicare dei reati commessi dal Presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni (artt. 3, 28, 102 e 134 della Costituzione) (33).

Giudice istruttore presso il tribunale di Salerno, ordinanza 11 marzo 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

**legge 2 agosto 1948, n. 1036** (*Disciplina dei tipi e delle caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta*), in quanto non prevede l'intervento dell'interessato alle operazioni di prelievo dei campioni alimentari (art. 24, secondo comma, della Corte costituzionale) (34).

Pretore di Viggiano, ordinanza 29 ottobre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

**legge 21 ottobre 1950, n. 841** (*Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini*), **art. 9, quarto comma**, in quanto esclude indennizzo per la espropriazione dei beni costituenti « il terzo residuo » (art. 42, terzo comma, della Costituzione) (35).

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanza 4 marzo 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

**d. m. D.A.C.A. 18 novembre 1953**, in quanto non prevede l'intervento dell'interessato alle operazioni di prelievo dei campioni alimentari.

Pretore di Viggiano, ordinanza 29 ottobre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

**d. P. R. 25 ottobre 1955, n. 932** (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale*), **art. 2**, in quanto esclude, secondo la comune interpretazione, la necessità del consenso dell'autorità giudiziaria per gli allontanamenti temporanei dalla sede degli ufficiali di polizia giudiziaria più elevati in grado di ogni sede giudiziaria; e in quanto esclude, per tale allontanamento, la necessità del consenso dell'autorità giudiziaria alla cui diretta dipendenza funzionale gli indicati ufficiali di polizia giudiziaria si trovano (art. 109 della Costituzione) (36).

(33) Disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza 22 gennaio 1970, n. 6.

(34) Cfr. sentenza 3 dicembre 1969, n. 149 della Corte costituzionale.

(35) Diverse questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge 21 ottobre 1950, n. 841 sono state dichiarate non fondate con sentenze 25 maggio 1957, n. 64, 25 maggio 1957, n. 78 e 18 gennaio 1958, n. 3.

(36) Analoga questione è stata proposta, anche per gli artt. 1 e 3, in riferimento anche agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Chiusi (ordinanza 14 agosto 1969, *G. U.* 22 ottobre 1969, n. 269).

Pretore di Recanati, ordinanza 25 ottobre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

**legge 27 dicembre 1956, n. 1423** (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **artt. 1 e 2**, in quanto consentono di limitare la libertà personale, senza provvedimento dell'autorità giudiziaria (art. 13, secondo comma, della Costituzione) e senza la garanzia della difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), di persone considerate pericolose secondo una aprioristica valutazione discriminante (art. 3 della Costituzione) (37).

Pretore di Legnano, ordinanza 10 luglio 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

**legge 27 dicembre 1956, n. 1423** (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **artt. 1 e 2**, in quanto, con la dizione « possono essere diffidati dal questore » e « il questore può rimandarveli », conferisce all'autorità amministrativa un potere discrezionale (artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione) (27).

Pretore di Ozieri, ordinanze 2 e 9 dicembre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

**legge 27 dicembre 1956, n. 1423** (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **art. 4, secondo comma**, in quanto prevede come facoltativa l'assistenza di un difensore (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (38).

Tribunale di Torino, ordinanza 10 luglio 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

**d. P. R. 26 aprile 1957, n. 818** (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*), **art. 18, secondo comma**, per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto impone alla decorrenza della pensione una limitazione non prevista dall'art. 9 della legge 6 luglio 1939, n. 1272 (art. 76 della Costituzione) (39).

Tribunale di Trieste, ordinanza 16 maggio 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

---

(37) Cfr. sentenze 30 giugno 1960, n. 45, 23 marzo 1964, n. 23, 30 giugno 1964, n. 68 e 17 marzo 1969, n. 32 della Corte costituzionale.

(38) Questione già proposta dallo stesso tribunale con ordinanze 13 novembre 1968 (*G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52) e 10 luglio 1969 (*G. U.* 5 novembre 1969, n. 280).

(39) La questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel suo complesso, è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con sentenza 31 maggio 1960, n. 34.

**legge 24 marzo 1958, n. 195** (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*), **art. 11, terzo comma**, in quanto prevede per il conferimento degli uffici direttivi la formulazione della proposta « *di concerto* » con il Ministro di grazia e giustizia (artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione) (40).

Tribunale di Milano, ordinanza 7 novembre 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

**legge 30 aprile 1962, n. 283** (*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **artt. 1** (modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441), e **3** (41), in quanto escludono l'applicabilità degli articoli 390, 304-bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale alle operazioni di prelievo e analisi dei campioni (artt. 3 e 24 della Costituzione) (42).

Pretore di Cassano d'Adda, ordinanza 7 ottobre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, ordinanza 8 ottobre 1969, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

Pretore di Sant'Angelo dei Lombardi, ordinanza 21 ottobre 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

Pretore di Gallarate, ordinanza 31 ottobre 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

**legge 30 aprile 1962, n. 283** (*Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **art. 1, terzo comma**, nelle parole « *presso cui è stato fatto il prelievo* », in quanto prevede la comunicazione del risultato dell'analisi da cui sia risultata la non corrispondenza dei prodotti ai requisiti stabiliti dalla legge al solo esercente presso cui è stato fatto il prelievo (artt. 3, prima parte, e 24, secondo comma, della Costituzione) (42).

Pretore di Bitonto, ordinanza 7 novembre 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

---

(40) Il primo comma della disposizione, dichiarato incostituzionale con sentenza 23 dicembre 1963, n. 168 (in quanto escludeva l'iniziativa del Consiglio superiore della magistratura per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10), è stato sostituito con l'art. 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

(41) Per l'articolo 3 la questione è stata proposta dal tribunale e dal pretore di Sant'Angelo dei Lombardi.

(42) L'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la *revisione* delle analisi esclude l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale.

**d. P. R. 14 febbraio 1964, n. 237** (*Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica*), **art. 137, terzo comma**, in quanto, nel consentire al consiglio di leva di annullare la dichiarazione di renitenza, e con valutazioni riferite alla configurabilità del dolo e comunque subordinate all'istanza dell'interessato, condiziona la punibilità di un delitto alla discrezionale valutazione dell'autorità amministrativa (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Treviso, ordinanza 1° agosto 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

**d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162** (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **art. 75**, in quanto consente agli agenti di polizia giudiziaria di effettuare prelievi di campioni ed ai laboratori dipendenti dallo Stato di procedere ad analisi senza l'applicazione degli articoli 390, 304-bis *ter* e *quater* del codice di procedura penale (artt. 3 e 24 della Costituzione) (43).

Pretore di Palliano, ordinanza 18 ottobre 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

Pretore di Gallarate, ordinanza 31 ottobre 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

**d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162** (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), **art. 76, primo comma**, per eccesso dai limiti della delega conferita dagli articoli 1 e 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto pone divieti non previsti dalla disciplina legislativa degli altri Stati aderenti alla C.E.E. (art. 76 della Costituzione) (44).

Tribunale di Firenze, ordinanza 14 novembre 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

**legge 31 maggio 1965, n. 575** (*Disposizioni contro la mafia*), **art. 6**, in quanto prevede una pena più grave per il trasgressore che sia indiziato di appartenere ad associazioni mafiose (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Cento, ordinanza 25 ottobre 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

**legge 15 luglio 1966, n. 604** (*Norme sui licenziamenti individuali*), **art. 11**, in quanto, in relazione agli articoli 4, 2 e 5 della stessa legge, limita di fatto la possibilità del lavoratore ultrasessantacinquenne o pensionato di difendersi da un licenziamento per motivi politici, religiosi e sindacali che non siano esplicitamente dichiarati dal datore di lavoro (artt. 3, 4 e 35, primo comma, della Costituzione).

---

(43) Cfr. sentenza 3 dicembre 1969, n. 149 della Corte costituzionale.

(44) Questione già proposta dal tribunale di Vicenza (ordinanza 26 febbraio 1967, *G. U.* 21 maggio 1969, n. 128) e dal tribunale di Trani (ordinanza 16 aprile 1969, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145).

Pretore di Voltri, ordinanza 3 dicembre 1969, G. U. 11 febbraio 1970, n. 37.

**legge 4 luglio 1967, n. 580** (*Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari*), **art. 42**, in quanto esclude l'intervento dell'interessato alle operazioni di analisi dei campioni (art. 24 della Costituzione) (45).

Pretore di Casarano, ordinanza 27 ottobre 1969, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

**legge 27 luglio 1967, n. 658** (*Riordinamento della previdenza marinara*), **artt. 5, primo e secondo comma, 6, terzo comma, e 7, primo comma, e annessa tabella G. M. n. 2**, in quanto prevedono un criterio contributivo secondo il quale l'importo dei contributi viene commisurato a retribuzioni fittizie e non corrispondenti a quelle pagate dagli armatori ai marittimi (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 24 settembre 1969, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

**legge 17 ottobre 1967, n. 977** (*Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*), **art. 26, primo comma, ultima parte**, in quanto prevede la stessa pena minima per violazioni di diversa gravità, quali l'assunzione per un sol giorno di un solo minore e l'assunzione per più giorni di diversi lavoratori di minore età (art. 3 della Costituzione) (46).

Pretore di Fondi, ordinanza 22 ottobre 1969, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

**d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150** (*Proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia*), convertito, con modificazioni, nella **legge 7 febbraio 1968, n. 26, art. 5, primo comma**, in quanto, disponendo che l'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori deve intendersi abolito con effetto retroattivo, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia edilizia, limita la decorrenza della retrattività alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 (art. 3 della Costituzione) (47).

Corte di appello di Genova, ordinanza 16 ottobre 1969, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

---

(45) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la *revisione* delle analisi esclude l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, *ter* e *quater* del codice di procedura penale.

(46) Questione già proposta dal pretore di Velletri (ordinanza 15 novembre 1968, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38), dal pretore di Fondi (ordinanza 29 gennaio 1969, G. U. 9 aprile 1969, n. 91), e dal pretore di Genzano di Roma (ordinanza 24 settembre 1969, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324).

(47) Questione già proposta dalla stessa corte di appello con ordinanze 28 aprile 1969 (G. U. 8 ottobre 1969, n. 256) e 13 giugno 1969 (G. U. 22 ottobre 1969, n. 269).

**legge 20 marzo 1968, n. 304** (*Modifica degli articoli 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687*), **articolo unico**, in quanto commina sanzioni penali per l'inosservanza di precetti previsti da un regolamento amministrativo di polizia (art. 25, secondo comma, della Costituzione) (48).

Pretore di Recanati, ordinanza 31 ottobre 1969, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

**legge reg. sic. appr. 10 dicembre 1969** (*Provvedimenti eccezionali per la riconsegna ai proprietari dei terreni occupati per rimboschimento ricadenti nel comprensorio dei Nebrodi*) (49).

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 27 dicembre 1969, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

**NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO**

**Codice penale, art. 207** (*Revoca delle misure di sicurezza personali*), **secondo capoverso** (art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 28 gennaio 1970, n. 11, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanza di rimessione 25 giugno 1968 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Foggia, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**codice penale, art. 559** (*Adulterio*), **terzo e quarto comma** (artt. 3 e 29 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (50).

Ordinanza 23 febbraio 1970, n. 31, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50 emessa nei giudizi riuniti promossi con trentasette ordinanze di varie autorità giudiziarie.

**codice penale, art. 574** (*Sottrazione di persone incapaci*), **primo comma** (art. 29 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (51).

(48) La stessa questione è stata proposta, per l'art. 650 del codice penale, dal pretore di Massa Marittima (ordinanza 27 novembre 1969, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50).

(49) Questione dichiarata non fondata con sentenza 18 febbraio 1970, n. 20.

(50) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147.

(51) Questione dichiarata non fondata con sentenza 28 marzo 1969, n. 54. Nella parte in cui limitava il diritto di querela al solo genitore esercente la patria potestà l'art. 574 del codice penale è stato dichiarato illegittimo con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9.

Ordinanza 22 dicembre 1969, n. 165, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

Ordinanza di rimessione 24 aprile 1969, del pretore di Biella, *G. U.* 9 luglio 1969, n. 172.

**codice di procedura penale, art. 134** (*Nomina dei difensori di fiducia*), **secondo comma**, nel testo vigente anteriormente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui definisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia (artt. 3, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (52).

Ordinanza 23 febbraio 1970, n. 30, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

Ordinanza di rimessione 12 ottobre 1968 del pretore di Recanati, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

**codice di procedura penale, art. 222** (*Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato*), **primo comma**, **art. 231** (*Atti e informative del pretore*), **primo comma**, e **art. 134** (*Nomina dei difensori di fiducia*), **secondo comma** — Manifesta infondatezza (52).

Sentenza 22 gennaio 1970, n. 2, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

Ordinanze di rimessione 19 settembre del tribunale di Livorno (*G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318) e 29 ottobre 1968 del pretore di Bologna (*G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25).

**codice di procedura penale, art. 224** (*Perquisizioni di polizia giudiziaria*), **primo comma**, **ultima parte**, e **art. 238** (*Fermo di indiziati di reato*), **primo comma** — Inammissibilità per irrilevanza.

Sentenza 22 gennaio 1970, n. 2, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

Ordinanza di rimessione 29 ottobre 1968 del pretore di Bologna, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

**codice di procedura penale, art. 225** (*Sommario informazioni*), nel testo antecedente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932 — Manifesta infondatezza (53).

Sentenza 22 gennaio 1970, n. 4, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 24.

Ordinanza di rimessione 6 marzo 1968 del pretore di Roma, *G. U.* 15 giugno 1968, n. 152.

**codice di procedura penale, art. 231** (*Atti e informative del pretore*), **primo comma** (nel testo antecedente alla legge 5 dicembre 1969, n. 932) e **art. 398** (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione som-*

---

(52) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 148 e sostituita con legge 5 dicembre 1969, n. 232.

(53) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 5 luglio 1968, n. 86, nella parte in cui rende possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, ter e quater del codice di procedura penale. La disposizione è stata sostituita con legge 5 dicembre 1969, n. 932.

maria), **secondo comma** (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) — Manifesta infondatezza (54).

Sentenza 22 gennaio 1970, n. 4, *G. U.* 28 gennaio 1970, n. 5.

Ordinanze di rimessione 6 marzo 1968 e 14 maggio 1968 del pretore di Roma (*G. U.* 15 giugno 1968, n. 152 e 12 ottobre 1968, n. 261) e 23 gennaio 1969 del pretore di Torino (*G. U.* 26 marzo 1969, n. 78).

**r. d. 15 settembre 1923, n. 2090** (*Testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette*), **art. 98** (art. 3 della Costituzione) — Inammissibilità (55).

Sentenza 4 febbraio 1970, n. 13, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanza di rimessione 13 marzo 1968 della prima sezione civile della Corte di cassazione, *G. U.* 10 agosto 1968, n. 203.

**r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270** (*Legge tributaria sulle successioni*), **art. 31, primo e secondo comma** — Manifesta infondatezza (56).

Ordinanza 22 dicembre 1969, n. 162, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5

Ordinanza di rimessione 25 gennaio 1968 del tribunale di Brescia, *G. U.* 6 luglio 1968, n. 170.

**r. d. 18 giugno 1931, n. 773** (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 86**, per la parte in cui, secondo una certa interpretazione, sancisce l'obbligo della previa autorizzazione di pubblica sicurezza per la detenzione, in pubblico esercizio, di apparecchi per calcio da tavolo (artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione) — Inammissibilità.

Sentenza 28 gennaio 1970, n. 8, *G. U.* 11 febbraio 1970, n. 37.

Ordinanza di rimessione 8 luglio 1968 del pretore di Padova, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

**r. d. 28 aprile 1938, n. 1165** (*Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica*), **art. 32** (artt. 3 e 24 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (57).

Ordinanza 23 febbraio 1970, n. 29, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

Ordinanze di rimessione 23 aprile 1969 del giudice conciliatore di Potenza (*G. U.* 16 luglio 1969, n. 179 e 19 maggio 1969 del pretore di Milano (*G. U.* 6 agosto 1969, n. 200).

(54) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 18 aprile 1967, n. 46.

(55) Per la natura regolamentare della disposizione.

(56) Questione dichiarata non fondata con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. I primi due commi della disposizione, dichiarati incostituzionali con sentenza 12 luglio 1965, n. 69 « in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali », sono stati sostituiti con legge 31 ottobre 1966, n. 948.

(57) Il terzo ed il settimo comma dell'articolo 32 sono stati dichiarati incostituzionali, con sentenza 22 dicembre 1969, n. 159, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo.

**legge 7 ottobre 1947, n. 1058** (*Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali*), **art. 1, n. 3** (art. 48 della Costituzione) — Inammissibilità (58).

Sentenza 18 febbraio 1970, n. 21, *G. U.* 25 febbraio 1970, n. 50.

Ordinanza di rimessione 3 marzo 1969 della commissione elettorale mandamentale di Pistoia, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145.

**legge 4 aprile 1952, n. 218** (*Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*), **art. 2, sub 12** (artt. 3, 36 e 37 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (59).

Ordinanza 22 dicembre 1969, n. 163, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

Ordinanze di rimessione 25 gennaio 1969 (tre) del giudice istruttore del tribunale di Genova, *G. U.* 23 aprile 1969, n. 105.

**legge 31 luglio 1954, n. 570** (*Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni*), **artt. 1 e 3** (art. 23 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (60).

Ordinanza 22 dicembre 1969, n. 164, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

Ordinanze di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello di Napoli, *G. U.* 11 giugno 1969, n. 145.

**legge 6 dicembre 1962, n. 1643** (*Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche*), **art. 5, n. 2** (artt. 3, 42, terzo comma, e 43 della Costituzione) (61).

Ordinanza 22 dicembre 1969, n. 166, *G. U.* 7 gennaio 1970, n. 5.

Ordinanza di rimessione 11 novembre 1968 del tribunale di Roma, *G. U.* 9 luglio 1969, n. 172.

**legge 3 febbraio 1963, n. 69** (*Ordinamento della professione di giornalista*), **art. 46** — Manifesta infondatezza (62).

---

(58) La disposizione in effetti denunciata, come già segnalato in questa *Rassegna* (1969, II, 94), era peraltro non quella di cui all'articolo 1, n. 3 ma quella di cui all'articolo 2, n. 2.

(59) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione con sentenza 15 luglio 1969, n. 137.

(60) Questione dichiarata non fondata con sentenza 11 luglio 1969, n. 126.

(61) Questione dichiarata non fondata con sentenza 8 luglio 1969, n. 115. La questione di illegittimità costituzionale dell'intera legge 6 dicembre 1962, n. 1643 è stata dichiarata non fondata con sentenze 7 marzo 1964, n. 14 (artt. 3, 4, 43 e 67 della Costituzione) e 12 luglio 1965, n. 66 (artt. 81, quarto comma, 4, 47, 52, 102, secondo comma, 113 e 76 della Costituzione).

(62) Questione dichiarata non fondata nella motivazione della sentenza 10 luglio 1968, n. 98, con la quale la disposizione è stata dichiarata incostituzionale « limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicitari ».

Ordinanza 22 gennaio 1970, n. 7, G. U. 28 gennaio 1970, n. 24.

Ordinanza di rimessione 7 giugno 1968 del pretore di Firenze, G. U. 14 settembre 1968, n. 235.

**d. P. R. 25 febbraio 1963, n. 138** (*Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Enel*), **art. 2** (artt. 3, 42, terzo comma, e 43 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (63).

Ordinanza 22 dicembre 1969, n. 166, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5.

Ordinanza di rimessione 11 novembre 1968 del tribunale di Roma, G. U. 9 luglio 1969, n. 172.

**d. P. R. 17 marzo 1965, n. 144** (*Norme sul trattamento previdenziale del personale dipendente dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) in applicazione della delega contenuta nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643*), **art. 9, ultimo comma** — Restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

Ordinanza 18 febbraio 1970, n. 22, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

Ordinanza di rimessione 10 giugno 1968 del tribunale di Venezia, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

**d. P. R. 27 aprile 1968, n. 488** (*Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione sociale obbligatoria*) **artt. 20 e 21** — Manifesta infondatezza (64).

Ordinanza 18 febbraio 1970, n. 23, G. U. 25 febbraio 1970, n. 25.

Ordinanze di rimessione 27 maggio 1969 (tre) del tribunale di Salerno, G. U. 24 settembre 1969, n. 243.

**d. P. R. 27 aprile 1968, n. 488** (*Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione sociale obbligatoria*), **artt. 20, 21 e 23** (artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione) — Manifesta infondatezza (64).

Ordinanza 18 febbraio 1970, n. 24, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50.

Ordinanze di rimessione 28 maggio 1969 del tribunale di Salerno (G. U. 24 settembre 1969, n. 243), 11 luglio 1969 del tribunale di Macerata (G. U. 22 ottobre 1969, n. 269), e 11 luglio 1969 del tribunale di Udine (G. U. 5 novembre 1969, n. 280).

(63) Questione dichiarata non fondata con sentenza 8 luglio 1969, n. 115. La questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138 è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 4, 47, 52, 102, secondo comma, 113 e 76 della Costituzione, con sentenza 12 luglio 1965, n. 66.

(64) Le norme di cui alle lettere a e b dell'articolo 20 sono state dichiarate incostituzionali, con sentenza 22 dicembre 1969, n. 155, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione. Con la stessa sentenza sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli 21 e 23 nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia e non fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, lett. c, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione.

# CONSULTAZIONI

---

## CACCIA E PESCA

*Tasse sulle CC.GG. e sopratasse venatorie sulle riserve di caccia legge 2 agosto 1967, n. 799.*

Se le pene pecuniarie previste dall'art. 10 del T.U. sulle tasse di concessione governativa a carico dei concessionari inadempienti debbano in materia di caccia essere commisurate all'importo complessivo delle tasse e sopratasse indicato nella tabella allegata al t.u. (n. 39).

## CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

*Applicabilità di sanzioni in caso di violazione dell'art. 74 della legge 9 luglio 1908, n. 445.*

Se possa chiedersi la dichiarazione giudiziale di nullità dei contratti di alienazione stipulati ai sensi dell'art. 74 della legge 9 luglio 1908, n. 445 (n. 94).

Se possa applicarsi la sanzione della revoca del contributo statale sulla spesa occorrente ad edifici in corso di costruzione (n. 94).

*Impianto ed esercizio stazioni radioelettriche ad uso privato - Art. 251 del codice postale (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) - Art. 5 legge 8 gennaio 1931, n. 234.*

Se a norma dell'art. 251 del Codice postale (R.D. 27 febbraio 1936, n. 645) l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche fisse e terrestri ad uso esclusivamente privato possa essere concesso solo ove concorrano ragioni di pubblico interesse (n. 95).

Se la « dichiarazione di pubblica utilità », prevista dall'art. 251 citato, ultimo comma, ultima parte, consegua automaticamente all'assentimento della « concessione », o possa essere accordata dal Ministro competente in via autonoma dopo assentita la concessione (n. 95).

Se l'art. 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, che disponeva in quali casi fossero ammessi l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche private, sebbene non possa dirsi abrogato o incompatibile con le norme del Codice postale in virtù dell'art. 344 stesso codice, debba ritenersi assorbito dalla più ampia previsione dell'art. 251 del detto Codice, ove a quei casi è stata sostituita la più ampia previsione della « concorrenza di ragioni di pubblico interesse », previsione che quei casi ricomprende ma che ha diversa e maggiore latitudine (n. 95).

*Requisiti per la concessione del contributo diretto in capitale di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 610.*

Se la concessione del contributo diretto in capitale, di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 610 sia applicabile anche in ipotesi di cessione del contributo a soggetti non venuti ad esistenza, fiscalmente rilevante, per l'anno 1945 (n. 96).

## CONFISCA

### *Art. 145 legge doganale - Sistema di riscossione dei tributi.*

Se in caso di contrabbando con merce interamente sequestrata il disposto dell'art. 145 della legge doganale esima il giudice dal condannare l'imputato riconosciuto colpevole al pagamento dei tributi relativi alla predetta merce (n. 22).

Quale sia il sistema di riscossione dei tributi relativi a merce di contrabbando caduta in confisca (n. 22).

## CONTRABBANDO

### *Art. 145 legge doganale - Sistema di riscossione dei tributi.*

Se in caso di contrabbando con merce interamente sequestrata, il disposto dell'art. 145 della legge doganale esima il Giudice dal condannare l'imputato riconosciuto colpevole al pagamento dei tributi relativi alla predetta merce (n. 46).

Quale sia il sistema di riscossione dei tributi relativi a merce di contrabbando caduta in confisca (n. 46).

## COSTITUZIONE

### *Funzioni di polizia giudiziaria dei funzionari doganali.*

Se nell'esercizio delle attribuzioni ad essi assegnate dall'art. 33 del r.d. n. 1132 del 1941 gli Ispettori compartimentali di Dogana siano da considerarsi Ufficiali di Polizia giudiziaria (n. 54).

Quali siano i limiti delle attribuzioni di polizia giudiziaria spettanti agli Ispettori compartimentali di Dogana.

Quali siano i limiti delle attribuzioni di polizia giudiziaria spettanti ai funzionari doganali in genere ai sensi dell'art. 132 della Legge doganale, per l'accertamento dei reati doganali.

Se siano legittimi, rispetto all'art. 224 del Codice penale e all'art. 13 della Costituzione, l'art. 16 ult. cpv. del Regolamento per l'esecuzione della Legge doganale (r.d. 13 febbraio 1895, n. 65) e 90 del Regolamento di servizio doganale (r.d. 22 maggio 1941, n. 1132) che prescrivono e disciplinano le visite in Dogana alla persona del viaggiatore (n. 54).

Se sia legittimo — rispetto all'art. 227 del Codice penale — il primo comma dell'art. 33 del r.d. n. 1132 del 1941 (n. 54).

## DANNI DI GUERRA

### *Requisiti per la concessione del contributo diretto in capitale di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 610.*

Se la concessione del contributo diretto in capitale, di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 610, sia applicabile anche in ipotesi di cessione del contributo a soggetti non venuti ad esistenza, fiscalmente rilevante, per l'anno 1945 (n. 136).

## DAZI DOGANALI

*Montaggio in Italia di macchine fabbricate all'estero - Spesa relativa - Materia imponibile*

Se la spesa relativa al montaggio in Italia, che l'importatore fa eseguire da tecnici della Ditta venditrice e che la Ditta fattura a parte, erogata dopo che la merce ha attraversato la linea doganale (D.P.R. 21 dicembre 1961, n. 1339, articoli 19 e 23 e note esplicative inerenti) costituisca materia imponibile ai fini del tributo doganale (n. 44).

## EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

*Assegnazione di alloggi economici ai terremotati - Diritto all'assegnazione - Trasmissibilità mortis causa - Esclusione.*

Se sia trasmissibile per atto *mortis causa* il diritto dell'aspirante che ha presentato domanda al fine di ottenere l'assegnazione di un alloggio economico per terremotati (n. 218).

*Trasferimento di alloggi dello Stato all'IACP ex art. 5 legge 30 marzo 1965, n. 225 - Interpretazione della norma.*

Se il trasferimento di alloggi all'IACP da parte dello Stato, a sensi dell'art. 5 legge 30 marzo 1965, n. 225, debba avvenire di volta in volta mediante appositi atti traslativi di proprietà, o se la predetta disposizione abbia posto in essere, in blocco e *ope legis*, il trasferimento della proprietà degli immobili (n. 219).

## ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

*Indennità di espropriazione legge 20 marzo 1968, n. 391.*

Se il pagamento diretto dell'indennità di espropriazione possa essere chiesto dall'interessato e consentito dall'Autorità giudiziaria, quando e se, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 391/1968, sia ancora applicabile la disposizione contenuta nell'art. 343 delle istruzioni sul servizio di depositi presso la Cassa DD.PP. (approvate con D.M. 22 novembre 1954) che demandava al Prefetto di provvedere con proprio decreto in ordine alla restituzione all'espropriante delle somme depositate, ma eccedenti l'importo della indennità effettivamente dovuta in base a sentenza passata in giudicato e a transazione (n. 287).

*Occupazione soltanto del sottosuolo - Diritto all'indennità.*

Se per l'occupazione soltanto del sottosuolo ai fini della costruzione di opere permanenti di protezione antiaeree sia dovuta l'indennità di cui all'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1231 (n. 288).

## FALLIMENTO

*Art. 99 L.F. - Controversie eccedenti la competenza del Pretore.*

Se l'ultimo comma dell'art. 99 L.F. che stabilisce la inammissibilità dell'appello avverso le sentenze pronunciate in sede di opposizione a stato passivo per le controversie non eccedenti la competenza del Pretore, escluda l'appellabilità delle sentenze pronunciate in cause attribuite alla competenza per materia del Tribunale *ex art. 9 c.p.c. e 8 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 119).*

## FORESTE

*Reati forestali - Depenalizzazione - Non sussiste - Artt. 10-24-26 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 legge 9 ottobre 1967, n. 950.*

Se la portata depenalizzante della legge n. 950 del 1967 si limiti alle trasgressioni delle norme di polizia forestale, contenute nei regolamenti emanati dalle Camere di Commercio, a mente dell'art. 10 del r.d. del 1923, n. 3267 (n. 6).

Se la fattispecie di cui agli artt. 24 e 26 del decreto sopracitato note come « reati forestali » continuino ad avere natura contravvenzionale (n. 6).

## IMPOSTA DI REGISTRO

*Applicabilità dei benefici fiscali a fabbricati aventi destinazione industriale.*

Se le agevolazioni fiscali previste dall'art. 44, primo comma, del d.l. 15 marzo 1965, n. 124, siano applicabili ai fabbricati aventi destinazione industriale (n. 314).

*Applicabilità dei benefici fiscali a fabbricati destinati all'edilizia scolastica.*

Se le agevolazioni fiscali previste dal combinato disposto dagli artt. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 e 2 del secondo comma del r.d. 21 giugno 1938, n. 1094, siano applicabili agli edifici appaltati di una società per la istituzione della scuola aziendale (n. 315).

*Dichiarazione di comando (art. 58 legge di registro) - Scrittura privata autenticata - Ammissibilità.*

Se una scrittura privata autenticata, non registrata nei tre giorni successivi, sia idonea a soddisfare il precetto di cui all'art. 59 della legge di registro, in materia di dichiarazione di comando (n. 316).

*Legge 1949, n. 408 - Decadenza delle agevolazioni tributarie ivi previste - Solidarietà fra compratore e venditore.*

Se, intervenuta la decadenza delle agevolazioni di cui alla legge n. 408 del 1949 accordate all'atto di compravendita di un suolo edificatorio, il venditore sia obbligato in solido con l'acquirente al pagamento delle imposte normali (n. 317).

## IMPOSTE E TASSE

*Diritti sulle pubbliche affissioni e imposta sulla pubblicità affine ex legge 5 luglio 1961, n. 641. Prescrizione.*

Se ai diritti sulle pubbliche affissioni alla imposta sulla pubblicità affine previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641 si applichi la prescrizione triennale prevista dall'art. 48 del t.u. per la Finanza locale approvato con r. d. 14 settembre 1931, n. 1175 (n. 516).

Se nel caso in cui la gestione del servizio di affissioni comunali sia affidata in appalto sia applicabile ai concessionari la prescrizione triennale ex art. 48 t.u. per la Finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (n. 516).

*Raccolta e trasporto di rifiuti da immobili dello Stato - Imposizione di addizionale ex legge 7 febbraio 1968, n. 27 - Legittimità.*

Se sia legittima l'imposizione dell'addizionale 10 % prevista dalla legge 7 febbraio 1968, n. 27 sulla tassa che viene pagata per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi da immobili dello Stato (n. 517).

*T.u. sulle imposte dirette - Mancata presentazione nei termini del ricorso contro i ruoli - Poteri dell'Amministrazione in ordine alla iscrizione erronea.*

Se l'inutile decorso del termine previsto dal t.u. per le imposte dirette per il ricorso contro i ruoli (art. 188) impedisca all'Amministrazione di esercitare il potere di rettifica di ufficio circa la iscrizione erronea.

Se tale potere possa essere esercitato solo quando l'Amministrazione abbia riconosciuto, o ritenga di poter riconoscere, anche implicitamente, la detta erroneità (n. 518).

*Società - Aumento di capitale.*

Se per le imposte relative ad aumenti di capitale siano obbligati, in solido con la società, anche i sottoscrittori delle nuove azioni (n. 318).

## IMPOSTA SUL PATRIMONIO

*Devoluzione della eredità allo Stato in mancanza di altri successibili.*

Se l'espressione « in mancanza di altri successibili » contenuta nell'articolo 586 del vigente c.c. possa essere riferita all'ipotesi di successibili chiamati per testamento, ovvero per legge, ad accettare l'eredità, la cui delazione venga a cadere per rinuncia all'eredità o per prescrizione del diritto di accettazione (n. 14).

Se la devoluzione allo Stato dell'eredità ed il conseguente acquisto *ipso jure* sia configurabile sin dal momento in cui la delazione a favore di altri chiamati noti sia venuta meno per rinuncia all'eredità (n. 14).

Se in caso di acquisto *ipso jure* in capo allo Stato, ai sensi dell'articolo 586 c.c., possa essere richiesta la nomina di un curatore di eredità giacente (n. 14).

## IMPOSTE VARIE

*Agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 - Decadenza del contributo - Prescrizione triennale del diritto dell'Amministrazione.*

Se la prescrizione del diritto dell'Amministrazione alle ordinarie imposte dovute a seguito di decadenza del contribuente dai benefici previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 sia triennale.

Se tale principio sia valido anche per atti stipulati prima della entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, quando la decadenza dalle agevolazioni si sia verificata posteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 35 (n. 22).

*Diritti di licenza ex art. 4 r.d.l. 16 giugno 1938, n. 954 e successive modifiche - Omesso e ritardato pagamento - Sanzioni.*

Se per l'omesso o ritardato pagamento dei diritti di licenza dovuti ai sensi dell'art. 4 r.d.l. 16 giugno 1938, n. 954 (modificato dall'art. 2 d.l.g. 26 aprile 1945, n. 223 e dall'art. 6 d.l. 11 ottobre 1949, n. 707) sia irrogabile l'aumento previsto dall'art. 4 del cit. d.l.g. n. 223/1945 oppure la pena pecuniaria di cui all'art. 38 d.l. 6 ottobre 1948, n. 1200, ovvero ambedue le sanzioni (n. 23).

*Dogane - Cali di giacenza per gli spiriti.*

Se la norma dell'art. 239 del regolamento doganale, sui cali di giacenza per gli spiriti, sia applicabile anche alle acquaviti (n. 24).

*Domicilio fiscale stabilito dalla Intendenza di finanza ai sensi dell'art. 10 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645.*

Quali siano le differenze, sotto il profilo della natura e dell'efficacia, tra il provvedimento previsto dall'art. 18 del t.u. 5 luglio 1951, n. 573 e quello disciplinato dall'art. 10 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645.

Quale sia l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente a procedere, dopo l'emanazione del provvedimento intendentizio ex art. 10 del t.u. n. 645 del 1958, alla notifica di accertamenti relativi a dichiarazioni di redditi presentate anteriormente a detto provvedimento (n. 25).

*Imposta di fabbricazione sugli olii minerali - D.l. 28 febbraio 1939, n. 334 art. 20 - Criteri di interpretazione.*

Se all'art. 20 d.l. 28 febbraio 1939 n. 334 (conv. in legge 2 giugno 1939, n. 739) siano applicabili i criteri di interpretazione fissati dalla Corte di cassazione per l'analogia disposizione dell'art. 29 legge 25 settembre 1940, n. 1424 (n. 26).

*Interpretazione della normativa contenuta nel d.l. 21 febbraio 1967, n. 22 (convertito con modifiche nella legge 21 aprile 1967, n. 209) - Enti con fini di beneficenza, istruzione ecc.*

Se ai fini dell'applicazione della normativa contenuta nel d.l. 21 febbraio 1967, n. 22 (convertito con modifiche nella legge 21 aprile 1967, n. 209) occorra fare riferimento al sistema della imposta sulle società.

Se gli enti che abbiano scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica siano esenti da ogni specie di ritenuta anche per quanto attiene alle attività commerciali ed industriali ricavate dall'esercizio di aziende gestite in economia o in forma autonoma e tenute a compilare un bilancio autonomo.

Se per procedere alla ritenuta a carico dei detti enti sia esatto fare riferimento all'intestazione o alla girata dei titoli azionari (n. 27).

## LOCAZIONE DI COSE

*Concessione ad aedificandum di natura meramente obbligatoria e concessione con effetti reali. Conseguenze in ordine alla tassazione del contratto*

Se sia ipotizzabile una concessione *ad aedificandum* di natura meramente obbligatoria.

Se ai fini della tassazione del negozio si debba distinguere la concessione costitutiva di diritto reale da quella attributiva di un diritto personale di natura obbligatoria (n. 137).

*Contratto per l'estrazione di terra argillosa. È configurabile come contratto di locazione.*

Se il contratto con il quale l'Amministrazione concede il diritto di escavare un terreno per l'estrazione di terra argillosa possa essere configurato giuridicamente come contratto di locazione, nel quale non è assoggettabile a giudizio di congruità il corrispettivo pattuito (n. 138).

## PENSIONI

*Consulenti presso l'Istituto per il Commercio con l'estero - Applicazione del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 - Esclusione - Omissione adempimenti previsti dall'art. 21 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 - Esercizio del potere disciplinare - Esclusione.*

Se le disposizioni di cui al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 siano applicabili nei confronti dei Consulenti di cui si avvale l'Istituto per il Commercio con l'Estero (n. 130).

Se sia esercitabile il potere disciplinare nei confronti dei dipendenti, i quali omettono di restituire il modulo di dichiarazione scritta della propria qualità di pensionato, di cui all'art. 21 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (n. 130).

*Legge 18 marzo 1968, n. 249 - Art. 32, n. 3 e 4.*

Se nella riliquidazione delle pensioni relative agli impiegati collocati a riposo in data anteriore al 1° marzo 1968 si debba tener conto della posizione giuridica, della qualifica, del grado della durata del servizio prestato alla data del collocamento a riposo (n. 131).

## RAPPRESENTANZA

*Contratto concluso dal falsus procurator - Effetti - Conseguenze in ordine alla tassazione.*

Se il contratto stipulato per la Società dal liquidatore, *falsus procurator*, sia improduttivo di effetti nei riguardi della Società — ma non invalido — tanto ai fini civilistici quanto ai fini dell'applicazione della legge tributaria, con conseguente rinvio della tassazione al momento in cui venga ad esistere il requisito della eseguibilità (n. 2).

## REATI FINANZIARI

*Funzioni di polizia giudiziaria dei funzionari doganali.*

Se nell'esercizio delle attribuzioni ad essi assegnate dall'art. 33 del r.d. n. 1132 del 1941 gli Ispettori Compartimentali di Dogana siano da considerarsi Ufficiali di Polizia giudiziaria (n. 6).

Quali siano i limiti delle attribuzioni di polizia giudiziaria spettanti agli Ispettori compartimentali di Dogana.

Quali siano i limiti delle attribuzioni di polizia giudiziaria spettanti ai funzionari doganali in genere, ai sensi dell'art. 132 della Legge doganale, per l'accertamento dei reati doganali.

Se siano legittimi — rispetto all'art. 224 del codice penale e all'art. 13 della Costituzione — l'art. 46 ult. cpv. del Regolamento per l'esecuzione della Legge doganale (r.d. 13 febbraio 1895, n. 65) e 90 del Regolamento di servizio doganale (r.d. 22 maggio 1941, n. 1132) che prescrivono e disciplinano le visite in Dogana alla persona del viaggiatore (n. 6).

Se sia legittimo — rispetto all'art. 227 del codice penale — il primo comma dell'art. 33 del r.d. n. 1132 del 1941 (n. 6).

## REGIONI

*Vigilanza sui cantieri scuola - Conflitto di attribuzione con lo Stato.*

Se sia di competenza delle Regioni l'attività di approvazione dei progetti, di sorveglianza e collaudo dei lavori eseguiti dai cantieri-scuola (n. 171).

## RESPONSABILITÀ CIVILE

*Concessioni di pubblico servizio - Danni arrecati ad automezzi in servizio di emergenza durante lo sciopero di dipendenti di aziende di pubblico trasporto - Applicabilità dell'art. 23 legge 28 settembre 1939, n. 1822.*

Se le ipotesi di risarcimento dei danni arrecati ad automezzi in servizio di emergenza durante lo sciopero di dipendenti di aziende concessionarie di pubblico trasporto siano regolabili alla stregua dell'art. 23 legge 28 settembre 1939, n. 1822 (n. 250).